

121.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBERINI: Per un intervento volto ad ovviare alle carenze di organico presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia (4-17114) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8761	ARNABOLDI: Sui criteri seguiti dal provveditore agli studi di Avellino nell'assegnazione dei posti di sostegno per i bambini portatori di <i>handicap</i> delle scuole materne (4-19438) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8766
ANDREIS: Sul presunto subappalto, da parte della ECONTRANS, del trasporto dei rifiuti in uscita dal CIME e sulla compatibilità degli incarichi ricoperti da alcuni amministratori locali in società operanti nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti (4-13590) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8761	ARTIOLI: Per un intervento volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali presso la società Righini di Milano (4-09645) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8767
ANDREIS: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire la tutela ambientale del Pian Ballaur (Cuneo) nell'ambito delle iniziative previste per la realizzazione di un centro astronomico (4-18947) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8764	AUGELLO: Sul sequestro alla vigilia della vendemmia 1988 di alcune cantine in agro di Canicattì (Agrigento) e Caltanissetta per trasgressione alle norme antinquinamento (4-08253) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8768
ANDREIS: Per un intervento volto alla predisposizione di un sopralluogo dei carabinieri del NOE al fine di verificare i rischi relativi al deposito del magnesio contenuto nei bidoni depositati a cielo aperto nei pressi del fiume Ofanto (4-19404) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8765	AULETA: Per l'istituzione del centro operativo INPS di Sala Consilina, anche al fine di alleggerire il carico di lavoro della sede di Battipaglia (Salerno) (4-13159) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8770
		AULETA: Sui tempi di istituzione del centro operativo INPS di Sala Consi-	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
lina (Salerno) (4-17515) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8772	BENEVELLI: Sulle notizie riguardanti l'andamento dei ricoveri negli ospedali psichiatrici giudiziari nel periodo 1985-1989 e sui programmi elaborati per la sperimentazione di metodologie alternative al ricovero nelle suddette strutture (4-18042) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8778
BARBALACE: Sulla controversia in corso tra la Regione Sicilia ed il Ministero della pubblica istruzione, in ordine allo svolgimento dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno (4-16179) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8774	BERSELLI: Per un intervento volto a garantire l'organizzazione di un efficiente ufficio legale presso l'INAIL di Bologna (4-08625) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8782
BARZANTI: Per un intervento volto a garantire alla alunna portatrice di <i>handicap</i> Eleonora Silvia Mattavelli di portare a termine il programma personalizzato di inserimento presso la scuola media Curcio Breschi di Massa Marittima (Grosseto) (4-18194) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8774	BERSELLI: Sul comportamento persecutorio del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna nei confronti dell'avvocato Marcantonio Bezicheri (4-11504) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8782
BASSI MONTANARI: Sui rischi ambientali derivanti dalla canalizzazione delle acque dell'invaso artificiale di Santa Rosalia sul fiume Irminio, in provincia di Ragusa (4-17458) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8775	BERTOLI: Per la riconduzione dei servizi pubblici del comune di Forgaria nel Friuli (Udine) sotto la competenza della provincia di Udine (4-15961) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8783
BELLOCCHIO: Per un intervento volto a garantire il rispetto, presso la USL n. 10 di Teano (Caserta), della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa all'assunzione di categorie protette (4-15336) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8776	BOATO: Per la predisposizione di un'accurata indagine ministeriale volta a verificare le notizie riguardanti grosse elargizioni, da parte della Montedison di Marghera (Venezia), per favorire l'allontanamento dei lavoratori più impegnati nelle lotte sindacali (4-10768) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8784
BELLOCCHIO: Per la salvaguardia dell'attività produttiva e dei livelli occupazionali della 3M di San Marco Evangelista (Caserta) (4-16230) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8777	BONETTI: Per l'eliminazione dei disagi derivanti all'utenza dall'adozione, da parte dell'INAIL di Brescia, di una nuova procedura denominata

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

	PAG.		PAG.
Nuova emessa (4-15133) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8786	CAPANNA: Per un intervento volto a tutelare i lavoratori civili della base USA di Sigonella (Catania), in relazione ai recenti licenziamenti (4-13673) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8793
BONETTI: Sulle ingiunzioni per presunti crediti di premi assicurativi inviate dalla INAIL di Brescia a numerosi datori di lavoro (4-15165) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8787	CECCHETTO COCO: Per un intervento volto ad accertare l'adeguatezza degli impianti di incenerimento della Monteco cui è stato affidato lo stoccaggio dei rifiuti tossici provenienti dalla <i>Jolly Rosso</i> , anche in relazione a quanto denunciato dagli ambientalisti del Veneto (4-17177) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8794
BREDA: Sull'opportunità di estendere alla categoria delle fotomodelle la qualifica di lavoratore subordinato con il conseguente obbligo di iscrizione all'ENPALS, e per un'inchiesta sull'applicazione della normativa vigente da parte delle agenzie di moda (4-06596) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8788	CIMA: Per un intervento volto a scongiurare la realizzazione del progetto di espansione del comprensorio sciistico nel comune di Courmayeur (Aosta), predisposto dalla società Val Veny, al fine di garantire la salvaguardia ambientale della zona (4-12795) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8796
BRESCIA: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire la ripresa dei lavori di ristrutturazione della scuola G. Gasparri di Melfi (Potenza) (4-18304) (risponde Misasi, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>)	8789	CIMA: Sui criteri adottati per la selezione degli operatori addetti al servizio di integrazione scolastica degli handicappati della provincia di Taranto e sulla legittimità delle convenzioni stipulate (4-13655) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8798
BRESCIA: Per dotare di idonee strutture l'istituto tecnico commerciale Giulio Cesare di Bari (4-18511) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8790	CIMA: Per un intervento volto a bloccare la lottizzazione edilizia della zona del Colgiansesco nel comune di Alpignano (Torino) (4-14501) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	8799
CALVANESE: Sui criteri seguiti per la nomina dei componenti delle agenzie regionali del lavoro (4-10673) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8791	CIMA: Sull'utilizzo, da parte dei supermercati PAM di Asti, di sacchetti di	
CANNELONGA: Per l'adozione di provvedimenti atti a garantire un miglior funzionamento della sede INPS di Foggia (4-07222) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8792		

PAG.	PAG.
<p>plastica non biodegradabili (4-16845) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8800</p> <p>CIMA: Per un intervento volto ad accertare il rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti da parte dell'AMRR di Torino, con particolare riferimento alla discarica di via Germagnano (4-17208) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8801</p> <p>CIOCCI LORENZO: Sull'opportunità di concentrare, da parte dell'ISFOL, nella sola sede di Roma tutto il personale dipendente (4-17165) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8802</p> <p>CIPRIANI: Per un intervento volto a salvaguardare la salute della popolazione in relazione all'imminente messa in funzione di un impianto mobile di termodistruzione per i rifiuti speciali ospedalieri in via Gondilagi a Peretola (Firenze) (4-15621) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8802</p> <p>CIPRIANI: Per un intervento volto a salvaguardare la salute della popolazione in relazione all'imminente messa in funzione di un impianto mobile di termodistruzione per i rifiuti speciali ospedalieri in località Trogna, nel comune di Città di Castello (Perugia) (4-16736) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8803</p> <p>CIVITA: Sulle violazioni della normativa sul lavoro presso il calzaturificio <i>New Play Basket</i> di Barletta (Bari) (4-12408) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8805</p>	<p>COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto a verificare il numero degli insegnanti che percepiscono retribuzioni per prestazioni che non compiono a causa dello esubero del numero dei docenti (4-16652) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8806</p> <p>CRIPPA: Per una relazione al Parlamento sulle esportazioni illegali di armi italiane in Medio Oriente, Iran e Sud Africa (4-14193) (risponde Ruggiero, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>) 8807</p> <p>CRISTONI: Per l'adeguamento degli organici delle preture che saranno destinate a sede di pretura unificata, con particolare riferimento all'Emilia-Romagna (4-12169) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8807</p> <p>D'AMATO LUIGI: Per un intervento presso l'ENPALS affinché adempia alla richiesta di documentazione avanzata dal lavoratore Antonio Tortorella, domiciliato a Lecce (4-17224) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8808</p> <p>DE JULIO: Sulle iniziative da assumere in relazione allo stato di paralisi che investe il tribunale e la pretura circondariale di Cosenza (4-17688) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8809</p> <p>DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione del signor Vitantonio Didonna, residente a Noicattaro (Bari) (4-16168) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8809</p> <p>EBNER: Per il sollecito adeguamento dell'indennità di rischio percepita</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
<p>dai dipendenti degli ospedali per malattie polmonari (4-18419) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 8810</p> <p>ERMELLI CUPELLI: Per la modifica delle disposizioni contenute nel fonogramma diramato dall'ispettorato per l'istruzione artistica ai sovrintendenti preposti alle commissioni per la stesura delle graduatorie di immissione in ruolo nei conservatori di musica (4-17652) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8810</p> <p>ERMELLI CUPELLI: Per una diversa delimitazione dell'area interessata al parco naturale dei Sibillini (Macerata) (4-18323) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8811</p> <p>FACHIN SCHIAVI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire, da parte dell'INPS di Udine, la regolarità dei pagamenti delle pensioni di anzianità (4-12348) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8812</p> <p>FERRARI WILMO: Sugli enti pubblici che hanno concesso ai propri dipendenti il trattamento pensionistico aganciato alla dinamica delle retribuzioni (4-17961) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8812</p> <p>FERRARINI: Per il riconoscimento dei diritti di cui agli articoli 7 e 15 della legge 20 dicembre 1971, n. 1204 anche al padre lavoratore dipendente allorché la madre svolga un'attività autonoma, con particolare riferimento al caso del signor Mauro Chiari di Parma (4-16163) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8813</p>	<p>FIORI: Sulle iniziative che si intendono assumere per consentire l'adempimento, da parte dell'ENPAO (Ente nazionale assistenza previdenza ostetriche), dei propri compiti istituzionali (4-11705) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8814</p> <p>FORMIGONI: Sul licenziamento di handicappati e di ragazze in maternità effettuati dalla Banca nazionale del lavoro (4-12591) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8815</p> <p>GALLI: Per la revoca delle limitazioni poste dal provveditore agli studi di Como per la preiscrizione alla prima classe delle scuole medie Baden Powell, Giuseppe Parini e Cesare Cantù (4-18524) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8816</p> <p>GASPAROTTO: Per un intervento presso le basi USA in territorio italiano volto a garantire il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori, con particolare riferimento alla base USAF di Aviano (Pordenone) (4-17185) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8817</p> <p>GEI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la tempestiva erogazione delle pensioni di competenza del Ministero del tesoro nonché la ricongiunzione dei periodi assicurativi (4-19224) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8818</p> <p>GROSSO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il rispetto delle leggi sulla caccia in provincia di Brescia, con particolare riferimento agli appostamenti fissi (4-16212) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8819</p>

	PAG.		PAG.
GROSSO: Sullo smaltimento dei rifiuti da parte del comune di Brolo (Messina) in luogo non autorizzato e protetto (4-17143) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8820	goria catastale A-2 alle abitazioni del complesso CPDEL di San Giovanni a Teduccio (Napoli) (4-18728) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	8825
GUIDETTI SERRA: Sulle indagini condotte dall'ispettorato del lavoro di Torino in merito a presunti appalti di prestazioni di lavoro presso il centro direzionale FIAT (4-16815) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8821	MASINI: Sulla mancata emanazione, da parte del provveditore agli studi di Catania, del decreto di notifica per la riammissione in ruolo della professoressa Finocchiaro (4-19234) (risponda Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8826
LEONI: Sull'opportunità di rivalutare automaticamente le pensioni INPS (4-17762) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8822	MASINI: Sullo svolgimento delle prove di verifica ed accertamento delle competenze linguistiche per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, riservate agli insegnanti elementari di ruolo (4-19239) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8827
LUCCHESI: Sulle iniziative che si intendono assumere per ovviare ai disagi derivanti ai disoccupati dalla riorganizzazione degli uffici di collocamento, in particolare nella provincia di Lucca (4-09006) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8823	MAZZA: Per la sollecita applicazione della sentenza della Corte di Cassazione che consente ai lavoratori italiani di trasferire i contributi svizzeri nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quindi di ricongiungerli nella propria cassa di iscrizione (4-16058) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8828
MACERATINI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione ai disagi provocati dalla costituzione della sezione circoscrizionale di collocamento comprendente i comuni di Monterotondo, Mentana e Guidonia (Roma) (4-10095) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8824	MELLINI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione ai casi di sabotaggio del nuovo codice di procedura penale denunciati dal procuratore generale della Corte di Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (4-17667) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	8829
MANNA: Per la riapertura ed il rilancio del teatro San Carlo di Napoli (4-17919) (risponde Tognoli, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8824	NANIA: Per lo sveltimento delle pratiche di delega alla riscossione delle spettanze degli assistiti dalla sede	
MANNA: Sull'illegittimità dell'applicazione dell'equo canone e della cate-			

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
<p>INAIL di Messina (4-16157) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8829</p> <p>NARDONE: Per la sollecita definizione delle pratiche relative alla riliquidazione delle pensioni per il personale della scuola che ha cessato il servizio dal 2 giugno 1977 al 1° aprile 1979 (4-19085) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8829</p> <p>ORCIARI: Per l'assunzione di iniziative volte a porre fine alle lungaggini burocratiche connesse alla richiesta di autorizzazione per gli interventi manutentivi riguardanti il porto-canale di Senigallia (Ancona) (4-05865) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8830</p> <p>ORCIARI: Sui disagi derivanti dalla mancata istituzione del registro delle imprese presso le camere di commercio (4-09306) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8830</p> <p>ORCIARI: Per la predisposizione di iniziative legislative che equiparino le componenti delle commissioni regionali per la pari opportunità ai componenti di organismi elettivi, politici o sindacali (4-14304) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8831</p> <p>ORCIARI: Sulla inopportunità della decisione di trasferire fuori città le strutture regionali del Ministero del lavoro di Ancona (4-16792) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8832</p> <p>PACETTI: Per il potenziamento delle strutture e del personale dell'ufficio di collocamento di Ancona (4-10125)</p>	<p>(risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8833</p> <p>PARLATO: Per la salvaguardia del patrimonio artistico di Ercolano (Napoli), con particolare riferimento al restauro ed alla ristrutturazione della chiesa di San Salvatore al Vesuvio (4-08435) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8834</p> <p>PARLATO: Per la revisione della graduatoria del giugno 1988 stilata dall'ufficio circoscrizionale di collocamento di Teano (Caserta), palesemente illegittima (4-11819) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8835</p> <p>PARLATO: Sulla regolarità della procedura di adozione del piano regolatore da parte dell'amministrazione comunale di Castello Matese (Caserta) (4-13043) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8836</p> <p>PARLATO: Sulla regolarità della procedura di adozione del piano regolatore da parte dell'amministrazione comunale di Castello Matese (Caserta) (4-13063) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8836</p> <p>PARLATO: Sulle iniziative adottate dal Ministero del tesoro in ordine al problema delle società di ricerca dell'IMI, dei docenti universitari nominati presidenti e dei direttori di organi di ricerca del CNR (4-14213) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8837</p> <p>PARLATO: Per l'istituzione nel comune di Falciano del Massico (Caserta) di</p>

PAG.	PAG.
<p>un recapito dell'ufficio di collocamento recentemente soppresso (4-14472) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8838</p> <p>PARLATO: Sulla realizzazione dello svincolo della zona ospedaliera della tangenziale Est-Ovest di Napoli (4-15316) (risponde Misasi, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 8839</p> <p>PARLATO: Sulla inopportunità della designazione del presidente del CNR tra i componenti del comitato tecnico operativo previsto dalla legge che disciplina le procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione dei programmi di ricerca (4-15982) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 8840</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a far rispettare le norme sulla pari opportunità nell'ambito delle selezioni per 350 assunzioni che si stanno effettuando presso la Comind sud di Napoli (4-16078) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8841</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a salvaguardare i livelli occupazionali della Stirosir di Battipaglia (Salerno) (4-16080) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8843</p> <p>PARLATO: Sul numero e sul costo delle missioni effettuate in Italia e all'estero dall'attuale ministro Ruberti dal mese di ottobre 1988 (4-16246) (risponde Sterpa, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>) 8844</p>	<p>PARLATO: Per un intervento volto a risolvere il problema della carenza di aule presso l'istituto tecnico per il commercio di Boscoreale (Napoli) senza danneggiare la scuola media Dati (4-16781) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8854</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a bloccare la concessione edilizia rilasciata dal comune di Napoli relativa alla sopraelevazione dell'edificio nel quale è ospitato il liceo Umberto di Napoli (4-16965) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8856</p> <p>PATRIA: Per l'individuazione degli asili infantili che hanno l'obbligo di iscrivere il personale insegnante dipendente alla cassa insegnanti degli istituti di previdenza (4-17955) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8856</p> <p>PATRIA: Per un intervento volto a sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto della società Energest di Asti relativo alla trasformazione di una ex cava, sita nel comune di Montechiaro, in discarica per rifiuti industriali (4-18110) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8857</p> <p>PEDRAZZI CIPOLLA: Per un intervento volto a salvaguardare l'attività produttiva ed i livelli occupazionali della Righini Spa, stante il comportamento della DITRON Sistemi che l'ha recentemente rilevata (4-09485) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8857</p> <p>PELLEGATTA: Per la sollecita rivalutazione della pensione in convenzione internazionale del signor Teresio Fer-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

	PAG.		PAG.
raris, residente in Argentina (4-17545) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8859	PIRO: Per un intervento volto a garantire che i sistemi di sicurezza installati agli ingressi di locali di pubblico servizio consentano l'accesso anche alle persone handicappate, a seguito della vicenda occorsa a Fabio Sortaro di Roma (4-13926) (risponde Jervolino Russo, <i>Ministro per gli affari sociali</i>)	8863
PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Benedetto Vurruso, residente a Catania (4-18515) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	8859	PIRO: Per un intervento volto a verificare il rispetto delle esigenze degli alunni portatori di <i>handicaps</i> presso la scuola elementare Longhena di Bologna, con particolare riferimento al caso della piccola Sara Cucchi (4-19429) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8864
PELLEGATTA: Sull'errato computo nel decreto del Ministero della pubblica istruzione degli anni di riscatto richiesti a fini pensionistici dalla signora Caterina Caramma, insegnante di ruolo presso la direzione didattica di Acicatena (Catania) (4-18969) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8859	PISICCHIO: Per l'adozione di provvedimenti a sostegno dell'attività del Telefono azzurro in relazione alla carenza di iniziative pubbliche per fronteggiare i frequenti casi di maltrattamenti all'infanzia (4-10162) (risponde Jervolino Russo, <i>Ministro per gli affari sociali</i>)	8866
PELLEGATTI: Sull'uso come fertilizzanti, da parte di alcuni agricoltori delle province di Rovigo, Treviso e Vicenza, dei rifiuti tossici dell'ACNA (4-18178) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8860	POLI BORTONE: Sulla gestione dell'ufficio circoscrizionale del lavoro di Lecce (4-11485) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8866
PICCHETTI: Sugli intendimenti del Governo in merito all'attività dell'Unione militare, posta in liquidazione coatta (4-13399) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8861	POLI BORTONE: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione intestata alla signora Rosa Prete di Sannicola (Lecce) (4-15040) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8867
PICCHETTI: Per un intervento volto a tutelare, nell'ambito del contenzioso insorto tra il consorzio Casal Boccone di Roma e la impresa SICEP, la tutela del diritto alla casa dei soci delle cooperative di abitazione del consorzio suddetto (4-14410) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8862	POLI BORTONE: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito al comportamento tenuto dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nei confronti della propria dipendente Nadia	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
<p>d'Ambrosi (4-16402) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8867</p> <p>POLI BORTONE: Per conoscere i nomi dei responsabili dell'ISFID di Napoli e sulle borse di studio concesse da tale istituto e dal FORSUD (4-16468) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8868</p> <p>POLI BORTONE: Sul diverso trattamento riservato ai docenti precari della scuola privata e pubblica, nel bando di sessione riservata previsto per la fine dell'anno scolastico (4-18830) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8871</p> <p>POLI BORTONE: Sulla corresponsione delle competenze spettanti ai farmacisti della regione Puglia e per un intervento volto a verificare se la regione ha usufruito dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113 (4-19371) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8871</p> <p>PROVANTINI: Sul comportamento anti-sindacale dell'azienda Nuova Fibres di Nera Montoro (Terni) (4-15498) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8871</p> <p>RAUTI: Per la valutazione di impatto ambientale della prevista apertura di un impianto industriale per la concia delle pelli della Concitalia a Caiazzo (Caserta) (4-18833) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8872</p> <p>REBECCHI: Per la demolizione del forno inceneritore di rifiuti ospedalieri operante nel comune di Chiari (Brescia) (4-16511) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8873</p>	<p>ROMANI: Per un intervento volto ad utilizzare il comune di Monterotondo quale sede della sezione circoscrizionale per l'impiego prevista dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 (4-11595) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8874</p> <p>RONCHI: Sul comportamento discriminatorio della azienda <i>Merchant Factory</i> di Prato (Firenze) nei confronti di Patrizia Moradei, invalida civile (4-15155) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8875</p> <p>RONCHI: Sull'indagine in corso presso la magistratura di Milano, Brescia e Cremona in merito ad un illegale traffico di rifiuti industriali (4-18173) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8876</p> <p>RONZANI: Per il ritiro dei licenziamenti disposti dalla manifattura di Valduggia (Vercelli) (4-16383) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8877</p> <p>RUSSO FRANCO: Per l'assegnazione da parte del comune di Roma di un alloggio alla famiglia Sebastiani (4-08610) (risponde Jervolino Russo, <i>Ministro per gli affari sociali</i>) 8878</p> <p>RUSSO FRANCO: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito al trattamento dei detenuti stranieri nel carcere minorile de L'Aquila, in relazione al tentativo di suicidio di tre tunisini (4-14695) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8883</p> <p>RUSSO FRANCO: Per la revoca del provvedimento di sfratto emesso dallo IACP di Milano nei confronti</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
<p>dell'associazione Che fare, operante nel campo dell'assistenza ai malati di AIDS (4-16042) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 8885</p> <p>RUSSO FRANCO: Per la piena garanzia della completezza e della libertà dell'informazione anche in relazione ad alcuni episodi denunciati dal comitato di redazione del <i>Corriere della sera</i> (4-18344) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8886</p> <p>RUSSO SPENA: Sullo stato del procedimento penale in atto sulla messa in cassa integrazione, da parte dell'Alfocavi Spa-Telecomunicazioni Sud di Battipaglia (Salerno), di 59 dipendenti di età superiore ai 53 anni (4-10669) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8888</p> <p>RUSSO SPENA: Per l'adozione di provvedimenti volti a ristabilire il normale funzionamento dell'ufficio di collocamento di Anagni (Frosinone) (4-10672) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8889</p> <p>RUSSO SPENA: Sugli accertamenti effettuati da alcuni ispettori ministeriali a seguito della richiesta di chiarimenti sulla presunta crisi dell'Alfocavi Telecomunicazioni Sud di Battipaglia (Salerno) (4-13659) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8890</p> <p>RUSSO SPENA: Per l'adozione di provvedimenti volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali nella provincia di Avellino, con particolare riferimento all'industria NEWCO (4-13927) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8891</p>	<p>RUSSO SPENA: Per la revoca del licenziamento di due dipendenti delle Officine delle ferrovie dello Stato di Santa Maria La Bruna a Torre del Greco (Napoli) (4-15477) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8892</p> <p>RUSSO SPENA: Sul mancato rispetto, da parte della Comind Sud di Napoli, dei limiti di età previsti dalla legge nonché dalla normativa sulle pari opportunità in relazione alla selezione riguardante le assunzioni con contratti di formazione lavoro (4-15622) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8893</p> <p>RUSSO SPENA: Per un intervento volto a garantire il rispetto, da parte dell'azienda nuova Fibres di Nera Montoro (Terni), degli accordi sindacali sottoscritti al Ministero del lavoro (4-16261) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8894</p> <p>RUSSO SPENA: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo PLINC (4-16547) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8895</p> <p>RUSSO SPENA: Per un intervento volto a bloccare tutte le procedure coattive attivate dalla CPDEL nei confronti dei propri inquilini (4-17647) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8896</p> <p>RUSSO SPENA: Sulla carenza di personale nel Ministero dei beni culturali, in particolare di custodi, che non consente l'apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura (4-19543) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8900</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
<p>RUTELLI: Per un intervento volto ad evitare ridimensionamenti agli stanziamenti previsti dal Governo in favore delle organizzazioni internazionali operanti nella cooperazione allo sviluppo (4-18170) (risponde Agnelli, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 8900</p> <p>SANTORO: Per un intervento volto a garantire una razionale rintrutturazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro nella provincia di Salerno, con particolare riferimento alla istituzione dei recapiti periodici previsti dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 (4-16724) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8902</p> <p>SERRA: Per un intervento volto a favorire la piena integrazione scolastica dei figli dei lavoratori extracomunitari residenti nel comune di Crevalcore (Bologna) (4-17943) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8903</p> <p>SINATRA: Per la sollecita concessione dell'autonomia al conservatorio di musica Scontrino di Trapani (4-16906) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8904</p> <p>SOAVE: Per la concessione della pensione italiana alla signora Maria Hrvatin di Kurgent (Iugoslavia) (4-16237) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8905</p> <p>SOLAROLI: Per una corretta applicazione della normativa vigente in materia di età pensionabile nei confronti dei dipendenti del servizio sanitario nazionale proveniente dagli enti locali (4-17364) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8905</p>	<p>SOSPURI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione a favore di Antonietta Montani residente a Bisenti (Teramo) (4-16140) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8906</p> <p>SOSPURI: Per la revoca della circolare ministeriale n. 10 del 9 gennaio 1989 riguardate il trattenimento in servizio del personale della scuola (4-17247) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8907</p> <p>SOSPURI: Per la definizione della pratica relativa alla corresponsione della quota aggiuntiva quale ex combattente al signor Mario Berghella (4-18509) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8908</p> <p>TAGLIABUE: Per la revoca delle limitazioni poste dal provveditore agli studi di Como per la preiscrizione alla prima classe delle scuole medie Baden Powell, Giuseppe Parini e Cesare Cantù (4-18567) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8908</p> <p>TAMINO: Sulla scomparsa dallo stabilimento Farmoplant di Massa (Massa Carrara) di un notevole quantitativo di rifiuti tossici (4-17296) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8909</p> <p>TASSI: Sulla ristrutturazione della Onix italiana di Pandino (Cremona) (4-08507) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8911</p> <p>TASSI: Sul mancato rispetto da parte del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Piacenza della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

PAG.	PAG.
<p>obbligatorie (4-11077) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8912</p> <p>TASSI: Sulla gestione dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Piacenza (4-12105) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8913</p> <p>TASSI: Per un intervento volto a verificare la legittimità della assunzione, da parte dell'industriale Lucchini di Brescia, di dieci lavoratori nordafricani immigrati (4-15244) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8915</p> <p>TEALDI: Per la modifica della circolare ministeriale 21 ottobre 1988, n. 296, concernente i corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici (4-10397) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 8915</p> <p>TEALDI: Per la corresponsione degli aumenti spettanti ai pensionati ex combattenti ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (4-14944) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8917</p> <p>TORCHIO: Per un intervento volto a consentire l'innovazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro (4-13246) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8918</p> <p>TORCHIO: Per la bonifica del territorio del Parco naturale del Serio, sito nel comune di Ricengo (Cremona) (4-19465) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8919</p>	<p>TREMAGLIA: Sull'entità della pensione percepita da Alfredo Corsi residente in Canada (4-11399) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8920</p> <p>TREMAGLIA: Per la sollecita definizione delle pratiche di pensione in convenzione internazionale con la Gran Bretagna intestate ai signori Antonio Rosselli di Napoli, Raffaele Sergianno di Torre Annunziata, Francesco Di Francesco di Castel Castagna (Teramo), Irma Frabotta di Frosinone, Pietro Cordani di Bardi (Parma), e Paolo Torrentino di San Marco in Lamis (Foggia) (4-12448) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8921</p> <p>TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione in convenzione italo-argentina della signora Lucia Prever di Cuneo (4-12449) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8921</p> <p>TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione in convenzione italo-argentina relativa a Carmen Toscano vedova De Leone (4-15441) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8922</p> <p>TREMAGLIA: Per un intervento volto ad evitare la ventilata chiusura dello stabilimento <i>Wuhrer</i> di Brescia (4-15614) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8922</p> <p>TREMAGLIA: Per il trasferimento in Bolivia del pagamento della pensione spettante alla signora Lita Cartasegna Santa Cruz Perin (4-16053) (risponde Donat-Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8923</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

	PAG.		PAG.
TREMAGLIA: Sulle discriminazioni operate dal console generale d'Italia di Melbourne (Australia) nei confronti del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (4-19575) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	8923	Cattin, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8924
TREMAGLIA: Per la liquidazione delle somme spettanti al signor Mario Cossi a titolo di risarcimento per i beni perduti in Jugoslavia (4-19619) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	8924	VALENSISE: Per la sollecita costruzione dell'edificio per la scuola media Nicola Taccone Gallucci di Mileto (Catanzaro) (4-19310) (risponde Mattarella, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	8925
VALENSISE: Per la piena trasparenza della ripartizione dei fondi assegnati ai patronati, anche in relazione all'atteggiamento tenuto dai competenti uffici del Ministero del lavoro nei confronti del presidente dell'ENAS (4-14984) (risponde Donat-		VESCE: Sul suicidio, presso il carcere di Poggioreale a Napoli, del detenuto Antonio Ciccarelli (4-13571) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	8926
		ZUECH: Sulla inopportunità della richiesta relativa alla fornitura di una notevole quantità di formaggi svizzeri effettuata dall'amministrazione della difesa-comando dei servizi di commissariato di Padova (4-17960) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro della difesa</i>).....	8927

ALBERINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che a partire dal 10 dicembre 1989 il direttore dell'ufficio provinciale e della massima occupazione di Brescia, « a causa della perdurante grave carenza di organico » ha preannunciato la soppressione del recapito istituito in via provvisoria a Palazzolo sull'Oglio e la concentrazione di tutto il servizio nella sede circoscrizionale di Chiari —:

se non intenda sollecitare la commissione regionale per l'impiego della Lombardia alla individuazione dei recapiti in grado di servire gli utenti dei comuni decentrati (sollecitata dagli enti locali e della commissione circondariale);

se non intende incrementare congruamente il personale dell'UPALMO di Brescia per far fronte in maniera adeguata ai problemi organizzativi e per assicurare un livello accettabile e funzionale del servizio. (4-17114)

RISPOSTA. — *Il 23 novembre 1989 la commissione regionale per l'impiego della Lombardia, in attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 1967, ha approvato la proposta che prevede l'istituzione, nella circoscrizione di Chiari, di due recapiti con sede a Palazzolo e Rovato (Brescia).*

In conseguenza di ciò, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Brescia ha deciso di rinunciare alla soppressione del recapito provvisorio di Palazzolo (che momentaneamente resta aperto 3 volte a settimana), e conseguentemente di emanare il decreto istitutivo del suddetto recapito.

Si fa presente, infine, che nell'ambito del reclutamento delle due mila unità da

assumere ai sensi della legge n. 160 del 1985, al citato ufficio di Brescia sono state assegnate 24 unità di personale, 12 delle quali, di 6° livello.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

ANDREIS e MATTIOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Mantova opera il Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia, CIME, avente lo scopo di smaltire i rifiuti prodotti nella provincia;

detto consorzio ha appaltato lavori, a seguito dello stanziamento FIO 1988, per un importo complessivo di 16 miliardi e 996 milioni (*Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1988), per l'ammodernamento degli impianti già gestiti dal CIME e la costruzione di tre nuove discariche;

il consorzio ha anche ricevuto, ex legge 441 del 1987, un contributo di 15 miliardi per la costruzione di un combustore a letto fluido circolante, nel comune di Pieve di Coriano, già sede di uno dei due impianti di compostaggio operanti sul territorio provinciale e futura sede di discarica d'appoggio;

il CIME ha appaltato la gestione degli impianti di compostaggio alla DANECO di San Giovanni al Natisone, tramite la DGI (Danieli gestione impianti);

il trasporto dei rifiuti gestiti dal CIME è effettuato dalla ECOTRANS, di proprietà di Alessio Abati;

la famiglia Abati è titolare di un'altra società, la SOECO, che gestisce una discarica di inerti a Cavriana (MN);

la ECOTRANS, oltre a trasportare i rifiuti in uscita dal CIME, subappaltando a sua volta a terzi il trasporto di parte dei rifiuti, gestisce la discarica CIME di Magnacavallo (MN), nel territorio dell'USSL 49 destra Secchia;

nella citata USSL 49 si trova Pieve di Coriano, nel cui territorio è in funzione uno dei due impianti di compostaggio del CIME e nel cui territorio sono previsti la futura discarica di appoggio ed il futuro combustore a letto fluido;

il sindaco di Pieve di Coriano, consigliere provinciale, nonché membro di diritto dell'assemblea del CIME, da alcuni mesi intrattiene rapporti lavorativi con il gruppo Abati;

l'1 luglio 1988 veniva bandita la gara di appalto per il finanziamento FIO per un importo complessivo dei lavori di 15 miliardi e 950 milioni (a fronte di un finanziamento assegnato di 16 miliardi e 996 milioni); i termini della gara di appalto scadevano il 23 luglio 1988 e dopo la consegna del capitolato di gara solamente la ditta DANECO ha risposto positivamente per la presentazione di un « progetto integrato » prevedente « diverse 'sezioni' costituite da opere di miglioria per gli impianti a tecnologia complessa siti nei comuni di Ceresara (MN) e Pieve di Coriano (MN), nonché la realizzazione di tre discariche nei comuni di Monzambano (MN), Pieve di Coriano (MN) e Castiglione delle Stiviere (MN) ». Le domande di partecipazione andavano presentate entro il 23 luglio 1988;

nello stesso periodo la cooperativa CEIM e la cooperativa LA LEALE, le rispettive finanziarie e la ECOTRANS hanno dato vita alla EIS, con lo scopo di gestire le discariche, ed alla DUSTY REFUSE SERVICE con lo scopo di raccogliere e smaltire rifiuti;

nella DUSTY REFUSE SERVICE, al momento della costituzione della società.

è tra gli amministratori il signor Italo Santori, commissario al servizio di igiene ambientale dell'USSL 49 e consigliere comunale a Quistello, con sovrapposizione delle figure di controllato e controllore in un settore particolarmente delicato come quello della gestione dei rifiuti;

in un'altra società, formata dalla CEIM e dalla LEALE, della quale il gruppo Abati ha rivendicato pubblicamente la comproprietà, la TSA, avente come scopo sociale la gestione e la costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di discariche, è nominato consulente uno dei vice-presidenti del CIME, direttore anche del Parco del Mincio, il dottor Alfredo Gallerani, dipendente dell'amministrazione provinciale di Mantova;

il responsabile commerciale della TSA è il signor Italo Santori, impiegato della CEIM;

inoltre sempre nel luglio 1988, l'ingegner Franco Presciuttini, il signor Paolo Rampi e il signor Bruno Mori, già presidente della CEIM ed attuale commissario della USSL 47 per il servizio di igiene ambientale, hanno costituito la società TECNAM, avente come scopo la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti;

alcuni giorni dopo i signori Presciuttini e Rampi, insieme al signor G.B. Ferrara per la SIPSA Ecologica di Oristano, ed al signor Raul Milani per conto della AGRAL SpA già componente del consiglio di amministrazione della raffineria ICIP di Mantova costituiscono la società LA FENICE di Mantova, che ha fatto richiesta alle autorità competenti di utilizzare serbatoi in disuso all'interno dell'ICIP di Mantova, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Lunetta, per gestire la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi;

i signori Presciuttini e Rampi sono confluiti ne LA FENICE, cedendo la loro quota di maggioranza delle azioni della TECNAM:

a livello locale l'unico parere favorevole alla richiesta di autorizzazione per l'attività della società LA FENICE è stato dato dall'USSL 47.

Considerato inoltre che:

nella provincia di Mantova si è assistito negli ultimi mesi alla creazione e fusione di società operanti nel settore della gestione dei rifiuti;

la popolazione del mantovano è contraria alla realizzazione degli impianti sopra citati, opposizione dovuta alla mancanza di fiducia nei criteri di localizzazione e gestione dei siti —:

se risulti che la ECOTRANS subappalti il trasporto di parte dei rifiuti in uscita dal CIME a terzi sprovvisti delle autorizzazioni richieste dalle norme in vigore;

se si ritenga siano compatibili le posizioni dei signori Bruno Mori ed Italo Santori, contemporaneamente commissari USSL ai servizi di igiene ambientale ed amministratori di società attive nei settori della raccolta e smaltimento di rifiuti;

se risulti compatibile l'attività svolta dal dottor Alfredo Gallerani, vicepresidente del CIME, dipendente dell'amministrazione provinciale con funzione di direttore del Parco del Mincio, quale consulente della TSA, ditta privata che opera nel campo della gestione, manutenzione e progettazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

se sia a conoscenza delle ragioni della differenza fra il contributo FIO al CIME di 16 miliardi e 996 milioni e l'importo della gara d'appalto bandita l'1 luglio 1988 di 15 miliardi e 950 milioni;

se sia noto e per quali ragioni, contrariamente a quanto previsto dalla legge, nonostante l'affidamento dei lavori per il contributo FIO, i cantieri per le opere finanziate non risultino aperti;

se risulti come indicato nel titolo del finanziamento FIO, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1988

« Progetto integrato smaltimento rifiuti solidi (Mantova) », i progetti finanziati siano effettivamente per rifiuti solidi.

(4-13590)

RISPOSTA. — *La Srl ECOTRANS di Alessio Abati, con sede in Ceresara (MN), società aggiudicataria della gara d'appalto per il trasporto dei rifiuti gestiti dal CIME, non ha mai avanzato al consorzio, richiesta di subappalto del servizio né risulta che questo vi sia stato: solo occasionalmente si avvale di mezzi ed attrezzature di altre imprese del gruppo ABATI che operano nello stesso settore. In passato la ECOTRANS, previa autorizzazione del CIME, ha ricevuto in subappalto dalla SOPER di Ferrara la gestione di una parte dei lavori per la costruzione della discarica di Magnacavallo.*

Mori Bruno, commissario al servizio di igiene ambientale e tutela alla salute dei luoghi di lavoro dell'unità sanitaria locale n. 47 di Mantova, è stato uno dei soci fondatori della TECNAM, società per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti, con sede in Mantova, praticamente inattiva dal 3 maggio 1989, allorché gli altri due soci di maggioranza, si sono dimessi per confluire ne La Fenice ditta impegnata nell'ambito della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti tossico-nocivi.

Santoro Italo, vice presidente dell'unità sanitaria locale n. 48 di Ostiglia, in cui riveste anche la carica di commissario al servizio di igiene pubblica, è responsabile commerciale della Srl T.S.A. (tecnologie e servizi ambientali), società, con sede in Mantova che opera nel settore dell'ingegneria ambientale.

Gallerani Alfredo, vice presidente del CIME fino al 15 maggio 1989, data in cui si è dimesso, è stato funzionario dell'amministrazione provinciale e direttore del parco del Mincio. Per conto della T.S.A. ha svolto un incarico circoscritto e non continuativo per un'indagine che non aveva alcuna attinenza con lo smaltimento dei rifiuti. Non sembrano, in realtà, sussistere delle incompatibilità fra le cariche ricoperte e lo svolgimento di altre attività lavorative.

La differenza rilevata fra il contributo (fondo investimento occupazione) FIO al CIME (16 miliardi e 996 miliardi) e l'importo della gara bandita (15 miliardi e 950 miliardi) per la costruzione delle tre nuove discariche, è conseguente allo stralcio di alcune voci dal progetto appaltato. Con la cifra scorporata, il consorzio ha provveduto direttamente all'acquisto di infrastrutture e alla realizzazione di lavori straordinari.

Il programma CIME per lo smaltimento dei rifiuti prevedeva per i rifiuti solidi urbani, la costruzione di due discariche in Monzambano e Pieve di Coriano, in appoggio, rispettivamente, agli impianti di compostaggio di Ceresara e Pieve di Coriano; per i rifiuti industriali non tossico-nocivi, la costruzione d'una discarica in località Grole di Castigliole delle Stiviere.

I lavori hanno subito delle interruzioni per i seguenti motivi.

Il Ministero dei beni culturali ed ambientali ha annullato l'autorizzazione a suo tempo concessa alla costruzione della discarica di Monzambano: il presidente del CIME ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR).

Il vice sindaco di Pieve di Coriano, ha emesso un'ordinanza cautelare con la quale ha sospeso i lavori di costruzione della discarica per presunte difformità con la normativa regionale; l'ordinanza è stata poi revocata per l'accertata idoneità.

Il comitato antidiscarica di Castiglione delle Stiviere ha proposto ricorso al TAR, che ha sospeso i lavori per la costruzione della relativa discarica di rifiuti industriali non tossico-nocivi. Gli impianti da realizzare riguardano esclusivamente i rifiuti solidi, in conformità al titolo del finanziamento FIO.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANDREIS. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

l'università di Torino ed il centro di studi astronomici di Mondovì propongono la costruzione di un osservatorio astronomico sul Pian Ballaur, m. 2604 (zona Marguareis), area di alta montagna della

provincia di Cuneo, paesaggisticamente incantevole e ben conservata, e posizione ideale atta alle osservazioni stellari;

la provincia di Cuneo è intenzionata a finanziare una strada asfaltata, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni, ricalcando il tracciato dell'attuale mulattiera che arriva al Pian Ballaur;

un tracciato « fuoristrada » espletterebbe le funzioni di comunicazione per i tecnici addetti all'osservatorio, precludendo però l'accesso alle masse dei turisti domenicali, come invece succederebbe se fosse costruita una strada asfaltata, che implicitamente peggiorerebbe la situazione ambientale della zona;

l'iniziativa culturale e scientifica per la costruzione dell'osservatorio è stata strumentalizzata per la propaganda politica dalla Democrazia Cristiana locale, coinvolgendo anche l'Università di Torino, come già segnalato nell'interrogazione n. 4-18777 del 15 marzo 1990 —:

se il Ministro è al corrente dei fatti sopra esposti;

se non considera grave la valutazione dell'impatto ambientale della strada asfaltata nel centro del massiccio montuoso;

che iniziative intende prendere a salvaguardia dell'ambiente montano del Pian Ballaur. (4-18947)

RISPOSTA. — In base alla convenzione stipulata tra l'osservatorio astronomico di Pino Torinese e l'amministrazione provinciale di Cuneo (approvata dal consiglio provinciale con delibera n. 518 dell'11 dicembre 1989) è stata individuata nella zona di Pian Ballaur a 2600 metri di quota, l'area idonea per l'installazione di una stazione sperimentale in cui effettuare misure delle condizioni meteorologiche e di trasparenza dell'atmosfera. La raccolta dei dati dovrà procedere per almeno due anni al termine dei quali, se i dati ottenuti saranno favorevoli, gli enti interessati valuteranno la possibilità di realizzare un osservatorio.

Si precisa che, considerate le modeste dimensioni della stazione di che trattasi, non è nei programmi né la realizzazione di un tracciato fuori strada, né tantomeno una strada asfaltata.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANDREIS. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

dal maggio 1987 un convoglio di 24 vagoni contenente residuo di magnesio (scorie industriali) di proprietà della società « SO.GE.PI », proveniente da Bolzano, è bloccato nella stazione del comune di Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia, in attesa di essere depositato e scaricato nei pressi del fiume Ofanto, secondo un progetto iniziale della SO.GE.PI. di smaltire quarantamila tonnellate di scorie di magnesio;

solo poche settimane fa vengono scoperti 110 fusti accatastati tra i comuni di Melfi e Monteverde, al limite di confine tra Potenza e Avellino, a poche decine di metri dal fiume Ofanto, ma prima ancora che le autorità riescano ad intervenire, vengono scaricate duemila tonnellate di scorie custodite nel convoglio e depositate nei pressi del fiume, col grave rischio che i fusti abbandonati senza cure e protezioni possano inquinare le acque usate anche per l'irrigazione di centinaia di ettari di terreni;

secondo un'indagine compiuta dall'Istituto superiore di sanità, infatti, il magnesio messo in contatto con l'acqua può sprigionare nitrati di calcio e divenire causa di distruzione per la flora e la fauna acquatica, come la moria di pesci verificatasi da alcune settimane fa supporre;

la magistratura è intervenuta sequestrando il carico, ma la Corte d'appello di Trento ha concluso il processo dichiarando la sostanza in questione non inquinante e il conseguente dissequestro del magnesio;

sono trascorsi sei mesi ed il treno e i bidoni sono ancora lì; si comprende bene, ora, la preoccupazione che desta la giacenza di quei bidoni non ancora rimossi ed il timore profondo che il progetto iniziale « SO.GE.PI. » possa essere portato a termine comunque —:

se ritenga di ordinare un sopralluogo dei Carabinieri del NOE per verificare i rischi relativi al deposito del magnesio contenuto nei bidoni depositati a cielo aperto nei pressi del fiume Ofanto e se c'è una relazione con la moria dei pesci avvenuta ultimamente;

quali iniziative urgenti intenda avviare, anche col potere di ordinanza conferitogli dalla legge, per dare attuazione a quanto stabilito dalle leggi 915 del 1982 e 475 del 1988 in materia di smaltimento di rifiuti industriali;

quali iniziative intenda assumere perché i responsabili della vicenda vengano individuati e paghino, come previsto dalla legge n. 915 del 1982, i costi dello smaltimento. (4-19404)

RISPOSTA. — *Il 28 aprile 1987 giungevano presso lo scalo ferroviario di Rocchetta S. Antonio (Foggia) n. 28 carri merci carichi di circa 2.000 tonnellate di scorie di magnesio provenienti dallo stabilimento della società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio SpA con sede in Bolzano e spedite dalla SO.GE.PI. — Delta industriale Srl con destinazione la località Ischia della Piana del comune di Monteverde Irpino (Avellino), ove una piccola parte del materiale in questione era stata già impiegata per il riempimento di un piazzale sul quale doveva sorgere un opificio industriale. Lo stabilimento, il cui ciclo di lavorazione prevedeva l'utilizzazione delle anzidette scorie per la produzione di calce idrata, successivamente non venne più realizzato.*

Detto materiale fu sequestrato dal pretore di Lacedonia, che, dopo l'esperimento delle prime indagini tese ad individuare la natura e le caratteristiche del materiale stesso, si dichiarò incompetente e trasmise gli atti al pretore di Bolzano.

Gli accertamenti disposti all'epoca dall'autorità giudiziaria accertarono che il materiale di cui trattasi, pur non potendo essere ricompreso fra i rifiuti tossici e nocivi, bensì tra quelli speciali, aveva comunque delle caratteristiche tali per cui il suo deposito doveva essere eseguito adottando determinate cautele, non potendosi altrimenti escludere forme di inquinamento atmosferico ed idrico.

Il suddetto pretore, con sentenza del 16 dicembre 1988, nel condannare i titolari delle due predette società per avere, senza le prescritte autorizzazioni e l'adozione di cautele atte ad impedire l'inquinamento ambientale, eseguite varie fasi di smaltimento di rifiuti speciali, dispose la confisca del materiale in giudiziale sequestro e la sua distruzione a cura dell'autorità amministrativa competente che dovrà osservare le prescrizioni di legge in materia ed a spese dell'imputato.

Tale sentenza fu appellata e la corte di appello di Trento, nelle more della decisione di 2° grado, al fine di evitare pericoli per la salute pubblica stante un modesto sversamento dei rifiuti in questione e la corrosione dei vagoni di contenimento, dispose (con ordinanza del 22 agosto 1989) la separazione dei rifiuti stessi dai vagoni ferroviari ed il ricovero dei primi in luogo adatto ed idoneo alla loro conservazione, demandando tale incarico alla guardia di finanza che si doveva avvalere degli organi regionali provinciali e comunali per la parte di propria competenza.

Il predetto provvedimento suscitò vive proteste da parte degli organi rappresentativi delle popolazioni interessate (consiglio comunale di Rocchetta S. Antonio, comunità montana del sub-Appennino Dauno meridionale, provincia di Foggia) anche per le obiettive difficoltà di reperire nella zona un sito idoneo allo stoccaggio.

Con sentenza del 4 ottobre scorso, intervenuta prima che la guardia di finanza riuscisse a dare esecuzione alla suindicata ordinanza, la predetta corte di appello, avendo ritenuto le scorie di magnesio sottoprodotti industriali da impiegare direttamente e non rifiuti tossici e nocivi né rifiuti speciali, ha conseguentemente assolto

con formula piena i legali rappresentanti delle sopraindicate società perché il fatto ai medesimi ascritto non costituisce reato e, nel contempo, ha disposto la revoca dei provvedimenti di sequestro giudiziale e di confisca del materiale, nonché la restituzione delle cose in sequestro (carri ferroviari e scorie di magnesio) agli aventi diritto (rispettivamente ente ferroviario dello Stato e SO.GE.PI.).

La suindicata sentenza è passata in giudicato e la guardia di finanza ha eseguito il provvedimento di dissequestro ma i rappresentanti della SO.GE.PI. — Delta Industriale, per quanto debitamente invitati, non hanno ancora provveduto a ritirare il materiale in questione e sono a tutt'oggi irreperibili. Di ciò il predetto organo di polizia ha informato la corte di appello di Trento.

Premesso che i bidoni non sono depositati a cielo aperto, ma custoditi nei vagoni ferroviari, le ferrovie dello Stato stanno contattando ditte locali autorizzate al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, affinché liberino i vagoni dalle suddette scorie.

La situazione appare in via di soluzione e tale da escludere la necessità d'un intervento di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 9 febbraio 1990, il Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze prospettate dal Provveditore agli studi di Avellino, assegnava alla provincia di Avellino tre posti di sostegno in favore dei bambini portatori di handicap delle scuole materne statali;

detti posti erano stati richiesti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 e, in alcuni casi come quelli di Rione Martiri di Ariano Irpino, la direzione didattica ebbe l'autorizzazione dal Provveditorato agli studi allo sdoppiamento dell'unica sezione di scuola materna (per la presenza di un bambino portatore di handicap);

il Provveditore agli studi, di fronte alle continue richieste dei genitori, ha sempre risposto che il Ministero della pubblica istruzione non aveva assegnato nuovi posti per insegnanti di sostegno —:

quali sono stati i motivi che hanno determinato un ritardo nell'assegnazione dei tre posti concordati;

perché, pur in presenza di posti di fatto esistenti fin dall'inizio dell'anno scolastico, il Provveditore non ha ritenuto di nominare personale inserito nella graduatoria del concorso per scuola materna, valida fino all'anno scolastico 1989-90, per i tre posti assegnati dal Ministero;

come mai una sola insegnante ha l'incarico di svolgere il proprio compito per tre giorni presso il circolo di Rione Martiri di Ariano Irpino (dove vi è un bambino portatore di *handicap*) e per altri tre presso il circolo di Paternopoli (dove ve ne è un altro) per il quale, a tutt'oggi, non è stato istituito il posto in organico;

se non ritenga una situazione discriminatoria quella che permette ai bambini portatori di *handicap* di frequentare la scuola materna solo tre giorni la settimana. (4-19438)

RISPOSTA. — *Questo ministero in accoglimento della richiesta a suo tempo formulata dal provveditore agli studi di Avellino, ha autorizzato l'istituzione, per il corrente anno scolastico, di tre posti di sostegno a favore di bambini portatori di handicap, iscritti nelle scuole materne di quella provincia.*

Dal proprio canto il provveditore agli studi di Avellino sulla base delle esigenze rappresentatigli dai direttori didattici e dopo aver sentito la commissione sindacale prevista dall'articolo 24 della legge n. 463 del 1978, ha proceduto all'istituzione dei posti in questione, assegnandone uno alla scuola materna di Monteforte Irpino-Borgo, uno a quella di Torre le Nocelle (Avellino) capoluogo (frequentate rispettivamente da bambini con handicap psicofisici e da un bambino audioleso) e ripartendo il restante

posto tra la scuola di Ariano Irpino rione Martiri, e quella di Paternopoli.

Quest'ultima soluzione comportante l'itineranza del docente di sostegno in due sedi, in ciascuna delle quali era presente un bambino handicappato; si è resa necessaria per assicurare assistenza, sia pure parzialmente, ad entrambi i bambini, così come precisato dallo stesso provveditore il quale ha in merito osservato che una soluzione diversa sarebbe stata in contrasto con la normativa vigente (articolo 12 - comma 6 - della legge n. 270 del 1982) che prevede, di regola, un rapporto medio di un insegnante di sostegno per ogni quattro alunni portatori di handicap.

Il dirigente dell'ufficio scolastico suindicato ha, infine, precisato che la richiesta della direzione didattica di Ariano Irpino - 2° circolo - e della quale è cenno nell'interrogazione risulta essere stata effettuata in data 6 dicembre 1989 ossia ben oltre l'inizio dell'anno scolastico.

Quanto sopra premesso, si desidera, ad ogni modo, far presente che per il prossimo anno scolastico non si mancherà di valutare con ogni migliore predisposizione eventuali, ulteriori richieste di docenti di sostegno, da destinare ad alunni o bambini della provincia di Avellino che presentino situazioni di handicap di particolare gravità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

ARTIOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e della difesa. — Per sapere — premesso che*

la S.p.A. Righini, azienda di circa 100 dipendenti con sede a Milano, stabilimento a San Giuliano Milanese e punti commerciali nelle città di Roma e Bari è stata rilevata nell'ottobre 1987 dalla società DITRON sistemi S.p.A. del gruppo ELFIN e che, alla stessa data è stato sottoscritto tra la nuova società e le organizzazioni sindacali, un protocollo in cui si garantivano i livelli occupazionali e le attività produttive;

contrariamente a quanto pattuito, la DITRON ha ingiustificatamente proceduto ad alcuni licenziamenti sia del settore produttivo che commerciale adducendo motivi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale eliminando alcuni reparti importanti come la produzione, l'assemblaggio etc., e procedendo l'affidamento delle lavorazioni a terzi;

nel frattempo la società in questione, già fornitrice di enti ed uffici statali, ha ottenuto altre consistenti commesse da Ministeri ed uffici pubblici —:

quali interventi intendano assumere anche eventualmente attraverso gli enti e gli uffici pubblici interessati per scongiurare la minaccia dei licenziamenti e far rientrare quelli già in atto; se i competenti Ministri non ravvisino l'opportunità di convocare le parti interessate per una composizione della grave ed assurda vertenza. (4-09645)

RISPOSTA. — *La ditta DITRON Sistemi SPA subentrata alla Fratelli Righini SPA nell'ottobre 1967, si era impegnata, con un apposito accordo sottoscritto nel corso dello stesso mese di ottobre con le parti sociali, a confermare i livelli occupazionali e le attività già svolte dalla Righini, a condizione della sussistenza di una situazione aziendale solida e del permanere dei livelli di produttività conseguenti.*

A seguito, però, del verificarsi di una serie negativa di fatti, sia dal punto di vista commerciale-organizzativo che economico-finanziario, con conseguente perdita di rilevanti quote di mercato, la società ha dovuto intraprendere un processo di ristrutturazione interna attivando, tra l'altro, anche la procedura di licenziamento per numerosi lavoratori. Avverso tale decisione, le federazioni sindacali di categoria hanno proposto ricorso presso il pretore del lavoro di Milano, conclusosi con un verbale di conciliazione in base al quale i licenziamenti sono stati accettati dalla maggior parte degli interessati e l'azienda si è impegnata a corrispondere singolarmente delle somme di denaro, pari ad un numero di mensilità diversificato a seconda delle varie situazioni prese in esame.

In quella sede, inoltre, nove dipendenti, che ne avevano fatto richiesta, sono stati reintegrati in servizio, mentre due, non toccati dal licenziamento, hanno preferito invece risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Con altri quattro lavoratori dello stabilimento di San Giuliano Milanese e con quelli operanti presso le filiali di Roma e Bari sono stati raggiunti, infine, degli specifici accordi che hanno consentito alle parti di conciliarsi avanti il pretore di Roma e presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari.

Infine si informa la che la DITRON ha in atto una serie di iniziative volte al rilancio delle attività ed al consolidamento della società sul mercato interno ed estero, anche mediante l'ampliamento della gamma dei prodotti e l'approntamento di una apposita rete di agenti per la promozione e la vendita dei prodotti stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

AUGELLO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere — premesso

che la viticoltura, nel comparto agricolo dei comuni di Canicatti e Caltanissetta e loro adiacenze, rappresenta la struttura portante dell'economia locale;

che il provvedimento dell'autorità tutoria che — tra il 10 ed il 26 agosto corrente — ha posto sotto sequestro per trasgressione alle norme antinquinamento, 14 cantine nell'agro di Canicatti e Caltanissetta, anche se legittimo, ha provocato Panico tra i produttori viticoli che si sentono già preda di improvvisati commercianti senza scrupoli (*Giornale di Sicilia* del 28 agosto 1988);

che provvedimenti di questo genere si verificano stranamente sempre alla vigilia della vendemmia (1986, questione dei depuratori, 1987, verifica dei bilici delle cantine, 1988, provvedimenti antinquinamento);

che la situazione di questa annata viticola è tra le peggiori che si ricordi essendo stato distrutto, per la siccità e la calura, gran parte del prodotto —

1) perché il provvedimento delle autorità è scattato alla vigilia della vendemmia (dal 10 agosto 1988) e non nell'inverno scorso dato che il problema non è nuovo;

2) se non ritenga che provvedimenti di questo genere, anche se legittimi, siano destinati ad apparire vessatori, data l'inopportunità del periodo per adottarli;

3) perché ogni anno, all'approssimarsi della vendemmia, nell'agro del Canicattinese e del Nisseno basso, si promuove attorno alle cantine, da organi diversi ed ormai da molti anni, la filosofia del sospetto e del dubbio che crea panico, incertezza e timori diffusi tra i produttori;

4) se il Ministro dell'interno non ravvisi la necessità, d'intesa con gli altri ministeri interessati e con la regione, di predisporre un piano unico che, in tempo utile e non sospetto, avvii alla normalizzazione le cantine di Sicilia secondo le norme di legge in materia di inquinamento o di quant'altro occorre per scongiurare il ripetersi di questi fatti;

5) se il Ministro dell'interno non ritiene, data la gravità della situazione presente, di disporre un intervento immediato al fine di ottenere il dissequestro, anche temporaneo, delle cantine di Canicatti, Caltanissetta, Campobello di Licata, Ravanusa e comunque di quelle oggetto dei provvedimenti in corso, per consentire l'ammasso delle uve della corrente annata 1988.

L'interrogante, infine, ritiene di rappresentare che occorrono atti concreti rivolti ai coltivatori ed ai produttori di uve perché riprendano, con rinnovato impegno, l'interesse e l'amore di sempre verso la loro antica attività, forza e ricchezza della zona, prima che le continue vessazioni li inducano all'abbandono.

Se invece, nel quadro del rinnovamento totale in cui è avviata la Sicilia, si vuole anche smantellare completamente il comparto vitivinicolo, l'interrogante ritiene di dover informare il Ministro dell'interno ed il Governo che quella imboccata è la strada giusta. (4-08253)

RISPOSTA. — Nel mese di ottobre 1987, nel quadro di operazioni pianificate in campo nazionale dal comando carabinieri antisofisticazioni, è stata effettuata una serie di controlli a stabilimenti vinicoli della Sicilia occidentale, con il sequestro di alcuni impianti sprovvisti di autorizzazione sanitaria. Le autorità sanitarie locali politiche e amministrative, a seguito di quanto emerso hanno sollecitato i titolari delle cantine ad adeguare gli impianti alle norme di legge.

L'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta, nei mesi di febbraio-marzo del 1988, ha inviato formalmente i titolari degli stabilimenti operanti in provincia, a regolarizzare la loro posizione nella prospettiva della campagna vendemmiale.

In data 27 maggio 1988, presso la prefettura di Agrigento, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (allargato al medico provinciale di Agrigento, al sindaco, al pretore di Canicatti e ad un titolare di cantina rappresentante della categoria) ha trattato il problema.

L'autorità prefettizia ha ribadito in maniera perentoria l'esigenza che tutti gli stabilimenti fossero muniti di autorizzazione sanitaria.

Il 22 agosto 1988 il pretore di Canicatti, dottor Marianna Licalzi, nel corso di specifica riunione ha dato incarico al nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo di procedere al controllo di tutte le cantine esistenti in provincia di Agrigento e Caltanissetta.

I pretori competenti — informati dell'operazione — hanno disposto che in assenza di autorizzazioni sanitarie si procedesse al sequestro, nella considerazione che i titolari di cantine avevano avuto tempo e possibilità per adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Nella provincia di Caltanissetta sono state controllate 27 cantine, delle quali 7 sottoposte a sequestro, convalidato dalla autorità giudiziaria:

cantina vinicola Scarantino Srl, sita in contrada Gebbiarossa di Caltanissetta, di cui è titolare Diguardi Rita, nata a Serradifalco il 29 dicembre 1960, residente a Caltaldo (Caltanissetta) in Via P. Mascagni n. 72;

cantina vinicola Gebbiarossa Srl, sita in Caltanissetta contrada Gebbiarossa, di cui è titolare Spanò Giovanni, nato a Delia (Caltanissetta) il 1° maggio 1949, ivi residente, via G. Verdi n. 80;

cantina vinicola Ramilia Vini Srl, sita in Caltanissetta, contrada Ramilia, di cui è titolare Asaro Giovanni, nato a Canicattì il 15 marzo 1932, residente a Sommatino (Caltanissetta), via Garibaldi n. 88;

cantina vinicola associazione agricola interprovinciale, sita in Caltanissetta, contrada Grottarossa di cui è titolare Caruso Giuseppina, nata a Canicattì (Agrigento) il 26 gennaio 1943, ivi residente, Via R. Pilo n. 18;

cantina vinicola Redentore, sita in Delia, (Caltanissetta), contrada Pascibue di cui è titolare La Monaca Giuseppe, nato a Canicattì l'11 agosto 1946, ivi residente, via V. Emanuele n. 445;

cantina vinicola, sita in contrada Zampogna, strada statale n. 115 di Gela (Caltanissetta) di cui è titolare Perretti Giovanni, nato a Gela il 27 febbraio 1940, ivi residente, Via Venezia n. 566;

cantina vinicola SO.VI.S. Srl, sita in Gela, contrada Brugazzi, di cui è titolare Ventura Carmelo, nato a Gela il 5 dicembre 1956, ivi residente, via Di Bartolo n. 25.

La competenza al rilascio delle autorizzazioni alla attività in disamina è diversificata in relazione alla consistenza del capitale sociale:

per quelle con capitale superiore a 50 milioni è dell'assessorato regionale alla sanità con sede a Palermo;

per quelle con capitale sociale inferiore a 50 milioni è del medico provinciale.

Il nucleo operativo ecologico (NOE) non ha ricevuto esposti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

AULETA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in circa due anni di funzionamento della sede zonale INPS di Battipaglia le pratiche inevase hanno raggiunto un terzo circa di tutte quelle presentate;

tra le cause di tali ritardi è senz'altro da annoverare la presenza di 89 unità operative rispetto alle 151 previste per la sede, ma anche l'esteso numero degli utenti che su di essa gravitano;

il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha recentemente confermato la validità della scelta del decentramento territoriale INPS ribadendo la necessità di completarlo celermente;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno organizzato manifestazioni di protesta per sollecitare il superamento delle gravi deficienze della sede zonale di Battipaglia ed il completamento del decentramento INPS in provincia di Salerno mediante la creazione del centro operativo di Sala Consilina —:

se non ritiene di dover intervenire nell'ambito delle proprie competenze per dare risposte concrete alle oggettive esigenze della sede INPS di Battipaglia anche mediante la creazione del centro operativo di Sala Consilina, che comporterebbe il completamento del decentramento dell'Istituto in provincia di Salerno, alleggerirebbe il carico di lavoro della sede zonale e, finalmente, darebbe una risposta alle richieste ed alle esigenze di una vasta area. (4-13159)

RISPOSTA. — *La sede di Battipaglia (Salerno), la cui attività ha avuto inizio in data 16 giugno 1986, con un organico di*

personale inferiore a quello ottimale, ha dovuto affrontare, oltre alle ovvie difficoltà tipiche di ogni nuova struttura che si avvia, quelle derivanti dalle incombenze conseguenti all'intenso afflusso di pratiche trasferite, per competenza territoriale, da quella di Salerno.

La ristrettezza degli spazi ha anche impedito alla sede in questione di assumere la configurazione strutturale ed operativa necessaria al decentramento dell'intera attività istituzionale.

Gli interventi di carattere organizzativo adottati nel corso dell'anno 1969 — pur permanendo la precarietà della sistemazione logistica, per la cui soluzione presso l'istituto sono in corso iniziative di ricerca di locali più adeguati — hanno consentito, tuttavia, di pervenire ad un significativo miglioramento del livello della qualità delle prestazioni erogate, come si desume dai seguenti dati concernenti lo stato di aggiornamento delle pratiche e l'adeguamento dei mezzi strumentali presso la sede medesima.

Pensioni.

Le domande di tutte le categorie pervenute alla data del 31 dicembre 1989 ammontano a 25.104; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 24.280.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza era di 3.456 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 824 pratiche con una riduzione pari al 76 per cento.

Il tempo medio di liquidazione delle pensioni (comprese le invalidità), che registra:

5 mesi e 24 giorni per il 1987;

6 mesi e 22 giorni per il 1988;
è stato ridotto a 3 mesi e 20 giorni per il 1989.

Ricostituzioni pensioni.

Le domande complessivamente pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 28.669; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 25.945.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 6.148 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta

a 2.724 pratiche con una riduzione pari al 56 per cento.

Indennità di malattia e maternità.

Le domande complessivamente pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 70.145; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 58.210.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 16.657 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 11.935 con una riduzione pari al 28 per cento.

Indennità di disoccupazione non agricola.

Le domande pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 19.666; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 17.056.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 3.138 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 2.610 pratiche con una riduzione pari al 17 per cento.

Disoccupazione agricola — A.F. Agr. A.F. CD/CM.

Le domande complessivamente pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 109.750; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 105.184.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 7.848 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 4.566 pratiche, con una riduzione pari al 42 per cento.

Mezzi strumentali.

Nel corso del mese di ottobre 1989 è stato sostituito il sottosistema di sede IBM/8100, non adeguato alle esigenze della sede, con l'apparecchiatura IBM/8150 B/20, trasferita dalla sede di Salerno, più rispondente alle necessità.

Quanto prima verrà installato il nuovo sistema IBM/AS400.

Per quanto riguarda la situazione del personale in servizio presso la sede di Battipaglia, l'INPS ha precisato che, alla data del 31 dicembre 1989, risultano in forza 94 unità, compresi sanitari e dirigenti

e, nel corso del primo semestre del corrente anno e in connessione con l'assunzione di nuovo personale, è prevista l'assegnazione alla sede di Battipaglia di 28 unità impiegate.

In merito al centro operativo di Sala Consilina, l'Istituto ha fatto presente, inoltre, che la mancata realizzazione di tale centro è stata causata dalle difficoltà di reperimento sul mercato immobiliare locale di una soluzione logistica adeguata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

AULETA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in applicazione del programma nazionale di decentramento territoriale 1981-1984, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha istituito, in provincia di Salerno, le sedi autonome di Nocera Inferiore e Battipaglia e i centri operativi di Sapri e Vallo della Lucania, rinviando la realizzazione del centro operativo, collegato alla sede autonoma di Battipaglia, di Sala Consilina ad epoca successiva;

la sede autonoma di Battipaglia, anziché migliorare la qualità e la celerità delle prestazioni erogate, a distanza di due anni e mezzo dall'inizio della sua attività, ha accumulato ritardi enormi per le ricostruzioni delle pensioni, le prestazioni economiche di malattia e maternità e di disoccupazione, non solo per l'insufficienza dei locali disponibili e per l'obsolescenza dei macchinari avuti in dotazione ma anche e soprattutto per il grave sottodimensionamento del personale in servizio rispetto a quello previsto dalla delibera consiliare n. 80 del 1987;

tale situazione ha finito col danneggiare in particolar modo quelle vaste popolazioni che dovrebbero utilizzare il più volte promesso centro operativo di Sala Consilina e che sono costrette a servirsi, con disagi anche logistici, della sede autonoma di Battipaglia;

recentemente, tra l'altro, notizie di stampa locale hanno riportato come imminente l'istituzione del predetto centro, costringendo, per evitare ulteriori delusioni nei cittadini già critici se non addirittura ostili nei riguardi dei servizi pubblici in generale, le organizzazioni sindacali dei pensionati a ripristinare la verità;

codesto Ministero, rispondendo alle analoghe interrogazioni 4-03094 e 4-10337, il 18 aprile 1988 e il 20 marzo 1989 precisava che l'organico della sede autonoma di Battipaglia sarebbe stato completato, così come previsto dalla delibera n. 80, « appena possibile » e che il centro operativo di Sala Consilina sarebbe stato realizzato « solo con la piena e completa efficienza acquisita dalla già citata sede di Battipaglia » —:

quali sono i motivi per i quali a distanza oramai di anni ancora non è stato possibile fare acquisire alla sede autonoma di Battipaglia la necessaria e richiesta « piena e completa efficienza » e se, dal 18 aprile 1988, vi sono stati miglioramenti nella dotazione dell'organico della stessa;

perchè si continua a rinviare la creazione del centro operativo di Sala Consilina, subordinandola a una sempre più distante « piena e completa » efficienza della sede di Battipaglia;

per quali ragioni il richiesto centro non potrebbe dipendere, come quelli di Sapri e Vallo della Lucania, dalla capiente e disponibile sede di Salerno;

quali iniziative intende adottare nell'immediato per evitare che le inefficienze e i ritardi nella erogazione delle prestazioni da parte della sede autonoma dell'INPS di Battipaglia possano trasformare l'attuale profonda insoddisfazione di numerosissimi utenti in incontrollata collera;

se non ritiene necessario chiarire, per evitare inutili attese e facili strumentalizzazioni, se e quando il centro operativo di Sala Consilina sarà istituito.

(4-17515)

RISPOSTA. — *La sede di Battipaglia (Salerno), la cui attività ha avuto inizio in data 16 giugno 1986, con un organico di personale inferiore a quello ottimale, ha dovuto affrontare, oltre alle ovvie difficoltà tipiche di ogni nuova struttura che si avvia, quelle derivanti dalle incombenze conseguenti all'intenso afflusso di pratiche trasferite, per competenza territoriale, da quella di Salerno.*

La ristrettezza degli spazi ha anche impedito alla sede in questione di assumere la configurazione strutturale ed operativa necessaria al decentramento dell'intera attività istituzionale.

Gli interventi di carattere organizzativo adottati nel corso dell'anno 1969 — pur permanendo la precarietà della sistemazione logistica, per la cui soluzione presso l'istituto sono in corso iniziative di ricerca di locali più adeguati — hanno consentito, tuttavia, di pervenire ad un significativo miglioramento del livello della qualità delle prestazioni erogate, come si desume dai seguenti dati concernenti lo stato di aggiornamento delle pratiche e l'adeguamento dei mezzi strumentali presso la sede medesima.

Pensioni.

Le domande di tutte le categorie pervenute alla data del 31 dicembre 1989 ammontano a 25.104; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 24.280.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza era di 3.456 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 824 pratiche con una riduzione pari al 76 per cento.

Il tempo medio di liquidazione delle pensioni (comprese le invalidità), che registrava:

5 mesi e 24 giorni per il 1987;

6 mesi e 22 giorni per il 1988; è stato ridotto a 3 mesi e 20 giorni per il 1989.

Ricostituzioni pensioni.

Le domande complessivamente pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 28.669; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 25.945.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 6.148 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 2.724 pratiche con una riduzione pari al 56 per cento.

Indennità di malattia e maternità.

Le domande complessivamente pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 70.145; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 58.210.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 16.657 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 11.935 con una riduzione pari al 28 per cento.

Indennità di disoccupazione non agricola.

Le domande pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 19.666; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 17.056.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 3.138 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 2.610 pratiche con una riduzione pari al 17 per cento.

Disoccupazione agricola — A.F. Agr. A.F. CD/CM.

Le domande complessivamente pervenute al 31 dicembre 1989 ammontano a 109.750; di esse, alla predetta data, ne risultano definite 105.184.

Alla data dell'1° gennaio 1989 la giacenza complessiva era di 7.848 pratiche, mentre al 31 dicembre 1989 è stata ridotta a 4.566 pratiche, con una riduzione pari al 42 per cento.

Mezzi strumentali.

Nel corso del mese di ottobre 1989 è stato sostituito il sottosistema di sede IBM/8100, non adeguato alle esigenze della sede, con l'apparecchiatura IBM/8150 B/20, trasferita dalla sede di Salerno, più rispondente alle necessità.

Quanto prima verrà installato il nuovo sistema IBM/AS400.

Per quanto riguarda la situazione del personale in servizio presso la sede di

Battipaglia, l'INPS ha precisato che, alla data del 31 dicembre 1989, risultano in forza 94 unità, compresi sanitari e dirigenti e, nel corso del primo semestre del corrente anno e in connessione con l'assunzione di nuovo personale, è prevista l'assegnazione alla sede di Battipaglia di 28 unità impiegate.

In merito al centro operativo di Sala Consilina, l'istituto ha fatto presente, inoltre, che la mancata realizzazione di tale centro è stata causata dalle difficoltà di reperimento sul mercato immobiliare locale di una soluzione logistica adeguata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

BARBALACE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

esiste una controversia tra la regione Sicilia ed il Ministero della pubblica istruzione in ordine alla competenza giuridica circa la concessione delle autorizzazioni ad enti ed istituti pubblici e privati, che hanno avanzato regolare richiesta, relativamente allo svolgimento dei corsi biennali di specializzazione polivalente per insegnamenti di sostegno (ex legge n. 970 del 1975);

risulta all'interrogante che uno specifico quesito è stato formulato e da tempo proposto ai responsabili di settore del dicastero della pubblica istruzione —:

quali decisioni intende adottare con carattere d'urgenza per dirimere la questione delle competenze, atteso peraltro che i corsi che avrebbero dovuto già essere avviati non hanno ancora avuto inizio. (4-16179)

RISPOSTA. — La definizione della controversia, insorta per l'individuazione degli organi competenti ad autorizzare, nella regione Sicilia i corsi biennali di specializzazione e di riconversione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del

1975 e dalle ordinanze ministeriali n. 162 e n. 210 del 1988.

Si fa presente, al riguardo, che della questione fu a suo tempo, investita la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari regionali — la quale, in riferimento al quesito posto, ha reso noto di non aver ravvisato la sussistenza degli estremi atti a sollevare un conflitto di attribuzione nei riguardi della suddetta regione.

In presenza, quindi, dell'attuale situazione, fin dallo scorso mese di febbraio, sono stati autorizzati corsi biennali di specializzazione sia da parte di questo ministero sia da parte della regione siciliana, mediante reiterazione, nei fatti del sistema delle autorizzazioni da parte di due organi pubblici ed in attesa di pervenire ad una più puntuale articolazione delle rispettive competenze.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

BARZANTI e SOAVE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'alunna Eleonora Silvia Mattavelli, come portatrice di handicap è stata inserita negli anni scorsi presso la scuola media « Curcio Breschi » di Massa Marittima (GR) con un programma personalizzato di inserimento che prevede la promozione della I e della II classe e la triripetenza del III anno;

contrariamente a quanto previsto dal programma di inserimento, la suddetta alunna non è stata iscritta al III anno, e ciò è stato notificato ai genitori con comunicazione verbale;

tale improvvisa e inaspettata interruzione dell'inserimento comporta un rischio di blocco totale della lenta evoluzione in atto e possibili rischi di regressione —:

quali iniziative intenda assumere per garantire l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. (4-18194)

RISPOSTA. — *L'alunna Mattavelli Eleonora dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo per oltre otto anni, si è vista preclusa la possibilità di essere ammessa a frequentare, per la terza volta la 3ª classe della scuola media di Massa Marittima in provincia di Grosseto.*

Al riguardo, pur esprimendo ogni comprensione e benevolenza per la situazione di handicap da cui è affetta l'alunna in questione si deve far presente che l'osservanza dovuta alle specifiche disposizioni normative vigenti non consente di adottare provvedimenti nel senso auspicato dall'interrogante.

Tali disposizioni, infatti, rinvenibili nell'articolo 8 - 2º comma - della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e nell'articolo 15 del regio decreto n. 653 del 1925, escludono che una stessa classe di scuola media possa essere frequentata per più di due anni da alunni, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ed abbiano altresì osservato per almeno otto anni, le norme sull'obbligo scolastico.

Quanto poi, al riferimento alla sentenza della corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, si osserva che le affermazioni nella stessa contenute mirano ad assicurare ai soggetti portatori di handicap la frequenza delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore e non riguardano pertanto, il settore della scuola media, la cui frequenza, per quanto concerne gli alunni handicappati risulta peraltro già garantita dalla legge n. 517 del 4 agosto 1977.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

BASSI MONTANARI, ANDREIS, SCALIA, MATTIOLI, PROCACCI e CECCHETTO COCO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in provincia di Ragusa, le progettate opere di canalizzazione delle acque dell'invaso artificiale di Santa Rosalia sul fiume Irminio costituiscono motivo di grave rischio ambientale;

quello dell'Irminio è un sistema fluviale di rilevante interesse sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, tale da reputarlo tra i più significativi della regione siciliana, come d'altronde attestato dal decreto n. 1219 del 25 luglio 1981, emanato dall'assessore regionale del territorio e dell'ambiente (GURS n. 47 del 1981).

per tali opere di canalizzazione l'ESA (ente di sviluppo agricolo della regione Sicilia) sta procedendo attraverso la concessione di varie porzioni progettuali alle imprese aggiudicatrici. Dalle notizie attinte sembra che ci si avvii alla fase esecutiva dei lavori;

tutto questo è avvenuto senza che la provincia di Ragusa e i comuni di Ragusa, Modica e Scicli (territorialmente interessati) abbiano ricevuto copia del progetto delle opere in argomento, così da valutare la loro esatta collocazione, la loro consistenza, e soprattutto l'impatto ambientale da esse indotto nell'ecosistema fluviale;

i numerosi documenti rivolti ai competenti organi nazionali e regionali dalle associazioni ambientaliste ragusane, e l'iniziativa intrapresa dalla stessa provincia di Ragusa per ottenere dall'ESA copia del progetto, sono stati ignorati ed elusi, consolidando in tal modo la preoccupazione che si voglia consumare ancora una volta, con le risorse finanziarie pubbliche, un ulteriore, grave attentato al patrimonio naturale della collettività ragusana e nazionale, con atteggiamenti di inconfutabile prevaricazione sulle istituzioni amministrative, sociali e culturali, che umiliano ingiustamente le civili popolazioni iblee;

già a suo tempo, circa un decennio addietro, la realizzazione della diga e del bacino artificiale di Santa Rosalia sul fiume Irminio, per iniziativa della stessa ESA, produssero gravi danni con l'abbattimento di parecchie migliaia di platani orientali (specie ormai rarissima nell'intero bacino mediterraneo), mai più rimpiazzati come era stato promesso dal-

l'ESA, e la cavatura di grandi quantità di materiale alluvionale nello stesso alveo del fiume;

oggi, nonostante le frequenti dichiarazioni d'intenti in difesa dei corsi d'acqua e gli impegni assunti anche dal governo regionale siciliano per l'arresto della diffusa e indiscriminata cementificazione dei corsi d'acqua (che com'è ben noto hanno aggravato, nella maggioranza dei casi, i problemi dell'assetto idrogeologico invece di risolverli), si è costretti a subire quasi con rassegnazione questi autentici soprusi, proprio per iniziativa di quegli enti pubblici che dovrebbero garantire la correttezza degli interventi nel territorio —:

se non ritengano il problema esposto meritevole di immediata, approfondita indagine e di ogni conseguente determinazione atta a scongiurare la paventata scomparsa del fiume Irminio e del suo ecosistema. (4-17458)

RISPOSTA. — *L'ente di sviluppo agricolo (ESA) della regione siciliana ha fermamente respinto le critiche mosse dagli interroganti alle opere di canalizzazione delle acque dell'invaso artificiale di Santa Rosalia, per l'asserito, grave impatto ambientale indotto nell'ecosistema fluviale.*

Il suddetto ente ha ritenuto ingiustificate le lagnanze della provincia di Ragusa per il mancato invio della copia del progetto, sottolineandone lo stato ancora in itinere e l'adeguata e tempestiva informazione alla provincia stessa per quanto di competenza.

L'ESA afferma che la rete d'irrigazione, per la quale è ancora da definire l'affidamento in concessione delle opere, peraltro, come già precisato, ancora nella fase di progettazione, è previsto in tubazione al cui interrimento deve seguire la risagomatura del manto vegetale per il ripristino della situazione preesistente: l'emergenza di manufatti funzionali sarà una conseguenza inevitabile.

Circa i danni prodotti con la realizzazione della diga e del bacino artificiale, l'ESA, nel far presente che iniziative giudi-

ziarie in tal senso nei confronti di amministratori e funzionari dell'ente ebbero esito liberatorio (decreto del pretore di Ragusa del 26 maggio 1980, di non promovimento dell'azione penale) precisa che la vegetazione a macchia mediterranea, necessariamente manomessa, ha naturalmente ripreso vigore, mentre le 7000 piante di platani messe a dimora attecchiscono stentatamente.

Precisa altresì che gli interventi sono conformi alle buone regole dell'idrologia tecnica e perseguono l'obiettivo della regimazione delle acque di superficie che molto spesso, sia a causa del regime torrentizio dei corsi che della conformità e giacitura per lo più pensile degli alvei, si perdono nelle sottostanti vie, divenendo inutili alla economia locale.

Non sembra, allo stato, che la situazione rappresentata realizzi gli estremi per un intervento da parte di questo ministero, attesa la competenza primaria della regione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BELLOCCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica. — Per conoscere — premesso che:*

presso l'USL 10 di Teano (CE) è in corso una procedura di assunzione « per chiamata diretta a mezzo di preselezione » di appartenenza alle categorie protette;

il relativo avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 17 del 6 febbraio 1989;

si è verificato, però, che nei termini previsti non sono pervenute domande per otto dei posti disponibili;

in conseguenza di quanto sopra in data 30 marzo 1989 il comitato di gestione dell'USL in parola, con deliberazione n. 236 ha stabilito di destinare alla selezione pubblica otto differenti posti, pure disponibili, in sostituzione di quelli per i quali non erano pervenute domande;

la citata deliberazione, in contrasto con l'articolo 9 della legge n. 482 del 1968 che prevede che « ... in mancanza dei diretti beneficiari subentrano i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale peYollocamento obbligatorio » è stata prima sospesa e poi annullata dal CO.RE.CO., quindi, riproposta negli stessi termini — in forza di deliberazione n. 418 del 1989 del comitato di gestione —, è stata approvata senza alcuna osservazione dall'organo di controllo;

il sopra menzionato avviso di assunzione ha previsto per i candidati prove scritte e orali su argomenti di cultura generale nonché la valutazione in decimi delle stesse con la precisazione che, sulla base di tali prove, verrà formulata una graduatoria di merito;

detta previsione è in palese contrasto sia con l'articolo 12 della legge n. 482 del 1968 che recita: « le amministrazioni, aziende ed enti pubblici... sono tenuti ad assumere senza concorso... lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica.. » sia con l'articolo 24 della legge n. 67 del 1988 che prevede una « scelta... effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto » e della semplice idoneità del medesimo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire —:

quali iniziative intendano adottare, ognuno per la sua parte di competenza, per assicurare il rispetto della legge n. 482 del 1968. (4-15336)

RISPOSTA. — *L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta ha fatto presente che l'unità sanitaria locale di Teano da lungo tempo non produce la denuncia semestrale di cui all'articolo 22 della legge n. 482 del 1968; per la precisione l'ultima denuncia è stata presentata con riferimento al primo semestre 1986. L'ufficio ha altresì specificato di aver*

invitato gli enti pubblici della provincia ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata disposizione, mediante una nota scritta dell'agosto 1987, inviata per conoscenza anche all'ispettorato provinciale del lavoro ed al comitato regionale controllo (CO.RE.CO.). In proposito e con particolare riguardo alla unità sanitaria locale di Teano, sono state impartite istruzioni affinché il competente ispettorato del lavoro assuma ogni iniziativa esperibile al fine di assicurarne l'effettivo adempimento e, in generale, verifichi la situazione dell'unità sanitaria nei confronti di tutti gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie.

A proposito del preteso contrasto della delibera della unità sanitaria locale in questione con le disposizioni di legge, va precisato che il quinto comma dell'articolo 16 legge n. 482 del 1968, assegna agli enti pubblici la facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie protette nonché di decidere in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti ad altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

BELLOCCHIO e FERRARA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

da tempo i lavoratori della 3M, stabilimento di San Marco Evangelista (CE) sono in lotta per impedire il trasferimento da Caserta del reparto *diskettes*, che nella pratica comporterebbe la messa in C.I.G. (anticamera del licenziamento) di quasi 200 lavoratori;

è assolutamente inaccettabile l'intenzione della proprietà (azienda multinazionale), dopo aver « pompato » incentivi ed agevolazioni a tutti i livelli, di buttare sul lastrico circa duecento famiglie senza offrire alcuna alternativa che possa far ben sperare sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento;

da parte della direzione aziendale si tenta altresì, con ogni mezzo, di limitare ai dipendenti il legittimo diritto di sciopero (come nel caso dei lavoratori del reparto Resine a cui si vorrebbe imporre la cosiddetta « Comandata ») mettendo in tal modo in serio pericolo la sicurezza degli impianti, in quanto essa non può che essere affidata ai soli addetti alla sola sicurezza degli impianti, senza coinvolgerli nel proceso produttivo;

l'azienda non ha il diritto, proprio per la tutela generale di tutti i dipendenti, di ridurre il personale in posizioni tecniche e di controllo del processo lavorativo —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire la sicurezza degli impianti, la incolumità e la salute di tutti i dipendenti, facendo così intendere a chi di dovere che le leggi italiane debbono essere rispettate anche dal capitale straniero. (4-16230)

RISPOSTA. — *Nel quadro delle agitazioni sindacali condotte presso lo stabilimento 3M Italia SpA di San Marco Evangelista (CE) con particolare riguardo al progetto aziendale di ristrutturazione produttiva ed al correlativo pericolo di riduzione dei livelli occupazionali, le maestranze hanno attuato a decorrere dal 27 settembre 1989, uno sciopero articolato di un'ora per turno nei vari reparti.*

La direzione aziendale, constatato che a causa delle astensioni dal lavoro la produzione a ciclo continuo nel reparto resine non avveniva più nelle condizioni standards, in data 18 ottobre 1989, chiese al consiglio di fabbrica la sospensione dello sciopero per consentire di verificare se all'origine dei difetti riscontrati nel prodotto finito vi fosse il mancato rispetto degli standards di lavorazione della resina.

Il 20 ottobre successivo il consiglio di fabbrica comunicò all'azienda di non poter aderire alla richiesta. L'azienda ha disposto allora una comandata in modo che tutta la squadra dell'impianto resina (4 unità) lavorasse fino al lunedì successivo (per cui la comandata è stata effettuata dal 20 al 23 ottobre 1989).

A conclusione della verifica così compiuta, l'azienda, avendo riscontrato un miglioramento del prodotto, si richiamò ad un accordo collettivo aziendale del 25 maggio 1982, contenente le misure tecniche da adottare allo scopo di assicurare — nelle lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo — una corretta proporzionalità tra la durata della sospensione per sciopero ed effettiva interruzione lavorativa, e comunicò al consiglio di fabbrica che, nel caso in cui lo sciopero avesse avuto inizio ad un punto del ciclo tale da non renderne possibile la sospensione, avrebbe comandato tutta la squadra o quanti strettamente indispensabili per ottenere una produzione di resina conforme agli standards.

L'ispettorato ha messo in rilievo che l'impianto resina, anche con scioperi in atto, deve essere sempre presidiato da almeno due unità per ragioni di sicurezza.

Le azioni di sciopero sono state sospese dopo che in data 6 dicembre 1989, presso il Ministero dell'industria, le parti hanno siglato un accordo concernente il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale.

Tra l'altro l'azienda ha assunto l'impegno di realizzare, nei prossimi due anni, investimenti aggiuntivi per un valore di 14 miliardi finalizzati al potenziamento della produzione di poliestere, all'introduzione di una nuova linea di produzione di telai per lucidi, nonché all'ottimizzazione della produzione di prodotti magnetici per video e computer.

I rappresentanti del consiglio di fabbrica, sentiti dall'ispettorato, hanno dichiarato di non aver intrapreso alcuna azione con riguardo alla comandata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

BENEVELLI e PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quale sia l'andamento dei ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario nel quinquennio 1985-1989;

quale sia il numero dei cittadini accolti al 31 dicembre 1989 nei singoli ospedali psichiatrici giudiziari, sia quelli a gestione diretta che quelli in regime di convenzione con ospedali del servizio sanitario nazionale;

quante siano e quali caratteri abbiano le convenzioni, in corso agli inizi del 1990, fra Ministero di grazia e giustizia e servizi di salute mentale del servizio sanitario nazionale, riguardanti programmi per la sperimentazione di modi di trattamento alternativi al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. (4-18042)

RISPOSTA. — *Allo stato non sono in atto convenzioni con i servizi di salute mentale del servizio sanitario nazionale, riguardanti*

i programmi per la sperimentazione dei trattamenti alternativi al ricovero in ospedali psichiatrici giudiziari.

L'unico accordo convenzionale esistente è quello di Castiglione delle Stiviere con la unità sanitaria locale n. 46 di Mantova: in base a detto accordo nel presidio ospedaliero vengono ricoverati imputati od internati sottoposti a misure di sicurezza in via provvisoria o definitiva, nonché periziandi ed osservandi.

Per quanto riguarda il numero degli internati ricoverati negli OPG nel quinquennio 1985-1989 ed il numero degli internati presenti negli OPG alla mezzanotte del 31 dicembre 1989 si allegano due prospetti illustrativi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

ALLEGATO 1.

UFFICIO V°
 OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI
 RILEVAZIONE STATISTICA DELLE PRESENZE NEL QUINQUENNIO 1985-1989

	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MONTELUPO FIORENTINO	AVERSA	NAPOLI	REGGIO EMILIA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ANNO 1985	233	221	141	19	304	125
ANNO 1986	182	214	153	14	251	145
ANNO 1987	212	250	131	16	219	118
ANNO 1988	132	226	81	16	254	117
ANNO 1989	136	217	70	22	182	95
TOTALI	895	1128	576	87	1210	600

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

ALLEGATO 2.

OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI
RILEVAZIONE STATISTICA DELLE PRESENZE

UFFICIO V° MESE DICEMBRE 1989

D E S C R I Z I O N E	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MONTELUPO FIORENTINO	AVERSA	NAPOLI	REGGIO EMILIA	BARCELLONA FOZZO DI GOTTO
PROSCIOLTI (Art. 222 c.p.)	U. 280 D. 52	95	194	134	112	120
ASSEGNAZIONE A CASA DI CURA E CUSTODIA (Art. 219 c.p.)	-	18	7	5	-	12
APPLICAZIONE PROVVISORIA MISURE SICUREZZA (Art. 206 c.p.)	1	11	6	13	9	22
PERIZIA PSICHIATRICA (Art. 318 c.p.)	-	2	3	4	3	-
INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA IMPUTATO (Art. 88 c.p.)	1	3	2	1	1	-
ACCERTAMENTO INFERMITA' PSICHICA IMPUTATO (Art. 99 D.P.R. 431/76)	-	2	-	2	1	3
ACCERTAMENTO INFERMITA' PSICHICA CONDANNATO (Art. 99 D.P.R. 431/76)	-	10	7	-	10	2
INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA CONDANNATO (Art. 148 c.p.)	1	11	3	2	6	5
MINORATI PSICHICI (Art. 98 D.P.R. 431/76)	-	-	-	19	18	18
TOTALE PRESENZE	283 64	152	222	180	160	182
Altri motivi	-	2	-	-	1	9
TOTALE GENERALE	283 64	154	222	180	161	191

BERSELLI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

gli avvocati, iscritti all'Albo speciale e in servizio presso l'avvocatura dell'INAIL di Bologna, si trovano in una grave situazione che procura loro inevitabili disagi e discredito professionale nonostante l'impegno da essi profuso;

tale situazione dipende:

dall'insufficiente numero di legali addetti (5 su 15 previsti in organico);

dalla insensibilità dimostrata dalla dirigenza amministrativa dell'ente nella predisposizione di strumenti atti alla organizzazione di un efficiente ufficio legale (personale adeguato numericamente e qualitativamente preparato: quello disponibile viene continuamente distolto e chiamato a compiti amministrativi; e apparecchiature; telefoni con linea diretta, terminale di Cassazione ecc.) —:

quali iniziative urgenti intenda porre in essere al fine di organizzare un efficiente ufficio legale presso l'INAIL di Bologna. (4-08625)

RISPOSTA. — *L'INAIL ha comunicato che, a seguito dell'assegnazione di nuovi legali, vincitori della specifica procedura concorsuale, attualmente presso le sedi dell'istituto dell'Emilia Romagna esercitano la loro attività professionale complessivamente 8 unità appartenenti a tale ruolo, di cui 4 a Bologna.*

Si precisa, inoltre, che l'avvocatura della direzione regionale per l'Emilia Romagna è stata dotata di ulteriore attrezzatura per l'elaborazione dei dati che permetterà di migliorare sensibilmente le attuali procedure e le condizioni operative dei legali stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

BERSELLI, MACERATINI, SERVELLO, STAITI di CUDDIA delle

CHIUSE e TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

ad oggi non si è ancora avuta risposta alla interrogazione 4-09799 del 17 novembre 1988 con cui veniva denunciata la illegittima perquisizione (con successivo sequestro di documenti) disposta dal sostituto procuratore della Repubblica di Bologna dottor Libero Mancuso presso lo studio dell'avvocato Marcantonio Bezicheri di Bologna;

si denunciava allora l'ingiustificato e gravissimo pregiudizio che così si arrecava all'avvocato Bezicheri che sostanzialmente veniva messo nella condizione di non poter più assistere i propri clienti per mancanza della documentazione necessaria;

ad oggi gran parte di tale documentazione è ancora sotto sequestro;

in particolare, le carte del fascicolo processuale relativo alla posizione del signor Massimiliano Facchini, attualmente detenuto presso il carcere di Cosenza, all'atto della perquisizione sono state confuse con altre di altri fascicoli;

la ricomposizione del fascicolo relativo al signor Facchini si presenta assai problematica per il tempo che richiede e per la necessità di personale extra non consentito dalle attuali condizioni economiche dell'avvocato Bezicheri, la cui attività professionale è stata sconvolta dalle innumerevoli persecuzioni giudiziarie di cui è stato vittima e conclusesi comunque tutte con il suo pieno proscioglimento;

in tale situazione l'avvocato Marcantonio Bezicheri si vede nella necessità di rinunciare alla difesa del signor Massimiliano Facchini e di altri suoi clienti con ulteriore gravissimo pregiudizio per la propria attività professionale e con conseguente parimenti gravissimo pregiudizio per il medesimo signor Facchini e per quanti si trovano improvvisamente privati dell'attività professionale dell'avvocato Bezicheri —:

quali iniziative urgenti ritiene di porre in essere nell'ambito delle sue com-

petenze, per tutelare la dignità dell'avvocato Marcantonio Bezicheri di Bologna davanti all'attuale persecutorio comportamento del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna dottor Libero Mancuso. (4-11504)

RISPOSTA. — *In relazione alla asserita illegittimità del decreto di perquisizione dello studio dell'avvocato Marcantonio Bezicheri (provvedimento adottato dal dottor Libero Mancuso, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna), si richiama il contenuto della risposta data il 10 marzo 1989 alla interrogazione n. 4-09799 pubblicata nell'Allegato al Resoconto stenografico del 18 gennaio 1988 degli onorevoli Maceratini e Staiti di Cuddia delle Chiuse.*

In relazione alla circostanza concernente il mantenimento del provvedimento di sequestro sulla documentazione rinvenuta nello studio dell'avvocato Bezicheri, si comunica che dalla documentazione trasmessa dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna risulta che il dottor Mancuso, con provvedimento del 21 gennaio 1989, ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di tutti i documenti acquisiti agli atti ed estranei alle indagini.

Il procuratore generale di Bologna, in una propria nota, ha affermato di non poter sindacare la valutazione, operata dal dottor Mancuso, circa la necessità di mantenere il provvedimento di sequestro sulla rimanente documentazione. Questo ministero, esaminati gli atti e tenuto conto dell'avviso espresso dal procuratore generale, ritiene non sussistano le condizioni per iniziative di propria competenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BERTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con legge del 10 marzo 1969, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8

aprile 1969, n. 89, il comune di Forgaria nel Friuli, in ossequio all'unanime volontà popolare di quella comunità, veniva ricongiunto alla provincia di Udine, dalla quale era stato staccato nel 1968 in occasione della istituzione della provincia di Pordenone;

per quel che riguarda l'amministrazione della giustizia, a distanza di oltre venti anni, il comune di Forgaria nel Friuli (provincia di Udine) non è stato tuttora ricondotto al suo naturale ambito costituito dalla pretura di San Daniele del Friuli e dal tribunale di Udine ed è invece ancora sotto la giurisdizione della pretura di Spilimbergo e del tribunale di Pordenone;

anche per i servizi ENEL e SIP organizzati per area provinciale, Forgaria nel Friuli è posta con la provincia di Pordenone;

tale situazione, oltre a creare disagi alla popolazione di Forgaria nel Friuli, a causa delle maggiori difficoltà di collegamento con Spilimbergo e Pordenone rispetto a Udine, è comunque incoerente con la riconduzione del comune di Forgaria nel Friuli alla provincia di Udine, disposta con la legge n. 81 del 1969 —:

se il Governo intenda fare la sua parte per risolvere tale illogica situazione nel senso di ricondurre, ad ogni effetto, il comune di Forgaria nel Friuli con la provincia di Udine;

se i ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e delle poste e telecomunicazioni vogliano, esercitando la loro responsabilità di indirizzo, di coordinamento e di controllo, verificare che nell'organizzazione di fondamentali servizi pubblici Forgaria nel Friuli sia considerata parte integrante della provincia di Udine. (4-15961)

RISPOSTA. — *Effettivamente il comune di Forgaria nel Friuli, in provincia di Udine, fa capo a Spilimbergo, sezione distaccata della pretura circondariale di Pordenone.*

Allo stato, tuttavia, non è in atto alcuna iniziativa tesa ad aggregare tale comune ad altra sezione distaccata, così come auspicato nell'interrogazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base degli elementi forniti dall'Enel ha comunicato, per la parte di competenza, quanto segue.

Il comune di Forgaria nel Friuli (che amministrativamente appartiene alla provincia di Udine) fa parte, fin dalla costituzione dell'Enel, della zona di Pordenone e, in particolare, dell'agenzia di Maniago.

L'Enel ha fatto presente che la propria struttura organizzativa nel campo della distribuzione consente agli utenti di intrattenere rapporti con l'ente quasi esclusivamente a livello di agenzia, senza necessità di dover ricorrere, salvo che in casi particolari, alla sede di zona.

Tale assetto organizzativo è realizzato in modo da far gravitare gli utenti del comune di Forgaria sull'agenzia più vicina — quella di Maniago, della zona di Pordenone — piuttosto che su quella, più distante, di Tarcento, della zona di Udine, cui il comune dovrebbe essere aggregato nel caso di trasferimento a tale ultima zona.

L'Enel ha precisato, inoltre, che l'appartenenza del comune di Forgaria all'agenzia di Maniago ha comportato l'integrazione degli impianti elettrici di distribuzione del comune medesimo con quelli dei comuni limitrofi, pure appartenenti alla zona di Pordenone, con un buon livello di qualità del servizio reso agli utenti.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, infine, per quanto di competenza, ha comunicato che il comune di Forgaria nel Friuli fa parte della rete urbana e del settore telefonico di Clauzetto - distretto di Spilimbergo (Pordenone).

Tale assetto era già in atto al momento della costituzione della provincia di Pordenone, avvenuta nel 1968, a seguito del distacco di alcuni comuni dalla provincia di Udine. Detto ministero ha precisato, al riguardo, che le tariffe interurbane per le comunicazioni telefoniche che avvengono in un raggio di 100 chilometri sono applicate sulla base delle distanze esistenti tra i centri di settore, indipendentemente dal di-

stretto o dalla provincia di appartenenza degli utenti interessati.

In via ipotetica, il conglobamento degli utenti di Forgaria nel Friuli (attualmente circa 700, di cui circa 100 di categoria affari) nella provincia di Udine, potrebbe avvenire con l'inserimento nel confinante settore di S. Daniele del Friuli (distretto di Udine). I costi globali di tale operazione sarebbero compresi tra un miliardo e mezzo e due miliardi. In tal caso la tassazione delle conversazioni tra gli utenti di Forgaria e quelli della rete urbana di Udine passerebbe dal terzo al secondo scaglione tariffario. L'analisi del traffico telefonico uscente dalla centrale che serve l'intero comune di Forgaria ha, tuttavia, evidenziato che i vantaggi economici dell'utenza risulterebbero irrisori rispetto all'impegno finanziario a carico della concessionaria, per cui tale soluzione è ritenuta di scarsa utilità.

Infatti, la maggior parte delle conversazioni interurbane (oltre il 68 per cento) è indirizzata oltre i distretti di Spilimbergo e di Udine e, pertanto, la relativa tassazione non è influenzata dall'eventuale modifica.

Conseguentemente, in base a quanto sopra esposto, si ritiene — dal citato dicastero — che la struttura telefonica esistente possa rimanere inalterata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BOATO. — Al Ministro del lavoro e presidenza sociale. — Per sapere — premesso che

è scoppiata in questi giorni sulla stampa la polemica per i casi di antisindacalismo anni 50 alla Fiat di Torino (invito a stracciare tessere sindacali per far carriera, prezzari per incentivazioni al licenziamento). Anche a Marghera, in particolare alla Montedison, si sono verificate situazioni identiche. Da alcuni anni i lavoratori più « disturbanti » anche sul piano delle lotte per la tutela ambientale, sono stati emarginati o cassintegrati o prepensionati o licenziati con grossi incentivi, diversi da persona a persona e crediamo che la documentazione giaccia

in sede Montedison facilmente reperibile. Una denuncia di pochi mesi fa avanzava il sospetto che parte di quegli incentivi al licenziamento finissero in casse di partiti. Inoltre alcuni lavoratori hanno recentemente denunciato alla magistratura pedinamenti e schedature effettuate dal servizio di vigilanza Montedison, presente in tutte le assemblee pubbliche cittadine ove si parla o si è parlato di lotte ambientali o lotte per i diritti di opinione —

se il ministro interrogato non ritenga opportuno disporre una dettagliata indagine ministeriale su tali situazioni illegali interpellando non solo la direzione Montedison ma soprattutto i lavoratori sperando che sia vinta l'omertà che la Montedison troppo spesso compra a suon di milioni. (4-10768)

RISPOSTA. — *Gli accertamenti ispettivi esperiti presso lo stabilimento petrolchimico Montedison di Porto Marghera hanno evidenziato che l'adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali confederali si è sempre attestata su valori decisamente elevati, sia per numero di iscritti che di partecipazione e che la flessione delle iscrizioni avutasì negli ultimi anni non ha mai raggiunto livelli massicci o sostanziali. Dopo una diminuzione abbastanza contenuta verso la metà degli anni ottanta, si è avuta, infatti, una ripresa del tasso di iscrizione che ha raggiunto livelli di oltre il 50 per cento degli occupati negli ultimi due anni.*

Per quanto concerne, in particolare, i motivi delle dimissioni dal sindacato da parte di alcuni aderenti, a seguito di apposite testimonianze raccolte direttamente tra i lavoratori, gli ispettori del lavoro hanno riscontrato che tutti coloro che hanno lasciato il sindacato dichiarano di averlo fatto per motivi personali e non perché spinti dall'azienda. La maggior parte delle dimissioni era, infatti, motivata dall'iscrizione ad altro sindacato in occasione di determinate prese di posizione, spesso impopolari, delle singole organizzazioni su problemi contingenti.

In particolare, il consiglio di fabbrica ha dichiarato che non si sono riscontrati

atteggiamenti antisindacali da parte dell'azienda.

Per quanto attiene, invece, l'ipotesi di pressioni o di azioni emarginanti su dipendenti particolarmente scomodi per l'azienda, occorre premettere, in via generale, che a seguito della crisi petrolifera della metà degli anni settanta l'azienda ha generalmente utilizzato le procedure di incentivazione alle dimissioni, in particolare per quei lavoratori che fossero in possesso dei requisiti per fruire dei benefici previsti dalla Legge n. 155 del 1981 in materia di pensionamento anticipato.

I programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione degli stabilimenti attuati dalla società hanno, peraltro, permesso la riduzione del personale, senza far ricorso ai licenziamenti. In questo contesto l'accordo definitivo sulle dimissioni è nato dalla libera contrattazione delle singole parti.

Il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale è stato, altresì, richiesto dalla società per quel personale risultato in eccedenza per la chiusura di alcuni reparti aziendali a causa delle vicende economiche sopradette, come anche accertato dal competente ispettorato del lavoro di Venezia.

Sulla base delle verifiche effettuate, gli interventi datoriali risulterebbero basati sugli accordi e sulla normativa menzionati.

Sembra anche legittima la trattativa personale dell'incentivazione, che ha tenuto conto della posizione del singolo lavoratore nei confronti contributivi e nel rispetto degli articoli 18 e 17 della legge 155 sopra richiamata.

I lavoratori che si trovavano nelle condizioni previste dalla legge per beneficiare del prepensionamento o della cassa integrazione e che avevano contestato sia l'azienda che i sindacati, avrebbero potuto far valere il diritto di condizioni migliori, secondo gli accordi, rispetto ad altri lavoratori.

Si fa comunque presente che, per quanto attiene questi cosiddetti trattamenti privilegiati, l'ispettorato del lavoro ha riferito all'autorità giudiziaria per gli eventuali riscontri di competenza.

Da quanto si è potuto accertare, inoltre, né le organizzazioni sindacali, né i patro-

nati hanno pensato di gestire, dall'esterno, la complessa situazione venutasi a creare a seguito dei processi ristrutturativi cui fatto cenno. I cassintegrati, peraltro, si sono spontaneamente organizzati, costituendo un apposito comitato cassintegrati per la difesa autonoma dei propri diritti.

Questo comitato cassintegrati ha operato su più fronti anche in modo clamoroso, in occasione di ritardi nel pagamento delle spettanze, dovuti a ripetute difficoltà dell'iter burocratico richiesto. Si sono infatti verificate occupazioni e manifestazioni collettive tendenti a sbloccare tali situazioni di disagio, anche in aspro contrasto con le organizzazioni sindacali ufficiali e con i partiti politici.

A margine di questa attività primaria alcuni rappresentanti di questo comitato si sono adoperati per aiutare altri colleghi nelle stesse loro condizioni per risolvere i vari problemi che la nuova situazione evidenziava o contribuiva a determinare. Dalle verifiche effettuate non è emerso, però, nulla che possa indicare l'esistenza di qualche forma di compenso al comitato per queste prestazioni e non si è registrata alcuna voce specifica contro l'operato dello stesso.

Per quanto si riferisce, infine, all'esposto presentato da alcuni dipendenti ed ex dipendenti della MONTEDIPE all'autorità giudiziaria relativamente alla presunta inosservanza della legge n. 300 del 1870, nota come lo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'articolo 4 per asseriti controlli personali e a distanza da parte del servizio di vigilanza aziendale con le relative schedature, gli accertamenti ispettivi non hanno evidenziato situazioni comprovanti le contestate inosservanze. Dall'esame mirato del contenuto dei fascicoli personali di dipendenti e ex dipendenti, infatti, non è emersa alcuna notizia od informazione non riguardante argomenti strettamente connessi col normale curriculum lavorativo e testimonianze raccolte dagli ispettori direttamente tra il personale dell'azienda non hanno fornito elementi tali da consentire un approfondimento reale degli accertamenti. Anche l'esecutivo del consiglio di fabbrica, interpellato sull'argomento, non ha mai avuto

alcuna segnalazione in merito da parte di alcun lavoratore e afferma di non avere sentite voci di simili comportamenti da parte aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

BONETTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 26 giugno 1989 le sedi INAIL della provincia di Brescia hanno iniziato ad utilizzare, al fine dell'attribuzione della posizione assicurativa delle nuove iscrizioni, una nuova procedura denominata « Nuova emessa »;

tale procedura è attivabile solo ed esclusivamente tramite collegamento via cavo con la sede generale di Roma ed in considerazione che tale collegamento è stato attivato a giorni alterni e limitatamente ad alcune sedi nelle ultime settimane e che per il prossimo periodo feriale le difficoltà saranno ulteriori;

tale nuova procedura è stata attivata senza preventivamente informare gli utenti se non attraverso un avviso esposto all'interno della sede dell'ente, nè tantomeno informare le organizzazioni rappresentative degli operatori economici e gli ordini professionali —:

se la dirigenza dell'istituto INAIL di Brescia abbia seguito scrupolosamente le disposizioni di informazione relativa all'attivazione di una nuova procedura;

se sia a conoscenza che le aziende possono incorrere nel grave rischio di inosservanza delle disposizioni di legge al fine della registrazione dei dipendenti assunti a causa di quanto esposto in premessa;

se sia a conoscenza dei riflessi negativi sul piano occupazionale che strozzature procedurali possono comportare;

quali provvedimenti l'istituto ritiene di adottare affinché vengano ad essere eliminate le carenze denunciate. (4-15133)

RISPOSTA. — *Il sistema di acquisizione dati nella nuova procedura relativa all'emissione delle posizioni assi curative non comporta alcuna modifica sostanziale negli adempimenti posti a carico del datore di lavoro.*

In particolare non ha subito alcuna variazione di carattere normativo la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede la presentazione della denuncia di esercizio entro 5 giorni dall'inizio dei lavori ed eventuali difficoltà di carattere operativo sono state superate tramite registrazioni manuali.

L'Istituto ha fatto presente, inoltre, che l'avvio della suddetta nuova procedura è stata resa nota all'utenza tramite comunicati stampa e lettere inviate alle associazioni dei datori di lavoro, nonché tramite avvisi affissi nei locali delle unità operative destinati al pubblico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

BONETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le sedi INAIL di Brescia ed in modo particolare la sede di Brescia 2 hanno inviato duemila ingiunzioni (per gli effetti dell'esazione fiscale regolata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639) per presunti crediti di premi assicurativi ad altrettanti datori di lavoro con scadenza perentoria e indilazionabile agli effetti della procedura adottata ed in periodo di chiusura feriale;

la dirigenza INAIL di Brescia, precedentemente all'invio delle ingiunzioni, nonostante le richieste, non ha mai incontrato le organizzazioni datoriali, mentre ha risposto affermativamente alla richiesta di incontro della organizzazione di consulenti del lavoro —:

se non ritenga che tale iniziativa porti discredito all'istituto o costituisca

turbativa dell'esercizio stesso delle imprese;

se la procedura adottata dai direttori delle sedi INAIL, nonostante l'unanime parere contrario del Comitato consultivo provinciale, corrisponda alle direttive emanate dall'istituto;

se sia stata accertata prima dell'inoltro delle ingiunzioni la morosità delle posizioni debitorie;

se sia a conoscenza che molteplici imprenditori si trovano in posizione creditoria nei confronti dell'istituto e, ciò nonostante, non sono ancora in grado di iscrivere tali presunti crediti a bilancio a causa delle inefficienze dell'istituto;

se sia a conoscenza del fatto che alcune organizzazioni datoriali bresciane hanno dato mandato legale per la proposizione di un esposto alla procura della Repubblica;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire un corretto rapporto tra l'istituto e le aziende. (4-15165)

RISPOSTA. — *Al fine di procedere al recupero di premi insoluti non solo nella provincia di Brescia ma su tutto il territorio nazionale, l'istituto ha emesso delle ingiunzioni di pagamento, che per il loro elevato numero sono state articolate in tre blocchi suddivisi in base agli importi da richiedere effettuando, prima di avviarle alla notifica, tutte le verifiche possibili al fine di pervenire alla individuazione di crediti certi.*

In particolare per quanto concerne il primo blocco, l'espletamento delle operazioni di notifica delle ingiunzioni è avvenuto nel corso del 1988, attivando poi, ove ancora necessario, le successive fasi delle procedure coattive. Nel febbraio 1989 lo INAIL ha inviato alle aziende della provincia di Brescia interessate al 20 blocco una comunicazione diretta ad informarle che stavano per essere avviate le procedure di riscossione coattiva dei crediti invitandole a saldare i debiti o per concordare, ove possibile, specifiche modalità di pagamento. Prima di portare a termine le procedure

ingiuntive relative al blocco suddetto entro lo scorso mese di luglio, l'istituto ha predisposto un piano di lavoro diretto:

ad accertare se le aziende a seguito della suddetta comunicazione di emissione di atti ingiuntivi, avessero presentato controdeduzioni; in tal caso l'ente avrebbe soprasseduto alla notifica degli stessi atti, subordinandone l'emissione ad una nuova verifica della situazione debitoria delle aziende interessate;

ad accertare altresì se, a fronte della situazione debitoria, potevano essere vantati crediti per importi tali da poter compensare quelli da recuperare; anche in questo caso l'ente non avrebbe proceduto alla notifica dell'atto ingiuntivo;

a notificare entro la fine di luglio 1989 le ingiunzioni non rientranti nelle ipotesi precedenti.

L'INAIL ha precisato, infine, di aver fatto presente nel mese di luglio dell'anno scorso quanto sopra riportato ai componenti del comitato consultivo provinciale presso la sede dell'istituto di Brescia costituito insieme a quelli delle altre provincie con la legge 3 dicembre 1962, n. 1712 per assolvere ai compiti da questa previsti e composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

BREDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 203, ampliando il dettato del numero 9) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS anche alle indossatrici ed ai tecnici addetti alle manite-

stazioni di moda, senza però far menzione della categoria delle fotomodelle;

sono attualmente pendenti molti ricorsi avverso la qualifica di « lavoratore subordinato » attribuita alle indossatrici dal detto decreto del Presidente della Repubblica, promossi da stilisti e agenzie di moda per contestare l'obbligo di contribuzione cui non erano abituati a sottostare;

per figura professionale e modalità operative si ravvisa nella categoria delle fotomodelle la medesima configurazione che ha ispirato l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 203 a favore delle indossatrici;

che solo una normativa che precisi adeguatamente il collocamento, l'assunzione e i conseguenti diritti non solo retributivi ma anche e principalmente previdenziali della categoria delle fotomodelle può portare ordine e disciplina in un settore dominato da agenzie di mediazione, spesso accusate di violazione della legge del 1949 relativa al subappalto di lavoro subordinato e comunque discusse per l'alta percentuale trattenuta sui compensi dei propri iscritti —;

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per:

1) allargare anche alla categoria delle fotomodelle la configurazione di « lavoratore subordinato » e quindi l'obbligo di iscrizione all'ENPALS prevista dal n. 9 del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 203;

2) attivare gli ispettorati del lavoro perché verifichino la meticolosa applicazione pratica della normativa vigente, intanto, sulle indossatrici, al fine di sensibilizzare sempre più un ambiente finora abituato ad uno svincolo totale dalle imposizioni previdenziali, con conseguente sfruttamento, anziché tutela, di questa categoria di lavoratrici;

3) definire finalmente il campo d'azione delle agenzie, puntualizzando il loro ruolo in termini di rigorosa compatibilità con quanto attualmente previsto dalle norme sul lavoro subordinato.

(4-06596)

RISPOSTA. — *L'ascrivibilità all'ENPALS (ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo) di una categoria professionale non dipende dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro instaurato in concreto, bensì dalla appartenenza della categoria stessa, in considerazione della effettiva connotazione del contenuto professionale, al settore dello spettacolo.*

Com'è noto, infatti, l'obbligo di assicurare all'ENPALS tutti i lavoratori — appartenenti alle categorie tassativamente elencate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata delle prestazioni rese dai lavoratori in questione con la differenza che se sono qualificabili come autonomi, sono soggetti alle sole assicurazioni sociali per invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall'ente stesso se sono qualificabili come lavoratori subordinati sono soggetti oltre che alle assicurazioni predette, a quelle per la tbc, la disoccupazione e gli assegni familiari.

Per quanto attiene, invece, le presunte violazioni contributive accertate dagli Ispettori del lavoro per mancato versamento dei contributi ENPALS, queste sono state ritenute insussistenti dal giudice che ha anzi condannato l'ENPALS alla restituzione delle somme versate a tale titolo, in quanto ritenute non dovute mancando sia il requisito della subordinazione nel rapporto di lavoro (come stabilito da diverse sentenze pretorili) nonché la stessa appartenenza degli indossatori e dei tecnici addetti alle manifestazioni della moda al settore dello spettacolo (come stabilito dal pretore di Milano con sentenza del 9 maggio 1988) condizione questa imprescindibile per l'iscrizione del lavoratore all'ENPALS, come in precedenza precisato.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che una sicura ridefinizione delle

questioni prospettate dall'interrogante possa avvenire soltanto in sede legislativa e ciò anche per quanto riguarda il campo d'azione delle agenzie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

BRESCIA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, a seguito di sollecitazione della comunità scolastica, ha visitato nei giorni scorsi l'istituto tecnico statale commerciale per geometri « G. Gasparini » di Melfi (PZ) ed ha potuto constatare di persona la inagibilità quasi totale della struttura denunciata dagli oltre 900 alunni frequentanti, dal personale docente e non docente e dai genitori;

la scuola, danneggiata seriamente dal terremoto del 1980, risente ancora oggi di una insostenibile situazione di precarietà strutturale e di manutenzione generale, che rende precario e pericoloso il normale svolgimento delle attività didattiche;

dopo un parziale intervento del comune e dell'amministrazione provinciale di Potenza, i lavori di riparazione si sono bloccati, senza alcuna prospettiva di ripresa, nonostante i ripetuti inviti e sollecitazioni rivolti dalla scuola alla provincia ed alla regione;

della vicenda sono stati interessati anche la procura della repubblica di Melfi e l'Avvocatura dello Stato;

è alquanto incomprensibile che, nonostante le centinaia di miliardi stanziati per la ricostruzione e per l'edilizia scolastica, a dieci anni dal terremoto non si riesca a reperire la somma di lire 1.600.000.000, necessaria, secondo le relazioni tecniche dell'amministrazione provinciale di Potenza, ad assicurare un'agi-

bilità accettabile dell'istituto « Gasparini » di Melfi —:

quali iniziative e provvedimenti intendano assumere, ognuno per le proprie competenze, per favorire la ripresa dei lavori di riparazione e ristrutturazione della scuola, al fine di assicurare l'incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico ed un accettabile svolgimento delle attività didattiche. (4-18304)

RISPOSTA. — *L'edificio sede dell'istituto tecnico commerciale e per geometri G. Gasparini di Melfi è in parte di proprietà della provincia di Potenza e in parte di proprietà dell'amministrazione comunale di Melfi.*

In seguito ai danni provocati dal sisma del 23 novembre 1980, l'amministrazione provinciale provvede a far redigere un progetto per l'intero edificio per un importo pari a lire un miliardo e 730 milioni.

L'amministrazione comunale facendo suo il progetto redatto dalla provincia limitatamente alla quota di sua proprietà ha realizzato quattro interventi per un importo complessivo di lire 775 milioni circa, rendendo così agibile e funzionale l'edificio.

La stessa amministrazione sta predisponendo un progetto per rendere agibili e funzionali i locali a piano terra che all'epoca del terremoto avevano altra destinazione d'uso e che intende mettere a servizio dell'istituto; il finanziamento sarà attinto sui fondi della legge n. 219 del 1981 per gli anni 1989/90.

L'amministrazione provinciale dal canto suo ha provveduto mediante un finanziamento di lire 575 milioni a realizzare opera di consolidamento e ristrutturazione di una parte dell'edificio, per il completamento della quale occorrono altri 600 milioni di lire ed ha inoltrato richiesta di finanziamento alla regione Basilicata per un importo pari a lire un miliardo e 500 milioni nel maggio 1988 per il completamento dell'intero istituto.

La regione Basilicata con delibera di giunta n. 651 del 27 febbraio 1990 ha deliberato un contributo pari a lire 600 milioni per il completamento dei lavori di riparazione dell'Istituto in questione.

In seguito a tale delibera, l'amministrazione provinciale ha già provveduto all'affidamento dei lavori per il predetto importo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

BRESCIA, CIVITA e PERINEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare » di Bari, frequentato da 2500 alunni, vive da anni una situazione di precarietà strutturale per la mancanza di aule, per la inagibilità dell'unica ed insufficiente palestra, per i doppi turni di lezione;

le proteste per questa insostenibile situazione che si ripercuote negativamente sulle attività scolastiche, sono state espresse dagli studenti con scioperi e manifestazioni nel passato e nei giorni scorsi;

l'amministrazione provinciale di Bari continua ad assicurare l'impegno per la costruzione di un nuovo edificio con nuove attrezzature e per la risoluzione del problema della palestra, ma regolarmente questi impegni vengono disattesi;

nei giorni scorsi il preside dell'istituto, facendosi portavoce presso i genitori dell'ennesima promessa, probabilmente elettorale, della provincia, ha intimato in una lettera che, essendo rassicuranti i futuri risvolti della scuola, riterrà « inopportune le agitazioni scolastiche e assenze arbitrarie » e che procederà con provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli studenti non rispettosi del suo « ordine »;

stessa « risolutezza » del preside sembra non si verifichi nella gestione amministrativa della scuola che, essendo autonoma, dovrebbe sempre rispettare la normativa sugli appalti e le licitazioni private per gli acquisti o per il fitto di pullman per gite varie —:

se non ritenga di intervenire per:

1) richiamare il preside ad un rapporto più sereno con studenti e genitori;

2) sollecitare l'amministrazione provinciale di Bari a rispondere subito, con forme e tempi certi, alle esigenze didattiche e culturali di una popolazione scolastica di ben 2500 alunni, incominciando dall'agibilità immediata della palestra, senza sprecare soldi per il fitto di strutture private mal utilizzabili;

3) verificare, anche attraverso un'ispezione ministeriale, la gestione amministrativa della scuola, nell'interesse di tutto il personale scolastico, degli studenti, delle loro famiglie. (4-18511)

RISPOSTA. — *La lamentata mancanza di aule dell'istituto tecnico commerciale Giulio Cesare di Bari ed il conseguente fenomeno dei doppi turni — la cui eliminazione ha rappresentato uno degli obiettivi principali dell'azione del competente provveditore agli studi — sta per trovare soluzione in quanto sono in corso di realizzazione dei plessi prefabbricati finanziati ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1988.*

Quanto all'attuale situazione di inagibilità della palestra che indubbiamente ha costituito un nuovo motivo di disagio per gli studenti e i docenti dell'istituto, si fa presente che al fine di consentire agli allievi il regolare svolgimento delle lezioni di educazione fisica il preside dell'istituto ha rivolto istanza alla amministrazione provinciale affinché assumesse in locazione una palestra privata sita nelle immediate vicinanze della scuola, da utilizzare, in via del tutto eccezionale e provvisoria per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità della palestra scolastica.

Quanto ai rapporti tra il capo d'istituto e le varie componenti scolastiche, secondo le assicurazioni fornite dal provveditore agli studi essi sono sereni e caratterizzati dalla massima collaborazione.

Ed è proprio al fine di aggiornare le famiglie sull'iter burocratico di approvazione della pratica relativa alla costruzione del nuovo stabile (che consentirà la risoluzione del problema delle aule mancanti) che è stata concepita — d'intesa con il consiglio di istituto — la lettera inviata dal preside ai

genitori degli allievi onde scoraggiare inutili e dannose assenze arbitrarie.

Per quanto concerne infine la gestione amministrativo-contabile dell'istituto si comunica che dalle visite ispettive periodicamente effettuate da revisori dei conti non sono emersi rilievi di sorta circa la conduzione dell'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

CALVANESE, BASSOLINO, PALLANTI, GHEZZI, MIGLIASSO, PELLEGGATTI, FRANCESE e LUCENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

in ottemperanza all'articolo 26 della legge n. 56 del 1987, codesto Ministero sta predisponendo i decreti attuativi per la costituzione delle Agenzie regionali del lavoro —:

se risponde al vero che si stia procedendo alla designazione di Agenzie formate di un amplissimo numero di componenti;

se non ritenga il Ministro che la nomina di organismi sovradimensionati rispetto ai compiti cui sono istituzionalmente preposti, ne potrebbe paralizzare e vanificare il lavoro;

se non ritenga, inoltre, il ministro che nella nomina dei componenti le Agenzie si debba rigorosamente tener conto innanzitutto di accertati e comprovati criteri di professionalità e competenza, sulla base anche di una valutazione delle proposte e orientamenti formulati dalle regioni. (4-10673)

RISPOSTA. — *La legge n. 56 del 1987, che ha istituito le agenzie regionali per l'impiego, definisce le stesse organi tecnico-progettuali di attuazione delle direttive delle commissioni regionali per l'impiego per la promozione e realizzazione della cosiddetta politica attiva del lavoro.*

I forti squilibri economici e sociali che caratterizzano il nostro paese comportano,

peraltro, interventi differenziati per i diversi mercati regionali del lavoro; ne consegue che non è possibile elaborare linee univoche di politica attiva del lavoro ma si debbono finalizzare le risorse disponibili in forme e progetti concreti per le singole aree coerentemente con le locali situazioni socio-economico-produttive.

Gli organismi preposti alla elaborazione dei progetti cui si è fatto cenno pertanto devono possedere capacità di adeguamento agli andamenti congiunturali per poter fronteggiare positivamente i problemi che di volta in volta si manifestano nelle specifiche aree territoriali e nei diversi comparti produttivi.

In rapporto a quanto sopra premesso, si precisa che la ripartizione delle risorse disponibili per la costituzione delle agenzie regionali è stata effettuata tenendo conto di due parametri di riferimento — quella dell'offerta di lavoro e quella della domanda — e, nell'ambito di questi, di indici diversi. Più precisamente per l'offerta si è tenuto conto dalla popolazione residente di quella attiva e del tasso di disoccupazione palese; per la domanda si è considerato, in maniera diffusa, la presenza di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali, anche in senso dinamico.

Di conseguenza può essersi verificato, relativamente alla ripartizione delle risorse concernenti i profili soggettivi ed oggettivi dell'organizzazione delle agenzie, una consistenza in termini quantitativi e qualitativi pressoché simile in regioni diverse tra loro, quali ad esempio la Campania ed il Piemonte; ma ciò è scaturito dall'analisi degli elementi considerati e dalla combinazione equilibrata degli stessi.

Si precisa, altresì, che la determinazione dei compensi — concordata con il Ministero del tesoro — è condizionata alla esigenza di acquisire professionalità di grande rilievo e di incentivare i vari esperti ad accettare un incarico triennale e, quindi, precario. In questo campo sono, inoltre, da tener presenti le possibilità reddituali che normalmente offrono le opportunità di impiego nelle libere professioni o nelle imprese private per simili prestazioni.

Per quanto riguarda il presunto superdimensionamento delle agenzie, si osserva che i contingenti organici di personale da assegnare, da comandare e da assumere devono essere considerati dei tetti che si sono dovuti preventivamente definire e che sono stati ottenuti valutando, distintamente, l'entità della popolazione residente, di quella attiva, del tasso di disoccupazione palese e della presenza generalizzata di attività nelle varie articolazioni imprenditoriali e degli stanziamenti complessivi. L'assegnazione di personale nelle varie agenzie è programmata, peraltro, secondo criteri di gradualità.

Si fa, infine, presente, che si sta provvedendo in sede regionale all'acquisizione dei locali, secondo le esigenze organizzative e le disponibilità, e che gli stanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento delle agenzie sono stati disposti dall'articolo 30 della legge n. 56 del 1987 per un triennio. Per eventuali ulteriori fabbisogni si procederà secondo le vigenti norme in materia di spesa pubblica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

CANNELONGA e GALANTE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso

che si verificano, presso la sede INPS di Foggia, gravi ritardi nella liquidazione delle prestazioni ai lavoratori e pensionati per quanto riguarda: l'attuazione della legge n. 140 del 1985 (maggiorazione della pensione agli ex combattenti e pagamento arretrati); liquidazione delle domande, presentate nel 1985, per la integrazione degli assegni familiari; richieste di ricostituzioni pensionistiche presentate, da svariati anni, da pensionati che hanno cessato completamente di lavorare; attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 314 (liquidazione agli aventi diritto degli arretrati già comunicati agli interessati da vari mesi e definizione delle domande presentate da oltre due anni);

che le enormi difficoltà nella definizione delle pratiche derivano oltre che da carenze di personale anche dal mancato decentramento delle sedi nei comuni più grandi della provincia. Infatti, malgrado gli enti locali abbiano da tempo fornito tutte le assicurazioni circa la dislità a fornire locali e attrezzature varie, non si riescono a realizzare le sedi decentrate a San Severo e Cerignola, per le quali vi era stato un impegno provinciale e nazionale dell'INPS, con pesanti ripercussioni nell'iter delle pratiche e creando problemi e disagi ai lavoratori e ai pensionati —:

quali iniziative intende adottare per eliminare gli inconvenienti in premessa denunciati e per riaffermare i diritti dei cittadini ad ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. (4-07222)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la propria sede di Foggia, secondo quanto concordato con i rappresentanti dei sindacati dei pensionati, ha già completato le operazioni contabili per il pagamento degli arretrati spettanti ai pensionati ex combattenti, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1985. Sono state definite anche tutte le domande connesse all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985; sono pendenti soltanto alcune pratiche pervenute recentemente e concernenti i benefici combattentistici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 544 del 1988.*

Va considerato, peraltro, il flusso di quelle domande che perverranno per effetto della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1989 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 in materia di termini prescrittivi.

Per quanto concerne le ricostituzioni contributive ed i supplementi, l'istituto sta esaminando le richieste presentate agli inizi del 1987, mentre l'arretrato relativo alle ricostituzioni per assegni familiari si riferisce alle richieste presentate a far tempo dal 1° marzo 1989. L'INPS ha comunicato, inoltre, che i tempi medi delle prime liquidazioni,

fatta eccezione per quelle in regime di convenzione e dei fondi speciali, sono attestati su valori pari a 2 mesi e 16 giorni.

In ordine alle carenze di personale, l'INPS ha poi precisato che, rispetto ad una dotazione organica complessiva di 291 unità, risultano in forza presso la sede di Foggia 316 dipendenti; il personale in soprannumero riguarda, in particolare, gli archivisti ed operatori tecnici, gli assistenti amministrativi e tecnici e le infermiere. Sussiste, invece, la carenza di due dirigenti dell'organico previsto (6 unità) e, pertanto, l'ente ha fatto riserva di provvedere in proposito, a conclusione dell'espletamento delle procedure già in atto per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

Per quanto riguarda, poi, il decentramento territoriale nella provincia di Foggia e particolarmente la realizzazione del centro operativo di Cerignola, si comunica che sta per essere formalizzato il contratto per l'affitto dei locali e, pertanto, si ritiene che tale centro possa entrare in funzione in tempi brevi.

Si fa presente, infine, che, per il centro operativo di San Severo la sede regionale dell'istituto sta valutando alcune proposte di affitto per l'acquisizione dei locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

CAPANNA e RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:*

più di venti lavoratori civili della base USA di Sigonella sono stati licenziati in tronco senza preavviso e come unica motivazione addotta per tali licenziamenti, è stata la mancanza di fondi;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori, invece, hanno denunciato pubblicamente la pratica illegale dei licenziamenti dei lavoratori civili (altri venti già licenziati lo scorso anno), per cui, a loro avviso l'obiettivo risultante da tali azioni

sarebbe in realtà quello di sostituirli con personale USA appositamente giunto in Italia nonostante il permesso di soggiorno vietati di svolgere attività lavorativa nel nostro Paese;

da anni vengono ripetutamente disattese e ignorate le norme contrattuali vigenti assieme a gravi e ripetuti comportamenti antisindacali nei confronti dei lavoratori civili dentro la base USA;

ripetute volte i lavoratori sono ricorsi all'autorità giudiziaria per risolvere le vertenze di lavoro contro i rappresentanti del governo USA della base;

la suddetta vicenda potrebbe essere ascritta come un non riconoscimento democratico da parte dei rappresentanti della NATO nei confronti della sovranità esercitata dalle leggi vigenti nel nostro paese e quindi definire senza mediazioni queste posizioni « aggressive » nei confronti di un sistema civile e democratico —:

quali iniziative si intendano intraprendere per l'immediato reintegro dei lavoratori licenziati;

se non si intenda avviare una indagine ministeriale per accertare le violazioni delle leggi di tutela sindacale dei lavoratori, dei contratti di lavoro e, non secondario, delle condizioni di lavoro create dentro la base per il clima autoritario imposto dai militari USA;

se risponda al vero che le autorità militari USA abbiano impedito l'ingresso dentro la base ai funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro di Catania per le ispezioni previste dalla legge;

se risponda inoltre al vero che vi siano stati casi di lavoratori reintegrati nel posto di lavoro su sentenza della magistratura del lavoro che le autorità militari USA si sono rifiutate di far rientrare dentro la base a lavorare. (4-13673)

RISPOSTA. — *La controversia originata dal licenziamento di 20 dipendenti civili della base americana di Sigonella è stata composta tra le parti con un accordo re-*

dato tra le organizzazioni sindacali e l'ufficio del personale dei dipendenti italiani della base stessa. Tale accordo ha stabilito la riassunzione di tutti i dipendenti licenziati. Per poter riassumere i predetti lavoratori altrettanti dipendenti della base hanno usufruito, a richiesta, delle provvidenze previste dalle leggi n. 98 del 9 marzo 1971 e n. 596 del 23 novembre 1979 che riguardano l'assunzione nella Pubblica Amministrazione di tutti i lavoratori licenziati dalle basi NATO in Italia in possesso dei prescritti requisiti.

Si precisa, in proposito, che attualmente risultano già riassunti dalla base NATO 17 dipendenti, mentre altri due lo saranno a breve scadenza ed uno non è stato ancora riammesso in servizio perché subirebbe una dequalificazione da impiegato di concetto a operaio. Il citato ufficio del lavoro ha fatto presente, inoltre, che le organizzazioni sindacali CISL e UIL hanno confermato l'esistenza di casi di sentenze del giudice del lavoro relative alla condanna del governo degli Stati Uniti a ripristinare rapporti di lavoro con dipendenti italiani illegittimamente licenziati, sentenze, che non sono state eseguite per inottemperanza delle autorità americane che hanno preferito corrispondere ai lavoratori interessati le prestazioni economiche anziché procedere al reintegro nel posto di lavoro.

Per completezza di informazioni si comunica che i funzionari dell'ispettorato del lavoro, che il giorno 6 giugno 1989 si sono recati alla base di Sigonella per esperire gli accertamenti di rito, non sono stati ammessi all'interno, perché l'accesso doveva essere autorizzato dal comandante del 41° stormo, responsabile della base stessa. Successivamente, a seguito di chiarimenti intervenuti con il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Catania, l'autorizzazione è stata, comunque, concessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

CECCHETTO COCO, STRUMENDO, RUSSO FRANCO, CIMA, DONATI, LANZINGER, FACCIO, CALDERISI, GROSSO,

GUIDETTI SERRA, MATTIOLI e ANDREIS. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi provenienti dai fusti della *Jolly Rosso* è stato affidato alla società Monteco con impianti di incenerimento siti nell'area di Porto Marghera;

le modalità di tale smaltimento e in particolare i fumi immessi nell'atmosfera destano gravissime preoccupazioni nei cittadini e nelle locali associazioni ambientaliste nonchè nella Lista Verde di Venezia, che hanno già provveduto ad investire della questione le competenti autorità anche giudiziarie;

viene osservato:

a) che la combustione avviene nella unità SG 31, mentre usualmente i rifiuti ricchi di clorurati vengono bruciati in altro impianto, e si sospetta che l'unità SG 31 sia priva della camera di postcombustione come tassativamente prescritto dalla normativa di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

b) che tutti i controlli ai fumi sino ad ora eseguiti dal competente servizio di igiene pubblica della USL 36 della regione Veneto sono carenti e riportano dati allarmanti circa alcuni fattori; in particolare la presenza di acido cloridrico è notevolmente superiore, circa di dieci volte, a quanto consentito dalle legislazioni regionali prese a paragone in quanto la regione Veneto ha sinora dolorosamente omesso di fissare tale parametro;

c) che nessuna analisi è stata compiuta sul deposito a terra delle polveri le quali, stante la elevata presenza nei reflui inceneriti di metalli pesanti, si può legittimamente sostenere che siano anch'esse tossiche;

d) che, infine, alcuni controlli sui macroinquinanti sono stati delegati dalla USL alla stessa Monteco: il controllo che si autocontrolla!

tutto ciò puntualizza gravi responsabilità in capo alla regione Veneto ed in particolare in capo all'assessorato alla sanità dell'assessore Cimenti, nonchè in capo ai servizi tecnici della competente USL, che dinanzi alle puntuali osservazioni degli ambientalisti non hanno trovato risposta migliore che indicare questi alla magistratura quali potenziali diffusori di notizie atte a creare allarme tra la popolazione —:

se intendano disporre immediati controlli onde accertare la fondatezza delle osservazioni mosse dagli ambientalisti veneti di cui in premessa;

come si giustifichi la disinvolta attuazione dei controlli da parte dei competenti uffici;

quali provvedimenti si intendano adottare onde evitare che danni gravi ed irreparabili siano arrecati dagli impianti di incenerimento della Monteco alla salute dei cittadini ed all'ambiente;

se tale vicenda non imponga un complessivo riesame delle procedure e delle scelte sino ad ora effettuate per affrontare il grave problema delle navi dei veleni, poichè appare lecito sospettare che per quanto concerne la fase finale dello smaltimento sull'onda dell'emergenza si siano sacrificati le dovute accortezze e serietà dei controlli al fine di potere al più presto archiviare definitivamente una vicenda per nulla edificante. (4-17177)

RISPOSTA. — *Lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi provenienti dai fusti della Jolly Rosso presso l'impianto SG 31 della società Monteco con sede in Marghera (Venezia), è stato deciso dopo aver verificato l'idoneità dell'impianto alle condizioni fissate dal CRIAV, dall'amministrazione provinciale e dall'unità sanitaria locale n. 36, per cui la lavorazione avviene sulla base di prescrizioni operative che garantiscono una percentuale di cloro totale in entrata al forno inferiore all'1 per cento. L'impianto SG 31 utilizza una tecnica a letto fluido che in base alla delibera del 20 novembre*

1985 non richiede l'utilizzo della camera di postcombustione.

I controlli ai fumi dell'impianto sono effettuati dai tecnici dell'unità sanitaria locale n. 36 che utilizzano una specifica struttura denominata Spisal per accertare le eventuali presenze e concentrazioni di microinquinanti organici (IPA - PCDD - PCDF - PCB).

Per quanto concerne le sostanze macroinquinanti, effettivamente, come previsto dal contratto di smaltimento, i controlli sono seguiti da personale della Monteco attraverso registrazioni in continuo ed analisi specifiche finalizzate alla verifica dei limiti fissati dal CRIAV. Le metodiche di campionamento ed analisi erano state verificate già da tempo nell'ambito dei controlli eseguiti dalla unità sanitaria locale sui camini SG 31. I risultati finora acquisiti nel corso delle prove compiute sulle sostanze sia macro che microinquinanti consentono di rilevare che la termodistruzione dei rifiuti della Jolly Rosso, avviata l'8 novembre 1989, non ha determinato variazioni significative rispetto al trend delle emissioni dei due anni precedenti.

I metalli pesanti ricercati nelle polveri e nella condensa fumi sono insignificanti rispetto ai valori limite previsti dalla direttiva CEE, dalla legge della Regione Lombardia, dalle linee guida proposte da questo Ministero ex decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Il dato riscontrato è la logica conseguenza del fatto che la quantità di metalli pesanti presente nei reflui in entrata al forno inceneritore è molto bassa (nella maggior parte dei campioni inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo analitico). Non ha pertanto significato la verifica di tali sostanze nelle polveri emesse dal forno e depositate a terra, la cui quantità è peraltro molto esigua.

Con riferimento alla concentrazione d'acido cloridrico, questa è risultata mediamente inferiore del 25 per cento rispetto al limite stabilito dal CRIAV. Si precisa infine che, a seguito di prescrizioni disposte dalla unità sanitaria locale n. 36, la direzione della Monteco nel corso del corrente anno dovrebbe realizzare un progetto, già appro-

vato dalla commissione tecnica regionale, di ristrutturazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni dell'impianto SG 31, che prevede l'adozione di un doppio stadio di lavaggio dei fumi con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA e FILIPPINI ROSA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel comprensorio Val Veny-Col Chercruit, in comune di Courmayeur (Aosta), a partire dagli anni '70, la società Val Veny ha costruito impianti di risalita e piste da sci che hanno trasformato una zona di montagna stupenda in un territorio dissestato, in cui annualmente occorre spendere miliardi per cercare di controllare il deflusso delle acque sconvolto dagli interventi operati sul suolo;

che recentemente la società Val Veny ha presentato alla regione Valle d'Aosta la richiesta di un mutuo agevolato per la realizzazione di un progetto di espansione del comprensorio sciistico del costo di 30 miliardi, richiedendo contemporaneamente i pareri dei comuni di Courmayeur e di Prè Saint Didier;

tale progetto prevede la costruzione di una funivia, di una seggiovia, di un tunnel di circa 300 metri, di una teleferica sparavalanghe, di diverse strade di accesso nonché di altri impianti ed attrezzature di servizio;

la funivia partirebbe dal Col Chercruit, a 2200 metri, per salire ai 2763 metri della Cresta d'Arp;

la Cresta d'Arp verrebbe abbassata di circa dieci metri per costruire la stazione di arrivo;

la pista sarebbe realizzata in parte in trincea e in parte in artificiale, con rilevanti modificazioni sull'assetto del territorio, a causa delle pendenze e dell'instabilità delle rocce interessate;

a quota 2625 verrebbe costruito il tunnel, largo cinque metri e con pareti in resina epossidica, che consentirebbe agli sciatori di scendere in direzione di Courmayeur e di raggiungere nuovamente la partenza della funivia, come alternativa alla discesa nel vallone di Youlaz, alla partenza della nuova seggiovia;

è prevista inoltre la teleferica spara-valanghe per lanciare cariche esplosive per far scendere le masse nevose incombenti sulle piste;

il progetto richiede numerose strade e, quindi, rilevanti interventi di mezzi di movimento terra, con effetti devastanti;

la regione Valle d'Aosta è priva di una legge che disciplini in modo organico e preciso le autorizzazioni per impianti a fune e piste di discesa;

il consiglio comunale di Courmayeur ha posto precise condizioni al progetto, fra cui l'eliminazione di una strada al termine dei lavori e il ripristino ed un adeguato parcheggio a Dolonne;

la società Val Veny non risulta disponibile ad accettare tali condizioni;

il sindaco di Courmayeur è anche amministratore della Società Val Veny;

il CORECO ha respinto più volte le deliberazioni del consiglio comunale di Courmayeur relative all'approvazione del progetto per carenza della progettazione;

il progetto intende modificare profondamente una zona che era tornata ad essere un percorso di sci alpinismo dopo la chiusura degli impianti esistenti, avvenuta negli anni '70 perché troppo onerosi in quanto non consentivano la ripetitività della pista e richiedevano neve fino a basse quote per consentire il ritorno a Dolonne —:

se sia a conoscenza del citato progetto della società Val Veny;

se risulti che siano stati effettuati studi sull'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare e, nel caso, da chi e con quale esito;

se non ritenga opportuno intervenire per quanto di sua competenza per scongiurare la realizzazione di impianti e piste che comprometterebbero l'assetto idrogeologico del territorio interessato e gli equilibri naturali in una zona di particolare valore paesaggistico e contribuirebbero ad aumentare la congestione dei comuni che sarebbero interessati da un rilevante movimento di persone attivato dai nuovi impianti;

quali provvedimenti intenda assumere per la tutela della Val Veny e della Val Ferret che, insieme al Monte Bianco, costituiscono un comprensorio naturalistico di valore mondiale. (4-12795)

RISPOSTA. — Il programma di ampliamento, verso il vallone di Youlaz e la cresta di Arp, del comprensorio sciistico attualmente gestito dalla società Funivie Val Veny SpA è stato sin dall'inizio oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione regionale, che ha messo in opera tutto quanto in suo potere affinché il complesso intervento in questione avvenisse nel massimo rispetto e arrecando il minimo danno possibile al territorio interessato.

In particolare, con delibera n. 4566 in data 22 maggio 1987, la giunta regionale Valle d'Aosta, visti i pareri espressi da diversi servizi regionali (tutela dell'ambiente naturale, sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo, assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali) ha avviato studi per orientare e valutare, sotto un profilo tecnico-scientifico e di fattibilità, tutti i progetti già eseguiti ed in corso di elaborazione ed esecuzione, relativi al programma di intervento nella zona Youlaz-Arp.

In relazione a quanto emerso nel corso di detti studi, con successiva delibera n. 1745 in data 26 febbraio 1988 la giunta regionale ha espresso un parere di massima favorevole, per quanto di competenza, in merito all'iniziativa e ai relativi progetti preliminari. Ha, però, stabilito che l'ulteriore sviluppo progettuale dovrà rispettare numerosi vincoli procedurali e tecnici finalizzati ad assicurare la massima tutela del territorio e dell'ambiente. La regione ha as-

sicurato che seguirà attentamente la fase esecutiva del progetto, peraltro ancora da avviare, avvalendosi a tale scopo non solo dei propri tecnici, ma altresì di esperti esterni.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 non prevede la procedura di valutazione di impatto ambientale per questo tipo di opere. Tuttavia sarà cura degli uffici di questo Ministero esaminare attentamente gli studi progettuali onde evitare eventuali danni all'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

dal marzo 1984 a tutt'oggi nella città di Taranto e provincia, il servizio di integrazione scolastica degli handicappati viene svolto da 200 tra sociologi, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori, tutti ingaggiati con una convenzione a carattere di lavoro autonomo che prevede compensi di circa 400 mila lire in media al mese per un orario di ventiquattro ore settimanali;

tale convenzione, alla base di rapporti quantificabili nella sostanza come contratti di lavoro subordinato, non prevede alcuna indennità, alcun contributo e tantomeno delle ferie violando così le norme vigenti nel settore;

tale rapporto, fatto ancora più grave, è inoltre frutto di una intesa tra regioni, comuni e provveditorato agli studi, con la gestione tecnica delle unità sanitarie locali —:

se il ministro interrogato ritenga ammissibile che enti pubblici possano promuovere lavoro nero, come dalle premesse si evidenzia trattasi, e se non intenda intervenire, e come, per tutelare i diritti degli operatori menzionati e quelli dell'utenza;

se sia a conoscenza dei criteri con cui gli operatori di che trattasi sono stati

selezionati e se tali criteri garantiscano eguali possibilità di accesso per tutti i cittadini aventi le necessarie competenze professionali. (4-13655)

RISPOSTA. — La legge 9 giugno 1987, n. 16 della Regione Puglia ha demandato alle unità sanitarie locali, competenti per territorio, il servizio per l'integrazione scolastica dei minorati fisici e psichici. Si precisa, inoltre, che, per l'espletamento del servizio stesso, le unità locali si avvalgono sia di personale con contratto a tempo determinato, sia di personale convenzionato. Si fa presente, inoltre, che l'istituto del convenzionamento viene applicato soprattutto in caso di figure con più alto contenuto professionale, come i medici e gli educatori.

L'ispettorato provinciale del lavoro di Taranto, già nel dicembre 1987, ha svolto degli accertamenti ispettivi per verificare la posizione, rispetto alle norme di legislazione sociale, del personale che svolgeva il servizio in parola. Gli esiti di tali accertamenti vennero riferiti all'assessorato alla pubblica istruzione della Regione Puglia, all'assessorato alla sanità della Regione Puglia ed al comitato regionale di controllo per le valutazioni di competenza.

Per quanto concerne in particolare la situazione attuale, si precisa che dalle verifiche svolte dal competente organo ispettivo presso tutte le unità sanitarie locali operanti nella provincia di Taranto, è risultato che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 16 del 1987, già richiamata, queste hanno stipulato delle convenzioni sia con personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, sia con enti o istituzioni specializzati che provvedono con il proprio personale ad assicurare il servizio di integrazione scolastica, nonché dei contratti di lavoro a termine per alcune categorie di lavoratori.

Dall'esame della documentazione è, altresì, emerso che tutte le delibere concernenti detti convenzionamenti, sono state approvate dal comitato di controllo regionale in quanto conformi alle leggi regionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

CIMA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel piano regolare generale del comune di Alpignano (TO) del 1978 l'area del Colgiansesco, destinata ad edilizia residenziale nella fase di elaborazione della proposta di piano, è stata poi destinata ad uso agricolo in seguito al rigetto della proposta stessa da parte del comitato urbanistico regionale, che aveva giudicato eccessive le stime della crescita della popolazione;

successivamente ne è stata ammessa la destinazione ad edilizia residenziale con vincolo temporale al 1988 e con cubatura nel frattempo aumentata a 2 metri cubi per metro quadro;

nel 1985 il tentativo di utilizzare il secondo programma pluriennale di attuazione per edificare il Colgiansesco è stato bloccato dall'annullamento della delibera da parte del Co.Re.Co.;

l'area del Colgiansesco è soggetta a vincolo idrogeologico dal 1° agosto 1963;

il 1° gennaio 1988 è scaduto il vincolo alla non edificabilità imposto dalla giunta regionale del Piemonte e che il comune di Alpignano ha pertanto reso operativa una lottizzazione da 60 mila metri cubi;

in tutta la provincia di Torino è in atto una tendenza al calo demografico;

1600 cittadini di Alpignano hanno chiesto all'amministrazione comunale di ridiscutere la decisione di autorizzare l'edificazione del Colgiansesco;

dal 26 giugno un *sit-in* di cittadini ed ambientalisti ha bloccato le ruspe che dovevano iniziare i lavori sul colle per realizzare 13 lotti di villette di lusso fino a tre piani, per un totale di 600 persone;

il progetto Colgiansesco prevede anche la realizzazione di una seconda strada per l'accesso alle villette, che attraverserà aree private interne al complesso edilizio Coalto, e la costruzione di

una scuola comunale la cui utilità, in considerazione degli andamenti demografici e dell'attuale dotazione di strutture scolastiche del comune di Alpignano, è quantomeno dubbia;

l'area interessata dal progetto edilizio è di proprietà della Colgiansesco SpA, che fa capo al costruttore Sergio Bertolotto, *ex-amministratore* comunale ad Alpignano in qualità di assessore al patrimonio;

esistono fondate ipotesi circa l'esistenza di un antico monastero, i cui resti si troverebbero nell'area del Colgiansesco e che un testo del 1880 riporta la descrizione del ritrovamento nella stessa area di reperti archeologici risalenti ad epoca romana;

in conseguenza di tali ipotesi, a fine aprile la soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte ha incaricato della sorveglianza dei lavori, in ordine all'eventuale rinvenimento di reperti, la dottoressa Luciana Trovato, libera professionista che opera nel campo degli scavi archeologici;

per un assurdo meccanismo legato alla mancanza di fondi, la persona incaricata della sorveglianza si è trovata a svolgere la sua attività retribuita dall'impresa costruttrice che avrebbe dovuto controllare;

la dottoressa Trovato ha pubblicamente manifestato il suo sostegno alle richieste dei 1600 cittadini di Alpignano partecipando alle iniziative a difesa del Colgiansesco;

pur non risultato alcun addebito nei confronti della dottoressa Trovato, che ha normalmente svolto il suo lavoro operando con la massima correttezza nei confronti dell'impresa costruttrice, l'impresa stessa ha ritenuto di richiedere la sua sostituzione, presumibilmente e verosimilmente, a causa della sua posizione a difesa del verde e contro la cementificazione;

dell'incarico di lavoro dato dalla Soprintendenza e della richiesta di sostituzione non esiste alcuna traccia scritta —

se ritenga opportuno intervenire per bloccare una operazione di cementificazione dell'ultimo polmone verde del territorio comunale di Alpignano, anche in considerazione della rilevante bellezza paesaggistica del Colgiansesco, della sua collocazione in contiguità della fascia di rispetto prevista dalla legge Galasso lungo la Dora e della possibile esistenza di reperti archeologici;

se siano state disposte verifiche, anche nel passato, per accertare che non ci siano state irregolarità nelle procedure relative alle autorizzazioni alla lottizzazione, al fine di fugare i legittimi dubbi che potrebbero sorgere in considerazione del fatto che il costruttore è stato nel passato amministratore comunale;

se ritenga opportuno, se non addirittura doveroso, adottare i provvedimenti necessari per superare la situazione, ai limiti dell'assurdo, dei controllori retribuiti dai controllati e, per giunta, in condizioni di rapporto lavorativo di fatto inesistente in quanto non scritto ma semplicemente costruito su affidamenti verbali e, allo stesso modo, rescisso su semplice espressione verbale di non gradimento. (4-14501)

RISPOSTA. — *Nell'esprimere parere favorevole in merito al progetto presentato dal comune di Alpignano, la soprintendenza archeologica di Torino sottolineava l'opportunità che, pur non risultando agli atti un qualche interesse archeologico nella zona, si ponesse particolare attenzione in corso d'opera all'applicazione dell'articolo 48 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, onde consentire di applicare tempestivamente i provvedimenti del caso, qualora fossero affiorati resti di interesse archeologico. Nel corso di un sopralluogo effettuato nel cantiere in data 6 luglio 1989 da un funzionario archeologo della predetta soprintendenza, è stata verificata la non sussistenza di elementi di interesse archeologico.*

Per quanto riguarda gli altri aspetti sollevati nell'interrogazione parlamentare, nulla risulta agli atti della predetta soprintendenza archeologica di Torino, che nella spe-

cifica occasione non ha affidato alcun incarico a personale esterno all'ufficio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

i supermercati PAM di Asti utilizzano un sacchetto di plastica, prodotto dalla Italtpolimeri Srl di Osimo Scalo (Ancona), che reca la dicitura « Sacchetto di plastica non biodegradabile non soggetto ad imposta di fabbricazione: non può essere utilizzato come involucro che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce »;

di tale sacchetto viene segnalata, da parte degli ambientalisti locali, la distribuzione ai clienti per uso *shopper* nonostante la non biodegradabilità e il non pagamento dell'imposta di fabbricazione —:

se non ritenga opportuno disporre gli accertamenti del caso, onde impedire eventuali violazioni, con rilevanti conseguenze negative, delle leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente;

se non ritenga altresì opportuno estendere tali accertamenti alle sedi PAM in tutto il territorio nazionale. (4-16845)

RISPOSTA. — *Nei reparti ortofrutticoli, pesce e gastronomia, venivano utilizzate (per l'incarto e la prezzatura della merce in vendita sfusa a peso) buste di plastica non biodegradabili per uso alimenti fornite dalla ditta Italtpolimeri srl di Osimo scalo. In tali buste, munite di manici, vi era impressa la dicitura « sacchetto di plastica non biodegradabile, non soggetto ad imposta di fabbricazione, non può essere utilizzato come involucro che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce»: ciò ai sensi del comma 1, articolo 3 decreto ministeriale 28 febbraio 1989, n. 100.*

I sacchetti venivano in effetti utilizzati esclusivamente per l'incarto e la prezzatura della merce venduta sfusa a peso: al

cliente, presso le casse, veniva fornita altra busta di plastica del tipo biodegradabile idonea per uso shopper (al prezzo di lire 210) o a busta di carta fornita gratuitamente. Il capo zona del supermercato Roberto Giudice, confermava l'uso a norma di legge dei sacchetti di plastica e riferiva che in data 30 novembre 1989 il gruppo PAM SpA, era stato oggetto di controllo da parte del nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Milano, su eventuali evasioni dell'imposta di fabbricazione da parte del produttore di tali sacchetti. L'autorità giudiziaria del luogo, informata dal personale del NOE degli accertamenti, non ha rilevato infrazioni da parte della PAM.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che

i tecnici della provincia di Torino hanno espresso parere negativo alla richiesta di ulteriore autorizzazione, avanzata dall'azienda municipale raccolta rifiuti di Torino, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in una vasca, già parzialmente colmata, nella discarica di via Germagnano;

a quanto risulta la vasca in questione non sarebbe in regola con i requisiti imposti dalla legge a causa di una insufficiente impermeabilizzazione del fondo e della mancanza di uno dei tre pozzetti per la raccolta dei liquami previsti dalla precedente autorizzazione;

la discarica di via Germagnano sorge nell'area detta delle Basse di Stura, nei pressi del torrente Stura, a breve distanza dalla sua confluenza con il fiume Po e, pertanto l'insufficiente impermeabilizzazione del fondo può facilmente consentire il passaggio di liquami alle acque superficiali e a quelle profonde;

la quantità dei liquami non trattati è certamente elevata in quanto la vasca in questione è capace di 600 mila metri cubi e dovrebbe essere elevata a

collina, per un totale di un milione e 300 mila metri cubi di rifiuti;

l'area delle Basse di Stura è fortemente degradata, con discariche autorizzate, discariche autorizzate ma non in regola e discariche abusive, ed è già stata oggetto di interventi della magistratura nei confronti dei responsabili del degrado;

il vicedirettore dell'AMRR, lamentando il fiscalismo della provincia, ha affermato (*La Stampa* del 22 novembre scorso): «Per le altre discariche c'è un lassismo diffuso, da noi si applica la rigidità assoluta.» —

se non ritenga opportuno accertare che cosa intendeva il vicedirettore dell'AMRR e, in particolare, a quali discariche si riferiva, con quali motivazioni e se effettivamente risulti un non uniforme atteggiamento della provincia in relazione ad autorizzazioni, prescrizioni e controlli e, nel caso, quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire che non si verifichino disparità di trattamento e, soprattutto, che non siano consentite violazioni di alcun genere alle leggi in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. (4-17208)

RISPOSTA. — Il diniego di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti ex decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è stato deliberato dalla giunta provinciale il 23 novembre 1989, poiché la discarica lotto 2A di Basse di Stura non possedeva le caratteristiche tecniche tali da garantire un'efficace tutela del suolo e delle falde idriche sotterranee. Infatti, non erano stati rispettati i requisiti di cui al punto 4.2.2, lettera c) della deliberazione del comitato interministeriale 27 luglio 1984: al di sotto dell'unico telo impermeabile era presente solo uno strato di 15 centimetri di sabbia limosa, anziché uno strato di terreno dello spessore di un metro e con permeabilità K uguale 10-6 cm/sec e anziché tre pozzi di spurgo, ne erano presenti solo due.

Per quanto concerne il presunto fiscalismo della provincia di Torino, lamentato

dal vice direttore dell'AMRR, si precisa che da quando la provincia di Torino ha avuto la delega regionale (legge regionale n. 18 del 1986) per il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti ex decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 sono stati adottati, ad oggi, 18 dinieghi e due revoche di autorizzazione ad impianti di smaltimento definitivo settore.

Infine, nel 1989 è stato necessario inoltrare all'autorità giudiziaria 716 comunicazioni di notizie di reato, di cui 44 riferite a fatti accertati presso discariche pubbliche o private site sul territorio della provincia di Torino e diverse dagli impianti gestiti dall'AMRR.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIOCCI LORENZO, COLOMBINI e PICCHETTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la presidenza e la direzione dell'ISFOL, nel consiglio di amministrazione del 9 ottobre 1989, hanno espresso la volontà di riunire in una unica sede il personale dell'Istituto, attualmente distribuito in tre diverse sedi;

nell'ipotesi di una sede unica non viene chiaramente indicata quale sorte avrebbe il centro di Albano, unica sede di proprietà dell'Istituto, situata in un punto strategico dell'area metropolitana romana e ben collegata con Roma e con l'area del sistema direzionale orientale —:

se l'attuale bilancio dell'Istituto consente di realizzare l'ipotesi avanzata dai dirigenti dell'ISFOL senza sottrarre risorse finanziarie all'attività di ricerca, e se si ritiene opportuna la scelta di concentrare tutte le attività dell'Istituto nel centro storico di Roma. (4-17165)

RISPOSTA. — Il centro di Albano, come è noto, è nato in relazione a particolari esigenze formative cui l'ISFOL provvedeva nel periodo 1974/1977 e che riguardavano soprattutto il settore dell'aggiornamento dei docenti. La legge-quadro sulla formazione

professionale (legge 21 dicembre 1979, n. 845) nell'affidare tale specifica attività alle regioni ha provocato, peraltro, un ridimensionamento consistente delle iniziative realizzabili presso il centro, mentre, nello stesso tempo, si sono andati evidenziando taluni problemi di carattere logistico ed organizzativo, quali le carenze alberghiere di Albano e le difficoltà di collegamenti con Roma, che hanno portato ad una minor utilizzazione dell'impianto in parola, con conseguente riduzione di funzionalità delle sue strutture.

Ciò premesso, si precisa che con l'unificazione delle sedi dell'ISFOL non si vuole determinare l'azzeramento delle attività del settore che opera in Albano, ma anzi consentire a queste di esprimere al meglio tutte le loro potenzialità con una sistemazione ed un insediamento più funzionale, con più agili possibilità di facilitata collaborazione con tutte le aree di ricerca dell'istituto.

Sotto il profilo economico c'è da osservare, inoltre, che i costi di manutenzione dell'immobile, il frazionamento delle spese generali, nonché le spese per le missioni del personale da e per Albano, comportano notevoli oneri per il bilancio dell'istituto. Le economie conseguenti all'unificazione delle sedi e la locazione in posizione urbanisticamente più centrale della struttura, consentirebbero, altresì, all'istituto di far fronte ai maggiori costi previsti per l'affitto di un nuovo stabile, senza pregiudizio per gli stanziamenti destinati alle attività istituzionali dell'ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

CIPRIANI. — Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

è imminente la messa in funzione di un impianto mobile di termodistruzione per i rifiuti speciali ospedalieri in via Gondilagi-Peretola-Firenze, area densamente popolata; detta scelta è stata adottata con la delibera comunale del 7 luglio

1989, delibera che si è avvalsa dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, viste le ragioni di emergenza sanitaria;

detta decisione sta sollevando una risposta popolare molto forte, che si è espressa con assemblee e blocchi stradali e si deve osservare quanto segue:

a) l'emergenza rifiuti solidi urbani e ospedalieri è stata indotta per inefficienze e ritardi gravi delle amministrazioni riguardo alle soluzioni di smaltimento;

b) la decisione del comune di Firenze, confortata dalla approvazione sia dell'apposita conferenza regionale che della provincia, non è stata sottoposta agli organismi decentrati del governo locale quali i quartieri interessati;

c) deve essere inoltre considerato che esistono da parte delle unità sanitarie interpellate pareri discordi. Infatti, mentre il servizio multizonale 10/A - unità chimica ambientale approva il progetto, l'unità sanitaria 10/D conferma ancor oggi il proprio parere negativo, vista la presenza di insediamenti civili, lavorativi e agricoli nelle aree adiacenti;

d) si fa rilevare che tutti i passaggi intercorsi tra comune di Firenze e la società SIPSA di Oristano risultano estremamente discutibili, principalmente perché la scelta della società stessa non può offrire garanzie, non avendo questa in Italia mai installato impianti similari;

e) si deve considerare inoltre che per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri il sistema della termodistruzione indifferenziata di tutti i rifiuti appare inaccettabile;

l'ultimo decreto emanato dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, detta norme per la selezione e la sterilizzazione rimandando solo a tipologie ben definite, quali medicazioni, rifiuti di natura biologica, attività diagnostiche ecc. la pratica della termodistruzione —

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per tutelare la salute della popolazione, in particolare riguardo alle annotazioni negative del servizio sanitario 10/D e se non ritenga di dover predisporre una indagine sul problema investendo l'Istituto superiore di sanità o altri istituti preposti da codesti Ministeri.
(4-15621)

RISPOSTA. — *La giunta regionale di Firenze, preso atto del parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) espresso in data 22 dicembre 1989, dell'ordinanza del Ministero della sanità del 24 gennaio 1990, con delibera del 30 gennaio 1990, n. 1053, ha provveduto a revocare le precedenti deliberazioni relative alla installazione dell'impianto mobile di incenerimento per rifiuti solidi ospedalieri sito in località via di Gondilagi. Su disposizione del Ministro della sanità, adottata con la predetta ordinanza, è stato ritenuto idoneo a tal fine, l'impianto ubicato in Roma, Ponte Malnome, gestita dall'AMNU di Roma che ha assicurato la disponibilità; con ordinanza n. 2302, del 28 dicembre 1989, il sindaco di Roma ha rilasciato l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.*

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIPRIANI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

presso Trogna, una località situata nel territorio del comune di Città di Castello, dovrebbe essere installato un inceneritore mobile per bruciare in quattro mesi i rifiuti prodotti dagli ospedali della provincia di Perugia;

questo inceneritore itinerante dovrebbe successivamente toccare Città della Pieve per un periodo di quattro mesi e successivamente, per un periodo analogo, la città di Todi. Infine, smontato dal suo autocarro, verrebbe installato definitivamente a Perugia;

un analogo inceneritore mobile (oggetto di altra interrogazione da parte di democrazia proletaria, recante il numero 4-15621) è stato bloccato a Firenze dalla mobilitazione della gente. In quel caso uno studio della locale USL 10/D formulava un parere negativo sulla messa in funzione di tale impianto in quanto pregiudicherebbe la salute della popolazione;

l'ultimo decreto emanato dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, detta norme per la selezione e la sterilizzazione rimandando solo a tipologie ben definite, quali medicazioni, rifiuti di natura biologica, attività diagnostiche ecc. la pratica della termodistruzione;

appare dunque incomprensibile, se si rispetta realmente il decreto in questione, la mole enorme di rifiuti ospedalieri che dovrebbe essere distrutta nell'inceneritore mobile. Vengono inoltre alla luce le responsabilità della regione Umbria per non aver avviato con convinzione e in tempo la strada dello smaltimento alternativo dei rifiuti —:

quali provvedimenti il Governo intende prendere per tutelare la salute della popolazione interessata all'ubicazione dell'inceneritore in questione, e se non ritenga di predisporre una indagine sul problema investendo l'Istituto superiore di sanità o altri istituti incaricati dal Ministero. (4-16736)

RISPOSTA. — Il decreto 25 maggio 1989, emanato da questo ministero, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-quater, della legge 10 febbraio 1989, n. 45, è stato impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio che ne ha sospeso l'operatività: si è in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria. Allo stato, pertanto, le statuizioni relative all'individuazione delle frazioni di rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili agli urbani, sono inapplicabili e le modalità per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri vengono automaticamente regolamentate dalla previsione di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2-ter, della citata legge n. 45 del 1989: ogni tipo di rifiuto proveniente da strutture sanitarie va considerato speciale non assimilabile ai rifiuti urbani.

Nel merito della situazione rappresentata si precisa che: con legge n. 44 del 1987, la Regione dell'Umbria ha approvato il proprio piano per la organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Relativamente allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri (RSO), il piano regionale prevede l'attivazione di due impianti di termodistruzione ubicati rispettivamente a Terni ed a Perugia; con deliberazione di giunta regionale n. 2824 del 1988, si è provveduto ad organizzare, nelle more dell'attuazione del piano regionale, una fase transitoria per lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, limitatamente alla provincia di Perugia; tale fase transitoria prevedeva l'adeguamento ed il trasferimento di tre impianti di termodistruzione esistenti presso i presidi ospedalieri di Città di Castello, Città della Pieve, Todi; con deliberazione n. 6042 del 1989, su proposta del comitato tecnico regionale per lo smaltimento di rifiuti, la giunta regionale ha approvato, in alternativa all'adeguamento dei tre impianti esistenti, una soluzione di smaltimento basata su un unico impianto di termodistruzione mobile, da installare, a rotazione per un periodo di quattro mesi per ciascun sito, nei comuni di Città della Pieve, Città di Castello e Todi. L'impianto proposto ha una potenzialità di termodistruzione pari a 150 chilogrammi ora di rifiuti speciali ospedalieri ed è dotato di camera di post-combustione, ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché di uno speciale impianto di trattamento dei fumi.

Terminata la fase transitoria di un anno, l'impianto mobile, in ottemperanza ai disposti della legge regionale n. 44 del 1987, sarà definitivamente installato nel comune di Perugia, in osservanza a quanto previsto dal piano regionale; a seguito di segnalazione del comune di Città di Castello, con delibera di giunta regionale n. 6945 del 1989, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987, è stato approvato il nuovo

sito per la collocazione dell'impianto in località Trogna di Città di Castello.

La Regione Umbria ha provveduto con vari atti (legge regionale n. 44 del 1987, regolamento regionale n. 45 del 1987, ordinanza presidente giunta regionale n. 3 del 1989) a disciplinare le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri in tutte le varie fasi. In particolare, con deliberazione n. 10253 del 21 dicembre 1989 la giunta regionale, anche nell'imminente avvio dell'impianto mobile, ha adottato una direttiva tecnica, redatta dal comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti, finalizzata alla raccolta differenziata dei rifiuti speciali ospedalieri per il loro corretto smaltimento. La giunta regionale, al fine di garantire alle collettività interessate le informazioni relative agli effetti indotti all'ambiente dall'attività di termodistruzione, ha istituito con deliberazione della giunta regionale n. 8705 del 14 novembre 1989, una apposita commissione interdisciplinare al fine di attivare e coordinare, il monitoraggio dei parametri ambientali nei siti in cui sarà installato l'impianto mobile fin dall'inizio dell'attività.

Si precisa, infine, che i lavori finalizzati alla sistemazione dell'area per la collocazione dell'impianto di termodistruzione mobile in località Trogna di Città di Castello iniziati l'8 gennaio 1990, in data 10 gennaio sono stati sospesi dalla giunta regionale, al fine di un'ulteriore riflessione sul problema, e non sono a tutt'oggi, ancora ripresi. In considerazione dell'attuale stasi decisionale non si ravvisa la necessità di adottare le iniziative proposte.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIVITA, CECI BONIFAZI, VACCA E GALANTE. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

nella ditta Calzaturificio New Play Basket di Barletta (Bari) sono fortemente presenti violazioni sindacali, contrattuali e legislative in materia contributiva e del collocamento, con punte accentuate di rapporti di natura anche malavitosi;

non a caso, negli ultimi tempi, si è impedito l'esercizio delle libertà sindacali e contrattuali, quali le assemblee e incontri negati;

dirigenti della FILTEA-CGIL sono stati cacciati fuori dalla fabbrica, minacciati a non continuare le iniziative per l'esercizio delle libertà sindacali sancite dalla legge n. 300 del 1970 e dal CCNL;

in questo calzaturificio, oltre alla mancata applicazione dei salari contrattuali e il riconoscimento dei livelli rispetto alle mansioni effettuate, ci sono forti carichi di lavoro ed un utilizzo degli straordinari, fortemente splafonati rispetto a quanto previsto dal contratto, con il ricatto costante della perdita del posto di lavoro;

qualche settimana fa, per fortuna, è stata evitata una tragedia: un lavoratore sottoposto a un continuo ciclo produttivo di lavoro di 16 ore su 24, correva il rischio dello schiacciamento della testa fra le macchine;

non solo siamo in presenza di una pratica dei diritti negati e violati, ma anche di un problema di tenuta democratica e di convivenza civile;

si rende necessario l'invio di un ispettore ministeriale al fine di verificare se risponde a verità la drammatica denuncia esposta da lavoratori e sindacato —:

come vengono utilizzati i finanziamenti pubblici e gli sgravi degli oneri sociali;

se vengono rispettate le norme sul collocamento e la corretta applicazione dei contratti. (4-12408)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Bari ha riferito di aver sottoposto a ripetute visite ispettive la ditta New Play Basket srl di Barletta. Gli accertamenti compiuti hanno evidenziato una serie di infrazioni in materia di legislazione sociale concernenti: omissione di registrazione sui libri di paga e matricola, omissioni parziali di versamenti contributivi per un ammon-

tare complessivo di lire 38.357.000, violazioni di norme sul collocamento, superamento dell'orario massimo consentito per gli apprendisti.

Sono state accertate altresì alcune inadempienze al contratto collettivo nazionale del lavoro (relative all'omesso pagamento delle maggiorazioni per lavoro notturno ed a turno, nonché in materia di orario di lavoro e libretto di lavoro) alla cui osservanza l'azienda è tenuta in quanto beneficiaria di finanziamenti pubblici.

In esito agli accertamenti compiuti, l'ispettorato ha adottato i provvedimenti conseguenti a carico del responsabile dell'azienda.

In merito alle omissioni contributive, in particolare, è stato redatto e trasmesso all'INPS ed all'INAIL apposito rapporto relativo agli illeciti amministrativi accertati. L'ispettorato ha, altresì, provveduto a dare notizia delle accertate inadempienze contrattuali al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 300 dal 1970.

In materia di igiene del lavoro e di previsione antinfortunistica è stato adottato un provvedimento contravvenzionale per la violazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. L'ispettorato ha altresì riferito all'autorità giudiziaria l'esito degli accertamenti compiuti in relazione all'evento infortunistico occorso ad un dipendente in occasione di lavori di manutenzione di una macchina, rappresentandone la pericolosità.

Con riguardo, infine, al lamentato comportamento antisindacale dell'azienda, l'ufficio ha comunicato che la FILTEA-CGIL propose in data 15 marzo 1989 un ricorso ai sensi dell'articolo 28, legge n. 300 del 1970, sostenendo che la direzione aziendale avrebbe impedito la partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale. Dalle indagini svolte in proposito nel corso delle prime ispezioni effettuate nell'aprile dello scorso anno, è risultato che i tre soli iscritti alla FILTEA-CGIL, dei quali due rappresentanti sindacali aziendali, si sono dimessi dal sindacato, rispettivamente il 15, 17 e 19 marzo 1990 e che gli 86 lavoratori interrogati, tra cui i rappresentanti sinda-

cali, hanno dichiarato di non essere iscritti ad alcuna organizzazione sindacale ed hanno escluso che i responsabili dell'azienda abbiano esercitato, a tal fine, pressione nei loro confronti.

Successivamente l'ispettorato ha appreso che in data 16 giugno 1989 è stata dichiarata l'estinzione del predetto procedimento giudiziario per mancata comparizione delle parti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere il numero degli insegnanti delle diverse scuole (dalle elementari alle superiori) retribuiti per prestazioni che non compiono, o compiono in minima parte, per esubero nel numero dei docenti. (4-16652)

RISPOSTA. — Le situazioni di soprannumero, per quanto concerne il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, costituiscono un fenomeno pressoché fisiologico, ascrivibile alle oscillazioni che annualmente si registrano nel numero degli alunni iscritti e frequentanti e nelle conseguenti discordanze tra organici di fatto e di diritto.

Quanto sopra premesso, si deve, ad ogni modo, far presente che nulla risulta a questo ministero, circa casi concreti di docenti soprannumerari, retribuiti per prestazioni non compiute o effettuate solo in minima parte, tenuto conto che le varie procedure di utilizzazione — poste in essere dai competenti provveditori agli studi, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti — sono dirette al completo recupero di quanti vengano a trovarsi totalmente o parzialmente privi di ore di insegnamento. Nei confronti di costoro, infatti, la normativa, contenuta nell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e nell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, prevede l'obbligo del completamento dell'orario di servizio settimanale mediante utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, di integrazione

ed extracurricolari o in altre attività, tra la quali assumono particolare rilievo quelle connesse al recupero ed all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, attività alle quali sono tenuti sia i docenti soprannumerari sia quelli titolari delle dotazioni organiche aggiuntive.

Forme non dissimili di utilizzazione — che comportano, in taluni casi, perfino l'assegnazione su cattedre di insegnamenti affini, anche in istituti diversi — sono altresì previste, ai fini di cui trattasi, dalle disposizioni normative più recenti, quali quelle contenute negli articoli 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, nell'articolo 23 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito e modificato con la legge n. 417 del 1989, nonché nella legge n. 426 del 1988 che, all'articolo 5, ha individuato, com'è noto nuove attività connesse alla funzione docente ed alle quali possono essere destinate entro determinati limiti i docenti soprannumerari.

Premesso, infine, che alle suaccennate forme di utilizzazione hanno fatto puntuale ricorso i provveditori agli studi, resta da osservare che un limitato numero di docenti, in luogo dell'utilizzazione in questione ha chiesto il passaggio ad altre amministrazioni in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988. A quest'ultimo riguardo, non si è al momento in grado di quantificare il fenomeno essendo tuttora in corso le prescritte procedure di mobilità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

CRIPPA e MARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

se non intende fornire urgentemente al Parlamento le più ampie informazioni in relazione alle esportazioni illegali di ingenti quantitativi di armi italiane in Medio Oriente, Iran e Sud Africa, dopo le recenti iniziative della magistratura, nei confronti, tra gli altri, di dirigenti dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, del commercio estero, dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e delle finanze. (4-14193)

RISPOSTA. — *In data 22 maggio 1989, su richiesta del pubblico ministero di Venezia, è stata emessa una comunicazione giudiziaria nei confronti di tutti i membri del comitato speciale — organismo interministeriale competente ad esprimere pareri sulle domande di esportazione di materiale di armamento — che avevano partecipato alle sedute tra il 1984 e il 1987.*

Il giudice istruttore del tribunale di Venezia, sentiti tutti i ventuno indiziati, appartenenti ai vari ministeri presenti nel comitato speciale, ha prosciolto i membri del Ministero del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria e dell'interno. Nei confronti degli altri imputati lo stesso magistrato ha disposto — spiccando mandato di comparizione — la prosecuzione del procedimento.

Secondo informazioni recentemente assunte, è presumibile che il provvedimento conclusivo sia depositato entro il corrente mese di giugno.

Il Ministro del commercio con l'estero: Ruggiero.

CRISTONI, FERRARINI e D'ADDARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere che cosa intenda fare in merito alla situazione precaria in cui versano le preture che saranno destinate a sede di pretura unificata; per l'adeguamento dell'organico e, per il completamento dell'organico esistente. Esistono in Emilia Romagna casi di particolare necessità quantitative di organici nei ruoli di cancelliere.* (4-12169)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989 si è provveduto alla determinazione delle piante organiche del personale di magistratura delle preture circondariali e delle procure della Repubblica presso le preture, in adempimento di quanto prescritto, rispettivamente, dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30 — en-*

trata in vigore il 1° maggio 1989 — e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, istitutivo, tra l'altro, delle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario (articolo 40). Al riguardo, sono state utilizzate anche le 329 unità di magistrato previste in aumento, per l'anno 1989, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Con decreti del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 e 9 settembre 1989 sono state distribuite tra vari uffici giudiziari le 550 unità di magistrati, previste in aumento dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261. Nella ripartizione di tali unità sono state tenute presenti le esigenze delle procure della Repubblica presso le preture (con l'attribuzione a tali uffici di complessive 199 unità) e delle preture circondariali (con l'attribuzione a tali ultimi uffici di 48 unità).

Quanto al personale non magistratuale, già con decreti ministeriali 2 febbraio e 27 febbraio 1989, si è provveduto alla distribuzione tra i vari uffici giudiziari, con particolare riferimento alle preture circondariali, rispettivamente, delle 1.500 unità di assistente giudiziario e delle 2.500 unità di dattilografo previste in aumento dal decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1989, n. 104.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1989 sono state determinate le piante organiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del personale UNEP delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate (in oltre 250 sezioni distaccate non è stato costituito l'ufficio di cancelleria né l'ufficio UNEP), nonché del personale della carriera direttiva delle procure della Repubblica presso le preture.

Successivamente, con decreto ministeriale 27 luglio 1989, sono state ripartite tra gli uffici di procura presso le preture circondariali le 35 unità di conducenti di automezzi speciali e le 71 unità di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, previste in aumento, per l'anno 1989, dalla legge n. 32, del 3 febbraio 1989. Inoltre, delle

600 unità di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera e delle 800 unità di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal decreto-legge, convertito con modificazioni, nella legge 15 giugno 1989, n. 232, sono state attribuite alle procure della Repubblica presso le preture 348 unità di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera e 290 unità di conducenti di automezzi speciali ed alle preture 95 unità di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera e 361 unità di conducenti di automezzi speciali.

Con decreti ministeriali 27 luglio 1989 e 9 settembre 1989 sono state ripartite tra i vari uffici giudiziari le 230 unità di assistenti giudiziari e 156 unità di dattilografi previsti in aumento per l'anno 1989, dalla legge n. 32 del 1989. Alle preture circondariali sono state attribuite: 20 unità di assistenti giudiziari e 24 unità di dattilografi; alle procure presso le preture: 16 unità di assistenti giudiziari e 6 unità di dattilografi.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1990, inoltre, sono state ripartite 24 delle complessive 73 unità di assistenti giudiziari, previste in aumento, per l'anno 1990, dalla sopraindicata legge n. 32 del 1989. Di dette unità, tre sono state attribuite alle preture circondariali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

d'AMATO LUIGI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che la direzione generale dell'Enpals, nonostante i ripetuti inviti rivolti al suo direttore generale, continua a non degnare di una risposta la legittima richiesta del lavoratore Antonio Tortorella, domiciliato a Lecce, posizione assicurativa presso l'Enpals n. 36310, di ricevere un estratto di tutti i contributi versati per suo conto dalle imprese dello spettacolo con le quali aveva lavorato per parecchi anni —:

in base a quali criteri di trasparente democrazia e di servizio verso gli assistiti la direzione generale dell'Enpals rifiuta,

in pratica, di fornire informazioni di tal genere;

se e quando lo stesso ente previdenziale riterrà di fornire una esauriente doverosa risposta al lavoratore che invano attende da oltre nove mesi. (4-17224)

RISPOSTA. — *In data 14 dicembre 1989 l'ENPALS ha trasmesso al signor Antonio Tortorella l'estratto conto relativo alla sua posizione assicurativa, dal quale risultavano le contribuzioni versate a quella data a suo favore dalle diverse imprese presso le quali ha prestato lavoro.*

Per ciò che concerne più in generale i ritardi nell'elaborazione degli stati assicurativi informativi, si fa presente che le numerosissime richieste in tal senso che ogni anno pervengono all'ENPALS (circa settemila) e la carente situazione delle dotazioni organiche dell'ufficio preposto, non consentono, allo stato attuale, una evasione delle stesse in tempi brevi. L'ente ha, peraltro, assicurato che sta approntando una apposita procedura automatizzata per l'invio agli iscritti degli estratti-conto che consentirà, in futuro, un efficace e tempestivo servizio di informazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

DE JULIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 15 gennaio 1989 gli avvocati del foro di Cosenza hanno proclamato l'astensione a tempo indeterminato da tutte le udienze civili e penali del Tribunale e della Pretura circondariale;

tale stato di astensione perdura, ed è stato riconfermato in occasione dell'assemblea degli iscritti tenutasi il giorno 8 gennaio 1989;

causa principale dell'astensione è l'asserita incapacità del Presidente di quel Tribunale, dottor Antonio Maria Perri, di garantire adeguata conduzione dell'importante presidio giudiziario;

la denunciata inefficienza del dottor Perri troverebbe origine in condizioni di salute precarie, le quali potrebbero, se sussistenti, renderlo inidoneo allo svolgimento delle alte mansioni d'ufficio;

lo stesso dottor Perri non ha mai esercitato presso il tribunale di Cosenza attività giurisdizionali, pur in presenza di gravi carenze di organico —:

se è a conoscenza delle ragioni che hanno determinato tale gravissima forma di agitazione e di protesta, che paralizza la vita giudiziaria di quella città, con grave nocimento per l'immagine della giustizia e disagio per i cittadini;

se è a conoscenza degli esiti delle recenti ispezioni eseguite dal dottor Nardi;

quali provvedimenti abbia già adottato in conseguenza dei risultati delle predette ispezioni;

quali provvedimenti intenda in ogni caso adottare per una sollecita soluzione del caso denunciato. (4-17688)

RISPOSTA. — *A seguito di ispezione ordinaria eseguita presso il tribunale di Cosenza dal 13 aprile al 13 maggio 1989, sono emersi a carico del dottor Antonio Maria Perri elementi di addebito disciplinare.*

A seguito di ciò, con missiva in data 8 febbraio 1990, indirizzata al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ho promosso l'azione disciplinare nei confronti del predetto magistrato. Inoltre, in pari data, ho chiesto al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento d'ufficio del predetto magistrato ai sensi dell'articolo 2 regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se può essere dato sollecito, positivo corso, alla pratica di pensione di Vitantonio Didonna, nato a Noicattaro (Bari) il 17 gennaio 1923, ivi

residente in viale provinciale per Casamassima n. 13, in servizio presso il comune di Noicattaro quale custode del mattatoio comunale, attualmente assente dal servizio per malattia riscontrata dal medico collegiale di « grave artrosi lombare gastroduodenite in portatore di discinesia delle vie biliari, broncopatia cronica ostruttiva di grado avanzato, cardiopatia, psicosi maniaca-depressiva ».

(4-16168)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, con decreto n. 4036 del 10 settembre 1985, ha provveduto a conferire al signor Vito Antonio Didonna la pensione diretta di privilegio di lire 5.863.000 lorde annue, con decorrenza 1° novembre 1981. I relativi atti sono stati spediti, in data 29 ottobre 1985, al sindaco del comune di Noicattaro per la notifica all'interessato, mentre gli atti di pagamento sono stati inviati, in data 2 ottobre 1985, alla direzione provinciale del tesoro di Bari.

A seguito del decesso del signor Didonna, avvenuto in data 14 aprile 1988, si è provveduto a conferire alla vedova, signora Vincenza Monferrato, la pensione reversibile ordinaria di annue lorde lire 3.833.100 con decorrenza 15 aprile 1988. Gli atti di pagamento e di conferimento della predetta pensione sono stati spediti alla direzione provinciale del tesoro di Bari, in data 19 gennaio 1990 e al comune di Noicattaro il 30 gennaio 1990.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

EBNER. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che un problema che investe tutto il territorio nazionale è quello dei dipendenti degli ospedali per malattie polmonari (TBC in particolare), i quali dal 1973 percepiscono una indennità di rischio per contagio di sole lire novemila mensili, quota che se diciassette anni fa poteva avere un valore monetario reale, oggi risulta essere del tutto irrisoria — se e con quali misure il ministro intenda aumentare urgentemente questa

indennità, affinché acquisti un valore monetario reale. (4-18419)

RISPOSTA. — *In via di principio, la soluzione dei vari problemi in materia di pubblico impiego investe oggi, in primo luogo, attribuzioni ormai devolute, anche in campo sanitario, ai compiti generali del dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo la legge n. 93 del 1983, nei confronti del quale questo ministero può ora svolgere soprattutto attività di supporto tecnico limitatamente ai settori di competenza.*

Ciò premesso, si è — comunque — in grado di precisare che il contratto per il comparto sanitario-ospedaliero, rinnovato formalmente il 6 aprile scorso ed ancora in fase di attuazione regolamentare, prevede, ora, indennità particolari a favore proprio del personale infermieristico addetto a servizi di malattie infettive (confronta articolo 48 di detto schema) in senso lato, ivi compresa l'eventuale cumulabilità dell'indennità di rischio radiologico con quella di profilassi antitubercolare (confronta articolo 50 — settimo comma dello stesso testo, relativo all'area negoziale medica).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

ERMELLI CUPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

con fonogramma n. 10350 del 4 ottobre 1989, diramato dall'Ispettorato per l'istruzione artistica ai Sovrintendenti preposti alle commissioni per la stesura delle graduatorie di immissione in ruolo nei conservatori di musica, si autorizza una grave interpretazione estensiva del servizio di 360 giorni come richiesto per l'ammissione al concorso per soli titoli dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (articolo 11, comma I), tale per cui esso può essere prestato «anche parzialmente per la stessa materia cui si riferisce la graduatoria»;

in tal modo si consentirebbe l'accesso a insegnamenti che richiedono ele-

vati livelli di specializzazione anche di personale totalmente privo, nonché di titoli, degli stessi requisiti minimi di competenza, con pregiudizio per il futuro dell'istruzione musicale e con altrettanto grave lesione dei diritti di coloro che, pur in possesso di titoli e competenza, si vedono superati nelle graduatorie dalla possibilità concessa a tutti di mettere insieme punteggi comechessia acquisiti —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per correggere l'interpretazione contenuta nel predetto fonogramma e per rimediare ai guasti eventualmente provocati dall'applicazione delle indicazioni in caso contenute.

(4-17652)

RISPOSTA. — *Per l'ammissione al concorso per soli titoli a posti di personale docente nei conservatori di musica è stato richiesto — in conformità di quanto stabilito dalla normativa di cui è cenno nell'interrogazione medesima — un servizio negli istituti in questione «in posti e insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo svolti sulla base del titolo di studio ove richiesto per l'accesso ai ruoli e che sia stato prestato per almeno trecentosessanta giorni anche non continuativi» così come testualmente precisato nel bando di concorso approvato con il decreto ministeriale 8 agosto 1989.*

Orbene, il fonogramma interpretativo cui ha fatto riferimento l'interrogante si è reso necessario al fine di assicurare, nel rispetto delle dianzi citate precisazioni, una uniformità di comportamento tra le commissioni giudicatrici dislocate presso alcuni uffici scolastici regionali e provinciali. Tale esigenza di uniformità si è appalesata proprio a seguito dei numerosi quesiti formulati dalle predette commissioni e vertenti, in particolare, sulla portata dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989 attesa l'ampiezza della locuzione, ivi contenuta, per individuare i requisiti di servizio necessari per la partecipazione al concorso.

Si ha motivo di ritenere che senza l'operazione di orientamento di cui al succitato

fonogramma, le commissioni avrebbero incontrato difficoltà ben maggiori di quelle che hanno dovuto superare in questa prima esperienza concorsuale nell'ambito dei conservatori di musica.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

ERMELLI CUPELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero competente ha individuato e delineato il perimetro dell'area interessata al Parco naturale dei Sibillini;

in essa ricadono località fortemente antropizzate, che, trovandosi ad una altitudine di circa 400 metri non hanno le caratteristiche geografiche per essere definite montane come nel caso registrato all'interno del comune di San Ginesio;

da tale perimetrazione risultano peraltro escluse zone di comuni limitrofi, collocate oltre i 700-800 metri di altitudine e con l'attività antropica completamente assente;

forze politiche e sociali si sono attivate ed hanno avanzato proposte per una delimitazione diversa e più conforme alle caratteristiche del territorio nel suo complesso —:

quali provvedimenti il Governo intende adottare in relazione alle istanze che pervengono dalle popolazioni interessate e nel senso di una possibile diversa delimitazione prima che venga emanato il decreto di perimetrazione. (4-18323)

RISPOSTA. — *La perimetrazione dell'area interessata al Parco naturale dei Sibillini, adottata con decreto di questo ministero del 3 febbraio 1990, è stata decisa in sede di commissione paritetica nella quale erano rappresentati gli enti locali: in quella sede potevano essere presentate le istanze per una diversa perimetrazione. Tali istanze potranno comunque essere avanzate allorché si procederà all'insediamento dell'ente di gestione.*

Il Ministro dell'ambiente: **Ruffolo.**

FACHIN SCHIAVI, PASCOLAT, GASPAROTTO E BORDON. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che

le pensioni di anzianità vengono liquidate dall'INPS di Udine con un ritardo che ha ormai raggiunto e superato i dodici giorni;

il ritardo nell'erogazione viene motivato con la persistenza di guasti al sistema computerizzato dell'ente;

non è la prima volta che ciò accade e la causa è sempre stata imputata al cattivo funzionamento del sistema informatizzato;

ancora una volta ad essere penalizzata è una delle parti più deboli della società: per molti anziani la pensione rappresenta infatti l'unica fonte di sostentamento —:

se ritenga di dover intervenire tempestivamente per accertare dirette responsabilità ed eventuali negligenze ed omissioni all'origine del disservizio sopra descritto, assumendo, nel contempo, le opportune iniziative affinché vengano immediatamente eliminati gli attuali disagi e se, altresì, ravveda la necessità di assicurare la regolarità e la puntualità dei pagamenti, dando così un concreto segnale dell'accresciuto senso civico di questo paese e di una rinnovata cultura della solidarietà verso le fasce più svantaggiate, ed in particolare verso la condizione degli anziani. (4-12348)

RISPOSTA. — *Effettivamente, nei mesi di febbraio e marzo 1989 si sono verificati presso la sede INPS di Udine dei ritardi nei pagamenti delle pensioni dovuti essenzialmente ad anomalie di funzionamento dell'unità a disco 94, con conseguente danneggiamento dei dati del sistema operativo residente sulla stessa unità a disco, che hanno comportato sia interruzioni dell'attività della sede medesima e sia dei periodi di limitata attività con necessari, ripetuti interventi dei tecnici della società IBM.*

La particolare situazione verificatasi di conseguenza presso tale sede è stata, però,

costantemente seguita dall'istituto, con interventi guidati ed azioni di sostegno, allo scopo di evitare, per quanto possibile, ripercussioni negative sui tempi di rinnovo delle prestazioni pensionistiche. A seguito di questi interventi non risulterebbero essersi verificati ritardi nell'emissione dei nuovi ordinativi di pagamento delle pensioni SO (superstiti) e IO (invalidità) in scadenza, rispettivamente, il 7 ed il 15 febbraio 1989.

Per quanto concerne, invece, il ricalcolo delle pensioni in pagamento nel mese di marzo, si precisa che i ritardi in questione si sono attestati su di un massimo di otto giorni. A tal proposito si fa presente, altresì, che, proprio per ridurre al minimo i disagi, sono stati predisposti dall'INPS a livello centrale, idonei supporti magnetici, consegnati il 2 e il 7 marzo alla sede di Udine, e si è fatto, inoltre, ricorso al centro elettronico di Venezia Mestre per il rinnovo-bis delle pensioni di vecchiaia e di anzianità.

A conclusione, si fa presente che la sede in parola, anteriormente ai guasti al sottosistema IBM di cui si è detto, ha realizzato tempi medi di liquidazione delle pratiche pensionistiche, pari a 3 mesi e 13 giorni, e ciò anche operando con organico non del tutto adeguato alle effettive necessità e che tutt'ora è impegnata a migliorare tale situazione, visti anche gli interventi migliorativi del sistema informatico effettuati, cui si è fatto cenno.

Si ritiene, comunque, di dover mettere all'esame un sistema equilibrato di pagamento di interessi per i ritardi; di chiedere la revisione dei contratti con le ditte o la ditta fornitrice del materiale; di accertare se i funzionamenti anomali risultino dipendenti da difetti di produzione e di esaminare il sistema di incentivi delle retribuzioni che ora è legato unicamente a progetti generali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

FERRARI WILMO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è nota e riconosciuta l'esigenza di perseguire ed attuare una maggiore perequazione in tema di pensioni;

l'obiettivo ottimale da raggiungere è rappresentato da un trattamento raggugliato alle retribuzioni dei dipendenti in attività di servizio;

l'entità dei mezzi finanziari necessari per conseguire questo giusto obiettivo rende assai ardua una soluzione in tempi ravvicinati per la totalità delle categorie dei pensionati;

tuttavia alcune categorie hanno già conseguito questo trattamento, ponendosi così obiettivamente in una posizione privilegiata qualora la spesa sia sostenuta anche parzialmente dal Tesoro —:

se sia a conoscenza delle notizie riportate dal notiziario dell'Unione nazionale pensionati — enti locali nel numero di dicembre 1989 che testualmente recita: « tale privilegio è stato accordato ai dipendenti dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPAS, ecc. ..., della Cassa ora Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno e di altri novanta enti pubblici, ai quali il Tesoro ripiana i deficit di bilancio ogni anno »;

se queste affermazioni corrispondono alla realtà dei fatti ed in caso affermativo quali siano gli altri 90 enti pubblici che hanno accordato il sopracitato trattamento pensionistico. (4-17961)

RISPOSTA. — *La questione riguarda la peculiare posizione previdenziale dei pensionati degli enti pubblici contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, la quale all'articolo 14, secondo comma, dispone che i fondi integrativi di previdenza stabiliti dai regolamenti di taluni enti siano conservati, limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio, alla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale disposizione, emanata nel contesto del nuovo ordinamento stabilito dalla citata legge n. 70 del 1975 per gli enti del parastato, assume carattere di transitorietà ed è diretta a salvaguardare i diritti dei dipendenti già iscritti ai fondi integrativi di previdenza o i titolari di pensione a carico degli stessi.*

Peraltro, i regolamenti dei singoli enti subordinano la corresponsione dei relativi trattamenti previdenziali ad una contribu-

zione aggiuntiva a quella prevista per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, posta a carico sia del dipendente che dell'ente datore del lavoro. Allo stato attuale, tali trattamenti pensionistici sono riservati soltanto al personale che risulta iscritto alle forme di previdenza integrativa costituite nell'ambito degli enti pubblici, alla data di entrata in vigore della citata n. 70 del 1975 e, pertanto, riguardano categorie ad esaurimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

FERRARINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

la riconoscibilità dei diritti di cui agli articoli 7 e 15 della legge n. 1204 del 1971 anche al padre lavoratore dipendente allorché la madre svolga una attività autonoma;

la USL n. 4 di Parma ha disconosciuto tale diritto al signor Mauro Chiari, motivando tale disconoscimento con il fatto che, qualora lo stesso fosse riconosciuto, verrebbe attribuito al padre il godimento di un beneficio che alla madre non spetta;

detta motivazione non è condivisibile alla luce di quanto stabilito dalle recenti sentenze della Corte costituzionale e da quanto chiarito con le circolari emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale —:

quali urgenti e precise misure chiarificatrici intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, al fine di evitare una evidente disparità di I mento, prevedendo nel contempo il diritto del padre ad usufruire dell'assenza, anche qualora la madre non sia lavoratrice dipendente: la normativa dovrebbe in sostanza essere volta a tutelare non solo la salute della madre, bensì anche il bisogno del bambino ad una più intensa presenza del genitore per la necessaria assistenza. (4-16163)

RISPOSTA. — *L'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto di assentarsi dal lavoro previsto dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che considera l'assenza della lavoratrice per la durata massima di 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino e assenze per le malattie del bambino fino ai tre anni di età. Tale possibilità alternativa di scelta da parte dei genitori è condizionata dalla situazione di fatto che entrambi siano lavoratori subordinati.*

L'interrogazione parlamentare in esame si riferisce, invece, ad un caso in cui il padre è lavoratore subordinato e la madre una lavoratrice autonoma. A tale categoria di lavoratrici la legge 29 dicembre 1987, n. 546 ha riconosciuto il diritto alla indennità giornaliera per il periodo compreso fra i due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi successivi alla nascita, ma non il diritto alla assenza facoltativa di cui al ricordato articolo 7 della legge n. 1204 del 1971. Tale diritto pertanto, non è riconosciuto al padre, anche se lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda, poi, la sentenza n. 1, del 19 gennaio 1987 della Corte Costituzionale, si precisa che essa ha attribuito al padre lavoratore, anche se la madre non è lavoratrice, l'assenza obbligatoria di tre mesi dopo il parto e i riposi giornalieri fino ad un anno di età del bambino, ma solo in caso di decesso o grave infermità della madre che non le consenta di accudire il bambino. Da quanto esposto, consegue, quindi, che la unità sanitaria locale n. 4 di Parma ha operato secondo la legge.

Si fa presente, tuttavia, che alcune proposte di legge ed un progetto di revisione della legge n. 1204 del 1971 in corso di elaborazione da parte del ministero, propongono una generale modifica degli istituti attualmente previsti in un'ottica di completa parità tra i genitori, soprattutto nell'interesse del minore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che l'ENPAO (ente nazionale assistenza previdenza ostetriche) da anni si dichiara nell'impossibilità finanziaria di corrispondere le pensioni cui è tenuto, che ciò nonostante non solo continua a mantenere in vita una struttura burocratica ma risulta proprietario di molti beni immobili, che pertanto l'ENPAO, costituito con i contributi delle ostetriche, sta sopravvivendo solo in funzione dell'apparato interno, che recentemente il pretore di Roma lo ha condannato, su ricorso di una interessata (vertenza Rubeschi) a riattivare una pensione — quali provvedimenti urgenti il Governo intende assumere per consentire l'adempimento di un dovere costituzionale e per individuare le responsabilità personali eventualmente connesse alla sospensione dell'attività previdenziale dell'ente. (4-11705)

RISPOSTA. — *La situazione di disavanzo finanziario, che ha compromesso il regolare assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche è semplicemente vergognosa. La normativa previdenziale introdotta dalla legge 2 aprile 1980, n. 127, che ha apportato rilevanti miglioramenti al trattamento pensionistico delle ostetriche stesse, è rimasta vanificata dalla mancanza di capitoli finanziari necessari per la relativa copertura.*

In data 17 dicembre 1987, è stato presentato un disegno di legge (atto Senato n. 728) che prevede:

l'erogazione delle pensioni in atto alla data di scioglimento dell'ENPAO, a carico del fondo sociale gestito dall'INPS; fondo che, in seguito all'emanazione della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha assunto la nuova denominazione di Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;

la iscrizione delle ostetriche attive (esercenti la libera professione, non iscritte ad altra fonte obbligatoria di assicurazione) alla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti gestita dall'INPS e ora denominata Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Tale provvedimento è attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato in sede deliberante.

In assenza di iniziative, il ministero ha predisposto emendamenti ad atti legislativi in corso per non lasciare scorrere ulteriormente l'incresciosa situazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

FORMIGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che nella filiale di Torino della Banca nazionale del lavoro una ragazza di 20 anni assunta con il « contratto formazione-lavoro » è stata licenziata. Le note caratteristiche dei primi mesi del suo lavoro non erano ottime, non rendeva al massimo. E infatti non poteva rendere al massimo, aspettava un figlio e se ne faceva pienamente carico;

risulta all'interrogante che alla filiale di Milano della Banca nazionale del lavoro il licenziamento ha colpito un handicappato;

risulta inoltre che alla filiale di Napoli della Banca nazionale del lavoro il licenziamento ha colpito un'altra ragazza in maternità;

tutti e tre questi lavoratori facevano parte di un gruppo di circa 280 persone che a partire dal 1987 la Banca nazionale del lavoro aveva cominciato ad assumere col « contratto di formazione-lavoro » —:

se sia a conoscenza e possa confermare questi fatti e altri analoghi di cui l'interrogante ha notizia;

e in caso affermativo, se essi non configurino violazione del diritto al lavoro e una discriminazione inaccettabile:

cosa il Governo intenda fare perché alla Banca nazionale del lavoro la ricerca del profitto si coniughi con il doveroso rispetto della dignità della persona.

(4-12591)

RISPOSTA. — *Per ciò che riguarda la filiale di Torino della Banca nazionale del lavoro, il locale ispettorato provinciale ha comunicato che la signora Tartaglia Maria Lucia, assunta con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, non è stata confermata in servizio per la scadenza del contratto stesso (legge 19 dicembre 1984, n. 863). Il citato organo ispettivo ha precisato, inoltre, che l'interessata è stata assente dal lavoro prima per maternità e poi in aspettativa dopo il parto e che ha frequentato soltanto il primo corso teorico di sei settimane, in attuazione del progetto di formazione, rinunciando, per motivi personali, al secondo corso teorico di una settimana.*

Per completezza di informazione, si fa presente, inoltre, che la direzione della banca, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge n. 863 del 1984, non ha escluso la possibilità di riassunzione, entro un anno, della signora Tartaglia e di altri lavoratori non confermati alla scadenza del contratto di formazione e lavoro.

In merito, poi, alla filiale di Milano della banca, il locale ispettorato provinciale del lavoro ha comunicato che la mancata conferma in servizio del signor Spagnuolo Fabrizio è stata causata, secondo le dichiarazioni del rappresentante della banca medesima, non da difetto fisico ma dall'esito negativo di un esame orale svolto prima della scadenza dei 24 mesi e da un giudizio generale sulla prestazione lavorativa svolta dall'interessato durante il biennio. In proposito è stato precisato, infatti, che, nella selezione finale ai fini della conferma in servizio, l'istituto si è attenuto a rigorosi criteri che garantissero l'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale, pervenendo così ad una graduatoria complessiva che ha portato alla conferma in servizio degli elementi più brillanti sul piano professionale.

Per quanto concerne la sede di Napoli della Banca nazionale del lavoro, il locale ispettorato provinciale ha fatto presente che la signora Castaldi Maria è stata assunta con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi con la qualifica di impiegata di prima categoria e, in quanto in possesso di diploma di laurea, ai sensi dell'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende di credito le è stata riconosciuta un'anzianità convenzionale di tre anni con l'attribuzione di uno scatto biennale anticipato. È stato, inoltre, accertato che, dopo aver fruito dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, alla scadenza del termine del contratto la dipendente non è stata confermata in servizio.

Esistono nelle tre questioni aspetti sgradevoli e tuttavia non in contrasto con la normativa: se essa venisse modificata, il contratto di formazione e lavoro — se non si intende sopprimerlo — perderebbe gran parte della sua efficacia, cioè della capacità di suscitare assunzioni che, a costi diversi e con normativa garantista sulla continuità dell'impiego, non sarebbero in molti casi effettuate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

GALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:*

che sul territorio comunale di Como operano dodici scuole di istruzione secondaria di primo grado;

che tre di esse sono situate su uno stesso asse perpendicolare alle vie di penetrazione della città;

che il piano di razionalizzazione del provveditore agli studi di Como vincola allo stradario, per la preiscrizione alla prima classe per l'anno scolastico 1990-1991, solo quelle tre scuole (« Baden Powell », « Giuseppe Parini » e « Cesare Cantù ») —:

se non ritenga di disporre la revoca di tale restrizione non applicata alle altre

nove scuole medie del comune di Como, dando libertà ai genitori di iscrivere i figlioli secondo propri ragionevoli criteri, senza vincoli di carattere territoriale.

(4-18524)

RISPOSTA. — *L'attuale situazione di edilizia scolastica della città di Como, pur essendo quantitativamente adeguata alle esigenze della popolazione scolastica, presenta un esubero di strutture destinate alle scuole medie inferiori ed una carenza di aule destinate agli istituti superiori.*

Tale problematica è particolarmente accentuata nel centro storico ove funzionano tre scuole medie (Parini, Cantù, Powell) che si trovano allineate su uno stesso asse, perpendicolare alle vie di penetrazione in città ad una distanza globale di 500 metri. Presso le tre scuole in parola vengono iscritti prevalentemente allievi provenienti da altre zone; nello scorso anno risultavano iscritti 492 allievi provenienti da zone diverse da quelle di competenza ed altri 450 allievi provenienti da altri comuni vicini.

Tale artificiosa situazione di gonfiamento di dette scuole sottrae spazi che potrebbero essere utilmente destinati agli istituti superiori, collocati a ridosso di tali scuole e carenti di strutture e si ripercuote negativamente sia sulle scuole medie periferiche, strutturalmente più funzionali ma sottoutilizzate, che sulle scuole medie dei comuni vicini le cui amministrazioni più volte hanno lamentato difficoltà e sottoutilizzo degli edifici scolastici. Ciò ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione dell'uso degli edifici scolastici in conformità di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (legge n. 426 del 1988 e legge n. 464 del 1988).

Il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Como ha invitato i capi d'istituto delle tre scuole succitate a limitare le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico 1990/91 ai soli obbligati residenti nelle zone di rispettiva competenza tende a muovere un primo passo nella direzione di una effettiva razionalizzazione delle risorse disponibili, consentendo di fare chiarezza sulle reali esigenze del centro storico e delle zone cittadine ad esso contigue.

Esso risulta conforme alle disposizioni vigenti in materia (circolare ministeriale 20 ottobre 1986, n. 364) le quali prevedono che possono essere accolte domande di preiscrizione a scuole comprese in zone diverse da quelle di pertinenza purché siano compatibili con le disponibilità delle strutture ricettive delle scuole.

Si ritiene di dover precisare, infine, che l'intervento del provveditore, ha trovato il più largo consenso sia degli organi scolastici distrettuali e provinciali che dell'amministrazione comunale di Como.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

GASPAROTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

un dipendente della base USAF di Aviano ha chiesto nei giorni scorsi l'iscrizione al sindacato CGIL;

l'organizzazione di categoria FIL-CAMS-CGIL ha fatto pervenire all'ufficio del personale della base una delega di adesione del lavoratore al sindacato, accompagnata anche dalla nomina a rappresentante sindacale aziendale come stabilito dallo Statuto dei diritti dei lavoratori;

i dirigenti della base USA hanno respinto la richiesta del lavoratore e della CGIL;

tale atteggiamento contrasta con il dettato costituzionale e con lo Statuto dei diritti dei lavoratori, dove viene fatto divieto ai datori di lavoro di operare discriminazioni nei confronti dei lavoratori per le libere scelte sindacali assunte —:

se non intendano urgentemente intervenire affinché:

a) in tutte le basi USA in territorio italiano siano garantiti i diritti dei lavoratori, ed in particolare la possibilità di iscrizione, oltre che agli altri sindacati, anche alla CGIL:

b) sia garantita al lavoratore della base USAF di Aviano, che ne ha fatto richiesta, di iscriversi al sindacato FIL-CAMS-CGIL. (4-17185)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Pordenone è risultato che il comando della base USAF (United States air force) di Aviano (Pordenone) giustifica il proprio operato in base ai regolamenti delle forze armate americane in Italia.*

Le norme invocate, contenute nel vigente manuale per l'amministrazione del personale civile delle basi in Italia predisposto dalla commissione di coordinamento del personale civile (CPCC), stabiliscono che: « I dipendenti civili hanno facoltà di costituire delegazioni sindacali locali presso la base di appartenenza. Tali delegazioni saranno formate da dipendenti delle forze armate americane iscritti a quelle organizzazioni sindacali italiane che, per il tramite delle rispettive istanze nazionali ed organi di coordinamento nazionale, hanno stabilito rapporti con la commissione di coordinamento interforze per il personale civile, CPCC ». La CPCC ha stabilito rapporti con le strutture nazionali delle organizzazioni sindacali del personale civile italiano affiliate alla CISL e con quelle affiliate alla UIL. Le medesime disposizioni regolamentari stabiliscono, con riferimento alle trattative sindacali, che « non saranno accettate deleghe a favore di organizzazioni sindacali diverse da CISL e UIL ».

È stato fatto presente, altresì, che il vigente contratto collettivo riferito al personale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia è stato concluso in data 11 ottobre 1984 tra il presidente della CPCC da una parte e la FISA-SCAT-CISL e l'UILTUCS-UIL dall'altra.

Richiamandosi alle menzionate disposizioni il comando USAF di Aviano ha escluso la possibilità di effettuare la trattativa sindacale in favore di organizzazioni diverse dai sindacati firmatari delle condizioni di impiego ed ha perciò restituito l'atto di delega rilasciato da un proprio dipendente civile in favore della FILCAMS-CGIL.

L'ispettorato ha riferito che in altre occasioni, e verso organizzazioni sindacali diverse dalla CGIL, le basi USAF hanno assunto un atteggiamento analogo a quello in esame. In particolare nell'aprile 1987, con la medesima motivazione, sono state respinte 21 deleghe relative al versamento di quote associative nei riguardi della Unionquadri.

È stato altresì rilevato che comunque le basi USAF non precludono al proprio personale civile l'iscrizione all'organizzazione sindacale preferita nell'esercizio delle libertà individuali; infatti non operano ritorsione verso gli iscritti ai sindacati diversi da quelli indicati nel predetto manuale d'amministrazione.

Per quanto concerne la nomina dello stesso dipendente a rappresentante sindacale, la base l'ha sostanzialmente ignorata, sostenendo che ciò è dipeso dal fatto che esso è l'unico iscritto alla CGIL, su un organico di circa cinquecento persone.

In realtà all'origine di tale atteggiamento sono facilmente individuabili i criteri ispiratori che hanno informato i primi regolamenti di amministrazione del personale i quali, pur risalendo agli anni '50, sono stati riportati in quelli successivi.

È stato affermato che, non intervenendo modifiche, i comandi delle basi non possono derogarvi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

GEI, CIOCCI CARLO ALBERTO, TORCHIO, VOLPONI e FRASSON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

mentre l'INPS ha velocizzato al massimo la procedura per l'assegnazione definitiva delle pensioni, al punto che in alcune province queste vengono versate lo stesso mese successivo al pensionamento, per le pensioni di competenza del Ministero del tesoro le attese durano anni, con disagio notevole da parte dei pensionati:

tempi lunghissimi sono necessari per le operazioni di ricongiunzione dei periodi assicurativi, per il riscatto dei periodi di studio e per tutto quanto connesso, creando situazioni di grave disagio;

sovente i pensionamenti vengono ritardati per l'incertezza e per la mancanza di dati precisi sull'ammontare delle pensioni o sulle cifre da versare per la ricongiunzione —

quali siano le motivazioni di un così grave disservizio e se vi sia l'intenzione di proporre procedure semplificate e un potenziamento d'organico per rendere tempestivi l'erogazione delle pensioni e i ricongiungimenti dei periodi assicurativi.

(4-19224)

RISPOSTA. — *La corresponsione del trattamento provvisorio di pensione, che viene tempestivamente disposto nella misura attuale del 90 per cento del trattamento teorico spettante, riduce al minimo, nella quasi generalità dei casi, il disagio dei pensionati delle casse pensioni degli istituti di previdenza. I ritardi, segnalati nell'interrogazione, si verificano soprattutto per la complessità delle norme e delle procedure, che prevedono anche l'intervento di diversi uffici ed enti, con conseguente allungamento dei tempi necessari.*

In proposito, giova comunque segnalare che la direzione generale degli istituti di previdenza ha provveduto, ultimamente, ad impartire disposizioni interne di servizio per lo snellimento delle fasi di lavorazione delle pratiche e per l'eliminazione, ove possibile, della duplicazione dei controlli.

Si soggiunge infine che è stato predisposto, per le necessarie modifiche normative, apposito disegno di legge, concernente: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi, già approvato al Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati, come atto Camera n. 4253.

Il Sottosegretario di Stato per tesoro: Pavan.

GROSSO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Brescia non ottempera a quanto previsto al punto 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 47 del 1978 e successive modifiche nonché all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che regola gli appostamenti fissi di caccia nella regione Lombardia. Infatti, omettendo di individuare i valichi montani e collinari, aree estremamente importanti per gli uccelli durante il delicato periodo delle migrazioni, ove non possono essere autorizzati gli appostamenti fissi, si consentono autentiche stragi di uccelli migratori proprio laddove — viceversa — deve sussistere il divieto di caccia, i.e. entro i mille metri di raggio dai valichi sopra indicati;

alcuni comuni traggono dalla suesposta situazione motivo di lucro. In modo particolare in val Sabbia ed in val Trompia, ove appostamenti fissi in muratura eretti su terreno di proprietà comunale vengono dati in fitto per cifre anche sino a 5 milioni di lire per una sola stagione venatoria;

si viola apertamente quanto disposto al punto 10 dello stesso articolo 30 della legge regionale n. 47 del 1978 e successive modifiche, articolo che vieta espressamente la concessione in uso degli appostamenti a fine di lucro. L'interrogante cita ad esempio il caso dei comuni di Bione e Polaveno, e di quello di Serle, addirittura entro il territorio della Riserva naturale dell'altopiano di Cariadeghe;

si suppone che questi veri e propri piccoli edifici realizzati come appostamenti fissi e quindi senza alcuna licenza edilizia ed in contrasto anche con la legge Galasso n. 431 del 1985, vengano utilizzati a fini diversi da quello venatorio. In questo caso si viola la lettera d) dell'articolo 37 ed il punto 4 dell'articolo

30 della legge regionale n. 47 del 1978 e successive modifiche —:

quali iniziative i ministri intendano adottare per far rispettare le leggi sulla caccia nella provincia di Brescia;

se e come i ministri in indirizzo intendano verificare l'effettiva esistenza dell'autorizzazione da parte del presidente della provincia di Brescia per l'appostamento fisso e il nominativo del titolare di essa, nonché indagare sul comportamento delle amministrazioni comunali interessate in materia di affitti dei cosiddetti capanni;

quali e quanti edifici abusivi siano stati realizzati; di questi quanti insistono su terreni del demanio comunale e/o regionale; se e quali siano utilizzati come appostamenti fissi; se questi appostamenti, che nella stragrande maggioranza possono essere assimilati a veri e propri chalet o villini, abbiano viceversa una licenza edilizia ed in tal caso non possono essere utilizzati per la caccia;

se si intenda verificare sull'utilizzo di questi introiti provenienti dall'affitto di appostamenti e quindi ottenuti ai danni dell'avifauna migratoria, da parte delle amministrazioni comunali;

se i ministri, anche in considerazione delle continue inadempienze dell'amministrazione provinciale di Brescia, ritengano opportuno procedere ad accertamenti diretti attraverso il Corpo forestale dello Stato nonché dei Carabinieri del nucleo operativo ecologico (NOE).

(4-16212)

RISPOSTA. — *La materia oggetto dell'interrogazione, ai sensi dell'articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 5 legge n. 968 del 1977, è di competenza primaria delle regioni e degli enti locali cui, di norma, viene dalle stesse delegata. Da notizie assunte da questi ultimi si precisa che la provincia di Brescia non ha ritenuto, finora, di avvalersi della facoltà di individuare geograficamente e nominativamente i singoli valichi di cui al quinto comma del-*

l'articolo 30, legge regionale 31 luglio 1978 n. 47, perché, già a partire dagli anni 1979 e 1980, avrebbe provveduto ad eliminare e a non più autorizzare tutti quegli appostamenti fissi di caccia ubicati nei pressi dei valichi montani territorialmente più significativi e nelle relative zone di influenza, rendendosi così superflua l'individuazione dei valichi stessi. Comunque, tra le ipotesi prese in considerazione dal progetto di piano agrofaunistico-venatorio è in corso di predisposizione anche l'individuazione dei valichi in argomento.

Il comune di Serle assegna annualmente, mediante asta, capanni anche all'interno della riserva naturale di Cariadeghe: la caccia nella Regione Lombardia non è vietata nelle zone di cui all'articolo 20, lettera b), legge n. 968 del 1977.

Il comune di Palaveno ha ceduto in affitto a privati 36 capanni, situati in località boschive, ma non in zone ove vige il divieto di caccia o in riserve naturali.

Nel comune di Bione vi sono 45 posti fissi in muratura, gestiti dall'amministrazione comunale e i relativi canoni di affitto vengono utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche oppure per la manutenzione di dette infrastrutture.

I canoni di affitto corrisposti sono di gran lunga inferiori alla cifra indicata dall'interrogante (comune di Serle: per il 1989 lire 6 milioni 630 mila complessivi; comune di Polaveno: lire 8-9 milioni complessivi; comune di Bione: lire 14 milioni circa complessivi). L'affitto più cospicuo di un appostamento fisso in muratura per uso caccia viene corrisposto da certo Ghidini Rinaldo per una somma pari a lire 4.775.108 relativa al quinquennio 1988-1993.

Inoltre esistono in tutte le zone della Valsabbia altri 40 appostamenti in proprietà comunale, prevalentemente in legno, affittati a canoni piuttosto bassi, nonché numerosi altri capanni ubicati in terreni privati.

Non sono state accertate violazioni della legge Galasso nella gestione delle opere sudette, né l'impiego di villini o chalet come appostamenti fissi a scopo venatorio. Co-

munque i comandi delle stazioni forestali di Gavardo, Sabbio Chiese e Gardone Val Trompia, competenti sui territori comunali di Serle, Bione e Polaveno, hanno rilevato negli anni 1987-88 e 89 complessivamente 24 illeciti amministrativi in materia di caccia e 10 nel settore forestale. È stato redatto un solo rapporto giudiziario nel 1988 per uccisione da capanno, in comune di Polaveno, di selvaggina protetta.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

GROSSO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il comune di Brolo (Messina) smaltisce i rifiuti in modo non autorizzato in prossimità della strada provinciale Brolo-Ficarra, questo da molti mesi;

il comune è perfettamente a conoscenza che la zona è da molto tempo luogo di « oasi di protezione »;

il consiglio comunale, con delibera n. 18 del 4 aprile 1989, avente per oggetto trasporto rifiuti solidi urbani, dà mandato per il trasporto di detti rifiuti in una discarica controllata ed autorizzata —:

se non intenda dare urgenti disposizioni al fine di poter risolvere il gravissimo danno che si sta consumando in una località di incomparabile bellezza.

(4-17143)

RISPOSTA. — *La discarica di rifiuti solidi urbani, già esistente in prossimità della strada provinciale Brolo-Ficarra, località Bosco Forni del comune di Ficarra, da tempo è stata abolita e trasformata in uno spiazzo. L'arma dei carabinieri di Ficarra, accertato che l'utilizzo di detta discarica era abusivo, ha denunciato nel luglio 1988, alla pretura di Sant'Angelo di Brolo i signori Fonti Rosario, architetto e sindaco pro-tempore di Brolo e Svelti Giuseppe, netturbino del comune di Brolo.*

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

GUIDETTI SERRA, MIGLIASSO, TURCO, ARNABOLDI e NOVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza di quanto pubblicato dal quindicinale piemontese *Primo-piano* del 30 ottobre 1989 in merito a presunti appalti di mere prestazioni di lavoro presso il centro direzionale Fiat di Torino, sui quali avrebbe indagato l'ispettorato del lavoro di Torino;

se risulti che le aziende Fiat coinvolte sono Fiat Avio, Sava Leasing e Fiat Engineering, che si sarebbero avvalse per anni di giovani impiegate distaccate o « comandate » da micro aziende le quali avrebbero altresì violato anche le norme di legge sui contratti di formazione lavoro;

se l'ispettorato del lavoro sta conducendo accertamenti al riguardo. (4-16815)

RISPOSTA. — *Nel corso di un'indagine diretta a verificare l'effettiva parità di trattamento tra uomini e donne, nonché la legittimità dei criteri di assunzione e selezione del personale, l'ispettore procedente ha appreso che presso il servizio di informatica territoriale della FIAT Engineering erano in distacco alcuni giovani lavoratori, per lo più assunti con contratti di formazione e lavoro, da parte di imprese appaltatrici di servizi informatici.*

Gli accertamenti svolti al riguardo — condotti nel periodo compreso tra il 12 luglio e il 20 ottobre 1989 — hanno fatto emergere che detto personale, in prevalenza femminile, sin dal momento dell'assunzione e nonostante i ricorrenti passaggi attraverso varie società a responsabilità limitata, tra loro collegate — DIGIGROUP, DIGIGROUP ITALIA, A.A.PI.T.I. e C.A.SOFT — esplicava le proprie mansioni nella sfera della committente, sotto la direzione tecnica della stessa e con inserimento funzionale nella sua impresa, riducendosi ad aspetti meramente economici — quali la corresponsione delle retribuzioni e l'adempimento dei relativi obblighi — la dipendenza dalle ditte appaltatrici. Per converso, è stata riscon-

trata una penetrante ingerenza della FIAT Engineering, sinanche nella determinazione dei criteri di selezione del personale poi in distacco presso di essa. In non pochi casi, le assunzioni erano state effettuate in seguito a segnalazione, selezione o comunque gradimento della committente.

Inoltre l'esame dei vari progetti di formazione e la valutazione delle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro hanno determinato la decisione di invalidare, con provvedimenti notificati il 29 settembre 1989, i contratti stipulati dalle ditte intermediarie con i lavoratori in questione. Infatti, secondo le valutazioni in merito compiute, i relativi rapporti di lavoro, non essendo effettivamente caratterizzati da alcuna speciale finalità formativa, sono da considerarsi come ordinari rapporti di lavoro, sottratti alla speciale disciplina predisposta per i contratti di formazione.

Con il verbale del 20 ottobre 1989 sono state contestate a due responsabili della FIAT Engineering — il capo del servizio informatico territoriale e il presidente e legale rappresentante della società — la contravvenzione al divieto di appalto di semplici prestazioni di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 1369 del 1960, commessa in concorso con i due intermediari, nonché le connesse violazioni amministrative in materia di collocamento. Nel contempo e al fine di impedire il protrarsi delle conseguenze antiggiuridiche del reato, l'ispettore ha ordinato ai contravventori, a norma dell'articolo 55 del vigente codice di procedura penale, di inserire immediatamente i nominativi dei 17 lavoratori interessati nei libri paga e matricola della committente con decorrenza coincidente con le rispettive date di assunzione alle dipendenze delle varie aziende interposte.

In relazione a tutte le risultanze degli accertamenti compiuti è stato formato un circostanziato rapporto inoltrato all'autorità giudiziaria in data 24 ottobre 1989. È stato infatti ravvisato negli illeciti amministrativi un antecedente logico rispetto al reato di intermediazione di manodopera e perciò si è deferito alla magistratura — ai sensi del-

l'articolo 24 legge n. 689 del 1981 — anche il giudizio sulla validità dei contratti di formazione e lavoro stipulati dalle ditte intermediarie, nonché sulle infrazioni alla disciplina dell'avviamento al lavoro imputabili alla FIAT Engineering, data la coincidenza di elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano i vari illeciti. Successivamente alla contestazione degli addebiti, i contravventori rendevano noto il 17 novembre 1989 che « alla data attuale non esiste più una presenza fissa presso gli uffici della FIAT Engineering di risorse del fornitore ».

In epoca successiva, l'ispettorato ha appreso che i rappresentanti sindacali della FIAT Engineering, durante un incontro con la direzione del personale, hanno formalmente richiesto l'assunzione dei dipendenti delle ditte appaltatrici addetti al servizio dell'informatica territoriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

LEONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:*

che per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1989, la rivalutazione della pensione è subordinata alla presentazione di un'apposita richiesta scritta, da parte degli interessati, presso gli uffici INPS di competenza territoriale (vedi comunicato INPS del 16 gennaio 1990);

che per ottenere la rivalutazione della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1990, la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 1990 (articolo 2 comma 2) mentre la presentazione della domanda in data successiva al 30 giugno 1990 dà invece diritto alla rivalutazione della pensione a partire dal mese successivo a quello di inoltrato della richiesta (articolo 2, comma 3);

che, considerata la fascia sociale e l'età dei beneficianti del provvedimento, la presentazione della domanda costitui-

rebbe per moltissimi causa di insormontabili difficoltà di ordine tecnico (comprensione del testo del decreto; stesura della domanda) e pratico (spostamento dalla propria abitazione all'ufficio INPS competente);

che al provvedimento non è stata data alcuna specifica pubblicità, al punto da sembrare un tentativo di dissimulare il provvedimento o scoraggiare le richieste —:

quali sono le ragioni per le quali la rivalutazione della pensione non viene concessa in modo automatico ma è invece subordinata ad una specifica richiesta scritta;

quali sono le ragioni per le quali la presentazione della domanda, in data successiva al 30 giugno 1990, dà diritto alla rivalutazione della pensione solo a partire dal mese successivo a quello di inoltrato della richiesta, perdendo ogni diritto maturato precedentemente;

quali sono le ragioni per le quali al provvedimento non è stata data alcuna specifica pubblicità;

quali provvedimenti intende adottare per porre rimedio ad una situazione che penalizza pesantemente la fascia sociale più debole, già costretta a vivere di elemosina. (4-17762)

RISPOSTA. — *L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989 ha disposto la non automaticità della rivalutazione delle pensioni e la decorrenza della riliquidazione.*

Ciò premesso, si rende noto che l'INPS ha comunicato che la notizia riguardante la rivalutazione delle pensioni in applicazione del decreto in parola è stata ampiamente diffusa da tutte le reti della RAI-TV, dal settimanale radiofonico Pack di Raiuno e, per la durata di otto giorni, è apparsa su Televideo nello spazio riservato alle comunicazioni dell'INPS.

L'istituto ha precisato, peraltro, che il dirigente il servizio stampa ha personalmente illustrato il provvedimento, fornendo tutti i chiarimenti necessari per la corretta

presentazione delle domande da parte degli interessati, nel corso delle seguenti trasmissioni televisive della RAI: Il mercato del sabato del 13 gennaio e TG2 Finanza del successivo giorno 16. L'ente ha fatto presente, inoltre, di avere impartito alle proprie sedi periferiche istruzioni per l'applicazione della citata normativa invitandole a dare la massima diffusione, tramite i consueti canali di informazione, sia ai pensionati che agli enti di patronato, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda, puntualizzando che l'organizzazione stampa centrale e periferica dell'istituto continuerà nella sua azione di divulgazione fino alla scadenza del 30 giugno 1990, prevista dal provvedimento stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

LUCCHESI. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso

che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, ha modificato la disciplina degli uffici del collocamento chiamati oggi « del lavoro e della massima occupazione »;

che la riorganizzazione degli uffici ha portato ad un loro accentramento con conseguenti disagi per i disoccupati dei comuni minori costretti, per il timbro del cartellino di disoccupazione, ad effettuare viaggi spesso non brevi, con spese certamente non irrilevanti se comparate alle loro possibilità economiche;

che gli uffici non sono in grado di sostenere afflussi elevati di cittadini, con la conseguenza della creazione di code mostruose;

che in particolare la legge ha penalizzato la provincia di Lucca —;

se non ritiene opportuno far sì che i « recapiti » siano messi in grado di assolvere le funzioni ad essi attribuite dalla legge;

se non ritiene di voler prevedere l'ampliamento del numero dei « recapiti » e l'istituzione di uno di essi a Borgo a Mozzano (Lucca). (4-09006)

RISPOSTA. — La legge n. 56 del 1987, con l'istituzione delle circoscrizioni, ha inteso approntare servizi più funzionali alle esigenze degli utenti; ma è anche innegabile che, almeno nella fase di transizione dalle vecchie strutture di collocamento a quelle nuove, si siano determinati dei disagi di tipo organizzativo.

Premesso quanto sopra, si precisa, per quanto concerne in particolare i disservizi verificatisi presso i servizi per il collocamento nella provincia di Lucca, che l'obbligo del controllo periodico dello stato di disoccupazione, in un primo momento mensile, poi trimestrale, è divenuto, a partire dal gennaio 1988, semestrale, comportando conseguentemente una diminuzione dell'afflusso del pubblico, con disagi ridotti per l'utenza. La grande affluenza di cittadini verificatasi negli anni precedenti, è dipesa, soprattutto, dalla contemporaneità delle operazioni di iscrizione, reinscrizione, censimento di tutti i disoccupati, operazione quest'ultima determinata dalla necessità di informatizzare il servizio.

Per quanto attiene, inoltre, la localizzazione degli uffici di recapito nella provincia di Lucca, si fa presente che la commissione regionale per l'impiego della Toscana aveva, a suo tempo, proposto i seguenti comuni: Altopascio, Bagni di Lucca e Capannori per la circoscrizione di Lucca; Piazza al Serchio per la circoscrizione di Castelnuovo di Garfagnana; Galliciano per quella di Barga; Pietrasanta e Saravezza per Viareggio. Per ciò che concerne l'ipotesi rappresentata di istituire un recapito a Borgo a Mozzano, questa non è stata presa in considerazione degli organismi a ciò preposti data la vicinanza di detto comune con Bagni di Lucca.

Successivamente le rispettive commissioni circoscrizionali hanno dato parere favorevole soltanto all'istituzione dei recapiti di Altopascio, Bagni di Lucca, Piazza al Serchio e Pietrasanta, motivando la propria decisione con il fatto che i comuni esclusi

si trovano a breve distanza dalla sede circoscrizionale o comunque che tale sede è adeguatamente servita da mezzi pubblici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

MACERATINI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

in seguito alla legge n. 56 del 28 febbraio 1987 (recante le norme relative al mercato del lavoro) il ministro del lavoro ha emanato agli inizi dell'anno in corso un decreto relativo alla costituzione di sezioni circoscrizionali di collocamento;

in base a tale normativa tutto il territorio di Roma e provincia doveva essere suddiviso in sette zone circoscrizionali;

la quarta di queste zone comprende oltre a Monterotondo e Mentana anche Guidonia e altri piccoli comuni minori;

tale scelta sta creando notevoli disagi a tutti poiché le zone unificate del decreto non soltanto sono espressioni di diverse realtà industriali e terziarie ma sono divise anche da distanze territoriali non sufficientemente coperte da infrastrutture valide e servizi adeguati —

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere affinché sia al più presto effettuata una più attenta e approfondita analisi della situazione di estremo disagio determinato dal decreto in questione e siano adottati i conseguenti necessari provvedimenti. (4-10095)

RISPOSTA. — *Nell'individuazione degli ambiti territoriali delle circoscrizioni e successivamente nella istituzione delle sezioni circoscrizionali, l'ufficio provinciale del lavoro di Roma si è attenuto sia a quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 marzo 1988, sia al parere delle commissioni circoscrizionali, nonché alla proposta della commissione regionale per l'impiego.*

Per quanto riguarda in particolare la sezione circoscrizionale di Guidonia, di cui fanno parte i comuni di Mentana e Monterotondo, occorre dire che si tratta di un'area di primaria importanza con una utenza effettiva di 10.500 iscritti nelle liste. La popolazione attiva ammonta a 95 mila unità con un tasso di disoccupazione dell'11,12 per cento. Il comune di Guidonia tra l'altro funge da collegamento tra Roma ed il territorio collinare compreso tra la valle del Tevere e la valle dell'Aniene.

In considerazione di quanto esposto, si può affermare che la scelta di istituire a Guidonia la sezione circoscrizionale è senz'altro valida. L'ufficio provinciale del lavoro di Roma ha comunque effettuato una approfondita indagine di carattere socio-economico nella zona interessata a seguito di altre segnalazioni e lamentele pervenute per la mancata istituzione di una sezione circoscrizionale nei comuni di Monterotondo e Mentana. Si fa, a questo proposito, presente che Monterotondo è stato eretto a recapito/sezione decentrata a partire dal 1° ottobre 1988.

Una revisione dell'attuale e recente assetto circoscrizionale sarà possibile solo qualora emergessero, dal funzionamento della struttura organizzativa vigente, serie esigenze in tal senso da portare, comunque, al vaglio della commissione regionale per l'impiego di cui sopra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

MANNA e PARLATO. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

con le dimissioni del soprintendente Giacchieri, accolte recentemente dal consiglio di amministrazione, il teatro San Carlo di Napoli, lungi dal rinverdire i fasti del passato, vede accentuarsi la sua lunga crisi;

alla chiusura forzata, dovuta all'inagibilità ed ai conseguenti lavori di ristrutturazione che pare vadano molto a rilento, si è aggiunta una notevole incer-

tezza sul futuro dell'ente, denunciata dallo stesso soprintendente dimissionario che ha lamentato l'incapacità degli organi preposti a tradurre in atti concreti i tanti programmi di rilancio più volte pubblicizzati;

lo stesso Giacchieri ha sottolineato più volte come la gestione e programmazione dell'ente è compromessa da defatiganti e, spesso, leziose discussioni e da «filtri» politici — per usare un eufemismo — per ogni iniziativa da assumersi;

tutto ciò ha causato l'allestimento di un cartellone non esaltante per la presente stagione, anche per le ristrettezze economiche nelle quali versa il San Carlo, mentre, per la stagione 1990-1991, secondo l'attuale direttore artistico Nicolò Parente, occorrerebbero dieci miliardi per un cartellone degno del massimo teatro napoletano e per rappresentazioni alla sua altezza, laddove è disponibile un solo miliardo —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al riguardo per la sua competenza;

in che modo intenda sollecitare comune, provincia di Napoli e regione per concreti interventi a sostegno dell'effettiva rinascita del San Carlo;

quali provvedimenti ritiene di adottare per assicurare la riapertura del teatro napoletano nei tempi più brevi possibili ed il suo rilancio visto che è tra i più belli e ricettivi del mondo ed ha avuto tra i suoi reggenti Rossini, Donizetti, Verdi, Barbaia, Di Costanzo, Falvo fino a Roberto De Simone;

in che modo voglia intervenire per promuovere un'autentica mobilitazione culturale a difesa del ruolo e del prestigio del San Carlo, sottraendone la gestione e la programmazione alle pastoie burocratiche ed ai meccanismi perversi del clientelismo, della mediazione politica e lottizzazione partitica. (4-17919)

RISPOSTA. — *Alcune delle cause che hanno accentuato la lunga crisi dell'ente e identificate dagli interroganti nelle dimissioni del soprintendente Giacchieri e nella*

chiusura del teatro, imposta dalla commissione provinciale di vigilanza, sono state rimosse.

Alla sovrintendenza del teatro di San Carlo è stato chiamato, infatti, il dottor Francesco Canessa, con decreto ministeriale 3 marzo 1990, su designazione del consiglio comunale di Napoli; la riapertura del teatro è avvenuta il 19 aprile scorso e sono previsti spettacoli di rilievo (un balletto e due opere come la Manon Lescaut e Madame Butterfly) per questo scorcio finale della stagione 1989-1990. Peraltro, gli interroganti individuano la causa principale della crisi dell'ente nella incapacità degli organi preposti a tradurre in atti concreti le varie iniziative di rilancio per le defatiganti e leziose discussioni che ne derivano.

Il segnalato inconveniente è in realtà tale da non poter essere superato amministrativamente in sede di vigilanza, salvo ovviamente casi patologici che richiedono interventi straordinari. Il problema in ogni caso è stato già affrontato nel disegno di legge n. 1823 sul nuovo ordinamento delle attività musicali e danza presentato al Senato il 23 giugno 1989 in cui è prevista una drastica riduzione del numero dei componenti i consigli di amministrazione (sei componenti in tutto, incluso il presidente-sindaco). Tale innovazione, a cui si aggiunge pure una più accentuata responsabilità del ruolo del soprintendente, è volta proprio a dare efficienza agli organi degli enti responsabili dell'indirizzo dell'attività e della sua gestione.

Tanto premesso, considerando che con il soprintendente Giacchieri l'ente è riuscito a risanare completamente il deficit al 31 dicembre 1987, pervenendo all'equilibrio finanziario, si ritiene che sussistano le condizioni perché l'ente medesimo possa deliberare per la stagione 1990-1991 un programma consono alle sue tradizioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Tognoli.

MANNA e PARLATO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

se gli risulti che, vietandolo espressamente la normativa vigente, il suo dica-

stero abbia sottoposto alla disciplina dell'equo canone le abitazioni del complesso CPDEL (Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali) di San Giovanni a Teduccio: abitazioni regolarmente costruite con i fondi dello Stato e dunque sottratte, *ex lege*, al regime di cui sopra;

se sia stato messo al corrente che le case in questione (Parco CPDEL, via Pazzigno, San Giovanni a Teduccio: come dire case subissate da un'aria che è tra le più tossiche d'Italia!) sono state considerate di categoria catastale A2, e cioè della stessa categoria delle salubri magioni altoborghesi delle napoletane via Toledo, *ex via Roma*, e Corso Umberto I, alias Rettifilo;

di quali iniziative voglia farsi carico, anche allo scopo di appurare a quale ufficio del suo dicastero si debbano le « perle » fin qui illustrate. (4-18728)

RISPOSTA. — *Il complesso immobiliare sito in Napoli, in corso San Giovanni a Teduccio, angolo via Pazzigno, non è stato costruito con i fondi dello Stato bensì con quelli delle casse di previdenza amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza. Pertanto, i canoni di locazione degli appartamenti di tale complesso non potevano che essere determinati secondo i criteri tassativamente fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante norme sull'equo canone.*

Va, altresì, segnalato che la categoria catastale A/2 è stata attribuita dall'UTE (ufficio tecnico erariale) di Napoli, anche sulla scorta della verifica effettuata dall'ufficio di igiene e sanità del comune di Napoli che, a suo tempo, aveva rilevato che il complesso è sito in una zona con buona esposizione, illuminazione ed aerazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

MASINI e FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Rosaria Finocchiaro è stata nominata docente di ruolo nella

classe LX-lingua inglese nella scuola media nell'anno scolastico 1985-1986 sulla base della graduatoria dei posti riservati alle categorie protette in base alla legge n. 482 del 1968, e secondo il decreto del provveditore agli studi di Catania n. 65415 dell'8 ottobre 1985;

con successivo decreto n. 32384 del 5 giugno 1987, in seguito a rettifica di graduatoria di merito del concorso ordinario per lingua inglese nella scuola media, classe LX, bandito con DSSR per la Sicilia del 30 ottobre 1982, relativo al biennio 1984-1985 e 1985-1986, il provveditore di Catania ha disposto l'annullamento della nomina in ruolo della suddetta professoressa;

in seguito al ricorso della professoressa Finocchiaro il Tar della Sicilia — sezione staccata di Catania, con sentenza n. 4 del gennaio 1990 ha annullato il decreto del provveditore dell'8 ottobre 1985, per la parte concernente il riesame della nomina, in seguito al quale era stata annullata la nomina della suddetta professoressa e ne ha imposto la riammissione in ruolo —:

quali siano le ragioni per le quali il provveditore di Catania non ha ancora emesso il decreto di notifica per la riammissione in ruolo della professoressa Finocchiaro. (4-19234)

RISPOSTA. — *Si conferma quanto già comunicato in sede di riscontro alla precedente interrogazione n. 4-14985 (risposta pubblicata nell'Allegato al Resoconto stenografico dell'8 maggio 1990), in ordine alle ragioni, che indussero il provveditore agli studi di Catania a revocare la nomina in ruolo, già attribuita alla professoressa Finocchiaro Rosaria, per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media.*

Lo stesso provveditore agli studi, tuttavia dopo un'attenta valutazione della situazione venutasi ultimamente a determinare per effetto della sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sicilia, n. 4 del 1990 e di cui è cenno nell'interrogazione, non ha mancato di dare attua-

zione al deliberato del giudice amministrativo, disponendo la riammissione in ruolo ex tunc della predetta docente, sulla base della nomina a suo tempo conferitale con la nota di quell'ufficio scolastico n. 3563 del 10 ottobre 1985. Alla succitata sentenza è stata, infatti, data esecuzione con il decreto provveditoriale n. 8044 del 26 marzo 1990 con il quale è stato contestualmente disposto l'annullamento della nomina in ruolo nei confronti della professoressa Musumeci Adele, risultata soccombente.

Per completezza di informazione si aggiunga ad ogni modo che avverso la sentenza in questione, la docente Musumeci risulta aver proposto ricorso in appello al consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, al quale è stata anche proposta domanda di sospensiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

MASINI, SANGIORGIO e SOAVE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 24 gennaio 1990, si sono svolte le prove di verifica ed accertamento delle competenze linguistiche per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, riservate agli insegnanti elementari di ruolo;

lo svolgimento di tali prove, attuate sulla base di due circolari ministeriali, la n. 162 del 9 maggio 1989 e la numero 401 del 21 novembre 1989, ha sollevato vaste perplessità e diffusa protesta da parte dei candidati circa le modalità e il tipo di test assegnati;

le circolari succitate parlavano di verifica « della padronanza dei meccanismi di funzionamento della lingua straniera » e di « misurazione delle competenze attraverso un test con il quale si verificheranno la capacità di lettura e di ascolto e la padronanza dei meccanismi di funzionamento della lingua straniera »;

nonostante ciò, i candidati sono stati sottoposti a test molto parziali, imprecisi

e con indici di significatività molto discutibili;

gli items del test di inglese sono stati tratti integralmente dal libro (in commercio) di Ona Lowe *Proficiency in English Course*, Arnold, 1986 (pp. 108-109-160-161-182);

l'interpretazione delle istruzioni dei test è risultata del tutto poco chiara e talora addirittura fuorviante;

i tempi assegnati per la prova si sono rivelati del tutto inadeguati e le modalità di effettuazione della prova sono state difformi da provincia a provincia e da caso a caso —:

quali reali competenze linguistiche si intendessero verificare e con quali criteri e obiettivi siano state predisposte le prove;

se le circolari succitate siano frutto della decisione già assunta dal ministro di impartire nella scuola elementare l'insegnamento di più lingue straniere e in tal caso in base a quali valutazioni il ministro abbia compiuto tale scelta, nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli ordinamenti della scuola elementare e senza alcun orientamento e informazione del Parlamento. (4-19239)

RISPOSTA. — *L'esigenza di accertare le competenze linguistiche possedute dagli insegnanti in servizio nella scuola elementare costituisce soltanto un adempimento preliminare a qualsiasi determinazione si voglia successivamente assumere in merito alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera previsto dai programmi approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 1985.*

Infatti, ai fini di cui trattasi la legge di riforma degli ordinamenti — approvata, com'è noto, proprio in questi giorni — indica criteri che presuppongono l'acquisizione di tutte le conoscenze, atte ad espletare l'insegnamento in questione, il che ha indotto l'amministrazione ad una attività meramente ricognitiva, prima di porre in essere sulla base delle risultanze acquisite, le conseguenti future determinazioni, anche

per quanto attiene alla scelta di una o più lingue straniere. Nel senso suindicato vanno intese, pertanto, le verifiche effettuate e delle quali è cenno nell'interrogazione medesima.

Si ritiene, inoltre, di dover chiarire che i test proposti agli insegnanti elementari sforniti di laurea in lingue straniere, hanno lo scopo di accertare un livello di conoscenza linguistica che risulti adeguato al conseguimento dei fini che l'insegnamento di una lingua straniera si propone nella scuola elementare. Il test di inglese, in particolare, è stato tratto da un corso di riconosciuta validità nel rispetto del criterio inteso ad assicurare la verifica di competenze medio-alte. Ciò in quanto coloro che supereranno la relativa prova dovranno sottoporsi al colloquio e alla successiva formazione in servizio unitamente ai docenti provvisti di laurea specifica.

Stante, pertanto, la finalità essenzialmente ricognitiva delle prove è chiaro che il risultato una volta conosciuto consentirà solo ragionevoli certezze in merito alle competenze su cui contare, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione in merito ad eventuali approfondimenti e costituirà elemento essenziale sul quale calibrare un corretto e funzionale piano di aggiornamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

MAZZA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

una importante sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, ha stabilito il diritto di trasferire i contributi svizzeri nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quindi di ricongiungerli ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979 nella propria cassa di iscrizione;

la citata sentenza di Cassazione n. 5614 del 14 dicembre 1987 afferma che la facoltà prevista dagli accordi italo-elvetici di chiudere il trasferimento dei contributi « ... nell'assicurazione sociale italiana

deve ritenersi esercitabile dal lavoratore anche al solo fine di incrementare la posizione assicurativa di cui sia titolare nel regime generale IVS e nei regimi sostitutivi, pur quando la pensione maturi non presso tali forme previdenziali, ma, previa ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, presso altra gestione previdenziale, anche se « esclusiva » o « esonerativa », in tal senso risultando modificata ed integrata la legislazione italiana concernente le forme assicurative contemplate dalla Convenzione »;

la Corte di Cassazione quindi, non solo estende il diritto di trasferimento dei contributi svizzeri a tutti i lavoratori, ma sembra anche affermare che per i lavoratori iscritti ai Fondi esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, tale possibilità prescinde dalla acquisizione del diritto a pensione, e che è sufficiente « ...il solo fine di incrementare la posizione assicurativa... »;

la facoltà concessa ai cittadini italiani dall'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo aggiuntivo del 1969, reso esecutivo con la legge n. 283 del 1973, come modificato dagli articoli 8 e 10 del secondo accordo aggiuntivo del 1980, reso esecutivo con la legge n. 668 del 1981, di chiedere il trasferimento dei contributi svizzeri al verificarsi del diritto della pensione di vecchiaia, anzianità o prepensionamento è intesa unicamente a salvaguardare il diritto del lavoratore —:

quali iniziative intendano prendere perché le disposizioni di cui alla sentenza richiamata siano pienamente e sollecitamente recepite in provvedimenti legislativi ed attuate con disposizioni amministrative. (4-16058)

RISPOSTA. — A seguito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 5614 del 1987) che ha ritenuto ammissibile il trasferimento dei contributi versati in Svizzera da lavoratori che, successivamente al loro rientro in Italia, abbiano svolto attività alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il ministero ha provveduto a convocare una riunione interministeriale per l'esame dei

problemi relativi all'attuazione della sentenza stessa.

Alla luce degli orientamenti emersi in tale sede, le amministrazioni interessate sono state invitate a far pervenire il loro consenso ufficiale su alcune questioni inerenti l'applicazione della sentenza stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

MELLINI, VESCE, CALDERISI, RUTELLI, AGLIETTA e TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano in possesso di notizie in ordine ad episodi di sabotaggio, sia pure larvato, del nuovo codice di procedura penale, cui ha fatto riferimento, per escludere che le perplessità in ordine alla validità del codice stesso possano giustificarli, il procuratore generale della Corte di cassazione nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

in caso positivo, quali iniziative il Governo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di reprimere inqualificabili comportamenti del genere e comunque quale azione intenda svolgere per prevenire tale eventualità.

(4-17667)

RISPOSTA. — *Non risultano a questa amministrazione specifiche situazioni che consentano di affermare, allo stato, la sussistenza di episodi di sabotaggio al nuovo codice di procedura penale. È stata invece recentemente diffusa una richiesta di riforma della legge-delega per iniziativa di due componenti dell'attuale Consiglio superiore della magistratura.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

NANIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che presso la sede INAIL di Messina le pratiche di delega alla riscos-

sione delle spettanze degli assistiti impediti giacciono per mesi e in taluni casi per anni prima di essere definite — se intende intervenire per far accelerare l'iter burocratico di dette pratiche. (4-16157)

RISPOSTA. — *La direzione generale dell'INAIL, interpellata in proposito, ha comunicato, in data 23 febbraio scorso, che la sede di Messina risulta espletare regolarmente gli adempimenti relativi alle deleghe rilasciate a patronati per la riscossione dei ratei di rendita e che è stato comunque disposto l'esame dei pochi casi ancora in sospenso.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

NARDONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

si registrano ingiustificabili ritardi nel procedere alla riqualificazione delle pensioni per il personale della scuola che ha cessato il servizio dal 2 giugno 1977 al 1° aprile 1979, di cui alla circolare del ministro della pubblica istruzione n. 329 del 30 settembre 1989;

tale problema è stato più volte sollevato dalla SPI CGIL di Benevento, che ha più volte sollecitato al provveditore della stessa provincia una rapida risoluzione del problema;

a tutt'oggi non si provvede all'espletamento delle pratiche e alla dovuta riliquidazione, nonostante il fatto che qualche avente diritto sia già deceduto, senza il godimento di quanto previsto, e che in genere trattasi di persone comunque molto anziane a cui è negata la riscossione economica di quanto stabilito —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per una immediata risoluzione delle pratiche suddette affinché sia data la possibilità ai soggetti interessati di vedere soddisfatti i loro sacrosanti diritti. (4-19085)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Benevento, cui sono state rivolte le sollecitazioni del caso, ha fatto presente che, su un totale di 236 pratiche di pensioni definitive interessate alla riliquidazione in parola, è stato sinora possibile trattare e completare 70 pratiche, che risultano già inviate ai competenti organi di controllo.*

Quanto all'emissione dei decreti per la definizione delle restanti pratiche, un rallentamento dei relativi adempimenti risulta essere stato determinato da motivi tecnici tenuto conto che il centro elaborazione dati di questo ministero, a seguito di lavori di ristrutturazione, si è trovato nella necessità di sospendere, per qualche tempo, alcune funzioni, tra cui quella del settore pensioni, diretta ai terminali del suindicato ufficio scolastico.

La riattivazione di quest'ultimo servizio è avvenuta in effetti il 1° giugno scorso, il che ha consentito all'ufficio medesimo di riprendere la trattazione delle pratiche in sospeso, che dovrebbero essere portate a compimento, così come assicurato dallo stesso provveditore agli studi, entro termini ragionevolmente ravvicinati.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

ORCIARI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che

l'imboccatura del porto canale di Senigallia (AN) è molto spesso intasata a causa del deposito di materiale sabbioso e detriti dovuti alle correnti marine ma soprattutto per il carattere torrentizio del fiume Misa e che a causa del lamentato inconveniente i natanti da pesca e da diporto sono costretti a trovare rifugio in altri porti o a rischiare gravi danni agli scafi;

per ovviare alle lungaggini burocratiche che alle volte si protraevano per mesi, la regione Marche accolse la richiesta delle forze politiche locali di concedere in appalto pluriennale la manutenzione del porto-canale anziché intervenire

con preventivi di spesa ogni volta che se ne presentava l'opportunità;

l'adozione di tale sollecita procedura a nulla è servita dal momento che la ditta assuntrice dei lavori ogni volta che deve operare un modesto intervento è costretta a richiedere il nulla-osta del Ministero, anche in questo caso con lunghi tempi di attesa —

i provvedimenti che si intendono adottare in proposito per ovviare ai lamentati inconvenienti, demandando il compito di autorizzare di volta in volta a esecuzione dei lavori manutentivi alla ocale capitaneria di porto. (4-05865)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 18 legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 4 legge 8 luglio 1986, n. 349 è stata demandata a questo ministero la specifica competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in mare dei materiali provenienti dai lavori di escavo dei fondali.*

In attuazione di tali disposizioni legislative, con decreto del 17 giugno 1988, n. 4479/SI/ASM/D è stata autorizzata l'impresa Mentucci e C. snc, assegnataria in appalto dei lavori di dragaggio per ripristino dei fondali e dei passi di accesso del porto di Senigallia, allo scarico in mare dei detriti derivanti dalle stesse operazioni di dragaggio per la cui disciplina la capitaneria di porto di Ancona ha adottato apposita ordinanza (n. 74 del 1° luglio 1988). Pertanto non è possibile allo stato della legislazione demandare direttamente alla capitaneria di porto il rilascio dell'autorizzazione. D'altronde, gli scarichi a mare e gli spandimenti sul litorale costituiscono provvedimenti che possono coinvolgere più interessi locali e devono essere attentamente valutati da organi tecnici e centrali.

Il Ministro dell'ambiente: **Ruffolo.**

ORCIARI e RINALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che la mancata istituzione del Registro delle imprese presso le camere di

commercio, per le iscrizioni previste dalla legge, ha provocato e provoca sostanziali difficoltà agli utenti anche per la carenza di personale delle Cancellerie commerciali di numerosi tribunali —:

le determinazioni in proposito in relazione al disposto dell'articolo 2188 del codice civile. (4-09306)

RISPOSTA. — A seguito della predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge n. 86 e n. 932 — riguardanti la materia in oggetto — da parte del Comitato ristretto costituito presso la X Commissione industria del Senato, fu indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 aprile 1989, una riunione alla quale partecipò un rappresentante di questo ministero. All'esito della riunione i funzionari convenuti si dichiararono d'accordo nel senso che l'articolo 4 del testo, relativo alla istituzione presso le camere di commercio del registro delle imprese, fosse stralciato.

Per quanto riguarda il personale delle cancellerie commerciali dei tribunali, si comunica che con legge 3 febbraio 1989, n. 32, concernente l'ampliamento dei ruoli organici di tutto il personale, con esclusione di quello dirigenziale, dell'ex carriera direttiva del personale UNEP, le dotazioni organiche dei profili professionali di assistente giudiziario e di dattilografo sono state aumentate, rispettivamente, di 321 unità (230 per l'anno 1989, 73 per l'anno 1990 e 18 per l'anno 1991) e di 218 unità (156 per l'anno 1989, 50 per l'anno 1990 e 12 per l'anno 1991).

Con decreti ministeriali del 27 luglio e del 19 settembre 1989 si è provveduto a ripartire fra i vari uffici giudiziari le unità previste in aumento dalla suindicata legge per l'anno 1989. Inoltre con decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1989, n. 104 si è previsto l'aumento di 1.500 unità per la dotazione organica del profilo professionale di assistente giudiziario e di 2.500 unità per la dotazione organica del profilo professionale di dattilografo. Con decreto ministeriale 2 febbraio 1989, per quanto riguarda gli assistenti giudiziari, e

con decreto ministeriale 27 febbraio 1989, per quanto riguarda i dattilografi, sono state ripartite le unità in aumento previste dal suindicato provvedimento. I relativi bandi di concorso, inoltre, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1989.

Con i predetti bandi sono stati indetti i seguenti concorsi tutti espletati:

1) concorso a 992 posti di assistente giudiziario — sesta qualifica funzionale;

2) concorso a 420 posti di dattilografo — quarta qualifica funzionale — riservato ai dipendenti in servizio al Ministero di grazia e giustizia — amministrazione giudiziaria;

3) concorso a 507 posti di dattilografo — quarta qualifica funzionale — riservato al personale indicato nell'articolo 5, primo comma, lettera a) del decreto-legge n. 10 del 1989 (trimestralisti).

È stato, altresì, determinato in 1.182 il numero dei posti della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia — amministrazione giudiziaria — relativa al profilo professionale di dattilografo — quarta qualifica funzionale — da coprire con il ricorso alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 306, del 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1989, infine, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 227 posti di assistente giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

ORCIARI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

le commissioni regionali per le pari opportunità hanno espresso la convinzione che per sviluppare e portare a termine tutte le complesse funzioni che sono loro attribuite devono poter contare su un consistente tempo di presenza delle sue componenti, disponibilità di fatto

resa impossibile dall'attività di lavoro dipendente svolto dalla maggior parte di esse;

la soluzione tecnica potrebbe essere individuata in una legge nazionale che estenda esplicitamente la normativa vigente per gli altri organismi anche alle Commissioni pari opportunità —:

se siano in corso di elaborazione iniziative anche legislative atte a sanare la palese incongruenza lamentata, che permettano alle componenti degli organismi predetti di usufruire di permessi retribuiti o distacchi per il tempo necessario a svolgere le attività predette connesse alla loro qualità di membri delle commissioni pari opportunità, analogamente a quanto previsto per i componenti di organismi elettivi, politici o sindacali.

(4-14304)

RISPOSTA. — *Le regioni, come noto, hanno attivato, o stanno attivando, le commissioni regionali per la parità; questi organismi si connotano per la valenza tecnico-politica e per le funzioni consultive e propositive sulle materie di competenza. Le relative leggi regionali, risalenti al 1986, prevedono, infatti, che le esperte, facenti parte delle commissioni in parola (in numero di 15 o 20) siano elette dal consiglio regionale, previo parere delle associazioni sindacali locali o, comunque, rappresentative del mondo femminile.*

Per ciò che concerne la possibilità per le componenti di detti organismi di fruire di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli stessi, ovvero di ottenere comandi presso le relative amministrazioni regionali per svolgere le attività connesse con il loro mandato, la normativa in questione non contiene alcuna indicazione in tal senso, come d'altronde non sono previsti gettoni di presenza.

Si fa, peraltro, presente che nell'elaborazione del testo unificato sulle azioni positive e sul consolidamento giuridico del comitato nazionale per la parità, questo ministero si è fatto carico del problema concernente i membri dell'organismo ed ha ritenuto di inserire, nell'ultima stesura dell'arti-

colato, una clausola che conferisce il diritto di assenza non retribuita dal posto di lavoro; al contrario, non ha previsto per il momento, l'erogazione di gettoni di presenza in ragione della natura, come già detto, prevalentemente consultiva dell'organo, peraltro secondo il disegno legislativo, supportato da una forte struttura tecnica permanente.

Per le diversificate funzioni operative, diversa è la proposta contenuta nel medesimo testo unificato per il trattamento dei consiglieri della parità nominati nelle commissioni regionali per l'impiego e nella commissione centrale per l'impiego, ai quali — equiparati a tutti gli effetti agli altri membri — è applicabile l'articolo 6 della legge n. 56 del 1987, recante norme sulla riorganizzazione del mercato del lavoro, che prevede la corresponsione di un gettone di presenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

ORCIARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha ascoltato molte critiche ad Ancona a causa del paventato trasferimento delle strutture regionali del Ministero del lavoro fuori città, ad alcuni chilometri dal centro urbano (alla Baraccola), con grave disagio per l'utenza, dopo che gli attuali uffici erano stati sistemati qualche anno fa;

tale decisione è sembrata e sembra per lo meno strana e non giustificata sul piano della funzionalità dei servizi pubblici —:

perchè è stata scelta una sede così decentrata, non sufficientemente servita dai mezzi pubblici, che crea disagi a chi deve frequentare gli uffici, soprattutto ai disoccupati, e se voglia revocare tale provvedimento. (4-16792)

RISPOSTA. — *In attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che, come noto, detta*

norme per la riorganizzazione del mercato del lavoro, sono state istituite, in ciascuna provincia, nuove strutture territoriali dell'impiego e organi collegiali per l'espletamento dei numerosi compiti di istituto scaturiti dalla legge medesima.

Nella città di Ancona, come d'altronde negli altri capoluoghi di regione, si trovano in particolare ad operare diversi uffici di rilievo territoriale, provinciale e regionale, quali uffici provinciale e regionale del lavoro, ispettorati provinciale e regionale del lavoro, sezioni circoscrizionali, commissioni provinciale e regionale, nonché l'agenzia per l'impiego, che per una più razionale e coordinata azione amministrativa, soprattutto nei confronti dei servizi da rendere all'utenza, è preferibile siano ubicati in un'unica sede. A tal fine, l'iniziativa assunta dal ministero, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si è indirizzata nella ricerca di un immobile ampio, moderno e funzionale in grado di ospitare tutti gli uffici suindicati, immobile che con questi requisiti non è reperibile in zone centrali.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene, pertanto, che gli inconvenienti lamentati non debbano destare eccessive preoccupazioni, essendo ampiamente compensati dai vantaggi che la soluzione immobiliare prescelta potrà comportare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

PACETTI. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che

l'ufficio di collocamento di Ancona, anche a seguito delle funzioni circoscrizionali recentemente affidategli, è chiamato a fronteggiare una mole di lavoro che non è in grado di soddisfare per carenza di strutture e di personale;

tali carenze determinano gravi situazioni di disagio tra gli utenti che subiscono le conseguenze dei disservizi, come recentemente messo in evidenza anche dalla stampa locale;

le difficoltà di funzionamento rischiano di vanificare l'esercizio di diritti da parte di cittadini in una materia delicata quale quella della ricerca del posto di lavoro —:

quali provvedimenti intenda assumere rapidamente per rinnovare la attuale situazione di disservizio fornendo strutture e personale in modo adeguato alle esigenze. (4-10125)

RISPOSTA. — Effettivamente, la riorganizzazione degli uffici preposti alla gestione del collocamento, di recente compiuta in esecuzione della legge n. 56 del 1987, può aver determinato temporanee difficoltà di funzionamento in gran parte ormai superate e ad ogni modo ovunque in via di completo superamento.

Qualche problema particolare ha fatto registrare la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento, in agricoltura di Ancona in ragione del ridotto personale che vi presta servizio. Sotto questo aspetto il direttore del competente ufficio provinciale del lavoro non ha mancato di adottare le misure necessarie fornendo, per quanto possibile, un considerevole apporto alla sezione circoscrizionale del capoluogo sia con l'invio in missione, in varie riprese, di impiegati e funzionari di altri uffici, che hanno provveduto a definire particolari e urgenti questioni, e sia con il distacco di due impiegati in forza all'ufficio regionale del lavoro.

In proposito si segnala, altresì, che nell'ambito del reclutamento straordinario di personale, completato di recente ai sensi della legge n. 160 del 1988, è stata data priorità alle esigenze della sezione circoscrizionale di Ancona dove sono state assegnate 6 delle 32 unità di personale complessivamente destinate all'intera regione.

Riguardo poi alla struttura dei locali, il problema può considerarsi superato in quanto prossimamente la sede della citata sezione circoscrizionale verrà trasferita in un immobile ampio, moderno e funzionale in grado, tra l'altro, di ospitare tutti gli uffici periferici del ministero che operano in Ancona con notevole vantaggio per l'utenza.

Per completezza si aggiunge che in virtù di pronuncia cautelare emessa dal TAR delle Marche, la dottoressa Silvana Damiani è stata reintegrata nelle funzioni di reggente della sezione circoscrizionale, in attesa che sia definito nel merito il giudizio da lei promosso per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'incarico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per conoscere — premesso che*

la chiesina del S. Salvatore al Vesuvio, in Ercolano — eretta per grazia ricevuta ex-voto dagli scampati alla peste del 1656, famosa per la conservazione, al suo interno, di due « Bolle » papali che ricordano la celebrazione della messa del 31 dicembre 1899 di don Achille Ratti (futuro Papa Pio XI) e nella quale numerosissime personalità nel passato contrassero matrimonio — oggi si presenta inagibile, fatiscente ed abbandonata;

nel 1981 il provveditorato alle antichità della Campania e quello delle opere pubbliche ne decretarono l'abbattimento; contro tale decisione sorse un vero e proprio moto popolare concretatosi in Comitato al quale, oggi, aderiscono numerosi enti culturali, sportivi e religiosi della zona;

il suddetto Comitato, in segno di protesta per l'abbandono della piccola chiesa, due volte l'anno (il 31 dicembre ed il 6 agosto, festa di S. Salvatore) partecipa ad una messa celebrata all'aperto davanti alla chiesetta in questione;

la stessa amministrazione comunale di Ercolano aveva in appalto i lavori di ristrutturazione e restauro della chiesetta a certa ditta « Dolores » sin dal febbraio 1985, ma la ditta stessa risulterebbe sfornita di abilitazione dell'Albo nazionale costruttori per la realizzazione dei lavori

di restauro di opere antiche e quindi non ha mai iniziato i lavori;

nella stessa zona di Ercolano l'incuria e l'abbandono del patrimonio artistico sono cronici;

inoltre esso è continuamente depredata, come testimonia il recente saccheggio della cappella di Villa Maiuri —:

in base a quali argomenti il provveditorato alle antichità e quello delle opere pubbliche della Campania avevano sancito l'abbattimento della chiesina suddetta e se tale decisione sia stata mai

come è possibile che la ditta « Dolores » si sia aggiudicata l'appalto dei lavori di restauro senza possedere un requisito fondamentale previsto dalla legge.

in base a quale gara o licitazione in che modo espletata, con quali requisiti richiesti da parte del comune di Ercolano;

quali iniziative urgenti ritengano di promuovere nell'ambito delle proprie competenze al fine:

1) di assicurare il restauro e la ristrutturazione dell'artistica chiesetta del S. Salvatore ad Ercolano;

2) di indagare sul « pasticciato » appalto per i suddetti lavori onde accertare le responsabilità contabili, amministrative e penali del caso;

3) di verificare con quali parametri i provveditorati alle antichità ed alle opere pubbliche della Campania espletano — in casi del genere — i propri compiti;

quali provvedimenti vogliano assumere per la salvaguardia del patrimonio artistico della zona di Ercolano. (4-08435)

RISPOSTA. — *Il 23 gennaio 1981 il direttore dell'osservatorio segnalò la caduta di tegole e pietre dal rudere sito presso l'ingresso del nuovo edificio dell'osservatorio, rudere costituito dalla chiesetta del Salvatore e dal romitorio annesso.*

Il 26 gennaio 1981 il provveditorato alle opere pubbliche chiese alla soprintendenza

per i beni ambientali e architettonici di Napoli l'autorizzazione a procedere, a salvaguardia della pubblica incolumità, alla immediata demolizione della chiesa, autorizzazione accordata il 12 febbraio 1981.

Il 9 marzo 1981 il comune di Ercolano, proprietario dell'immobile, chiese l'immediata sospensione dei lavori, ma il 23 settembre 1981 il provveditorato alle opere pubbliche invitava il comune di Ercolano a predisporre con assoluta urgenza i lavori per l'abbattimento del complesso che, essendosi aggravati i dissesti a seguito di nuovi eventi sismici, costituiva pericolo per la pubblica incolumità. Poiché il comune ribadiva il proprio dissenso in merito alla demolizione, la predetta soprintendenza chiedeva un sollecito intervento di consolidamento e restauro.

Prima che pervenisse il relativo progetto, giunse notizia che i lavori, non ancora autorizzati, erano stati appaltati ad una ditta non iscritta alla categoria 3A per il restauro monumentale. La soprintendenza di Napoli diffidava, quindi, il comune dall'intraprendere i lavori prima dell'approvazione del progetto di cui si faceva richiesta.

Il progetto pervenne in data 13 marzo 1985, ma incompleto degli elaborati, per cui si sollecitarono i progettisti a prendere contatti con la soprintendenza per concordare un corretto intervento di restauro.

In tempi recenti, su iniziativa dell'osservatorio vesuviano, proprietario dell'eremo annesso alla cappella, è stato presentato ed approvato un progetto di restauro e ristrutturazione funzionale dell'eremo stesso, mentre il comune di Ercolano, sollecitato a prendere analoghe iniziative per la cappella, ha in elaborazione un nuovo progetto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

alcune decine di giovani disoccupati di Calvi Risorta (CE), con la attiva solidarietà della locale struttura sindacale della CISNAL, hanno inoltrato un esposto

avverso la graduatoria del giugno 1988 all'ufficio circoscrizionale di collocamento ed alla commissione circoscrizionale per l'impiego di Teano;

nell'esposto si chiede di « revisionare la graduatoria che si impugna, in quanto non risulta essere confacente alle situazioni di fatto dei relativi iscritti, per le diffurmità nell'attribuzione del punteggio degli stessi, per i seguenti motivi:

1) mancata cancellazione di alcuni iscritti nella graduatoria attuale, con conseguente mancato adeguamento del punteggio;

2) discriminazione operata ai danni dei disoccupati iscritti dopo il 31 marzo 1988, per i quali non è stato possibile l'inserimento in graduatoria; —

quali iniziative si intendano con urgenza assoluta adottare affinché sia rivista la graduatoria all'ufficio circoscrizionale di collocamento di Teano, palesemente viziata da ingiustizie, illegittimità e superficialità, per evitare che i giovani disoccupati di Calvi Risorta siano vittime anche di manovre clientelari, oltre che della sfavorevole situazione economica e sociale in cui versa il loro territorio.

(4-11819)

RISPOSTA. — Attualmente gli avviamenti al lavoro presso la sezione circoscrizionale per l'impiego di Teano vengono effettuati sulla base della graduatoria riferita a tutti gli iscritti al 30 giugno 1989 e pubblicata il 3 gennaio 1990.

Secondo la procedura adottata da tale sezione per gli avviamenti al lavoro, su indicazione della locale commissione circoscrizionale per l'impiego, il lavoratore che viene convocato per un avviamento sottoscrive una nuova dichiarazione di responsabilità circa la permanenza o meno dei requisiti dichiarati all'atto della iscrizione, affinché in caso di mancata conformità rispetto a quella precedentemente resa, si possa procedere alla rideterminazione del relativo punteggio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

gli interroganti sono venuti in possesso di copia della denuncia inviata, presumibilmente nell'autunno scorso, al procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere da parte del signor Alfonso Di Lullo e con la quale venivano denunciati gravissimi abusi commessi dall'amministrazione comunale di Castello del Matese;

si legge nell'atto, fra l'altro, che con delibera n. 28 del 2 aprile 1987 il consiglio comunale di Castello del Matese adottava il piano regolatore generale in variante dell'originario progetto, che era da modificarsi a seguito di precedente delibera di intenti n. 137 del 21 settembre 1985;

tale variante, invece di rispondere agli interessi generali della popolazione agevola (secondo l'abusato modulo di certe squallide logiche di gestione degli enti locali) « solo alcune singole proprietà private che appartengono ai parenti degli amministratori comunali »;

ciò in particolare si è verificato nella zona « Campitello » che è risultata improvvisamente come edificabile, pur trovandosi al centro di terreni aventi tutti la vocazione e la destinazione agricola. La zona « B » in località Campitello è infatti « di proprietà in gran parte dei signori Granitto Carolina (la cui figlia ha sposato l'assessore Di Roberto Antonio), Montone Vincenzo (il cui figlio, Francescantonio, è anch'egli assessore comunale). Altri terreni ancora sono di proprietà di parenti del consigliere comunale Marchesano Pasquale. La creazione della zona « B » in località « Campitello » ha portato ad eliminare altre zone, che nel primo progetto di piano regolatore generale erano classificate come « B ». Inoltre, e senza alcun motivo, è stato spostato il tracciato di via Cimitero. Tale strada, infatti, in base alla variante viene ad attraversare la proprietà del sottoscritto; e non si può escludere che ciò si sia verifi-

cato perché ho sporto denuncia per abuso di potere nei confronti degli amministratori comunali (e pende procedimento innanzi la Pretura di Piedimonte Matese).

Come si vede, la logica che ha presieduto a queste operazioni è prettamente personalistica.

Pertanto, il sottoscritto cittadino sporge formale denuncia per il reato di interesse privato in atti di ufficio nei confronti dei signori Di Roberto Antonio, Montone Francescantonio, Marchesano Pasquale e contro tutti gli eventuali complici che l'istruttoria verrà ad individuare.

Si chiede, altresì, che la S.V. Ill.ma sequestri tutti gli atti relativi al piano regolatore generale per poter, in tal modo, effettuare gli accertamenti che il caso richiede, quali l'espletamento di una perizia urbanistica ed ogni altro che la S.V. Ill.ma dovesse ritenere opportuno » —:

quale sia lo stato dei procedimenti penali presso la pretura di Piedimonte Matese e presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, stante il lungo tempo decorso senza che alcuna notizia pervenisse al denunciante;

se comunque non riscontrino la singolare coincidenza tra le varianti decise dagli amministratori e gli interessi al riguardo di loro parenti ed affini e se intendano adottare i provvedimenti di rispettiva competenza, nelle more, per bloccare l'ulteriore *iter* delle discutibilissime scelte urbanistiche compiute al servizio di interessi di basso profilo da parte di una amministrazione già caratterizzata da incredibili, clientelari e sospette collusioni tra la DC ed il PCI e tra la maggioranza e l'opposizione. (4-13043)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e i problemi istituzionali, per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

con delibera della giunta esecutiva della comunità montana del Matese n.

175 del 14 marzo 1989, a norma della legge regionale n. 14 del 1982 venivano ritrasmessi il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Castello del Matese al presidente della giunta regionale della Campania per il controllo di conformità;

al di là del merito, che concreta una consistente serie di illegittimità gravissime in danno degli interessi generali della collettività — come peraltro non è nuovo nella gestione comunale di Castello del Matese —, sulle quali illegittimità gli interroganti non comprendono come nè il Ministero per i beni culturali ed ambientali nè quello dell'ambiente, nè la magistratura siano ancora intervenuti, appare immediata la violazione formale e sostanziale della legge: si evince dall'atto deliberativo in parola, infatti, che la delibera stessa risulta essere stata affissa all'atto pretorio della comunità dal 15 al 30 marzo 1989, ma che la sezione provinciale del comitato regionale di controllo l'ha approvata nelle more dell'affissione, e cioè appena due giorni dopo del suo inizio, il 17 marzo 1989!—:

se abbiano notizia di come ciò abbia potuto accadere:

se siano a conoscenza di pronunce ed iniziative riguardo alla legittimità ed al merito della delibera che abbiano assunto o vogliano assumere il presidente della giunta regionale, i competenti uffici giudiziari ed i ministeri per i beni culturali ed ambientali e dell'ambiente perché finalmente a Castello del Matese e nella comunità montana del Matese si smetta di farsi beffe delle leggi dello Stato e della regione e degli interessi generali della collettività come, per fare un solo esempio tra i mille possibili, è del resto dimostrato dalla « isola cementizia » di quattromila metri quadri di Castello del Matese, al centro di un'area a forte vocazione agricola, fiorita da varianti urbanistiche che agli interroganti sembrano finalizzate a servire interessi personalissimi di un qualificato amministratore comunale che risponde al nome di Ezio Cap-

pello e « adeguatamente » recintata con una muraglia cinese. (4-13063)

RISPOSTA. — *Circa l'adozione del piano regolatore generale del comune di Castello Matera, delibera n. 28 del 2 aprile 1987, risulta che esso è al controllo di legittimità presso il competente organo regionale.*

Riguardo l'esposto alla magistratura presentato dal signor Di Lullo Alfonso, è stato comunicato che la procura della Repubblica ha inviato il relativo fascicolo al giudice istruttore con unita richiesta di emissione di decreto di archiviazione.

Avuto riferimento alla delibera della giunta esecutiva della comunità montana del Matese n. 175 del 14 marzo 1989, con la quale sono stati formulati i chiarimenti richiesti dal Presidente della giunta regionale circa la deliberazione n. 750 del 20 settembre 1988 della predetta comunità montana con la quale si approvava a norma della legge regionale n. 14 del 1982 il P.R.C. e il R.E. del comune di Castello Matese con una serie di prescrizioni ad emendamenti posti dal comitato tecnico regionale, risulta che essa è stata esposta all'albo pretorio dal 15 al 30/3/1989.

La giunta regionale in seguito ai chiarimenti forniti ha espresso parere di conformità alla legislazione vigente in materia del predetto atto. L'indagine giudiziaria sui contenuti di tale atto deliberativo è ancora in corso. Riguardo i fatti su esposti non si ritiene di esprimere alcun parere perché la questione è di stretta competenza degli enti locali e degli organi giudiziari incaricati di esprimere le loro valutazioni in ordine all'esistenza o meno di una fattispecie criminosa.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quali iniziative abbiano assunto, a seguito delle interrogazioni dello scrivente e di numerosi esposti, la direzione generale del tesoro (div. XI) e la ragioneria generale dello Stato (ispettorato generale di finanza — div. IV

e div. VII, ispettorato generale ordinamenti del personale div. VI) in relazione alle società di ricerca dell'IMI, ai docenti universitari nominati presidenti ed in alcuni casi anche ai direttori di organi di ricerca del CNR. (4-14213)

RISPOSTA. — *La materia è stata disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante norme per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.*

Al fine di dirimere i dubbi sorti in sede di applicazione del predetto decreto è stata emanata la legge 18 marzo 1989, n. 118, recante disposizioni interpretative ed integrative delle norme di cui agli articoli 11 e 12 del citato decreto n. 382 del 1980, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

con l'interrogazione n. 4-12392 del 17 marzo 1989, cui non ancora è stata data risposta, gli interroganti mettevano in evidenza i disagi cui vanno incontro i cittadini di Falciano del Massico (CE) i quali, a causa della soppressione dell'ufficio di collocamento, devono ora recarsi all'ufficio circoscrizionale di Sessa Aurunca, distante sedici chilometri;

in un primo momento, grazie anche all'opera di un comitato cui davano il pieno sostegno i militanti del MSI, con il segretario di sezione Carlo Cerrito, sembrava che a Falciano del Massico fosse stato concesso un « recapito » dell'ufficio di collocamento;

in seguito però giungeva la smentita;

intanto, il recapito negato a Falciano del Massico è stato concesso a

Mondragone, Canello Arnone, Francolise ed altri comuni; e sembra che possa beneficiarne anche Carinola, appartenente allo stesso ufficio circoscrizionale di Sessa Aurunca, ma distante da questo centro solo undici chilometri rispetto ai sedici di Falciano del Massico —:

quali iniziative intenda con urgenza assumere per porre fine alla palese ingiustizia che penalizza i cittadini di Falciano del Massico e per la istituzione di un « recapito » dell'ufficio di collocamento in detto centro che, tra l'altro, conta novecento braccianti agricoli, i quali per recarsi a Sessa Aurunca devono ricorrere al servizio pubblico di pullman, comunque carente e con tariffe particolarmente alte. (4-14472)

RISPOSTA. — *Come già precisato in occasione della risposta alla interrogazione n. 4-12392 pubblicata in Allegato al Resoconto stenografico del 7 marzo 1988 di analogo contenuto, cui l'interrogante fa esplicito riferimento, si fa presente che il direttore dell'ufficio provinciale di Caserta, con proprio decreto n. 4 del 21 febbraio 1989 ha provveduto, con decorrenza 28 febbraio 1989, alla soppressione dei vecchi uffici di collocamento ed alla istituzione, a partire dall'1° marzo 1989 di ventiquattro recapiti periodici con compiti esecutivi in materia di collocamento ordinario ed agricolo, nell'ambito delle sei sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura esistenti nella provincia di Caserta.*

Il provvedimento di cui sopra, è stato emesso, su proposta della commissione regionale per l'impiego e previo parere favorevole delle competenti commissioni circoscrizionali, a seguito di un attento esame che, a fronte dell'esigenza dell'utenza, ha dovuto tener conto del razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione, nonché del fatto che i compiti dei recapiti sono soltanto esecutivi.

Per la scelta dei recapiti, pertanto, sono stati tenuti presenti opportuni parametri, quali ad esempio, il dato della popolazione, il numero degli iscritti al collocamento or-

dinario ed agricolo e la distanza chilometrica dalla sede circoscrizionale; da ciò è derivata l'esclusione di Falciano del Mas-sico da sede di recapito ed il suo accorpamento alla sezione circoscrizionale di Sessa Aurunca, non ricorrendo per detto comune, i criteri richiesti per l'attivazione della sede operativa in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali. — Per conoscere — premesso che il comitato di gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno ha recentemente deliberato il finanziamento dello svincolo della zona ospedaliera della tangenziale Est-Ovest di Napoli, in seguito a perizia di variante suppletiva per oltre otto miliardi di lire —:

se risulti:

per quali motivi si sia determinata la variante suppletiva;

quale sia l'attuale stato dei lavori e quando saranno completati;

con quale procedura essi siano stati appaltati ed a quale o quali ditte;

quando, come e da chi sia stato approvato il relativo progetto e se esso rispetti la normativa antisismica e l'impatto ambientale;

quando la tangenziale di Napoli verrà finalmente consegnata e, gratuitamente, all'ANAS essendo scaduti da anni i termini di consegna ed avendo la società di gestione accumulato immensi profitti;

al riguardo quali siano gli attivi di bilancio registrati dalla detta società dal 1980 al 1989, anno per anno. (4-15316)

RISPOSTA. — Il progetto per il nuovo svincolo della tangenziale di Napoli a servizio della zona ospedaliera è stato approvato

dal consiglio di amministrazione della ex CASMEZ con delibera del 29 dicembre 1980 per l'importo di lire 8.910.000.000. Con la stessa delibera fu affidata all'ANAS l'esecuzione delle opere previste nel progetto approvato.

Per la realizzazione dell'opera, il comune di Napoli, sulla scorta del progetto di massima elaborato dall'ANAS, con delibera consiliare del 28 febbraio 1977 adottò una variante al piano regolatore generale che, ottenuti i pareri favorevoli dell'assessorato all'urbanistica della regione Campania, del provveditorato alle opere pubbliche della Campania e della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, venne approvata dalla giunta regionale con decreto del 12 giugno 1978.

Il progetto ha altresì ottenuto il parere favorevole della delegazione del consiglio superiore dei lavori pubblici con voto dell'11 febbraio 1978.

A seguito della dichiarazione di zona sismica del territorio della città di Napoli avvenuta con ordinanza ministeriale del 3 giugno 1981, il progetto fu adeguato alla normativa sismica dicembre 1983, dal consiglio d'amministrazione della ex Casmez, specifica perizia riflettente la maggiore spesa di lire 2.419.794.361 occorrente per tale adeguamento. Non fu fatta alcuna valutazione d'impatto ambientale in quanto, all'epoca dell'approvazione del progetto, non esisteva disposizione o normativa in merito.

Con delibera del 19 aprile 1989, il comitato di gestione dell'agenzia ha approvato una perizia suppletiva dell'importo di lire 8.726.471.687. Tale perizia riguarda varianti strutturali e pianimetriche ai viadotti previsti al fine di evitare interferenze, per motivi di sicurezza da inquinamento, con le vasche del serbatoio Scudillo, con le relative condotte di adduzione e di emissione, nonché con la centrale di sollevamento idrico Scudillo ubicata nel piazzale di partenza della rampa di svincolo. In particolare, la variante prevede l'adozione di struttura in acciaio anziché in calcestruzzo nonché un aumento della luce da 58 a 75 metri per il viadotto Scudillo ed il consolidamento, mediante particolari tecnologie, del terreno di fondazione del viadotto Geronomini.

Il termine di ultimazione contrattuale dei lavori era previsto per il 16 marzo 1990. Si deve tuttavia premettere che tale termine non poteva essere rispettato, in quanto l'avanzamento dei lavori, giunto a circa il 70 per cento del totale, risulta bloccato attualmente, nel tratto centrale per una lunghezza di circa 30 metri, dalla impossibilità di realizzare un calvalcavia in cemento armato nelle immediate adiacenze di una villetta abitata da un nucleo familiare con due ragazzi carebrolesi. L'opposizione della famiglia dei due giovani confortata da circa 40.000 firme di adesione e da un nucleo di volontari che assistono i giovani stessi ha fino ad oggi impedito l'esecuzione dei lavori. Allo stato la questione non ha potuto trovare ancora alcuno sbocco o soluzione malgrado il diretto intervento dal Ministro dai lavori pubblici in carica nel marzo 1999, epoca nella quale vi è stata la sospensione dei lavori nel tratto sopraindicato.

Quanto ai rstanti quesiti formulati nell'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero delle partecipazioni statali, sulla base delle notizie fornite dalla società ITALSTAT, comunica che la vigente convenzione tra l'ANAS a la società tangenziale di Napoli, a norma dell'articolo 13, scade il 31 dicembre 2007.

In merito ai bilanci della predetta società si rileva che gli stessi, dal 1990 in poi, sono stati chiusi in pareggio solo grazie all'aiuto finanziario dell'azionista di maggioranza, che si è fatto carico dei maggiori oneri derivanti dal mancato adeguamento delle tariffe di pedaggio bloccate dal 1977.

Per quanto concerne, infine, lo svincolo della zona ospedaliera, si segnala che la sua realizzazione è stata assunta in proprio dall'ANAS.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

PARLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premezzo che:

la legge n. 770 del 1986 reca la disciplina delle procedure contrattuali dello

Stato per l'esecuzione dei programmi di ricerca;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 1987 include anche il presidente del CNR tra i componenti del comitato tecnico-operativo di cui all'articolo 15, comma 1 della sopracitata legge;

tale designazione costituisce un ulteriore rafforzamento del potere personale dell'attuale presidente, professor Primo Rossi Bernardi, che inoltre è anche presidente di tre organismi direttivi e di altri consultivi nell'ambito del CNR;

in molte altre amministrazioni e magistrature è correttamente indicata invece l'impossibilità di designazione di un rappresentante dell'organo monocratico di vertice, così da consentire una opportuna scelta interna ed una più efficace presenza ed azione —:

1) se non si voglia sostituire la dizione « dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche » con quella di « un rappresentante del predetto ente »;

2) se risulti chi sia il sostituto di Rossi Bernardi;

3) i nominativi degli esperti che abbiano partecipato a titolo consultivo ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle riunioni finora svolte;

4) se il Governo voglia fornire un rendiconto al Parlamento sull'attività del citato comitato e sulla gestione della legge. (4-15982)

RISPOSTA. — In relazione ai dettami contenuti nella legge n. 770 del 1986, con la quale sono disciplinati le procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione dei programmi di ricerca, si chiede di conoscere:

1) nella presidenza del Consiglio dei ministri del 9/7/1987, che annovera tra i componenti del comitato tecnico-operativo di cui all'articolo 15, 1° comma della legge succitata, il presidente del CNR, non voglia

sostituire la dizione dal presidente del CNR con quella di un rappresentante del predetto ente;

2) se risulti chi sia il sostituto del professore Rossi Bernardi, presidente del CNR;

3) quali siano i nominativi degli esperti che abbiano partecipato, a titolo consuntivo, ai sensi dell'articolo 3 del già citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri, alle riunioni svolte;

4) se il Governo voglia fornire al Parlamento un rendiconto sull'attività del citato comitato e sulla gestione della legge.

In merito a quanto sopra, giusta delega del dipartimento in indirizzo, si precisa che l'articolo 1 del predetto decreto, concernente la costituzione del comitato tecnico operativo previsto dall'articolo 5, della legge 11 novembre 1986, n. 770, recante la disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti di alta tecnologia, stabilisce che del comitato, facciano parte 11 componenti tra cui il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il presidente del CNR.

È qui il caso di precisare che la legge n. 770 è anteriore alla legge n. 168 del 1989 istitutiva di questo ministero, per cui le attribuzioni per il coordinamento della ricerca scientifica nel paese, competevano, per l'aspetto politico all'allora ministro senza portafoglio per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al presidente del CNR sotto il profilo gestionale, quale responsabile di vertice del massimo organo consultivo e di coordinamento di tutta la ricerca scientifica in Italia.

La succitata situazione ha indotto il presidente del Consiglio dei ministri al momento dell'emanazione del decreto del 9 luglio 1987, in applicazione dell'articolo 5, 1° comma, della legge n. 770, a ritenere necessaria, oltre che opportuna la presenza, nel comitato tecnico-operativo di che trattasi dei vertici politico e gestionale della ricerca scientifica in Italia, in modo che vi fosse univocità di indirizzo nella fase attuativa

delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione dei programmi di ricerca.

Peraltro, la permanenza attuale in capo al CNR dell'attività di generale consulenza scientifica della pubblica amministrazione, sembra ben giustificare anche ora la permanenza del presidente del massimo ente pubblico di ricerca in seno al comitato. La richiamata norma dispone inoltre che per i componenti del comitato sono nominati altrettanti supplenti, comunque con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Per il CNR è stata designata a suo tempo quale componente supplente in seno al citato comitato la dottoressa Maria Luisa Colangeli, dirigente superiore e direttore del servizio contratti.

Per quanto attiene il punto 3) si ha il dovere di rappresentare che il succitato comitato tecnico operativo ha, sino a questo momento, svolto una attività contenuta alla quale ha partecipato, come esperto a titolo consultivo, secondo quanto precisato dall'articolo 3, 1° comma del decreto già citato, il professor Francesco Valdoni, ordinario dal 1975 prima della cattedra di radiotecnica presso la facoltà di ingegneria dell'università degli studi di Bologna e presso il medesimo ateneo — facoltà di medicina e chirurgia — docente della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche. Lo stesso dal 1982 è ordinario della cattedra di comunicazioni elettriche della facoltà di ingegneria della II^a università degli studi di Roma.

In relazione al punto 4), non sembra al momento di poter predisporre per il Parlamento una relazione in ordine al comitato di che trattasi e sulla gestione della legge n. 770 del 1986, data la ridotta attività del comitato chiamato, per ora, assai di rado ad esprimere pareri dalle amministrazioni interessate.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali provvedimenti voglia adottare per garantire il rispetto delle

norme sul collocamento al lavoro, del diritto di tutti al lavoro e della pari dignità tra i sessi, nell'ambito delle selezioni per 350 assunzioni che si stanno effettuando alla Comind Sud Alfa Lancia Indle Spa di Napoli, laddove 113 donne interessate alla selezione, solo dopo aver superato la prima fase di essa relativa a *tests* psico-attitudinali, al momento di sostenere il colloquio sono state informate che era necessaria un'età inferiore ai 21 anni ed il possesso di licenza media ed inoltre sono state effettuate visite mediche, fatte eseguire analisi del sangue e dell'urina ed escluse ignobilmente le donne in stato interessante o ex tossicodipendenti, all'evidente scopo, ed in barba alla legge, di favorire altri concorrenti. (4-16078)

RISPOSTA. — Sulla base degli accertamenti ispettivi effettuati dal competente ispettorato del lavoro di Napoli è emerso che la Comind sud, azienda facente parte del gruppo Fiat, non è interessata alla questione sollevata, in quanto i contratti di formazione-lavoro, cui si fa cenno nell'interrogazione, riguardano esclusivamente l'Alfa-Lancia di Pomigliano d'Arco.

La Comind sud, infatti, ha solo messo a disposizione della Fiat un locale nel quale effettuare le prove selettive.

L'Alfa-Lancia di Pomigliano d'Arco, dopo l'assorbimento dell'Alfa Romeo nel gruppo Fiat, per incrementare i livelli occupazionali, nel marzo 1988 ha presentato un primo progetto di formazione-lavoro teso all'assunzione di trecentocinquanta operai, nell'ambito di un unico generale progetto di assunzione di mille dipendenti con qualifica di operaio, in età compresa tra i 18 ed i 29 anni, muniti di diploma di scuola d'obbligo. Le selezioni, iniziate poco dopo l'approvazione del progetto da parte della commissione regionale per l'impiego (17 marzo 1989) sono state effettuate sia presso la Comind sud che presso la sede Fiat commerciale di Napoli. I candidati risultati idonei, sono stati successivamente sottoposti a visita medica presso strutture mediche convenzionate con l'Alfa-Lancia.

A tale proposito, è opportuno precisare che le selezioni si compongono di prove

psico-attitudinali (compilazione di schede riportanti domande e quiz), di un colloquio e di una visita medica.

Alla selezione è proposta una commissione composta da funzionari del gruppo Alfa-Lancia e da consulenti esterni; essa opera stabilmente, in quanto, dopo il reclutamento dei primi trecentocinquanta operai, ha proseguito con la selezione degli aspiranti a due successivi progetti di formazione, di cui si dirà più avanti.

È inoltre opportuno far presente che sottoposti a tale selezione sono tutti coloro che negli anni precedenti avevano già presentato domanda di assunzione. All'inizio il loro numero si aggirava intorno alle venticinquemila unità, attualmente risultano essere più di trentamila. L'ufficio del personale dell'azienda ha provveduto ad una prima selezione del personale in base all'età, al titolo di studio ed almeno per i primi trecentocinquanta di essi, anche al sesso con esclusione delle donne. Questa discriminazione è stata motivata dalla mancanza di strutture idonee a poter ospitare operai di sesso femminile nei reparti (spogliatoi separati con docce, WC ed altro), ciò in quanto l'ex Alfa Sud non aveva mai assunto questo personale.

I primi trecentocinquanta assunti, pertanto, erano tutti maschi; da ciò ne è seguita una denuncia di oltre cento aspiranti donne al pretore di Pomigliano d'Arco, il quale ha annullato il progetto di formazione e tutte le relative assunzioni per disparità di trattamento uomo/donna, ai sensi della legge n. 903 del 1977.

I predetti rapporti di lavoro, dopo la sentenza pretorile sono stati quindi trasformati dalla società in contratti della durata di un anno con decorrenza dall'agosto 1989 e tutt'ora in corso. Si prevede, comunque, che gli stessi, alla scadenza, saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato.

L'azienda, intanto, nel mentre veniva definita giudizialmente la questione, ha presentato, come già detto, in data 19 marzo 1989, un secondo progetto di formazione e lavoro per altri trecento giovani tutti operai addetti alla produzione che è stato approvato dall'organo competente il 2 giugno

1989. Per questo ultimo progetto, essendo state terminate le opere di adeguamento delle attrezzature interne dello stabilimento, in precedenza citate, sono state ammesse a selezione anche le candidate donne. Difatti, su trecento assunti, diciotto sono donne.

È stato successivamente presentato ed approvato un altro progetto per trecentocinquanta operai, analogo al primo; le relative selezioni si sono svolte secondo le modalità cui si è già fatto cenno. Dei trecentocinquanta posti disponibili, ne sono stati coperti inizialmente duecentoventidue e successivamente gli ulteriori centoventotto.

Va precisato che tra il personale femminile assunto nella fase iniziale venti donne appartengono al gruppo che ha fatto ricorso al pretore per disparità di trattamento. Per quanto concerne in modo particolare la ipotizzata discriminazione nei confronti di donne in stato di gravidanza o ex tossicodipendenti, come riportato dal quotidiano *Il Mattino* del 26 settembre dello scorso anno e richiamato dall'interrogante i funzionari dell'ispettorato hanno condotto degli specifici accertamenti a seguito dei quali è emerso che, all'atto della selezione che precede l'assunzione con contratti di formazione e lavoro, la società in parola non ha sottoposto i lavoratori ad alcun esame di metaboliti urinari per droghe, mentre ha sottoposto le lavoratrici a test di gravidanza nei casi in cui le stesse dovevano essere destinate a lavorazioni faticose, pericolose ed insalubri previsti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1978, n. 1206.

In proposito, si fa presente che effettivamente le attività di produzione dello stabilimento (esempio assemblaggio, verniciatura, lastroferratura, presse, eccetera) presentano rischi lavorativi da non consentire il lavoro alle donne in stato di gravidanza sin dall'inizio della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle parteci-

pazioni statali. — Per sapere — premesso che:

in seguito all'assorbimento dell'azienda STIROSIR di Battipaglia da parte della MONTEDISON, nonostante le assicurazioni di mantenimento dei livelli occupazionali, e di ristrutturazione e potenziamento dello stabilimento, è stata decisa nei giorni scorsi la cassa integrazione speciale per decine di dipendenti, pur non avendo attualmente la STIROSIR i requisiti perché fosse adottato tale provvedimento —:

quali siano i motivi del ricorso a tale determinazione improvvisa e assurda;

perché siano state clamorosamente disattese le assicurazioni fornite dalla Montedison all'atto dell'assorbimento dell'azienda battipagliese;

quali iniziative intendano assumere per garantire l'immediato reinserimento nella piena occupazione dei cassaintegrati, giacché, tra l'altro, la STIROSIR è sempre stata caratterizzata dalla carenza di personale e non dalla sua esuberanza, tantoché il ricorso a lunghi e faticosi turni di straordinario è frequentissimo;

se non ritengano che l'inserimento tra i cassaintegrati anche del signor Carlo Zara, battagliero ed intransigente segretario della sezione del MSI di Battipaglia, noto per la sua attività politica e la militanza incondizionata nel MSI a Battipaglia, sia stato un vero e proprio atto persecutorio e punitivo per l'ostentamento di idee politiche e sindacali « controcorrente », in quanto pare assurdo che un dipendente sempre distintosi per capacità ed impegno, tanto da meritare un premio aziendale di produzione solo qualche mese fa, sia stato di fatto penalizzato e « messo a riposo » forzato;

quali iniziative si intendano assumere per ovviare a tale stupida, iniqua ed odiosa penalizzazione. (4-16080)

RISPOSTA. — La SpA Stirosir, con stabilimento in Battipaglia (Salerno) ed uffici commerciali e amministrativi in Milano,

produce film polipropilenici ed occupa complessivamente 129 dipendenti (55 impiegati e 74 operai).

In ordine al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria è emerso che già la passata gestione aveva evidenziato un esubero di personale per crisi aziendale in relazione allo stabilimento di Battipaglia. Lo stato di crisi è stato riconosciuto dal CIPI con riferimento ad un periodo decorrente dalla data del 30 novembre 1988, anteriore a quella del passaggio dell'azienda sotto il controllo della Montedison.

Il nuovo azionista ha predisposto un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che richiederà un investimento di oltre 16 miliardi e la cui ultimazione è prevista per il novembre 1991.

Al termine del programma (attualmente in fase istruttoria prima di passare all'esame del CIPI) potrebbero non presentarsi problemi occupazionali, anche a fronte di prepensionamenti, pensionamenti e di dimissioni incentivate. I tempi necessari all'attuazione del piano prevedono, non solo il mantenimento in cassa integrazione dei 15 dipendenti, già sospesi per crisi aziendale, ma anche la progressiva sospensione dal lavoro di altre 45 unità, secondo le modalità concordate dalla direzione aziendale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori nella riunione del 18 settembre 1989.

Le programmate sospensioni dovrebbero essere completate entro il mese di marzo 1990.

Nel contingente di personale (23 unità) posto in cassa integrazione guadagni straordinaria in data 25 settembre 1989 è stato incluso anche il signor Carlo Zara, il quale non ha mai rivestito cariche sindacali all'interno dell'azienda. Il lavoratore, con la qualifica di impiegato categoria C, era adetto al controllo qualità della produzione. La sospensione dal lavoro ha interessato tre dei cinque lavoratori complessivamente oc-

cupati in tale settore. In data 25 ottobre 1989, comunque, il signor Zara ha presentato domanda di dimissioni.

Si rappresenta, infine, che il ricorso, da parte della Stirosir, al lavoro straordinario è meramente saltuario e viene effettuato quando si verificano assenze per malattia, infortuni, ferie, eccetera, atteso che le lavorazioni della ditta sono a ciclo continuo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

PARLATO. — Al Governo. — Per conoscere — premesso quanto alla propria interrogazione n. 4-08760 riguardante i viaggi del ministro Ruberti, ed alla nota ministeriale di risposta del 18 maggio 1989 nonché alla propria interrogazione n. 4-74397 con richiesta di chiarimenti ed alla nota ministeriale del 4 agosto 1989 —:

se il figlio del ministro Ruberti abbia viaggiato e soggiornato a Ginevra nel maggio 1988 a spese dello Stato, per quale motivazione l'anzidetta persona sia stata inserita nella delegazione ufficiale;

quali siano stati i viaggi (e con quali accompagnatori) compiuti dal ministro Ruberti dal mese di ottobre 1988 alla data di risposta alla presente interrogazione. (4-16246)

RISPOSTA. — In base agli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, si comunica che le spese di viaggio e soggiorno in Ginevra del figlio del ministro Ruberti non hanno causato spese a carico dell'erario.

Circa i viaggi compiuti dallo stesso ministro Ruberti dal mese di ottobre 1988 al mese di dicembre 1989 si fa espresso rinvio all'allegato elenco.

ALLEGATO

MISSIONI MINISTRO ITALIA

23-30 ottobre 1988 MATERA
Visita Centro di Geodesia Spaziale
Del. Prof. Fossi Bernardi - Presidente C.N.R.
Prof. Broglio - Direttore progetto S.Marco
Prof. Buongiorno - Dir. Gen. A.S.I.
Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro
Ing. De Leo - privato a contratto
Ing. Mazzuca - funzionario C.N.R.

18 novembre 1988 PISA
175° Anniversario Fondazione Scuola Normale Superiore di
Pisa

19 novembre 1988 FIRENZE
Cerimonia per l'Università

19-20 dicembre 1988 MILANO
Incontro su "Milano e l'Europa"
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

16 gennaio 1989 COSENZA
Inaugurazione Anno Accademico Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

26 gennaio 1989 BOLOGNA
Convegno "Le Commissioni d'Ateneo nell'Università che
cambia"
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

30 gennaio 1989 MILANO
Inaugurazione Anno Accademico Politecnico
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

7 aprile 1989 BARI (solo rientro)
Convegno "Università e Ricerca per lo Sviluppo del
Mezzogiorno"
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

10 maggio 1989 MILANO
Speciale TG 2 su Nuove tecnologie dell'Audiovisivo
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

25 maggio 1989 TRIESTE
Visita all'Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

10 giugno 1989 BOLOGNA - LECCE
a Bologna Convegno "Simposio Internazionale sul Nuovo ruolo
della Scienza- Università"
a Lecce Visita all'Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

15 giugno 1989 CATANIA
Visita all'Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

7 luglio 1989 VENEZIA
Convegno UNESCO "Man Science and Society on the Threshold
of the Year 2000".
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

16 settembre 1989 MILANO
Convegno "Scienza, mutamento sociale e formazione:
strategie a confronto".
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

30 settembre 1989 IMOLA
Inaugurazione Centro Ricerca SACMI
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro
Dr. Belati - Resp. Uff. U.P.N.C.R. del MURST

4 ottobre 1989 GENOVA
Incontro Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro
On. Intini
 Rettore Beltrametti - Univ. di Genova

5 ottobre 1989 VENEZIA - BOLOGNA
a Venezia Convenzione Bilaterale Italo-Francese
a Bologna Laurea honoris causa Presidente Mitterand

9 ottobre 1989 PISA
Convegno "Statistica e Società"
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

27-28 ottobre 1989 VENEZIA
Manifestazione Eureka
Del. Dott.ssa Garito - Consigliere Scientifico Min.
Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro
Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro
Dott.ssa Di Pietro - Unità Eureka MURST
Dr. Falcone - Unità Eureka MURST
Dr. Marinucci - Segreteria Ministro

GIORNALISTI:

Dr. Bruni - Il Giorno
Dott.ssa Cerimoniale - Avanti
Dr. Contino - Campus
Dr. Greco - Unità
Dr. Carlone - Panorama
Dr. Foresta Martin - Corriere della Sera

10 novembre 1989 BARI
Convegno "Mezzogiorno, Formazione e Sviluppo"
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

20 novembre 1989 GENOVA
Inaugurazione Anno Accademico Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

23 novembre 1989 POTENZA
Inaugurazione Anno Accademico Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

24 novembre 1989 COMO
Convegno Naz.le sulla Evoluzione del Sistema Universitario
Italiano.
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

4 dicembre 1989 TORINO
Inaugurazione Anno Accademico Università
Del. Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

9-10 dicembre 1989

CATANIA - COSENZA

a Catania Incontro con Autorità Universitarie

a Cosenza Convegno "La Formazione a distanza: il ruolo del
CUD"

Del. Sig.a Ruberti - moglie del ministro

MISSIONI MINISTRO ALL'ESTERO

31 ottobre 1988

HELSINKY

Incontri bilaterali con autorità finlandesi.

Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico del Ministro

Prof. Carlini - Responsabile Unità operativa Eureka presso
MRST

Dr. Matteucci - Responsabile Unità Attività Bilaterali MRST

Prof. Guerriero - Presidente A.S.I.

Prof. Pistella - Direttore Generale E.N.E.A.

17 novembre 1988

BRUXELLES

Consiglio Ministro CEE

Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro

Prof. Piva - Università di Roma

Prof. Schileo - Resp. Attività Multilaterali

Prof. Tomassi - Resp. Attività Multilaterali

Dr. Sequi - Dir. Gen. Affari Economici - Uff. VII

Ing. Sciuto - Consulente Ministro

Dr. Marinucci - Segreteria Ministro

15 dicembre 1988

BRUXELLES

Consiglio Ministri CEE

Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico

Prof. Tomassi, Prof. Piva, Ing. Sciuto - Resp. Unità CEE; Università
di Roma; Consulente Ministro

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1990

16 dicembre 1988

PARIGI

Firma Convenzione E.S.R.F. di Grenoble.

Del. Ambasciatore Attolico

Dr. Colle - Direttore Gen.le C.N.R.

Prof. Cabibbo - Presidente INFN

Prof. Rizzuto - Presidente INFN

Cons. Bova - Consigliere Diplomatico

Prof. Schileo - Vice Direttore URI MURST

Prof. Zanghi - esperto giuridico per i problemi del Sincrotrone

9-11 aprile 1989

LONDRA

Incontro con il Ministro Ricerca inglese.

Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro

Dott.ssa Danubio - Funzionario Ufficio Relazioni Internazionali MRST

Prof. Tocchini Valentini - Direttore Istituto Biologia Cellulare CNR

Dott.ssa Garito - Univ. La Sapienza di Roma - CATTID

Prof. Revoltella - Direttore Istituto di Mutagenesi e differenziamento Università di Pisa

Prof. Barale - Cattedra di Citogenetica Università di Ferrara

18 aprile 1989

PARIGI

Accordo bilaterale Italo-Francese.

Del. Ministro Puri Purini - Ministero Affari Esteri

Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro

Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

Ing. Mancini - Dirigente E.N.E.A.

Dr. Martuscelli - Vice Capo Gabinetto Commercio Estero

Dott.ssa Marazzi - Vice Direttore Gen.le Produzione Industriale del MICA

Dott.ssa Pilleri - Ministero PP.SS.

18-19 giugno 1989

VIENNA

Conferenza Eureka.

Del. Ministro Aloisi - Ministero Affari Esteri

Dr. Pistella - Rappresentante Italiano in Eureka

Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro

Ing. Mancini - Dir. Gen. E.N.E.A.

Prof. Schileo - Vice Direttore U.R.I. MURST

Cons. Mantovani - Segreteria Eureka

Cons. Rosso - Consulente Ministro

Dr. Ali - Capo Segreteria Ministro

Dott.ssa Di Pietro - Unità Op. Eureka

Prof. Cabibbo - Presidente I.N.F.N.

Prof. Guerriero - Presidente A.S.I.

Prof. Inghilesi - Presidente ICE

Dr. Cereti - Amm. del Aeritalia

Dott.ssa Garito - Univ. La Sapienza di Roma - CATTID

Prof. Tocchini Valentini - Dir. Ist. Biologia Cellulare CNR

Dr. Fusani - Segreteria Eureka

Dott.ssa Intini - Segreteria Eureka

Dr. Marinucci - Segreteria Ministro

Dr. Camerucci - Dirigente ENEL

Dott.ssa Paris - Segr. Pres. Inghilesi

GIORNALISTI:

Dr. Bozzo - ANSA

Dr. Anzidei - AGI

Dr. Muti - Avanti

Dr. Padovan - Il Popolo

Dr. Trivelli - Messaggero

Dr. Caprara - Corriere della Sera

Dr. Bassoli - L'Unità

Dr. Di Falco - Il Giornale

Dr. Pretto - GR1 Economia

Dr. Benotti - GR1 Scienza

Dr. Nicotera - Il Mattino

Dr. Bruzzone - La Stampa

20 giugno 1989 BRUXELLES
Consiglio Ministri CEE
Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro
Prof. Tomassi - Dir. Unità CEE Ricerca
Ing. Mancini - Dir. Gen. E.N.E.A.

18 settembre 1989 BRUXELLES
Consiglio Ministri CEE
Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro
Prof. Biorci - Consigliere Scientifico Ministro
Dott.ssa Garito - Consigliere Scientifico Ministro
Prof. Tomassi - Dir. Unità CEE Ricerca

17 ottobre 1989 BRUXELLES
Consiglio Ministri CEE
Del. Prof. Biorci - Consigliere Scientifico Ministro
Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro
Prof. Tomassi - Responsabile Unità CEE

13 novembre 1989 GINEVRA
CERN - Inaugurazione LEP
Del. Prof. Cabibbo - Presidente I.N.F.N.
Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro
Dott.ssa Martini - Interprete

7 dicembre 1989 BONN
Incontro Reisenhuber.
Del. Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro

14-15 dicembre 1989

BRUXELLES

Consiglio Ministri CEE

Del. Prof. Biorci - Consigliere Scientifico Ministro

Cons. Bova - Consigliere Diplomatico Ministro

Prof. Tomassi - Responsabile Unità CEE Ricerca

Dr. Lauria - Responsabile CEE Istruzione

Dr.ssa Cammisa - Responsabile CEE Istruzione

Ing. Mancini - Dir. Gen. E.N.E.A.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Sterpa.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

l'istituto tecnico commerciale di Boscoreale è sorto come succursale dell'I.T.C. di Torre Annunziata e già alcuni anni fa, benchè fosse sprovvisto di adeguata sede, gli fu riconosciuta l'autonomia;

quattro anni orsono, ormai cresciuti a dismisura gli studenti, l'I.T.C. di Boscoreale registrava difficoltà nelle attività didattiche per mancanza di locali, e fu allora che l'amministrazione comunale (benchè l'I.T.C. dipenda dalla provincia di Napoli) mise a disposizione le aule necessarie presso la struttura scolastica della scuola media « Dati » 1;

il consiglio dell'istituto della scuola media « Dati » diede parere favorevole alla concessione delle aule in turno pomeridiano all'I.T.C. in quanto riteneva di dover contribuire attivamente al diritto allo studio degli alunni dell'I.T.C.;

tale situazione — si disse — sarebbe durata fino a quando l'amministrazione provinciale non avesse — finalmente — provveduto a reperire altri locali o a costruire una sede per l'I.T.C.;

dopo quattro anni, all'inizio del corrente anno scolastico 1989/90, venne nominato un nuovo preside all'I.T.C. il quale rendendosi conto che le lezioni in turno pomeridiano non erano più da tollerarsi dopo tanto tempo di inutili attese,

insieme ai docenti ed agli allievi dell'I.T.C. iniziò una « battaglia » per ottenere i nuovi locali necessari, ma — viste le difficoltà — richiese alla scuola media « Dati » di poter disporre di dieci aule in turno antimeridiano;

la scuola media « Dati » ha a sua volta una popolazione scolastica gigantesca, divisa in cinquanta classi e di queste almeno una decina sono formate da alunni provenienti dal quartiere-dormitorio Gescal-Madonna dei Flagelli (nome quanto mai appropriato) molto distante dal centro e quindi dalla scuola: tali alunni non sempre possono disporre del servizio « bus » scolastico comunale, per cui a volte devono percorrere a piedi l'interminabile tragitto attraversando strade pericolose;

inoltre nella stessa scuola media « Dati » vi sono cinque classi che effettuano tempo prolungato soffermandosi a scuola fino circa alle 16 il lunedì, mercoledì e venerdì;

per poter evitare maggiori disagi alla propria utenza, i responsabili della scuola media « Dati » hanno dovuto utilizzare come aule persino piccoli ripostigli sistemandovi classi con 13, 14, 15 allievi, visto che i genitori preferiscono senz'altro che i loro figli abbiano a disposizione sia pure poco spazio all'eventualità del doppio turno che causerebbe loro enormi difficoltà, ansie e preoccupazioni;

la stessa scuola media quindi ha problemi di spazio e per evitare i disagi

sopra esposti ha dovuto rinunciare ad attrezzare laboratori, aule da disegno, eccetera;

tale situazione è stata fatta presente più volte durante interminabili incontri al provveditorato e al comune con talune « forze politiche » e con i rappresentanti dell'I.T.C.;

finalmente le medesime « forze politiche » asserirono di aver risolto il problema avendo reperito locali per l'I.T.C. presso l'istituto « Cristo Re »;

a seguito di ciò il provveditore di Napoli emanava un decreto in cui stabiliva il turno antimeridiano per la scuola media « Dati » e il turno pomeridiano per l'I.T.C. presso i locali della scuola media « Dati » in attesa della nuova sede promessa all'I.T.C.;

gli allievi dell'I.T.C. — vittime di questa assurda odissea — ritennero di non poter accettare la discutibile soluzione, preferendo non entrare in aula e perdendo così preziosi giorni di lezione non ottemperando alla discutibile decisione del provveditorato; improvvisamente in data 9 novembre 1989 giungeva alla scuola media « Dati » un nuovo decreto del provveditore in cui, dietro richiesta delle poco lungimiranti forze politiche di Boscoreale, lo stesso stabiliva la cessione di sei aule in turno antimeridiano all'I.T.C. e ulteriori sei in turno pomeridiano così decretando in effetti un assurdo doppio turno per la scuola media « Dati » —;

in base a quale criterio il problema dell'I.T.C. che dipende dalla provincia debba essere risolto dall'amministrazione comunale di Boscoreale;

in base a quale criterio per venire incontro alle esigenze dell'I.T.C. si calpestino i diritti e le esigenze degli allievi di una scuola dell'obbligo;

se il preside della scuola media « Dati » professor Carlo Tozza abbia mai fatto presente alle competenti autorità politiche e scolastiche le problematiche

della propria utenza che hanno creato nel frattempo malcontento e contrasti tra il corpo docente (120 insegnanti) e le famiglie dei circa 1.000 alunni;

se il preside Tozza, il provveditore Mascoli di Napoli e il sindaco di Boscoreale Casillo si siano resi conto che gli allievi della scuola media « Dati », dell'età di 11-12-13 anni saranno costretti al turno pomeridiano fino alle ore 18 se dovesse essere davvero attuata la suddetta abominevole decisione;

se gli stessi si siano resi conto che gli allievi che provengono dal rione Gescal-Madonna dei Flagelli dovranno ritornare alle ore 18 alle proprie abitazioni percorrendo oltre 2 chilometri di strada a piedi in zone senza luce e soprattutto frequentate ed affollate da tossicodipendenti e da elementi della malavita locale che hanno già occupato la cronaca nera per una serie di avvenimenti delittuosi;

se in relazione a quanto esposto nei precedenti punti, si sia almeno provveduto a predisporre da parte delle forze dell'ordine un costante e adeguato servizio di sorveglianza per salvaguardare l'incolumità dei minori frequentanti la scuola dell'obbligo;

se si ritenga opportuno aprire un'inchiesta sulla sconcertante odissea che acclari le responsabilità, nelle more adottando soluzioni serie e capaci di garantire il rispetto pieno dei diritti dei docenti, delle famiglie e dei discenti specie minorenni, della scuola media « Dati » e, per quanto di ragione, dell'I.T.C.

(4-16781)

RISPOSTA. — La questione riguardante la situazione dell'istituto tecnico commerciale di Boscoreale (Napoli), privo di idonea sede è da tempo all'attenzione di questa amministrazione la quale è intervenuta più volte presso il competente ente locale per sollecitare il reperimento di locali per l'istituto.

Agli inizi del corrente anno scolastico il provveditore agli studi di Napoli al fine di alleviare, almeno in parte, i disagi causati agli allievi dai doppi turni, — che avevano

causato protrate agitazioni a interruzioni, della attività didattica, su indicazione di tutte le forze politiche del territorio ha assunto le decisioni di destinare sei aule della scuola media Dati all'istituto in parola.

Tale sistemazione sarà, comunque provvisoria in quanto secondo le assicurazioni date dall'amministrazione provinciale di Napoli tra breve l'istituto tecnico potrà disporre dei locali necessari a ciò eliminerà ogni residuo disagio anche agli allievi della scuola media Dati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno e della pubblica istruzione. — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia, che pare invero attendibile, del rilascio da parte del comune di Napoli di una concessione edilizia volta non solo alla ristrutturazione dell'edificio nel quale è ospitato il notissimo liceo Umberto di Napoli ma addirittura alla sua sopraelevazione, affidata alla impresa dell'ingegner Gabriele Messina e dell'architetto Paolo Castellano;

ove ciò risponda al vero, se vogliono intervenire a tutela dell'equilibrio culturale e ambientale dell'area, caratterizzata da numerosi edifici d'epoca nei cui confronti la sopraelevazione costituirebbe un pesantissimo attentato. (4-16965)

RISPOSTA. — Effettivamente il comune di Napoli ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto relativo alla costruzione di nuove aule in sopraelevazione e di parziale ristrutturazione dell'edificio, sede del liceo Umberto, ubicato in Napoli, piazza Amendola, n. 5. Per detto progetto, approvato con delibera commissariale n. 1609 del 23 gennaio 1987, avvalendosi delle provvidenze statali previste dalla legge n. 488 del 1986 (legge Falcucci), il comitato tecnico regionale si è espresso favorevolmente.

L'importo totale del piano, ideato dall'ingegner Leonardo Gentile, ammonta a lire 3.170.000.000 suddiviso in due lotti funzionali. I lavori sono stati affidati all'impresa Giuseppe Cimmino, previa celebrazione di regolare gara pubblica con il sistema della licitazione privata. Tale progetto non risulta inviato alla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli: l'edificio in questione, infatti, non è vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ed insiste su un'area non soggetta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PATRIA e ARMELLIN. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la direzione generale degli istituti di previdenza, con circolare del 6 novembre 1989, ha inteso impartire istruzioni sull'obbligo d'iscrizione alla Cassa insegnanti del personale insegnante degli asili infantili eretti in ente morale;

i termini ordinari per le compilazioni dei ruoli 1990 non consentono di essere rispettati dagli asili interessati stante le incertezze interpretative dovute alla non chiara figura giuridica assunta, anche dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dai diversi asili —:

se non ritiene opportuno col prorogare i normali termini di compilazione dei ruoli per l'anno 1990 disporre che siano impartite ulteriori istruzioni che consentano di individuare con chiarezza quali asili infantili hanno l'obbligo di iscrizione del personale insegnante dipendente alla Cassa insegnanti degli istituti di previdenza. (4-17955)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e degli articoli 37 e 38 della legge 11 aprile 1955, n. 379, gli asili infantili comunali, eretti in ente morale, sono tenuti ad iscriverne alla cassa insegnanti il proprio personale inse-

gnante, che abbia una retribuzione di almeno lire 90.000 annue.

In particolare gli asili comunali iscrivono le maestre laiche e religiose comunque in servizio, indipendentemente dalla convenzione con l'ordine religioso di appartenenza. Gli asili eretti in ente morale, purché abbiano almeno lire 700.000 di entrate effettive ordinarie all'anno, devono iscrivere il personale insegnante laico e quello religioso soltanto a condizione che non vi sia convenzione con l'istituto religioso. Se l'asilo è prevalentemente finanziato dal comune, è iscrivibile sia il personale laico che religioso, anche in presenza di convenzione.

Può verificarsi, inoltre, che l'asilo ente morale sia inserito in un ente pubblico più vasto, ad esempio le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). In questo caso, se non vi è autonomia di bilancio, il personale insegnante è iscrivibile alla cassa pensioni enti locali (CPDEL), in presenza dei requisiti previsti dalla relativa normativa.

Qualora, invece, l'asilo conservi l'autonomia di bilancio, pur essendo inserito in una IPAB, ha l'obbligo di iscrivere le insegnanti laiche ed eventualmente religiose alla cassa insegnanti, anche in seguito alla trasformazione dell'IPAB in persona giuridica privata, tenuto conto che condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione alla cassa è che l'asilo conservi la propria personalità giuridica di ente morale.

Alla luce di quanto surriferito, si è dell'avviso che non occorra emanare ulteriori istruzioni intese a chiarire quali asili abbiano l'obbligo di iscrivere il personale insegnante alle casse pensioni degli istituti di previdenza, atteso che le citate disposizioni già consentono di individuare i soggetti interessati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PATRIA e RABINO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la società Energest di Asti ha progettato la trasformazione di una ex cava denominata di Bronco, sita nel comune di

Montechiaro (provincia di Asti), in discarica per rifiuti industriali;

la discarica ospiterebbe gli scarti industriali dell'astigiano e dell'alessandrino;

è previsto un investimento di 7 miliardi e la gestione dell'impianto è aperta — per dichiarazione dell'Energest — al controllo pubblico;

il comune di Montechiaro parrebbe interessato da altre localizzazioni simili (cava di San Nazario, Valle Bariello eccetera) al punto che non solo a Montechiaro ma i consigli comunali di una intera vallata — Valle Versa — si sono opposti con grande forza a tutte le localizzazioni ipotizzate;

di recente il FIO ha finanziato per 27 miliardi un impianto di trattamento rifiuti industriali richiesto dal comune di Alessandria;

se non ritenga opportuno sottoporre il progetto della società Energest di Asti alla valutazione di impatto ambientale e condizionare — a prescindere dall'idoneità tecnica o meno del progetto stesso — all'esito del VIA le determinazioni di competenza del Ministero stesso. (4-18110)

RISPOSTA. — L'impianto di smaltimento rifiuti industriali progettata dalla società Energest di Asti attraverso la trasformazione di una ex cava, rientra fra le opere di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 ed è quindi sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

La società Energest ha inoltrato a questo ministero domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed attualmente il progetto di smaltimento ed il relativo studio di impatto ambientale sono all'esame della commissione VIA di questo ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PREDRAZZI CIPOLLA. — Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale,

dell'industria, commercio e artigianato e della difesa. — Per sapere — premesso che

la SpA Righini con sede a Milano e stabilimento a San Giuliano Milanese è stata rilevata in data 1° ottobre 1987 dalla DITRON Sistemi SpA del gruppo finanziario ELFIN;

l'azienda conta 92 dipendenti con attività commerciali anche a Roma, Bari e Milano;

in data 8 ottobre 1987 è stato sottoscritto tra la DITRON Sistemi e le organizzazioni sindacali un accordo per la conferma delle attività produttive e dei livelli occupazionali;

l'azienda è tra le più note in Italia per le forniture di macchine e mobili per ufficio ed ha avuto prevalentemente commesse da pubblici uffici (Ministero del tesoro, Ministero della difesa, INPS);

senza nessuna plausibile giustificazione la DITRON Sistemi ha prima licenziato i 14 addetti alla produzione mobili metallici, successivamente si sono aggiunti 47 licenziamenti di lavoratori della parte commerciale;

le scelte aziendali messe in atto dalla DITRON Sistemi puntano ad una riorganizzazione che elimini i reparti di produzione per decentrare a terzi le attività, garantendosi così bassi costi di gestione e più alto sfruttamento del lavoro on tutelato;

l'atteggiamento intransigente tenuto alla direzione della DITRON Sistemi non ha consentito l'apertura di nessuna reale trattativa;

l'assemblea indetta dai lavoratori in data 7 novembre 1988 ha deciso la mobilitazione permanente e la lotta sindacale per il ritiro dei licenziamenti —:

se i Ministeri e gli enti pubblici che hanno appaltato, anche recentemente, alla DITRON Sistemi (attraverso il marchio Righini SpA) forniture di mobili e macchine per uffici non ritengano doveroso sospendere le commesse, visto l'atteggia-

mento e le scelte della direzione aziendale tesi a perseguire: la logica dei licenziamenti, l'eliminazione dei reparti di produzione, assemblaggio, trasporto e montaggio dell'azienda;

se i ministri interessati non ritengano di intervenire per la revoca dei licenziamenti, al fine di aprire una reale trattativa tra le parti per garantire i livelli occupazionali e il proseguimento dell'attività dell'azienda che ha spazio e commesse sul mercato. (4-09485)

RISPOSTA. — *La ditta Ditron Sistemi SPA subentrata alla Fratelli Righini SPA nell'ottobre 1987, si era impegnata, con un apposito accordo sottoscritto nel corso dello stesso mese di ottobre con le parti sociali, a confermare i livelli occupazionali e le attività già svolte dalla Righini, a condizione della sussistenza di una situazione aziendale solida e del permanere dei livelli di produttività conseguenti.*

A seguito, però, del verificarsi di una serie negativa di fatti, sia dal punto di vista commerciale-organizzativo che economico-finanziario, con conseguente perdita di rilevanti quote di mercato, la società ha dovuto intraprendere un processo di ristrutturazione interna attivando, tra l'altro, anche la procedura di licenziamento per numerosi lavoratori.

Avverso tale decisione, le federazioni sindacali di categoria hanno proposto ricorso presso il pretore del lavoro di Milano, conclusosi con un verbale di conciliazione in base al quale i licenziamenti sono stati accettati dalla maggior parte degli interessati e l'azienda si è impegnata a corrispondere singolarmente delle somme di denaro, pari ad un numero di mensilità diversificato a seconda delle varie situazioni prese in esame.

In quella sede, inoltre, nove dipendenti, che ne avevano fatto richiesta, sono stati reintegrati in servizio, mentre due, non toccati dal licenziamento, hanno preferito invece risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Con altri quattro lavoratori dello stabilimento di San Giuliano Milanese e con

quelli operanti presso le filiali di Roma e Bari sono stati raggiunti, infine, degli specifici accordi che hanno consentito alle parti di conciliarsi avanti il pretore di Roma e presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari.

Infine si informa che la Ditron ha in atto una serie di iniziative volte al rilancio delle attività ed al consolidamento della società sul mercato interno ed estero, anche mediante l'ampliamento della gamma dei prodotti e l'approntamento di una apposita rete di agenti per la promozione e la vendita dei prodotti stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PELLEGATTA e TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere, quando prevede che il signor Teresio Ferraris, nato a Robbio (PV) il 9 gennaio 1918, dal 1950 in Argentina in pensione dal 1978 (ex dirigente Fiat Argentina), potrà ottenere in convenzione internazionale la rivalutazione della pensione anche quale ex combattente. La pratica, dopo lungo tempo, è stata liquidata dall'INPS di Bergamo (ufficio competente per gli italiani all'estero) e trasmessa nel febbraio 1989 alla direzione generale INPS in Roma. Le particolari condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa, che porta il numero Cat. VO/S-N 50.28.30.49. (4-17545)

RISPOSTA. — La pensione di cui è titolare il signor Teresio Ferraris è stata posta in pagamento all'estero, all'indirizzo indicato dall'interessato, sin dal mese di giugno 1989.

Si comunica, altresì, che sulla predetta pensione, i cui arretrati ammontano a lire 34.109.240, sono stati concessi anche i benefici combattentistici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che impediscono la definizione della domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi avanzata dal signor Benedetto Vurruso, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1933 e residente a Catania, via Mascalucia n. 7, dipendente del Consorzio autostrada A/18. La richiesta di ricongiunzione risale al 16 maggio 1985 mentre la comunicazione dell'INPS al Ministero del tesoro, con la quale si fornivano i dati richiesti, risale al marzo 1988. (4-18515)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Benedetto Vurruso, questa amministrazione, con nota del 23 marzo 1990, inviata per conoscenza all'interessato, ha chiesto al consorzio autostradale Messina-Catania di trasmettere la retribuzione attribuita al signor Vurruso alla data del 16 maggio 1985, nonché copia della delibera concessiva e del prospetto individuale di inquadramento, relativi all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che la signora Caterina Caramma nata in Acicatena (CT) il 22 novembre 1925, insegnante di ruolo presso la direzione didattica di Acicatena, posizione n. 150455, con decreto n. 1133 del Ministero della pubblica istruzione, Provveditorato agli studi di Catania, ha ottenuto il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di alcuni periodi di servizio non

di ruolo reso allo Stato con versamenti INPS;

che due di detti periodi risultano di durata inferiore al servizio effettivamente prestato e cioè: servizio prestato dal 22 dicembre 1954 al 30 settembre 1955 (e non dal 22 dicembre 1954 al 30 giugno 1955) e dal 9 novembre 1955 al 30 settembre 1956 (e non dal 9 novembre 1955 al 30 giugno 1956), come risulta dal decreto n. 1133 —:

se non ritenga di dover disporre che il decreto di riscatto n. 1133 venga rettificato nella parte in cui ha erroneamente concesso il riscatto del servizio in misura ridotta rispetto a quello effettivamente prestato dalla insegnante Caterina Caramma. (4-18969)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Catania al riguardo interessato ha precisato che le decorrenze dei servizi non di ruolo — risultanti nel decreto di riscatto a suo tempo emesso nei confronti dell'insegnante elementare Caramma Caterina — furono rilevate, come risulta da un attento esame degli atti da un certificato presentato dall'interessata al momento della richiesta di computo dei predetti servizi.

Risulta, peraltro, che la medesima interessata accertasi, in data 13 settembre 1988, di aver inizialmente esibito un certificato inesatto, ne ha poi presentato uno in data più recente, a corredo di una nuova richiesta in relazione alla quale il dirigente del suindicato ufficio scolastico ha informato che emetterà, quanto prima, un nuovo provvedimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

PELLEGATTI, BOSELLI e PALMIERI.
— Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la stampa riporta notizia di un'indagine condotta dal Corpo forestale dello Stato sull'utilizzo come fertilizzanti dei rifiuti tossici dell'ACNA e di altre aziende chimiche lombarde:

questi rifiuti ritenuti « speciali » contenenti solventi clorurati, cianuri, metalli pesanti ed altre sostanze avrebbero già procurato danni alle colture ed agli allevamenti;

fra le aree interessate a questo particolare smaltimento risultano esservi le province di Rovigo, Treviso e Vicenza;

in provincia di Rovigo i comuni interessati sono Corbola e Fiesso Umbertino dove, pare, alcuni agricoltori si servissero di questo speciale « fertilizzante », fornito loro gratuitamente o dietro compenso da parte della ditta fornitrice —:

quali interventi di controllo intende adottare per verificare i danni prodotti all'ambiente e agli allevamenti da questo particolare « smaltimento »;

se non intende necessario adottare maggiori provvedimenti per il controllo dello smaltimento dei rifiuti speciali.

(4-18178)

RISPOSTA. — Da informazioni ricevute dalle autorità locali, risulta che, a seguito delle indagini effettuate, su incarico della magistratura dal corpo forestale dello Stato per accertare la paventata utilizzazione di rifiuti tossici come fertilizzanti, è emerso che né gli agricoltori di Corbola (Rovigo) né quelli della provincia di Vicenza abbiano fatto uso dei fertilizzanti del tipo specificato nella interrogazione in oggetto.

È stato, altresì, accertato che ciò è avvenuto nei comuni di Prarolo, Desana ed Arborio, che si trovano in provincia di Vercelli.

Risulta, inoltre, che a partire da marzo 1989, la ditta SPAA di Via Castellana 17 in Treviso, ha acquistato 587 tonnellate di fertilizzante proveniente dalla Casalchimica srl di Casalmaggiore (CR).

A seguito di analisi chimiche effettuate presso il coordinamento provinciale CFS di Brescia su campioni prelevati da reflui della Casalchimica, è stata accertata la presenza di sostanze estranee alla formulazione di concimi (fenoli, solventi organici).

Dall'esame, inoltre, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, dove devono

essere registrate tutte le partite dei rifiuti in arrivo, si rileva che dal 1988 alla fine del 1989, la Casalchimica ha lavorato i rifiuti provenienti dalle seguenti ditte:

Alfa Wassermann — SpA — contrada S. Emidio — Alanno (Pescara);

Akzo Chemicals — SpA — Via Giberti, 4 — Milano;

Stabilimento G. Brambilla — Calolziocorte (Bergamo).

Pertanto non risulta negli ultimi due anni (sono state registrate solo 9 partite nel marzo-aprile 1987) che la ditta Casalchimica abbia ricevuto rifiuti dall'Acna di Cengio.

Considerato che la predetta Acna ha dichiarato di aver regolarmente venduto dal 1988 e 1989 alla Casalchimica sottoprodotti industriali, materie prime e seconde si tratta di stabilire se tali sostanze sono da classificarsi o meno come rifiuti. La ditta Casalchimica infatti, oltre a recuperare i rifiuti secondo le predette autorizzazioni, svolge, come attività principale, la produzione di concimi chimici, e pertanto si deve approvvigionare delle materie prime necessarie per tale lavorazione (composti chimici contenenti principi attivi fertilizzanti).

Sono tutt'ora in corso indagini dirette ad identificare i terreni sui quali sono state utilizzate i fertilizzanti in questione, al fine di impostare un programma d'intervento ed adottare opportuni provvedimenti.

La giunta regionale della Lombardia, in data 15 febbraio 1990, con deliberazione n. 51620, ha sospeso l'attività di smaltimento della Casalchimica di rifiuti industriali attraverso un recupero come fertilizzanti.

La provincia di Cremona, sulla base delle verifiche di competenza, inoltrerà rapporto all'autorità giudiziaria ordinaria in merito alle violazioni, operate dalla Casalchimica, in riferimento ad alcune prescrizioni regionali contenute nell'autorizzazioni in suo possesso.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PICCHETTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'Unione militare, società cooperativa tra ufficiali delle forze armate, è stata messa in liquidazione coatta dal Ministero del lavoro, preposto al controllo delle cooperative;

tale misura si è resa necessaria alla luce del deficit accumulato nel corso degli ultimi anni pari a circa 30 miliardi, di cui 17 sembra appartengano ai soci come depositi, i rimanenti appartenenti ai fornitori;

nel corso degli ultimi anni la Unione militare ha alienato beni immobiliari di enorme valore e in tutta Italia, con operazioni che dovevano servire a colmare i « buchi » di bilancio e il rilancio della azienda;

da ultimo si è deciso di alienare, con procedura e contenuti della vendita da verificare, il palazzo di largo Goldoni a Roma, ma anche questa azione non sembra sia servita a risolvere la grave situazione finanziaria;

pur essendo già da tempo in corso trattative al Ministero del lavoro, per la soluzione occupazionale della vicenda dell'Unione militare, i 152 lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento —:

se ritengano utile prorogare ulteriormente l'apertura dell'esercizio; consentire una attenta ricerca di società commerciali interessate a proseguire l'attività e non a cedere locali e licenze a società non interessate alla attività originaria, cosa che determinerebbe un allontanamento della soluzione occupazionale;

se ritengano necessario disporre i necessari accertamenti per verificare la legittimità delle operazioni di cessione di beni immobiliari avvenuti nel corso degli ultimi anni, che non hanno arrecato la benché minima utilità al fine di rilanciare l'azienda. (4-13399)

RISPOSTA. — Il ministero, che aveva autorizzato fino al 30 aprile 1989 la conti-

nuazione dell'esercizio dell'impresa, non ne ha consentito la proroga sia perché non è stato possibile valutare completamente quale risultato abbia dato l'esercizio nel periodo già autorizzato, ma, soprattutto, perché dal ricorso alla sezione fallimentare del tribunale di Roma, diretto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza della cooperativa stessa, è emerso che i gestori delle filiali dell'ente hanno escluso la convenienza di un ulteriore periodo di gestione.

Si rende noto, inoltre, che, con la procedura concorsuale in atto, si stanno valutando tutte le operazioni di cessione di beni immobili compiute dalla cooperativa nel corso degli ultimi anni e la possibilità di trasferimento degli attuali beni del consorzio ad enti interessati a proseguire l'attività della cooperativa stessa.

Per quanto concerne, poi, il problema dell'occupazione dei dipendenti, si comunica che nel mese di novembre 1989 è stato stipulato un accordo transattivo tra i commissari liquidatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed il consiglio di azienda, ratificato dal ministero nel mese di dicembre u.s.

Con tale accordo è stato convenuto, in particolare:

la sospensione dei licenziamenti intimati con decorrenza 1° maggio 1989, salvo riesame della situazione trascorso un anno dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo;

la sospensione del rapporto di lavoro a partire dal 2 maggio 1989, senza interruzione del preavviso e senza diritto a retribuzione e con decorrenza dell'anzianità ai fini del trattamento di fine rapporto;

l'efficacia dell'accordo medesimo solo nei confronti dei lavoratori che lo hanno sottoscritto.

Si precisa, in proposito, che il ministero, nel mese di dicembre u.s. ha autorizzato i commissari liquidatori a corrispondere ai lavoratori dipendenti, creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, n. 1 del codice civile, un acconto pari al 30 per cento di quanto loro spettante a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro alla

data di apertura della liquidazione coatta amministrativa, come previsto nell'accordo citato.

Si assicura, comunque, che l'amministrazione del lavoro segue attentamente l'operato dei commissari liquidatori, alla cui esclusiva competenza, peraltro, è attribuita ogni valutazione circa l'opportunità e la convenienza delle predette operazioni, anche al fini di eventuali azioni revocatorie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

PICCHETTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i soci di cinque cooperative di abitazioni riuniti nel Consorzio Casal Boccone, che opera in località Bufalotta (Roma), sono costretti ad occupare l'area di proprietà del Consorzio stesso in cui sono iniziati i lavori di costruzione di alcune palazzine di abitazione per impedire che l'impresa SICEP, impegnata nella costruzione degli edifici, porti a termine una complessa operazione di appropriazione ai danni degli interessi di circa 250 persone che, in qualità di soci delle cooperative, hanno versato consistenti cifre per realizzare il loro sogno di avere una casa;

il contenzioso insorto tra impresa e Consorzio si fonda su un insieme di atti compiuti dalla SICEP che hanno portato ad una lievitazione incontrollata dei prezzi che hanno messo i soci e lo stesso Consorzio in condizioni sia di continui esborsi finanziari non legati agli stati di avanzamento dei lavori che a parziali alienazioni di aree del compendio;

tale situazione ha comportato la rescissione del contratto tra Consorzio e SICEP, l'avvio di una istruttoria penale presso il tribunale di Roma, la costituzione di un collegio arbitrale il quale ha emesso una decisione irrituale tesa a garantire le presunte spettanze SICEP con conseguente custodia giudiziale dell'intera area interessata ai lavori;

proprio la decisione arbitrale, con decreto ingiuntivo immediato che ha comportato il tentativo, fortunatamente rinviato, di sgombero dell'area del Consorzio dalla occupazione dei soci, appare come una forzatura inspiegabile dal momento che è mancata la conferenza personale di tutti gli arbitri in quanto l'arbitro del Consorzio non ha sottoscritto perché assente per ragioni di salute invitando, peraltro, a sospendere sulla decisione e proseguire i lavori prospettando al giudice, con ricorso in prevenzione, tutta la situazione di illiceità sottostante;

tutta la vicenda appare come un'operazione in cui sono proprio gli oltre duecento soci, che sperano di avere una casa, i maggiormente esposti a pericoli di perdita dei loro risparmi. Necessitano, quindi, soluzioni meditate che impediscano sopraffazioni e, soprattutto, tutelino quanti si sono associati per godere di un bene sociale come la casa —

se il ministro del lavoro non ritenga di svolgere una sua specifica iniziativa per contribuire a dare soluzione positiva alla vertenza in atto tra Consorzio e SICEP garantendo un sostegno alle cooperative soci e per tutelare le ragioni di questi per il diritto alla casa e ad una corretta gestione dei loro risparmi;

se al ministro di grazia e giustizia risulti che i procedimenti e gli interventi della magistratura, nel rispetto pieno della legge, tengano conto della particolare situazione sociale che si è creata e favoriscano soluzioni concordate e non atti impositivi che nella data realtà non potrebbero far altro che determinare drammatiche conseguenze. (4-14410)

RISPOSTA. — *Il consorzio Casal Boccone società cooperativa edilizia, con sede in Roma, località Bufalotta, è stato sottoposto ad un'ispezione straordinaria disposta in data 15 marzo 1989, a seguito di un esposto, e conclusa il 4 dicembre 1989.*

Ne è emersa una difficilissima situazione gestionale e finanziaria. In particolare, il consorzio è stato gestito verticistica-

mente con l'assunzione di decisioni e con il compimento di atti che risultano, in molti casi, ignorati persino dai consiglieri di amministrazione: è stato infatti evidenziato che alcuni consiglieri e sindaci hanno posto in contestazione la veridicità di alcuni verbali del consiglio di amministrazione concernenti riunioni che non si sarebbero tenute e decisioni che non sarebbero state deliberate.

Per quanto attiene alla gestione finanziaria è stata riscontrata una cronica difficoltà di disponibilità liquide, aggravata da pesanti impegni assunti dall'ex presidente sotto forma di avalli in favore di un altro consorzio Anagnina 73 (ex Acli Laurentino 20), peraltro dichiarato fallito.

L'impossibilità di far fronte alle onerose richieste della società Sicep (determinate soprattutto dai notevoli interessi passivi maturati) nonché la impossibilità di pagare le rate in scadenza dell'anticipazione ottenuta dalla Cassa di Risparmio di Roma, e il mancato pagamento delle cambiali in garanzia ipotecaria rilasciate in occasione del prestito richiesto per l'acquisto del terreno, hanno determinato l'inizio di procedure esecutive nei confronti del consorzio stesso con notevoli disagi per i soci delle singole cooperative consorziate.

Stante la situazione descritta, neanche il rinnovato consiglio di amministrazione è riuscito a farvi fronte, tant'è che il tribunale di Roma in data 3.11.1989 ha richiesto il parere per la dichiarazione dello stato di insolvenza trasmesso il successivo giorno 24.

Il tribunale ha emesso in data 9 novembre 1989 sentenza declaratoria di fallimento nei confronti del consorzio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

PIRO. — *Ai Ministri per gli affari sociali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sui quotidiani di sabato 27 maggio scorso è apparsa la notizia secondo cui un ragazzo in sedia a rotelle, Fabio Sor-

taro di diciannove anni, si è recato all'agenzia del Banco di Santo Spirito di via Casilina, in Roma, accompagnato dalla madre per aprire un conto corrente personale;

mentre la madre entrava tranquillamente, il rilevatore di metalli dell'ingresso della banca ha fatto scattare l'allarme a causa della sedia a rotelle e l'uscire ha impedito al ragazzo di entrare;

interpellata, la direzione della banca ha confermato l'incidente e si è giustificata dicendo « che per far passare il ragazzo si sarebbe dovuto bloccare le porte e in una giornata caotica come quella di oggi, a causa dei versamenti ILOR e IRPEF diventa un problema » —:

se non ritengano dare indicazioni che i sistemi di sicurezza agli ingressi in generale di locali di pubblico servizio come banche, supermercati eccetera, siano accessibili a tutti, senza per questo far venir meno i criteri di sicurezza e praticità. (4-13926)

RISPOSTA *La commissione di studio per la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, si è occupata fra l'altro, del problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso in locali pubblici ed aperti al pubblico.*

Per quanto riguarda, in particolare, l'accesso alle banche, che può essere ostacolato dai sistemi di sicurezza installati agli ingressi, la commissione ha incontrato, durante la seduta del 16 ottobre 1989, alcuni rappresentanti dell'ABI (associazione bancaria italiana), invitando gli stessi a voler provvedere alla rimozione di ogni ostacolo all'accesso ed alla fruizione dei servizi da parte dei disabili. I funzionari dell'ABI hanno rappresentato le difficoltà connesse, in particolare, alla presenza di sistemi di sicurezza dotati di metal detector, che vengono messi in funzione da strumenti quali carrozzine, bastoni metallici eccetera, rilevando che ciò impone il non facile compito

di studiare e eseguire nuovi sistemi di sicurezza, per cui necessitano tempi non brevissimi.

Tanto premesso i rappresentanti dell'associazione bancaria hanno comunque dato assicurazione che il problema sarebbe stato considerato con attenzione al fine di individuare soluzioni tecniche che consentano di ridurre al minimo i disagi dei portatori di handicap senza tuttavia rinunciare ai necessari sistemi di sicurezza, ed hanno successivamente comunicato di avere già provveduto ad elaborare idonee proposte tecniche che verranno sottoposte, in tempi brevissimi, alla predetta commissione.

Si segnala, peraltro, come talune soluzioni tecniche siano già state concretamente adottate presso alcune filiali in particolare si sottolinea al riguardo l'apertura in Roma di una nuova filiale della Banca Popolare di Rieti, sita in viale Libia, strutturata in modo da favorire l'accesso ai locali e la fruizione dei servizi da parte dei disabili, grazie all'eliminazione di barriere architettoniche.

Il Ministro per gli affari sociali:
Jervolino Russo.

PIRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che:*

nella V A delle scuole elementari « Longhena » di Bologna è inserita una ragazza, portatrice di handicap, Sara Cucchi;

le insegnanti hanno organizzato una gita scolastica di tre giorni a Livorno per il 9, 10 e 11 maggio prossimo;

i genitori di Sara hanno ricordato alle insegnanti che la condizione per permettere alla bambina di partecipare è che la gita sia organizzata con trasferimenti in pullman, considerato l'invalidità fisica totale della bambina e la necessità di utilizzo costante della carrozzina;

le maestre hanno chiesto ed ottenuto la disponibilità alla partecipazione della mamma alla gita;

in questi giorni le insegnanti hanno distribuito alle famiglie un questionario per fare scegliere il mezzo di trasporto per la gita sottolineando le seguenti indicazioni: spesa per il treno lire 15.000, spesa per il pullman lire 75.000, senza per altro specificare che il treno avrebbe escluso Sara dalla gita;

al riguardo si ricorda la sentenza n. 251 del 3 giugno 1987, della Corte Costituzionale che decreta che gli impedimenti alla frequenza scolastica « vanno valutati esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica »;

esperienze socializzanti e di vita collettiva come una gita di tre giorni fanno parte integrante di processi formativi e informativi che l'istituzione deve svolgere —:

se non ritengano dare precise indicazioni per consentire anche ai disabili inseriti nella scuola, che ne esprimono la necessità, di partecipare a tutti i momenti di vita collettiva ivi comprese le gite scolastiche. (4-19429)

RISPOSTA. — *In occasione di un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola elementare — plesso Longhena — di Bologna, non sarebbero state tenute adeguatamente in considerazione le esigenze dell'alunna portatrice di handicap Sara Cucchi.*

Al riguardo, dagli elementi di valutazione acquisiti è emerso che la decisione — contestata dalla famiglia dell'alunna di preferire, per l'effettuazione del viaggio, l'uso del treno anziché quello del pullman era stata assunta dalla maggioranza dei genitori nella consapevolezza che il tipo di mezzo prescelto non avrebbe in alcun caso costituito motivo di esclusione nei confronti della piccola Sara.

A tutti nella scuola era infatti noto che la suddetta allieva era solita usufruire, per i propri spostamenti di un carrozzino pieghevole e che per superare eventuali dislivelli, negli ambienti scolastici era abitualmente

aiutata da insegnanti ed accompagnatori, i quali, nella circostanza, non si sarebbero certo sottratti a tale incombenza.

D'altra parte la scelta del mezzo come sopra effettuata, era stata ritenuta opportuna e conveniente non solo per ragioni di spesa, ma anche per positive considerazioni circa la sicurezza del viaggio.

A quest'ultimo riguardo si osserva che la recente circolare di questo ministero n. 133 del 15 maggio 1990 nel dettare indicazioni ed utili suggerimenti in ordine alle precauzioni garanzie da assumere nell'organizzazione ed effettuazione dei viaggi di istruzione ha consigliato tra l'altro di utilizzare il treno, specie per i viaggi di lunga percorrenza e sempreché l'impiego di tale mezzo risulti ovviamente possibile.

Si intende che le scelte di volta in volta ritenute possibili — in particolare in presenza di casi quali quello segnalato dall'interrogante andranno rimesse alla responsabile ed autonoma valutazione dei singoli consigli di istituto e di circolo cui compete com'è noto, a norma di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416 il potere di deliberare — su proposta della giunta esecutiva e nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio — in materia di programmazione ed organizzazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo... alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione...

In ordine alla vicenda il provveditore agli studi di Bologna ha, comunque fatto presente che, da parte delle varie componenti della comunità scolastica interessata, vi è, e continuerà ad esservi, la piena disponibilità ad assicurare la massima integrazione possibile dell'alunna cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Per la realizzazione di tale obiettivo, lo stesso provveditore agli studi non mancherà di vigilare e di intervenire, ove dovesse ritenerlo necessario, entro i limiti delle proprie attribuzioni istituzionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se:

in considerazione dei sempre più frequenti casi di violazione e di maltrattamento nei confronti dell'infanzia e della carenza di strumenti e strutture pubbliche atte a fronteggiare il fenomeno in modo idoneo;

in considerazione dell'efficacia e degli importanti risultati conseguiti dal servizio realizzato dal « Telefono azzurro » e dalla alta qualificazione dell'équipe di operatori specializzati che ad esso fa riferimento —:

non ritenga di adottare iniziative di sostegno all'attività del « Telefono azzurro », attraverso anche forme di convenzione con i Ministeri interessati, al fine di consentire la continuità di un servizio di indubbia utilità sociale, tanto più prezioso perché opera in carenza di iniziative pubbliche analoghe. (4-10162)

RISPOSTA. — *Pur condividendo le ragioni di ordine morale e sociale che sono alla base dell'atto ispettivo in questione non è possibile accordare agevolazioni tariffarie di alcun tipo al servizio reso dal Telefono azzurro, in quanto la vigente normativa in materia di tariffe telefoniche, non prevede tali agevolazioni.*

Tuttavia, considerata l'importanza di tutelare l'infanzia da ogni forma di violenza, questo dicastero, consapevole dell'utilità di mantenere in esercizio l'attività svolta dal Telefono azzurro, è disponibile a collaborare alle iniziative ritenute opportune al fine di individuare soluzioni che consentano di sostenere il servizio di cui trattasi.

Per quanto riguarda questo dicastero si sottolinea come l'attività del Telefono azzurro sia stata da sempre seguita con viva attenzione e grande apprezzamento e si sia cercato di sostenere le iniziative volte a favore e l'azione, anche mediante la creazione di più stretti rapporti di cooperazione con strutture pubbliche, nelle forme e modalità rese possibili dalle vigenti normative.

Il Ministro per gli affari sociali:
Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

in quale modo vengono compilate le graduatorie dei disoccupati dall'ufficio circoscrizionale del lavoro di Lecce;

se non ritenga che le disfunzioni direttive che spesso sono riscontrate dai cittadini in merito all'efficienza dell'ufficio circoscrizionale di Lecce, non siano da addebitarsi anche al fatto che questo è retto da un segretario di VI livello e non, invece, come dovrebbe essere per una città di 100 mila abitanti, da funzionari della carriera direttiva di VII o VIII livello;

se non ritenga di dover disporre indagini per quanto di competenza, sul personale dell'ufficio circoscrizionale di Lecce, al fine di fugare strane voci e sospetti che pongono l'ufficio stesso sotto una luce negativa agli occhi di quanti, disoccupati, pretendono il rispetto dei propri diritti. (4-11485)

RISPOSTA. — *Le graduatorie dei disoccupati compilate presso le sezioni circoscrizionali di Lecce e regolarmente approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego sono state, e sono tuttora, lo strumento al quale la sezione medesima ricorre ogni volta che in virtù di competenza propria — deve provvedere ad avviamenti lavorativi, secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 1987.*

A tale proposito si precisa che, i ricorsi, peraltro di limitata entità, prodotti alla commissione provinciale avverso le graduatorie suddette sono stati finora sempre ritenuti dall'organo collegiale in parola infondati ed, inoltre, che gli accertamenti effettuati a seguito di segnalazioni verbali presso la sezione in parola non hanno evidenziato carenze nella funzionalità della stessa.

Da quanto sopra, pertanto, nulla può essere contestato a carico del reggente, il quale è stato designato a tale incarico poiché in possesso di notevoli professionalità ed esperienza, acquisite nel corso di una lunga permanenza come dirigente di impor-

tanti sezioni comunali di collocamento, e da ultimo della sezione di collocamento di Lecce.

Le alternative alla nomina del professore Mazzotta — attualmente inquadrato al 7° livello — erano costituite, all'epoca della nomina dello stesso, da giovani funzionari, assolutamente privi di esperienza in materia. La designazione, pertanto, è stata effettuata in ossequio alle disposizioni impartite da questo ministero in materia di affidamento di reggenze, nonché all'assenza di idonei soggetti, ai quali poter affidare la titolarità della sezione, come invece è stato possibile per le sezioni circoscrizionali di Maglie, Nardò e Casarano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la domanda di pensione di reversibilità di Prete Rosa, vedova Napoli (nata a Sannicola il 20 ottobre 1914, ed ivi residente alla via Oberdan n. 6), domanda presentata nel maggio del 1985, sia inspiegabilmente ferma presso l'INPS di Lecce che, ad oggi, nessuna notizia è stato in grado di fornire all'interessata. (4-15040)

RISPOSTA. — *La domanda di pensione di reversibilità in convenzione internazionale relativa alla signora Rosa Prete è stata presentata alla sede INPS di Lecce in data 22 aprile 1985.*

La predetta sede, effettuati gli adempimenti istruttori di competenza, ha trasmesso la domanda in parola al centro regionale convenzioni internazionali INPS di Lecce in data 28 novembre 1986.

Quest'ultimo, dovendo completare l'istruttoria in convenzione internazionale, ha chiesto all'organismo assicuratore estero (ONP di Bruxelles) l'importo della pensione belga percepito dall'interessata.

Nel frattempo, il suddetto centro regionale è stato trasferito presso le strutture della sede regionale INPS per le Puglie sita a Bari.

Il nuovo reparto così costituito, ha provveduto, in data 9 settembre 1988, a sollecitare la risposta all'organismo estero, cui prima fatto cenno.

Pervenuta tale risposta nel corso dell'anno 1989, la sede regionale di Bari è stata in grado di definire, in data 6 febbraio 1990, la domanda in questione la cui pratica è stata, pertanto, recapitata alla sede INPS di Lecce, competente per territorio. Quest'ultima ha, quindi, provveduto a liquidare la pensione a favore della signora Prete con attribuzione del numero di certificato 3863056/SO/S.

Il pagamento della prestazione pensionistica, quindi, comprensivo degli arretrati pari a lire 11.986.380, è stato disposto, con mandato da riscuotersi tramite banca, nello scorso mese di febbraio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha inviato alla signora Nadia D'Ambrosi, dipendente, una raccomandata a mano datata 10 ottobre 1989 (ma consegnata all'interessata solo in data 16 ottobre 1989) con oggetto «diffida per assoluta inadeguatezza della prestazione lavorativa»;

gravi addebiti sono stati ingiustificatamente mossi alla D'Ambrosi, probabilmente «rea» soltanto di essere diventata madre di due bimbi e di voler assolvere i suoi compiti di madre;

ciò è inammissibile nel momento politico in cui da più parti si sostiene di voler rivalutare la maternità e di tutelare la donna da ogni forma di discriminazione diretta o indiretta;

il comportamento dell'azienda è ancora più grave se si tiene conto che si tratta di un istituto dello Stato —:

se non ritenga di dover aprire una indagine sul comportamento dell'Istituto

poligrafico e Zecca dello Stato, che ha posto in essere una odiosa discriminazione nei riguardi di una lavoratrice che ha semplicemente rivendicato il suo diritto ad essere madre. (4-16402)

RISPOSTA. — *La signora Nadia D'Ambroso è occupata presso l'istituto poligrafico e Zecca dello Stato - officina carte valori nello stabilimento di piazza Verdi in Roma dal 12 dicembre 1973.*

La lavoratrice è madre di quattro figli, l'ultimo dei quali nato il 4 agosto 1986. Nell'anno 1986 ha goduto di assenze, ante e post partum, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7, I e II comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 oltre quelle di cui all'articolo 4 della stessa legge di tutela delle lavoratrici madri.

Nel settembre 1989 la signora D'Ambroso ha richiesto la concessione di un permesso di 18 giorni, da ascrivere ad aspettativa senza retribuzione. L'istanza non è stata accolta dall'istituto che ha motivato il rifiuto con esigenze di servizio. Con la lettera del 27 settembre 1989, contenente la relativa comunicazione, l'istituto ha altresì rammentato all'interessata l'oggettiva sua limitata presenza in servizio nell'ultimo quinquennio nonché il rendimento mediocre offerto nelle pur esigue presenze al lavoro.

In proposito, dagli accertamenti svolti è risultato che la lavoratrice dal 1984 al 1988 si è assentata dal lavoro, per dichiarato stato di malattia, per un totale di 333 giorni. Nel 1989, alla data del 30 novembre, le assenze saltuarie, sempre dovute a stato di malattia, ammontavano complessivamente a 90 giorni.

Dalla rispettiva scheda personale risulta inoltre che la lavoratrice, in occasione delle valutazioni del rendimento professionale a cui l'istituto procede ogni due anni ai sensi di legge, dal 1979 ha sempre costantemente riportato il giudizio di mediocre.

Con la nota del 10 ottobre 1989, cui si riferisce l'interrogazione, l'istituto ha così ritenuto di richiamare energicamente la lavoratrice ad un maggiore impegno e ad un più elevato rendimento. La direzione del personale ha tenuto a precisare ai funzio-

nari dell'ispettorato che, dopo i chiarimenti forniti dall'interessata con lettera del 30 ottobre 1989, i quali non sono, peraltro, apparsi totalmente esaurienti, nessun provvedimento disciplinare era stato adottato né si intendeva adottare nei confronti della dipendente.

Secondo l'assunto dell'istituto, la lettera del 10 ottobre 1989 rivestirebbe natura di mero atto di contestazione non seguito dall'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.

Al riguardo l'ispettorato ha manifestato perplessità essendo possibile configurare la diffida inviata dall'istituto come provvedimento disciplinare, in considerazione del suo contenuto che appare oggettivamente un rimprovero scritto. Come tale sarebbe stato adottato al di fuori del procedimento previsto dall'articolo 7 della le e n. 300 del 1970. L'ispettorato ha tuttavia rappresentato di non potere intervenire in materia poiché l'inosservanza delle garanzie procedurali apprestate dalla citata disposizione è sprovvista di sanzione penale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

POLI BORTONE e PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i nomi dei responsabili dell'ISFID (Istituto superiore formazione imprenditori e dirigenti), con sede in via Manzoni 193, 80123 Napoli (tel. 081-5751090);

se detto istituto ha assegnato, ed in che data, le borse di studio bandite attraverso avvisi sulla stampa nazionale e le cui domande dovevano pervenire entro il 10 marzo 1989;

quanti e quali sono stati i beneficiari delle suddette « borse di studio », considerato che i partecipanti non hanno ricevuto alcun avviso di selezione, pure enunciato nel bando;

chi ha finanziato detti corsi e sulla base di quali valutazioni;

si chiede, inoltre, di avere analoghe informazioni dettagliate sul Forsud (Istituto di formazione per il Mezzogiorno) che ha avuto, nei riguardi dei partecipanti, analoghi comportamenti, procurando inutili aspettative nei giovani del Mezzogiorno d'Italia, costantemente delusi anche dalle istituzioni. (4-16468)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli è risultato che il consorzio ISFID (Istituto superiore formazione imprenditori e dirigenti per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno) è stato costituito in data 30 gennaio 1984 tra le sottoelencate società:*

Diego Spa con sede in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21;

Consult Srl con sede in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21;

Mareco Srl con sede in Aversa, alla via Diaz n. 38;

Tecnoprogetti Spa con sede in Napoli alla via Cervantes n. 55/16;

Informatica e Sistemi Srl con sede in Napoli alla via Manzoni, n. 152;

Confapi Campania — associazione della piccola e media industria della regione Campania.

Il consorzio ha sede sociale in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 72 e dispone per il perseguimento dei propri fini in Napoli, di locali siti alla via Manzoni n. 183. Al presidente del consiglio di amministrazione, nella persona del signor Tarallo Ciro Stefano nato a Napoli il 18 febbraio 1948, in carica dal 21 marzo 1988, spetta il potere di rappresentanza sociale.

L'oggetto sociale del consorzio consiste nella istituzione di un'organizzazione comune al fine di perseguire la formazione, l'istruzione, la conoscenza e la ricerca di moderni sistemi di gestione, di organizzazione, di commercializzazione verso l'interno e l'esterno, di conduzione di aziende, di industrie e di attività economiche sociali, pubbliche e private ubicate nel Mezzogiorno d'Italia.

I corsi di formazione professionale che l'ISFID istituzionalmente organizza sono rivolti a giovani fino a 25 anni di età, laureati e diplomati con buona cultura di base e a coloro che, pur operando già in azienda, avvertono la necessità di un aggiornamento qualificato. La loro durata è di circa 6 mesi con orario giornaliero di 8 ore.

Detti percorsi formativi sono stati resi noti mediante avvisi pubblicati sui principali giornali e quotidiani del Mezzogiorno, dal febbraio 1989 al maggio 1989 (Il Mattino, il Messaggero, La Voce della Campania) e prevedono l'assegnazione di borse di studio ai partecipanti. Di fatto sono pervenute all'ISFID n. 882 domande di adesione ai vari corsi. Tutti gli aspiranti sono stati convocati telegraficamente e solo 680 si sono presentati alle prove selettive tenutesi presso i locali dell'istituto. Le commissioni preposte per dette prove erano così costituite:

1 presidente: un funzionario della regione Campania;

1 segretario: il presidente dell'ISFID;

2 membri del San Paolo — formazione di Torino.

La graduatoria, stilata in base al punteggio ottenuto da ogni aspirante, è stata affissa alla bacheca dei locali ISFID di via Manzoni. Seguendo l'ordine delle predette graduatorie, tenuto conto delle prove attitudinali, i concorrenti sono stati ammessi a partecipare ai seguenti percorsi formativi nel numero a fianco di ciascuno indicato:

1) nuova imprenditorialità: n. 44;

2) junior executives: n. 22;

3) agenti di sviluppo e di terziario avanzato: n. 23;

4) export managers: n. 21;

5) tecnici di marketing: n. 22;

6) amministrazione conto e finanza: n. 23;

7) managers per imprese turistiche: n. 26;

8) innovazione tecnologica in agricoltura: n. 22.

Come noto, la formazione professionale è materia di competenza delle regioni alle quali spettano i compiti di controllo e vigilanza delle attività formative realizzate nel proprio territorio.

In particolare l'ISFID è stato autorizzato negli ultimi esercizi ad accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo con determinazione degli assessorati competenti delle regioni Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ai sensi dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Al finanziamento dei corsi concorre altresì il fondo di rotazione istituito presso questo ministero.

La regione Campania esercita un controllo periodico sulla esecuzione dei corsi, nonché controlli amministrativi a mezzo di propri funzionari; tali operazioni sono, peraltro, effettuate anche da funzionari CEE.

All'epoca degli accertamenti ispettivi svolti nel dicembre 1989, la regione Campania, gestrice di fondi CEE e del fondo di rotazione, non aveva ancora deliberato sull'ammontare complessivo del contributo per l'espletamento dei predetti corsi.

Di analoghe fonti di finanziamento si avvale anche l'altro istituto di formazione citato nell'interrogazione: il Forsud-istituto per la formazione del Mezzogiorno con sede in Napoli, Via Carlo Poerio 90.

Anche il Forsud è un consorzio costituito in data 17 settembre 1987 dalle sottelencate società:

1) Diego SrL, con sede in Napoli alla via dei Fiorentini;

2) Consult Srl, con sede in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21;

3) Tecnoprogetti Spa, con sede in Napoli alla via dei Fiorentini n. 2;

4) PROSVI SUD SrL, con sede in Napoli alla via dei Mille;

5) ISFID;

6) CONSORZIO POLIXPORT Campania, con sede in Napoli alla Riviera di Chiaia, n. 72;

7) CAMARO SrL, con sede in Roma alla via Quirino Visconti, n. 20;

8) DANEMAR SrL, con sede in Napoli alla Via Vespucci, n. 9;

9) Confapi Campania associazione della piccola e media industria della regione Campania.

Il Forsud organizza corsi nel settore di automazione dati finalizzati alla formazione professionale di giovani laureati e diplomati di età inferiore ai 25 anni.

Nell'aprile d89 il Forsud, al fine dell'ammissione ai corsi, ha svolto una selezione alla quale sono stati invitati 327 giovani, individuati in parte mediante appositi avvisi pubblicati sulla stampa locale ed in parte sulla base dei nominativi reperiti presso gli istituti tecnici della Campania.

Dei giovani convocati solo 173 si sono presentati alle prove selettive ed attitudinali che sono state condotte da una commissione esaminatrice composta da un funzionario della regione Campania, dal presidente del consorzio e da due membri del San Paolo-formazione di Torino. Di seguito si specifica il numero degli ammessi a ciascun tipo di corso:

linee di automazione integrate: n. 19

robotica: n. 21

trasmissione dati con reti telematiche:
n. 17

sistemi di produzione: n. 19

progettazione con tecniche CAD/CAM:
n. 15

eidomatica: n. 19

intelligenza artificiale e sistemi esperti: n. 16

Totale ammessi: n. 126

Alle attività formative del Forsud risultano cointeressate oltre alla regione Campania, anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

POLI BORTONE e RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda applicare la recente normativa nei riguardi dei docenti precari che abbiano insegnato in scuole private, dal momento che la stampa riferisce di una separata « sessione riservata » da bandire entro la fine dell'anno scolastico con norme « diverse da quelle garantite ai precari che hanno insegnato, invece nelle scuole pubbliche ». (4-18830)

RISPOSTA. — *In ordine all'attendibilità di alcune notizie di stampa, secondo cui la speciale sessione riservata, prevista dalla recente normativa a favore dei docenti precari delle scuole non statali verrebbe indetta con modalità diverse da quelle stabilite per gli insegnanti delle scuole pubbliche.*

Si precisa al riguardo che in conformità di quanto disposto dall'articolo 28bis dalla legge n. 417 del 1989 — con la quale è stato convertito e modificato il disegno di legge n. 357 del 1988 le apposite sessioni di esame da tale norma previste e riservate ai docenti non abilitati delle scuole ed istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono svolgersi con le stesse modalità previste per i precari delle scuole statali.

Ed in effetti a dette modalità si ispirano pienamente le ordinanze ministeriali — n. 99, n. 100 e n. 101 del 9 aprile 1990 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 38-bis del 15 maggio 1990 — con le quali sono state indette le sessioni di cui trattasi.

Si intende ovviamente che nei confronti dei docenti delle scuole non statali, il superamento dei suddetti esami è finalizzato esclusivamente al conseguimento del titolo abilitante e non anche alla successiva immissione in ruolo previa partecipazione ai concorsi per titoli previsti dalla stessa legge n. 417 del 1989 dal momento che quest'ultimo beneficio è stato concesso dal legislatore al personale che in possesso dei requisiti prescritti, abbia prestato il richiesto servizio di insegnamento non di ruolo nelle sole scuole statali.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se la regione Puglia ha usufruito dei benefici del decreto-legge 28 marzo 1989 n. 113 in virtù del quale (articolo 1) « i tesoriери delle regioni e delle unità sanitarie locali vengono autorizzati a concedere ... anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo delle spese sanitarie relative agli anni 1985 e 1986 ». Tanto in rapporto alla pesante situazione economica che stanno vivendo i farmacisti pugliesi e salentini particolarmente. (4-19371)

RISPOSTA. — *Premesso che il citato decreto legge n. 113 del 1989 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali ed è stato riproposto come decreto legge 29 maggio 1989 n. 201, convertito in legge 28 luglio 1989, n. 262, si comunica che la regione puglia non ha attivato, entro il 31 dicembre 1989, (termine ultimo per l'applicazione della normativa introdotta dalla predetta legge) il procedimento di cui all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge 29 maggio 1989 n. 201 e quindi non ha potuto beneficiare dell'intervento previsto dalla norma in questione.*

Va tuttavia precisato che la regione puglia ha già assunto con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 456, due mutui per complessive lire 344 miliardi, a titolo di acconto per il ripiano a maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, mentre in data 7 maggio 1990 la medesima Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere alla regione interessata un ulteriore mutuo per lire 346,1 miliardi, a saldo della maggiore spesa sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **Pavan.**

PROVANTINI, QUERCINI, MONTESORO, SANFILIPPO, MARRI e REBECCHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

presso la fabbrica Nuova Fibres di Nera Montoro (Terni), all'indomani della

firma di accordi sottoscritti dalle parti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presente un rappresentante dell'ENI, per il ritiro di 34 licenziamenti, si sarebbero verificati gravi episodi di discriminazione antisindacale, tra i quali la collocazione in cassa integrazione dell'intero consiglio di fabbrica e dei lavoratori più attivi nell'attività sindacale, nonché una turnazione di lavoro a ciclo continuo che, non rispettando nè l'orario di lavoro previsto dal CCNL nè l'organico previsto, avrebbe compromesso il rispetto delle norme antinfortunistiche, mettendo a repentaglio l'incolumità dei lavoratori;

l'ENI, al momento della privatizzazione, assicurò una sua presenza, non solo azionaria, ancorché di minoranza, nella nuova società —:

se risultino loro i fatti denunciati dalle organizzazioni sindacali, nonché le azioni intraprese dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'ENI per impedire tali reiterati comportamenti discriminatori, intimidatori ed antisindacali e garantire il pieno esercizio di elementari libertà politiche e sindacali ed il sostanziale rispetto di una legge fondamentale dello Stato quale lo statuto dei lavoratori. (4-15498)

RISPOSTA. — *L'Ispettorato provinciale del lavoro di Terni interessato in proposito ha comunicato che l'aumento dell'orario di lavoro realizzato presso la fabbrica Nuova Fibres di Nera Montoro (TR) non contrasta allo stato attuale con l'osservanza delle norme antinfortunistiche.*

Con riferimento a pretesi comportamenti antisindacali l'ufficio ha precisato che non risultano episodi specifici in tal senso anche se risulta vera la circostanza che due rappresentanti del consiglio di fabbrica su tre (l'organico aziendale complessivo ammonta a n. 56 unità), sono stati posti in cassa integrazione.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente che l'ENI non ha alcuna competenza né sull'organizzazione del lavoro né per quanto riguarda i rapporti con

le organizzazioni sindacali dei lavoratori poiché la controllata ANIC non ha più alcun vincolo con la società Nuova Fibres avendola interamente ceduta a privati nel dicembre 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RAUTI e PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso:

che in data 29 agosto 1989, il sindaco di Caiazzo (Caserta), rilasciò una concessione edilizia alla Concitalia SpA per la realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia delle pelli;

che il 26 ottobre 1989, su pressioni della preoccupata opinione pubblica, lo stesso consiglio comunale, impose al sindaco di Caiazzo la sospensione del provvedimento sin quando non si fosse valutato l'impatto ambientale sul territorio, che il nuovo insediamento industriale avrebbe prodotto;

che la Concitalia SpA impugnò la sospensiva presso il TAR della Campania che, in seguito, accordò l'inizio dei lavori;

che l'organizzazione sindacale CISNAL di Caserta ha espresso « il più vivo dissenso in merito all'insediamento della conceria in una zona prettamente agricola. Invece di insediare attività per la trasformazione di prodotti agricoli, si vuole aprire con industrie comunque inquinanti »;

che, evidentemente, detto insediamento comprometterebbe la naturale vocazione agroturistica della zona caiatina —:

quali valutazioni di impatto ambientale (VIA) siano state intraprese, con quale esito e con quale prospettiva per i rifiuti industriali ed il loro stoccaggio;

se corrisponde al vero che la USL di competenza ed il locale ufficiale sanitario espressero parere favorevole al progetto,

limitandosi soltanto a raccomandare il rispetto per l'ambiente. (4-18833)

RISPOSTA. — *La concessione edilizia n. 1/118 rilasciata alla Concitalia Spa è stata a suo tempo vistata dall'ufficio unità sanitaria locale 15 - Distretto di Caiazzo - e dal servizio ecologia unità sanitaria locale 15 sede di Caserta. Trattasi nella fattispecie di lavorazione di modesta entità, a carattere sperimentale, che sfrutta un recente brevetto di trasformazione di pelle di pesce in cuoio. Poiché alcuni consiglieri comunali e associazioni ambientaliste avevano espresso dubbi sul potere inquinante di detta lavorazione, l'amministrazione comunale di Caiazzo con ordinanza n. 33 del 14 ottobre 1989 sospese l'efficacia della concessione in attesa di chiarire la natura inquinante o innocua della citata lavorazione. Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 312 del 26 ottobre 1989 ha proceduto alla formazione della commissione che dovrà, sulla scorta dei documenti acquisiti sulla Concitalia, esprimere un suo ponderato giudizio in merito.*

La commissione è presieduta da un professore universitario di ingegneria chimica nominato dal preside della facoltà di ingegneria da tre esperti nominati dalle associazioni ambientaliste (WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra): successivamente tale commissione è stata allargata a tre esperti indicati dai sindacati CGIL-CISL e UIL. I lavori di detta commissione non hanno ancora avuto inizio.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

REBECCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere - premesso che:*

da recenti formulazioni scientifiche risulta provato a livello nazionale ed internazionale che lo smaltimento dei rifiuti solidi ospedalieri può avvenire in condizioni di sicurezza solo laddove tali rifiuti si producono, con impianti dimensionati per aree ristrette, evitando così pericolosissime movimentazioni -:

se è a conoscenza dei ministri il fatto che l'assemblea dell'USSL 34 in

data 23 ottobre 1989 ha deliberato lo smantellamento di un forno e fino ad oggi da parte del comitato di gestione non si è dato corso al provvedimento per ragioni che nulla hanno a che vedere con la prassi amministrativa;

quali provvedimenti intendono mettere in atto, i ministri in indirizzo, affinché si dia corso ai deliberati dell'USSL 34 e quindi si provveda alla demolizione del forno inceneritore di rifiuti ospedalieri allocato nel comune di Chiari (Bs), Via Sandella, che a tutt'oggi, in assenza dei requisiti previsti dalla norma vigente circa il monitoraggio delle emissioni - lo studio di impatto ambientale - gli impianti di smaltimento delle acque di abbatt, continua a funzionare con grave rischio per la salute e con disastrosi effetti sulle compatibilità ambientali. (4-16511)

RISPOSTA. — *L'Assemblea dell'unità sanitaria locale 34 di Chiari in data 23 ottobre 1989 deliberava un ordine del giorno nel quale impegnava gli organi competenti (nel caso specifico comitato di gestione USSL) a smantellare e alienare l'attuale impianto inceneritore tipo IMEF PIROLITICO P.6 sito in via Santella del comune di Chiari perché sovradimensionato inquinante e nel contempo pericoloso per la salute dei cittadini.*

Il comitato di gestione a seguito della delibera predetta non adottava alcuna decisione di smantellamento ma in data 28 dicembre 1989 convenzioni di incenerimento con i privati, da realizzare entro 31.1.1990, ed il congelamento delle convenzioni pubbliche in atto.

Il 15 gennaio 1990 il sindaco di Chiari con ordinanza n. 825 disponeva la chiusura immediata dell'inceneritore in quanto si asseriva che emettesse esalazioni e rumori gravosi per l'ambiente pubblico.

Il presidente del comitato di gestione USSL n. 34, in data 16 gennaio 1990 a seguito della suddetta ordinanza comunale, notificatagli emetteva una sua ordinanza di chiusura del forno e nel contempo impugnava il provvedimento citato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale di

Brescia che in data 26 gennaio 1990 ha emesso l'ordinanza n. 69 del 1990 di verifica delle emissioni sonore ed inquinanti provenienti dal forno e nel contempo ha previsto la sospensione del provvedimento di chiusura adottato dal sindaco per il tempo necessario all'espletamento degli accertamenti disposti.

Poiché la situazione appare sotto il controllo delle locali autorità e della magistratura non si ravvisa la necessità d'interventi da parte di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ROMANI e MONTALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del lavoro ed il decreto ministeriale 12 gennaio 1988 tendente a stabilire criteri organizzativi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura hanno chiaramente esplicitato la necessità che le suddette sezioni circoscrizionali rispondano a criteri di unità, operatività e funzionalità onde evitare disagi ai cittadini destinatari del servizio;

tra le condizioni che possono concorrere a determinare la praticabilità dei criteri suesposti — fatti salvi i compiti delle sezioni decentrate con le quali deve coesistere un recapito sia rispetto all'ambito territoriale, sia verso la sede circoscrizionale — appaiono essenziali: il principio di omogeneità dello sviluppo socio-economico del bacino e la possibilità per i cittadini di poter usufruire di una rete adeguata di collegamento e di trasporto;

la giunta regionale del Lazio, in questa fase di avvio della nuova organizzazione ha provveduto, anche su sollecitazione di una serie di comuni che presentavano osservazioni al primo accorpamento avvenuto, ad organizzare vari incontri tra i quali quello avvenuto presso la sala consiliare del comune di Monterotondo (Roma);

in tale circostanza gli amministratori comunali hanno fatto presente i numerosi disagi che ha comportato l'accorpamento di Monterotondo, Mentana e dei comuni della Valle del Tevere, bacino socio-economico omogeneo e collegato da una adeguata rete di trasporti, al comune di Guidonia-Montecelio — sede della sezione circoscrizionale — totalmente sprovvisto di collegamenti con i suddetti comuni;

l'oggettività delle problematiche esposte induceva il rappresentante della giunta regionale a farsi carico della rappresentazione delle stesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ponendo la revisione dell'accorpamento della circoscrizione e di conseguenza l'ipotesi di utilizzare la sede dell'ufficio di collocamento di Monterotondo, ristrutturato di recente con un cospicuo investimento economico e dotato di sistemi informatici, come sede della sezione circoscrizionale —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per ovviare alle difficoltà e al disagio che si realizzerebbero a seguito della riproposizione di una scelta dimostratasi irrazionale e non rispondente ai bisogni delle popolazioni. (4-11595)

RISPOSTA. — *Nell'individuazione degli ambiti territoriali delle circoscrizioni e successivamente nella istituzione delle sezioni circoscrizionali l'ufficio provinciale del lavoro di Roma si è attenuto sia a quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 marzo 1988 sia al parere delle commissioni circoscrizionali, nonché alla proposta della commissione regionale per l'impiego.*

Per quanto riguarda in particolare la sezione circoscrizionale di Guidonia di cui fanno parte i comuni di Mentana e Monterotondo occorre dire che si tratta di un'area di primaria importanza con una utenza effettiva di 10.500 iscritti nelle liste. La popolazione attiva ammonta a 95.000 unità con un tasso di disoccupazione dell'11,12 per cento. Il comune di Guidonia tra l'altro funge da collegamento tra Roma ed il territorio collinare compreso tra la valle del Tevere e la valle dell'Aniene.

In considerazione di quanto esposto si può affermare che la scelta di istituire a Guidonia la sezione circoscrizionale è senz'altro valida. L'ufficio provinciale del lavoro di Roma ha comunque effettuato una approfondita indagine di carattere socio-economico nella zona interessata a seguito di altre segnalazioni e lamentele pervenute per la mancata istituzione di una sezione circoscrizionale nei comuni di Monterotondo e Mentana.

Si fa, a questo proposito, presente che Monterotondo è stato eretto a recapito/sezione decentrata a partire dal 1° ottobre del 1988.

Una revisione dell'attuale e recente assetto circoscrizionale sarà possibile solo qualora emergessero, dal funzionamento della struttura organizzativa vigente serie esigenze in tal senso da portare comunque al vaglio della commissione regionale per l'impiego di cui sopra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RONCHI e TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che:*

la signora Patrizia Moradei, residente a Firenze, nel novembre del 1987 viene contattata da un funzionario della azienda Merchant Factory di Prato, per una possibile assunzione in tale azienda;

la signora Moradei ha tutte le caratteristiche per rispondere ai requisiti richiesti per l'assunzione. Infatti ha esperienze di lavoro, conosce varie lingue straniere, ha una condotta morale giudicata dal suo stesso esaminatore come « irreprensibile ». Ha tuttavia un « difetto »: soffre di una forma di invalidità civile per il 67 per cento, che tuttavia non le impedirebbe in nessun modo di svolgere il tipo di attività prospettato dal colloquio di selezione;

subito dopo il colloquio di selezione, appare presso l'ufficio di collocamento

competente una richiesta di assunzione per una attività lavorativa estremamente simile a quella sottoposta alla signora Moradei da parte della Merchant Factory;

la signora Moradei decide di usufruire della graduatoria dell'ufficio di collocamento, risulta prima per la qualifica richiesta e con il foglio di assunzione obbligatoria si presenta all'azienda richiedente che risulta essere la Merchant Factory;

i responsabili aziendali tentano di dissuaderla in tutti i modi, affermando che « non è abitudine dell'azienda assumere invalidi » e che « renderanno la vita molto ma molto difficile » alla signora Moradei;

a partire dall'assunzione inizia una serie di soprusi della Merchant Factory nei confronti della signora Moradei. Viene destinata a compiti completamente diversi da quelli prospettati, con grave danno alla sua salute e con conseguenti assenze per malattia, sempre perfettamente giustificate e controllate dai competenti servizi sanitari;

successivamente la signora Moradei viene licenziata senza preavviso;

la signora Moradei presenta istanza contro il licenziamento in pretura, che viene rigettata, e sta ora preparando il ricorso —:

se ritengano di dover intervenire immediatamente per far valere le responsabilità penali e civili dell'azienda Merchant Factory e dei suoi dirigenti per palese violazione delle norme sul collocamento obbligatorio;

se ritengano che il comportamento dell'azienda Merchant Factory non sia solo perseguibile a livello giudiziario, ma sia da censurare e condannare duramente come espressione di un comportamento inumano, incivile e di totale dispregio delle più elementari regole di rispetto e di garanzia verso quei cittadini che si trovino, per cause non da loro volute, in situazione di disagio e disparità;

se ritengano che occorra un deciso intervento dei ministeri competenti su questo caso, dato il carattere di pericolosa spia di intolleranza e di discriminazione nel mondo del lavoro che esso ha già assunto. (4-15155)

RISPOSTA. — *Sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale del lavoro di Firenze si fa presente che Patrizia Moradei avviata al lavoro in data 1 marzo 1988 è stata assunta presso la Merchant Factors International il 9 maggio successivo, in seguito all'intervento del competente ispettorato;*

Relativamente alla qualifica di assunzione impiegata di I categoria nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore credito è previsto un periodo di prova di tre mesi (articolo 6). Il recesso del datore di lavoro è avvenuto il 4 novembre 1988, dopo 42 giorni di lavoro effettivo e quindi entro il periodo di prova. Le mansioni a cui la signora Moradei è stata adibita sono state varie in quanto nell'ambito della organizzazione del lavoro aziendale è prevista la rotazione degli incarichi. Sempre comunque l'attività svolta prevedeva l'uso di un terminale che risulta costituire lo strumento di lavoro comune a tutto il personale occupato.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento mediante ricorso giurisdizionale che è stato rigettato.

Il giudice ha riconosciuto nello stato di invalidità della lavoratrice valutato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 482 del 1968 con specifico riguardo all'uso dei terminali un elemento ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Successivamente, e precisamente in data 18 ottobre 1989, davanti alla commissione di conciliazione della sezione circoscrizionale per l'impiego di Prato è stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti le quali hanno così definitivamente composto la vertenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO e RUTELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

dal quotidiano *La Repubblica* dell'8 febbraio 1990 si apprende che è in corso un'indagine delle magistrature di Milano, Brescia e Cremona, con l'aiuto del Corpo forestale dello Stato, su di un illegale smaltimento di rifiuti industriali ricadenti nelle categorie « speciali » e « tossico/nocivi »;

tali rifiuti, di cui una parte provenienti dall'azienda ACNA di Cengio, sarebbero stati ridistribuiti agli agricoltori della padana, senza essere stati in alcun modo trattati, come fertilizzanti;

l'indagine delle magistrature ha avuto inizio nella primavera scorsa dopo la segnalazione da parte di alcuni agricoltori, che avevano constatato evidenti anomalie nel grano (cresceva in parte bruciato) e sugli animali d'allevamento (nascevano animali con malformazioni agli arti);

nella vicenda pare siano coinvolte un'azienda di Casalmaggiore e una di Milano, che avrebbero ricevuto i rifiuti dalle industrie chimiche e li avrebbero in parte distribuiti agli agricoltori e in parte come materia prima a basso prezzo per la produzione di fertilizzanti;

il territorio di trentatré comuni avrebbe subito l'inquinamento causato da queste operazioni;

sembra che addirittura questi « fertilizzanti » (ad esempio solventi clorurati, cianuri, metalli pesanti) siano stati distribuiti gratuitamente o pagando gli agricoltori per smaltirli;

pare anche che siano stati sequestrati due carichi di questi rifiuti dopo lunghi appostamenti e che siano in corso ulteriori indagini su altre imprese lombarde che potrebbero essere coinvolte nel traffico di rifiuti —:

se le notizie riportate corrispondano al vero:

se non ritengano necessario attivare verifiche, controlli e provvedimenti su tale vicenda;

se non ritengano necessario ampliare le indagini qualitative e quantitative sull'inquinamento causato da questa vicenda nell'area padana. (4-18173)

RISPOSTA. — A seguito delle denunce sporte nel periodo ottobre-novembre 1989, da alcuni agricoltori della zona di Manerbio e di Fiesse (Brescia) circa la tossicità di taluni fertilizzanti, impiegati per la concimazione delle colture cerealicole delle proprie aziende, il corpo della guardia forestale di Brescia ha intrapreso le indagini opportune, per accertare la veridicità di quanto segnalato e per stabilire le fonti di approvvigionamento dei concimi e le aziende agricole che ne avevano fatto uso.

È risultato che diverse ditte, operanti nel ramo dei fertilizzanti, — la Casalchimica srl di Casalmaggiore (Cremona), la Ecoprogram di Scaldasole (Pavia), la Ducoil srl di Milano e la Vedril di Rho (Milano) — sono responsabili di aver riciclato, senza sottoporli ad alcun procedimento di trasformazione, rifiuti industriali, appartenenti alle categorie dei rifiuti speciali e tossico-nocivi.

Il corpo forestale ha effettuato vari prelievi sui reflui utilizzati dalla Casalchimica, che, peraltro, era in possesso di provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Regione Lombardia (n. 45924, dell'11 dicembre 1984 e n. 27930, del 28 dicembre 1987) ed ha verificato, attraverso analisi chimiche, la presenza di sostanze estranee alla formulazione di concimi, quali solventi organici, clorurati e non, e fenoli (sempre, comunque, in concentrazioni tali da non poterli classificare come rifiuti tossici e nocivi). Risulta, inoltre, accertato che la Casalchimica ha impiegato anche altri rifiuti o sottoprodotti di produzione (potassio carbonato dall'Acna di Cengio, solfato d'ammonio dalla Vedril di Rho, attraverso il recupero diretto realizzato dalla Ducoil di Milano; acido solforico dall'Anic di Pistilli (Matera) solfato d'ammonio della Farchemia di Treviglio (Bergamo) per i quali sono tutt'ora in corso indagini dirette ad accertarne l'eventuale utilizzo abusivo.

L'amministrazione provinciale locale ha, quindi, inoltrato all'autorità giudiziaria ordinaria il rapporto relativo alle violazioni, operate dalla Casalchimica, attinenti la non ottemperanza ad alcune prescrizioni regionali contenute nell'autorizzazione in suo possesso. Le strutture sanitarie, inoltre, hanno intrapreso una serie di analisi su alcuni terreni, mirate ad individuare l'eventuale presenza di metalli pesanti ed eventuali prove di fitotossicità.

A seguito di numerosi esami delle acque di molti pozzi, a varie profondità, nonché dell'acquedotto comunale, il sindaco di Pescarolo ha emesso un'ordinanza di non utilizzo delle acque prelevate da pozzi al di sopra di 50 metri di profondità. Inoltre, si è rilevata la presenza di solfati e di ferro, eccedenti i limiti di legge, in due pozzi di profondità inferiore ai 50 metri, nonché di ferro in un pozzo, profondo più di 50 metri. I pozzi pubblici dell'acquedotto e gli altri 25 pozzi privati controllati risultano, attualmente, idonei.

La Regione Lombardia ha recentemente disposto la sospensione cautelativa delle autorizzazioni in vigore nei confronti della società Casalchimica di Casalmaggiore e Ducoil di Milano.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONZANI, MIGLIASSO, SANFILIPPO e SOAVE. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, e del bilancio e programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il 16 febbraio 1989, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la manifattura di Valduggia (VC) e le organizzazioni sindacali è stato sottoscritto un accordo che riguarda gli stabilimenti di Valduggia, Borgosesia, Borgoticino, Villadossola e Malo, il quale prevede il ricorso alla cassa integrazione sino al 21 gennaio 1991 allo scopo di favorire, nel quadro di un piano di riorganizzazione, processi di mobilità interna ed esterna alle aziende del gruppo, ai sensi delle delibere CIPI del 12 giugno 1984 e 9 luglio 1987;

il CIPI, nella seduta di ottobre, ha deciso di concedere la cassa integrazione guadagni speciale sino al 31 ottobre 1989, rinviando ogni decisione riguardante il periodo successivo;

a fronte di tale decisione l'azienda ha deciso di avviare le procedure di licenziamento per 316 lavoratori, di cui 205 negli stabilimenti di Borgosesia e Valduggia (VC), 69 a Villadossola e 42 a Borgoticino (NO);

tutto ciò rischia non soltanto di determinare una situazione drammatica nei comuni interessati, ma di compromettere l'attuazione dell'accordo raggiunto in sede ministeriale, che prevede il ricorso alla cassa integrazione guadagni speciale sino al 21 gennaio 1991 —:

quali passi intendano compiere per consentire, insieme al rinnovo della proroga della cassa integrazione guadagni speciale per tutto il periodo previsto, il pieno rispetto dell'accordo raggiunto in sede ministeriale e, in particolare, se il ministro del lavoro e della previdenza sociale, che di tale accordo è il principale garante, non ritenga di dover convocare urgentemente le parti per riconfermarne la validità e indurre l'azienda a ritirare le procedure di licenziamento. (4-16383)

RISPOSTA. — *Il giorno 14 novembre 1989, su convocazione e presso la sede di questo ministero, si è tenuto un incontro tra la direzione aziendale della manifattura di Valduggia SpA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.*

Alla presenza del sottosegretario onorevole Ugo Grippo le parti hanno confermato l'accordo concluso il 16 febbraio 1989 e, constatato che gli esuberanti presenti in azienda si sono ridotti da circa 400 a 316 lavoratori, hanno ribadito tutte le iniziative atte a far proseguire la ricollocazione dei lavoratori in esubero.

È stato inoltre concordato che non appena sarà completato l'iter già avviato per la concessione della prima annualità di cassa integrazione guadagni straordinaria scadente entro il mese di gennaio 1990,

l'azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto accordo del 16 febbraio 1989, avvanzerà richiesta per la concessione del secondo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale ex legge n. 675 del 1977, dal gennaio 1990 al gennaio 1991. Nel verbale di accordo si dà atto dell'impegno assunto dal ministero al fine di agevolare l'iter procedurale della suddetta concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RUSSO FRANCO e RONCHI. — *Ai Ministri per gli affari sociali, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

Sebastiani Alba, di anni 85, pensionata sociale INPS e il figlio Sebastiani Aldo di anni 46, disoccupato abitavano nel rione Campo Marzio, in Via Bocca di Leone 63, dal 1928, in un appartamento in affitto di proprietà privata (l'intero palazzo è di proprietà delle sorelle Corradi) — che hanno dovuto lasciare in seguito ad ordinanza emessa dal Sindaco di Roma, n. 1734 del 14 luglio 1987, che ordinava l'immediato sgombero dell'appartamento in quanto pericolante, per l'incuria da parte della proprietà da anni;

la proprietà Corradi, il 10 gennaio 1985 ha fatto notificare un atto giudiziario di sfratto per finita locazione a Sebastiani Alba e successivamente il pretore di Roma, con sentenza del 18 maggio 1985 ha convalidato lo sfratto, fissando l'esecuzione dello sfratto per il 31 dicembre 1987;

l'ordinanza del sindaco di Roma ha costretto la proprietà dell'immobile a notificare altro atto giudiziario con relativo ricorso ai sensi dell'ex articolo 700 del codice di procedura civile, notificato a Sebastiani Alba l'8 ottobre 1987;

Sebastiani Alba, in seguito alla procedura di sfratto iniziata dalla proprietà Corradi dell'appartamento in affitto, par-

tecipava ai bandi di concorso indetti dall'Amministrazione Comunale, per l'assegnazione di un appartamento comunale per uso locazione di ERP:

1985 posizione pratica n. 410/8 gennaio 1986, I Circostrizione;

1986 posizione pratica n. 113/29 ottobre 1986, I Circostrizione;

1987 posizione pratica n. 101/25 febbraio 1987, I Circostrizione.

Sebastiani Alba non ha mai avuto alcuna comunicazione in merito dal competente assessorato, in relazione alla graduatoria di assegnazione di un alloggio comunale;

il 19 ottobre 1987 Sebastiani Aldo, occupava un appartamento di proprietà Gestione Patrimonio enti Ospedalieri Dissolti del comune di Roma, in Via del Vantaggio 37, int. 3-4, essendovi costretto per gravi condizioni sociali ed economiche, non avendo altra alternativa se non quella del rischio di trovarsi nelle condizioni di 2.000 barboni di Roma;

Sebastiani Aldo, con raccomandata del 19 novembre 1987 comunicava all'ente preposto alla gestione del patrimonio immobiliare del comune di Roma la propria posizione di occupante abusivo, allegando un assegno circolare della Banca Nazionale del Lavoro di lire 100.000 quale canone di affitto mensile, per abitazione ad uso civile, detto canone di affitto;

Sebastiani Aldo ha presentato formale sanatoria per l'occupazione senza titolo di alloggio ai sensi della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1987 articolo 46 il 23 gennaio 1988;

Sebastiani Aldo e Sebastiani Alba, ricevuto un atto giudiziario per il rilascio dell'appartamento di proprietà del Comune di Roma, in Via del Vantaggio 37, notificato il 24 giugno 1988, di citazione innanzi al Pretore di Roma, il 19 settembre 1988 —:

1) l'esatta gestione patrimoniale immobiliare esistente dell'ente Gestione

Patrimonio enti Ospedalieri del comune di Roma — in Via Sant'Evaristo 167;

2) la posizione relativa degli inquilini affittuari di appartamenti del Comune di Roma gestiti dall'ente di Via dei Barbieri 18 — Via del Vantaggio 37 e di Via dei Condotti 23;

3) la relativa graduatoria di assegnazione di un appartamento del comune di Roma a Sebastiani Alba, relativa ai bandi di concorso pubblici 1985/1986/1987;

4) la relativa posizione in relazione alla sanatoria per occupazione senza titolo di alloggio di Sebastiani Aldo;

5) quali interventi intendano adottare per quanto di loro competenza per affrontare la situazione della famiglia Sebastiani e delle decine di migliaia di persone che si trovano in condizioni analoghe. (4-08610)

RISPOSTA. — *Il comune di Roma, con nota sindacale del 2 giugno 1989, tramite la prefettura ed il Ministero dell'interno, ha fornito a questo ufficio i seguenti elementi:*

« appartamento di via del Vantaggio n. 37, sito al piano secondo, interno 3/4, costituito da 4 vani e accessori, per una superficie di circa metri quadrati 91, resosi disponibile in seguito alla rinuncia della locataria signora De Felice Livia, nell'ottobre 1987, venne occupato abusivamente dai signori Sebastiani Alba, nata a Roma il 14 luglio 1903, e Sebastiani Aldo, nato a Roma il 14 gennaio 1942, giusta identificazione effettuata sia dal primo commissariato di pubblica sicurezza, sia dal primo gruppo vigili urbani Montecatini.

Nel novembre 1987, il Sebastiani rimetteva un assegno circolare di lire centomila a titolo di canone di affitto per l'appartamento di che trattasi, assegno che l'amministrazione respingeva, diffidando l'interessato a restituire immediatamente il bene alla disponibilità dell'amministrazione stessa e riservandosi ogni azione a tutela dei propri interessi. Non avendo ottemperato alla diffida, è stata attivata nei con-

fronti del Sebastiani l'azione di reintegra dell'immobile abusivamente occupato, e successivamente è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

Il caso è stato dibattuto recentemente in consiglio comunale ed in quella sede, in considerazione delle particolari condizioni familiari dell'occupante, è stato espresso l'avviso di soprassedere a qualsiasi ulteriore procedimento, in attesa di svolgere opportuni accertamenti sulla reale situazione della famiglia Sebastiani, per un più approfondito esame della questione.

In merito al contenuto del punto 1) dell'interrogazione, si precisa:

il patrimonio iscritto nel catasto edilizio urbano, già appartenente agli enti ospedalieri disciolti, trasferito in proprietà al comune di Roma in forza della legge n. 833 del 1978, è passato in gestione diretta alla Ripartizione II — demanio e patrimonio — dal gennaio 1985. Esso è costituito da interi fabbricati comprendenti circa 600 appartamenti destinati a civile abitazione ed altre 300 unità immobiliari destinate ad usi diversi (commerciali, artigianali, eccetera). Detti immobili, al momento del passaggio al comune, risultavano già in fitto a privati per contratti stipulati dagli ex enti ospedalieri.

In merito alle notizie richieste al punto 2) dell'interrogazione, si precisa di seguito la posizione relativa ai locatari degli stabili di via dei Barbieri n. 18 — via del Vantaggio n. 37 — via Condotti n. 23.

Via dei Barbieri n. 18:

piano primo, interno 1/2 — appartamento di tre vani e accessori, resosi libero per rinuncia dell'occupante, in pessime condizioni di manutenzione, venne occupato abusivamente dal signor Spuri Ciciani Gino nel maggio 1986. Denunciato ai sensi dell'articolo n. 633 codice penale in data 24 maggio 1986, è stato condannato con sentenza pretorile nell'udienza del 12 maggio 1987 — III sezione penale — conservando, peraltro, il possesso dell'alloggio. Successivamente, è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero impugnata dallo Spuri con ricorso in data 13 settembre

1988 davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) Lazio, tuttora pendente.

piano secondo, interno 3/4 — appartamento di tre camere e accessori, locato dall'ex ente ospedaliero A.C. Cartoni alla signora Pizzi Narducci Elisa sin dal 1° aprile 1943. Attualmente in uso al figlio, avente causa, signor Pizzi Dario, nato a Zagarolo il 13 settembre 1920, unitamente alla propria famiglia, il quale corrisponde il canone determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978.

piano terzo, interno 5/6 — appartamento di tre vani e accessori, in seguito al decesso della signora Cozzi Teresa, avente causa Di Venier Gaudenzi Benilde vedova Cozzi, unica occupante l'alloggio, il pretore di Roma nominò un curatore dell'eredità giacente della de cuius. Di conseguenza, l'appartamento è rimasto nella disponibilità del curatore che, in data 16 marzo 1988, completò lo sgombero della mobilia e degli arredi ivi giacenti.

Dopo soli due giorni l'appartamento venne occupato abusivamente da certo signor Di Basilio Vincenzo, nei confronti del quale è stata sporta denuncia dal primo gruppo vigili urbani Monserrato ai sensi degli articoli n. 633 — 639bis del codice penale il 16 maggio 1980. Successivamente, è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero, impugnata dall'occupante con atto di citazione al tribunale civile di Roma, tuttora pendente.

piano quarto, int. 7/8 — appartamento composto di tre vani ed accessori locato dall'opera pia A.C. Cartoni con decorrenza 1° ottobre 1938 al signor Mori Ferdinando. In seguito al ricevimento di alcuni bollettini di conto corrente relativi al canone di locazione sia a nome del locatario che a nome di certa Giombini Emanuela, è stato effettuato un accertamento dal primo gruppo vigili urbani Monserrato per verificare l'identità degli occupanti e per perseguire eventuali abusi ai sensi di legge. Dal rapporto degli stessi vigili urbani, l'appartamento risulta essere stato occupato da certa Giombini Emanuela e Barillari Saverio, denunciati ai sensi degli articoli 633 — 639bis codice penale. Si è peraltro appreso

dagli eredi del Mori, da tempo deceduto, che, da parte degli stessi, è stata avanzata denuncia ai carabinieri per occupazione abusiva dell'appartamento nei confronti della Giombini. In ogni caso, l'amministrazione ha avviato gli atti per lo sgombero forzoso con ordinanza sindacale nei confronti degli occupanti o di terzi.

Via del Vantaggio n. 37.

piano primo, interno 1 — appartamento costituito da un vano e accessori locato al signor Poggiali Giulio Vito con contratto del 3 luglio 1984, decorrente dal 1° gennaio 1980, al canone di lire 26.133 mensili, elevato, in seguito agli intervenuti aumenti di legge, all'attuale importo di lire 61.670 mensili.

piano primo, int. 2 — appartamento costituito da due vani ed accessori, locato alla signora Conte Maria con contratto del 7 marzo 1980 decorrente dal 15 giugno 1979, al canone di lire 23.635 mensili, elevato, in seguito agli intervenuti aumenti di legge, all'attuale importo di lire 55.747 mensili.

piano secondo, interno 3/4 — appartamento costituito da quattro vani ed accessori, già locato alla signora De Felice Livia, sin dal 1° luglio 1961, al canone di lire 15 mila mensili. Detto appartamento è stato occupato abusivamente dai signori Sebastiabi Aldo e Alba nell'ottobre 1987, come ampiamente riferito nella presente.

piano terzo, interno 5/6 — appartamento costituito da quattro vani ed accessori locato alla signora Giovannone Emma con contratto del 18 aprile 1963, decorrente dal 1° aprile 1963, al canone di lire 14.440 mensili, elevato, in seguito agli intervenuti aumenti di legge, all'attuale importo di lire 93.514 mensili.

piano quarto, interno 7 — appartamento costituito da quattro vani ed accessori, locato alla signora Valentino Chiara, vedova Inquintanelli, con contratto del 15 aprile 1972, a decorrere dal 1° aprile 1972, al canone di lire 21 mila mensili, elevato, in seguito agli intervenuti aumenti di legge all'attuale importo di legge 103.685 mensili.

locale sito al piano terra, con accesso dall'androne del fabbricato di metri quadrati 8,80 locato al signor Squatriti Marco, con contratto del 17 settembre 1977, decorrente dal 15 settembre 1977, con destinazione deposito oggetti d'arte, al canone di lire 37 mila mensili. Attualmente, viene corrisposto il canone di lire 83.153 mensili per effetto degli intervenuti aumenti di legge ed è stato accettato il nuovo canone proposto a regime di libero mercato di lire 150 mila mensili.

Via Condotti n. 23.

Piano primo, interno 1/2/3/1. Gli appartamenti agli interni 1/2 sono costituiti di quattro camere ed accessori per una superficie netta di metri quadrati 75. Gli stessi vennero locati alla signora Bonanni Maria Piera, ad uso laboratorio confezioni, con contratto decorrente dal 1° agosto 1972. L'appartamento, posto all'interno 3, costituito da due camere ed accessori, per una superficie netta di metri quadrati 27, venne locato alla signora Dafano Maria ad uso boutique bambini, con contratto decorrente dal 1° marzo 1967. I relativi contratti, già soggetti alla vecchia disciplina vincolistica, sono stati prorogati dalle leggi nn. 392 del 1978 e 94 del 1982 ed i canoni sono stati adeguati secondo il disposto di dette normative.

In seguito all'intervenuta cessione di azienda da parte della signora Dafano alla società ESMERALDA con decorrenza 1° luglio 1983 e della signora Bonanni in favore della stessa società con decorrenza 20 marzo 1984, è stato preso atto di tali cessioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 392 del 1978, stipulando contratto di locazione in esecuzione della deliberazione di giunta municipale n. 6370 del 21 ottobre 1987 con la citata società ESMEERALDA, con decorrenza 20 marzo 1984, al canone di lire 2.100.000 mensili, salvo gli aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 392 del 1978.

piano secondo, interno 4 — appartamento costituito da due camere ed accessori, locato ad uso abitazione dal 1° giugno 1960 al signor Bufalari Gino. Il canone

originario di lire novemila mensili ha raggiunto, con decorrenza 1° agosto 1988, lire 66.932 mensili, per effetto della legge n. 392 del 1978 e delle successive variazioni ISTAT.

piano secondo, interno 5 — appartamento costituito da una camera e servizi locato ad uso abitazione dal 1° dicembre 1969 al signor Luzi Antonio. Il canone originario di lire 45 mila mensili ha raggiunto, con decorrenza 1° agosto 1988, l'importo di lire 75.562 mensili, per effetto della legge n. 392 del 1978, e delle intervenute variazioni ISTAT.

piano secondo, interno 6 — appartamento costituito da due camere ed accessori, locato ad uso abitazione dal 1° aprile 1960 alla signora Ranalli Emilia. Il canone originario di lire 12 mila mensili ha raggiunto l'importo, dal 1° agosto 1988, di lire 68.516 mensili, per effetto della legge n. 392 del 1978, e delle intervenute variazioni ISTAT.

piano terzo, int. 7 — appartamento costituito da una camera ed accessori, locato ad uso laboratorio gioielleria al signor Castellaneta Antonio, con contratto decorrente dal 1° gennaio 1970, al canone di lire 51 mila mensili. Ai sensi della legge n. 15 del 1987, è stato notificato il nuovo canone di libero mercato di lire 370 mila mensili che il locatario ha accettato e sta corrispondendo nelle more del perfezionamento del nuovo contratto.

piano terzo, interno 8/9 — appartamento costituito di quattro vani locato ad uso abitazione alla signora Gabbianelli Mirrella, con decorrenza 1° settembre 1962. L'originario canone di lire 52 mila mensili ha raggiunto l'importo di lire 137.797, con decorrenza 1° agosto 1988, ai sensi della legge n. 392 del 1978, e delle intervenute variazioni ISTAT.

piano quarto, interno 10/11 — appartamento di servizio dell'ex portiere, attualmente disponibile unitamente alla guardiola.

piano quarto, interno 12/13 — appartamento costituito di tre camere ed acces-

sori locato ad uso deposito al signor Monetti Edouardo, con contratto decorrente dal 1° agosto 1970 al canone di lire 80 mila. Ai sensi della legge n. 392 del 1978 e n. 94 del 1982, il canone ha subito gli adeguamenti previsti da dette normative, raggiungendo l'importo di lire 253.653 mensili. Con l'entrata in vigore della legge n. 15 del 1987, è stato notificato il nuovo canone a libero mercato di lire 700 mila mensili che il locatario ha accettato. Sono in corso gli atti per la definizione del nuovo rapporto.

Per quanto riguarda il contenuto del punto 4) dell'interrogazione, si fa presente che la domanda di sanatoria avanzata da Sebastiani in data 23 gennaio 1988, ai sensi della legge regionale n. 33, del 26 giugno 1987, articolo 46, non ha avuto corso in quanto detta normativa non si rende applicabile agli immobili che non siano realizzati con il contributo dello Stato. Nella fattispecie, trattasi, come già precedentemente accennato, di patrimonio già appartenente agli enti ospedalieri disciolti e pervenuto al comune di Roma ai sensi della legge n. 833 del 1978.

In merito a quanto richiesto al punto 3) dell'interrogazione, si fa presente, peraltro, che lo stato degli atti delle domande presentate dalla signora Sebastiani è il seguente:

1) Bando per sfrattati prot. 27440, pubblicato il 2 dicembre 1985 — La relativa domanda trovasi presso la commissione ex articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 per la formulazione della graduatoria prevista dal punto 4) del bando relativa a « cittadini colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio emessi entro il 31 dicembre 1985 e non ancora eseguiti a tale data ».

2) Bando per sfrattati prot. 19257, pubblicato l'11 ottobre 1986 — La relativa domanda trovasi presso la segreteria della commissione che dovrà provvedere alla formazione della graduatoria prevista dalla lettera E), punto 2) del bando stesso in cui sarà compreso l'interessato.

3) Bando per la generalità prot. 31378, pubblicato il 31 gennaio 1987 — La

commissione non ha ancora predisposto la relativa graduatoria provvisoria.

In merito a quanto richiesto al punto 5), si fa presente, infine, che, per l'emergenza e nei limiti delle possibilità, il caso Sebastiani, come altri analoghi casi, verrà affrontato facendo ricorso all'assistenza alloggiativa ed, in prospettiva, all'assegnazione di alloggi agli aventi diritto a seguito di espletamento di pubblici concorsi, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge ».

Il Ministro per gli affari sociali:
Jervolino Russo.

RUSSO FRANCO e GUIDETTI SERRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'istituto di osservazione minorile de L'Aquila hanno tentato di suicidarsi tre giovani tunisini, dei quali due sono stati salvati in tempo mentre il terzo è morto in ospedale;

sembra che nell'istituto si fossero verificati in precedenza episodi di tensione nei confronti degli ospiti stranieri: era stata denunciata inoltre nel mese di marzo dalla direzione un'aggressione contro un ragazzo nord-africano da parte di agenti di custodia;

i giovani stranieri avevano dato vita, recentemente, ad una protesta chiedendo il trasferimento all'istituto di Casal del Marmo a Roma, e la possibilità di non immediata espulsione dal nostro paese, una volta scontata la pena;

il CIDS (Centro informazione detenuti stranieri in Italia) ha da tempo sollevato la questione della particolare drammaticità delle condizioni dei detenuti stranieri in Italia, con una piattaforma, riportata anche in una recente interrogazione parlamentare (4-09609, Camera). Gli stranieri, infatti, non possono godere di fatto di quella che chiamano « risocializzazione », soprattutto per via dell'espulsione immediata dall'Italia una volta sciolta la pena;

già nell'interrogazione C 4-10195 era stato sollevato il caso di un altro suicidio di un detenuto tunisino, Solah Morcuani, avvenuto nel carcere di Marassi di Genova, e che ancora non ha avuto risposta —:

se non intenda avviare un'indagine sul trattamento degli stranieri nell'istituto minorile de L'Aquila;

se non intenda prendere in considerazione al più presto le richieste dei detenuti stranieri in Italia, avanzate dal CIDS. (4-14695)

RISPOSTA. — *La vicenda evocata dagli interroganti riguarda il suicidio di un minore tunisino ed il tentato suicidio di altri due minori nord-africani verificatisi nell'istituto di osservazione minorile dell'Aquila la sera del 9 luglio 1989. Sembra opportuno premettere qualche breve precisazione, diretta ad illuminare l'esatto svolgimento dei fatti, quali rimasero accertati a seguito delle indagini svolte nell'immediatezza dagli organi dei competenti uffici minorili.*

Venne chiarito in tale fase che nei giorni precedenti il luttuoso evento vi erano stati fra i tre minori recriminazioni e alterchi determinati da un presunto atteggiamento non solidale del marocchino Lofti Ayari, nei confronti del comportamento non regolamentare degli altri due, i tunisini Issaoui Lamin e Zdrì Hedi. Per evitare che i dissensi degenerassero era stato disposto dal direttore del centro rieducazione minorili di Roma, informato della cosa, e dal direttore dell'istituto, con apposito ordine di servizio, che i tre minori fossero tenuti separati tra di loro e ciò era stato attuato fino alla serata di domenica 9 luglio.

La giornata festiva, a quanto riferito, era trascorsa in modo del tutto normale e i tre ragazzi, a turno, avevano fatto vita comune con gli altri quattro compagni ristretti nell'istituto, un altro tunisino e tre italiani di cui due nomadi.

Verso le ore 23,30 i militari addetti alla sorveglianza notavano che il Zdrì e il Lofti gettavano nel corridoio, dal cancello delle proprie celle, carta ed altri oggetti incendiati e nell'intervenire si accorgevano che lo

Issaowi, che occupava una cella successiva a quella degli altri due, era appeso per il collo all'inferrata della finestra con i piedi che sfioravano il pavimento. Il ragazzo aveva usato come corda la tuta ginnica. Gli agenti aprivano la cella e lo trasportavano immediatamente in ospedale, inviando in sezione l'agente portinaio ed un'altro collega. Questi ultimi, accorsi in sezione, si accorgevano che ora anche gli altri due avevano messo in atto il tentativo di impiccarsi e pertanto, insieme ad un educatore che nel frattempo era accorso, li accompagnavano in ospedale.

Purtroppo lo Issaowi, malgrado le cure prestate e i tentativi di rianimazione messi in atto per oltre un'ora, non riprendeva conoscenza e decedeva. Gli altri due non subivano invece conseguenze di rilievo e venivano rapidamente dimessi.

I reali motivi del gesto messo in atto dai tre minori sono subito apparsi come riconducibili alla volontà di dar luogo ad una iniziativa di carattere dimostrativo, che disgraziatamente è degenerata verso un tragico epilogo per la scarsa valutazione delle sue possibili conseguenze.

La direzione dell'istituto avvertiva dell'accaduto la locale autorità giudiziaria che apriva un'inchiesta, cui si affiancava l'indagine di carattere amministrativo affidata al direttore distrettuale di Roma. Quest'ultima attività ricognitiva si muoveva lungo due direttrici: l'una volta ad accertare le cause dell'avvenimento; l'altra diretta ad individuare eventuali elementi di responsabilità a carico del personale operante nella struttura. Sotto il primo aspetto, l'inchiesta amministrativa ha conclusivamente collocato le ragioni dell'evento nel quadro di un piano di violenta manifestazione mediante il quale i minori intendevano conseguire quanto formava oggetto delle loro rivendicazioni. Sotto il secondo profilo le rilevazioni compiute hanno consentito di escludere ogni ipotesi di responsabilità, sul piano amministrativo, a carico della direzione dell'istituto o del personale dipendente.

Quanto agli aspetti di rilevanza penale, si precisa che trovasi pendente presso la procura della Repubblica de L'Aquila, procedimento penale, attualmente iscritto al

n. 624 del 1989, registro generale C, nel quale risultano indiziati dei reati di violata consegna (articolo 120 codice penale militare di pace) e di omicidio colposo (articolo 589 codice penale) due appartenenti al personale di custodia in servizio presso la sezione dell'istituto ove la sera del fatto i minori indicati si trovavano ristretti. Allo stato, le indagini preliminari sono ancora in corso e le stesse saranno estese anche agli altri episodi di violenza che sarebbero avvenuti in precedenza nello stesso istituto.

A tale ultimo proposito è da dire che gli episodi di tensione, sfociati nella denuncia relativa all'aggressione che sarebbe stata consumata da parte di alcuni elementi del personale di custodia ai danni di un ragazzo nord-africano (vicenda cui si riferisce il secondo punto della premessa del testo dell'interrogazione), hanno formato oggetto di un'approfondita inchiesta amministrativa conclusasi con la richiesta alla competente direzione generale di questo ministero di adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di custodia coinvolto. L'ufficio competente, pur non avendo ancora adottato alcun provvedimento in attesa delle determinazioni da assumere dall'autorità giudiziaria investita del caso, ha provveduto a distaccare, a seguito di apposita richiesta dell'ufficio per la giustizia minorile, due militari fino a nuova disposizione presso la casa circondariale de L'Aquila.

Per quel che attiene, poi, alle manifestazioni di protesta di cui i giovani stranieri si erano di recente resi protagonisti, può dirsi accertato che gli stessi si proponevano non già il trasferimento nell'istituto di Casal del Marmo in Roma, bensì di ottenere dal magistrato e dal console tunisino, con il quale l'istituto era in contatto, di non essere espulsi dall'Italia e rimpatriati dopo la scarcerazione. Ma ciò, come è noto, non dipende da tali autorità, dato che l'espulsione, nel caso di specie (condanna per spaccio di stupefacenti) è prevista come effetto della condanna dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Dopo avere in tal modo chiarito in linea di fatto i dati salienti della dolorosa vicenda che ha sollevato le preoccupazioni

degli interroganti, è da dire che questa amministrazione è pienamente consapevole della vasta problematica legata allo stato di detenzione dei cittadini stranieri, i quali, quantitativamente, rappresentano il 10 per cento circa dell'intera popolazione carceraria. È indubbio, infatti, che la detenzione, di per se stessa afflittiva, può diventarlo di più per lo straniero, maggiormente esposto, per il suo status, per il diverso bagaglio culturale e, più concretamente, per le difficoltà connesse alla lingua, ad un pericoloso isolamento che, certamente, non giova alla funzione rieducativa della pena.

Per evitare che ciò accada, viene compiuto ogni sforzo allo scopo di favorire la socializzazione e l'integrazione dei detenuti stranieri con quelli italiani, assicurando la più completa parità di diritti nell'ambito della vita carceraria. Ed in particolare, nel quadro del principio generale, di consentire, nei limiti del possibile, di scontare la pena nella propria regione per non privare il detenuto più del dovuto degli affetti familiari, si privilegia, per lo straniero, l'assegnazione in istituti territorialmente vicini alle rappresentanze diplomatiche dei rispettivi paesi di origine.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

RUSSO FRANCO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

a Milano lo IACP ha emesso nei confronti dell'associazione « Che fare », che si occupa di assistenza ai malati di AIDS, un'ingiunzione di sfratto che è scaduta l'11 ottobre 1989 (il Manifesto, 12 ottobre 1989);

nell'appartamento vivevano due membri dell'associazione con un ragazzo — Claudio — malato di AIDS, che, dopo ripetuti ricoveri in ospedale e vagabondaggi, ha trovato soltanto in quel luogo possibilità di sostegno che fino ad oggi gli hanno permesso di avere costantemente qualcuno accanto che si occupasse di lui, con visibili miglioramenti del suo stato psicologico e fisico;

l'associazione « Che fare » ha più volte chiesto al comune di Milano e allo IACP stesso un esame e una soluzione stabile per la loro situazione;

il comune di Milano ha fatto stendere un progetto all'associazione, progetto per ottenere probabili finanziamenti, che è stato fatto pervenire all'assessore alla sanità, ma finora non c'è stata nessuna risposta;

la situazione dei centri di assistenza per malati di AIDS a Milano è piuttosto debole: sembra non ci sia nessun operatore o servizio messo a disposizione dell'amministrazione pubblica al di fuori dell'ospedale e le iniziative che sorgono spontanee — come quella di « Che fare » — non vengono prese nella dovuta considerazione —:

quali passi intende compiere affinché la situazione sopraddetta venga risolta al più presto, vista l'estrema gravità del caso. (4-16042)

RISPOSTA. — Il problema segnalato investe, palesemente, aspetti e conseguenti funzioni amministrative sottratte ad ogni possibilità operativa e d'intervento del Ministero della sanità. Dagli elementi al riguardo inviati dalla competente Regione Lombardia, attraverso quel commissariato del Governo, dopo aver consultato l'istituto autonomo delle case popolari di Milano, si è appreso che l'alloggio n. 77 dello stabile di via Stamira d'Ancona, 24 in Milano — di proprietà dello stesso istituto — era stato da ultimo occupato, quale locataria-concessionaria avente diritto, dalla signora Angela De Nichilo, insieme al figlio Andrea Nappi ammalato di AIDS. Nella fase purtroppo terminale, della malattia questi veniva assistito dalla signora Marzia Neve Egardi di Parma (via Macchione, 14) e dal signor Claudio Achille Stocchi di Milano (via Mosca, 185/A). fino al momento della morte, sopraggiunta nell'agosto 1988.

Subito dopo, la stessa signora De Nichilo, essendo stata a sua volta ricoverata presso l'ospedale di Vimodrone, attraverso delega conferita al figlio Luigi Nappi l'11 ottobre 1988 notificava all'istituto auto-

nomo della case popolari di Milano la disdetta dell'alloggio.

L'istituto, visto l'indebito protrarsi della permanenza nell'appartamento, senza alcun titolo ed a danno dei potenziali aventi titolo al subingresso nel godimento sociale dell'abitazione, delle due persone che avevano in precedenza assistito il malato, nel settembre 1989 emetteva diffida nei loro confronti, cui seguiva, nel novembre successivo, motivato decreto di rilascio ex articolo 25 della legge regionale n. 91-92 del 1983. Gli interessati, tuttavia, nel frattempo avevano dato vita all'associazione Che Fare — domiciliata presso il signor Carlo Pagani in via Soberga, 59 a Milano — chiedendo all'istituto che l'alloggio stesso, lasciato libero dalla titolare, fosse concesso in locazione ed intestato alla detta associazione.

A questo proposito, anche a prescindere da ogni pur giustificata esigenza di salvaguardia delle legittime aspettative dei cittadini richiedenti aventi titolo prioritario all'assegnazione dell'abitazione, va fatto doverosamente rilevare che, a norma di detta legge regionale e conformemente ad una conseguente deliberazione d'ordine generale in tal senso assunta dal consiglio d'amministrazione dell'istituto autonomo delle case popolari, i relativi alloggi di edilizia abitativa residenziale pubblica possono venir assegnati in locazione, ai cittadini aventi diritto, esclusivamente ad uso abitativo, con facoltà di riservare ad affittanze per altre finalità soltanto seminterrati ed unità similari. Ciò spiega in modo esauriente perché il contestato decreto di rilascio del novembre 1989 debba ritenersi da parte dell'istituto, per compito istituzionale, un atto giuridicamente dovuto ed inevitabile, mentre, d'altra parte, la richiesta dell'associazione Che Fare di locali di grandi dimensioni e con caratteristiche particolari, attualmente non disponibili, neppure lasciava ipotizzare soluzioni alternative.

L'auspicabile soluzione di giuste istanze di tutela e di sostegno di iniziative valide di volontariato assistenziale in materia di AIDS, quindi, può essere perseguita, dai dipartimenti dei servizi sociali territorialmente competenti, soltanto per altra via più

diretta ed appropriata di cui sembra far fede, in prospettiva, proprio la specifica richiesta (ricordata nell'interrogazione) di un progetto assistenziale finalizzato, non a caso rivolta a detta associazione dal comune di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

RUSSO FRANCO, CAPANNA, RONCHI e TAMINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il comitato di redazione del *Corriere della Sera* ha denunciato che « tempo addietro il *Corriere della Sera* non riportò la notizia di uno sciopero alla FIAT di Torino. Il motivo di questa incompletezza d'informazione era semplice e gravissimo: i lanci d'agenzia non erano mai comparsi sui videoterminali dei redattori;

da tempo il CDR ne ha chiesto conto alla direzione e all'azienda pretendendo tutte le garanzie indispensabili per evitare qualsiasi sospetto di « censura tecnologica »; a distanza di mesi il CDR deve constatare che direzione e azienda non solo non hanno dato in merito risposte convincenti, ma addirittura intendono estendere l'uso delle tecnologie »;

il CDR ha aggiunto che « l'azienda ha dato risposte negative, o comunque evasive e insoddisfacenti » anche alle richieste di piena attuazione di alcuni articoli del contratto;

successivamente anche la federazione nazionale della stampa ha preso posizione in merito, dichiarando che « le garanzie di trasparenza tecnologica sulla completezza delle fonti giornalistiche richieste dal CDR del *Corriere della sera* pongono un caso emblematico di mancata applicazione del contratto di lavoro per quanto riguarda le norme ma ancor più per quel che attiene la libera espressione della professionalità e la sua conseguente

piena responsabilità nei confronti del lettore » —:

se non ritengano che l'episodio denunciato assuma un carattere di estrema gravità e costituisca una vera e propria violazione della libertà di stampa e di informazione;

se non reputino opportuno assumere immediate iniziative nei confronti della RCS, convocando le parti ed esigendo dall'azienda assolute garanzie sull'utilizzo delle tecnologie nel pieno rispetto della libertà e completezza dell'informazione e della professionalità dei giornalisti, nonché la cessazione di ogni atteggiamento o comportamento antisindacale e di violazione del contratto;

se non ritengano di dover comunque affrontare la questione anche dal punto di vista delle iniziative anche di ordine legislativo, sia per quel che riguarda la formalizzazione di norme di tutela della libertà nell'utilizzo delle tecnologie, sia per quel che attiene il problema dei legami e della concentrazione e nelle mani dei grandi gruppi industriali del controllo dei mezzi di informazione. (4-18344)

RISPOSTA. — *L'episodio denunciato dal comitato di redazione' del Corriere della Sera va inquadrato nel contesto del clima conflittuale creatosi nell'azienda editrice del quotidiano in conseguenza dell'introduzione e dell'impiego delle nuove tecnologie editoriali. L'oggetto delle rimostranze a cui si fa riferimento nell'interrogazione consiste nella mancata comparsa sui videoterminali in uso ai redattori del giornale di una notizia di agenzia concernente uno sciopero attuato alla FIAT. Ciò ha fornito l'occasione per l'ulteriore manifestazione di timori in ordine ai possibili rischi collegati all'uso delle nuove tecniche di lavoro nonché per la richiesta di congrue garanzie.*

Le preoccupazioni del comitato di redazione, ribadite nel corso degli accertamenti compiuti in proposito da funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro di Milano, riguardano in particolare il pericolo dell'oscuramento, sui videoterminali delle notizie

lanciate dalle agenzie, nel caso si verificasse un black out o nel caso di sovrapposizione per il lancio contemporaneo da parte di più agenzie. Causa quest'ultima da cui sarebbe dipesa la mancata comparsa in video della notizia in questione che, pur essendo stata ricevuta via telex, non è stata visionata dai redattori i quali, da quando sono stati introdotti i sistemi elettronici, possono trascurare di esaminare i messaggi su supporto cartaceo. Al riguardo, il comitato di redazione ha richiesto all'azienda di attuare tutte le garanzie possibili per assicurare, con l'efficienza del nuovo sistema editoriale, il pieno esercizio dell'attività di informazione e per escludere ogni sospetto di censura tecnologica. Da parte sua la direzione aziendale ha fatto presente che il sistema di informazione computerizzato è stato migliorato e potenziato e che è stato eliminato il rischio di oscuramento da black-out.

Le indagini svolte hanno permesso di appurare che le caratteristiche tecniche del collegamento informatico con le agenzie giornalistiche sono tali da garantire, per ogni notizia registrata su telescrivente, anche la corrispondente visualizzazione nei videoterminali. In un solo caso sarebbe possibile il contrario; quando, cioè, l'agenzia per errore assegna il numero di codice uguale a notizie diverse. In questo caso avviene la registrazione su telescrivente ma la notizia non appare sul video perché il sistema informatico, attraverso il codice, ritiene di averla già visionata. In tale eventualità l'errore è dell'agenzia e non del sistema elettronico in uso. Gli accertamenti svolti consentono, pertanto, di escludere la possibilità di filtri ed oscuramenti volontari delle notizie in arrivo.

Per completezza si fa presente che in data 18 ottobre 1989 si è tenuto un incontro tra la direzione aziendale e il comitato di redazione nel corso del quale si è convenuto di avviare la fase sperimentale del procedimento elettronico di impaginazione del giornale con la previsione di periodiche riunioni per verificarne il funzionamento e la praticabilità. Nella stessa occasione le parti hanno concordato, inoltre, l'immediato avvio di confronti aziendali diretti a

risolvere alcune questioni relative all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e concernenti, in particolare, l'organizzazione del lavoro e l'inquadramento professionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Alfacavi Spa — Telecomunicazioni Sud (ex CTM) in Battipaglia, nell'ambito dell'attuazione di un accordo nazionale tra PIRELLI Spa e la FULC dell'11 luglio 1985, sospese dal lavoro 56 lavoratori e tre impiegati, facendo ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge n. 675 del 1977, decorrenza 1. luglio 1985 e successive proroghe, col criterio dai 53 anni in su, indipendentemente dai livelli di contribuzione ai fini pensionistici;

quaranta dei lavoratori sospesi a « zero ore. », tra cui diversi con 11 o 12 anni di contributi, il 25 agosto 1986, ricorsero al pretore di Eboli per essere reintegrati al lavoro;

il 26 ottobre 1988 è stata pronunciata sentenza parziale;

la nuova udienza è stata fissata per il 14 aprile 1989 per aprire il dibattito sulla discriminazione, aggravandosi quella che già era oggettivamente una « durata abnorme », che forse durerà più dello stesso periodo di cassa integrazione, vanificandosi qualsiasi « richiesta di giustizia »;

il grado di deteriorabilità ed irreversibilità degli interessi dei lavoratori è fortemente compromesso —:

se vuole accertare, in tempi utili:

se le « condizioni concrete » in cui il procedimento si sta svolgendo, la cui durata ha potuto ledere i diritti dei lavo-

ratori ricorrenti, e perché no anche di quelli che hanno rinunciato, sono le uniche cause a cui attribuire tanta lungaggine e quindi « normali disfunzioni »;

che relazione c'è, a suo giudizio, tra l'affermazione del pretore in sentenza parziale n. 161 del 1988: « che nella gestione della crisi non si può sfuggire all'ottica di una negoziazione al ribasso da parte del sindacato... in nome dell'interesse collettivo e generale... del quale gli interessi individuali sono votati al sacrificio » e la durata della causa, che forse durerà più della stessa cassa integrazione straordinaria ? (4-10669)

RISPOSTA. — *Gli elementi di conoscenza offerti, per il tramite del presidente della corte di appello di Salerno, dai competenti uffici giudiziari consentono di precisare che i tempi di durata della causa instaurata dinanzi al pretore di Eboli appaiono determinati dalla obiettiva complessità del giudizio, sia in fatto che con riguardo ai profili di diritto investiti dalle questioni trattate, come l'esame degli atti introduttivi e delle note difensive conferma.*

Non risulta, dall'analisi dai verbali, che siano state tenute udienze di mero rinvio, mentre i differimenti di volta in volta disposti si sono resi necessari per acquisire atti o testimonianze utili alla decisione. In relazione a ciò, è da segnalare che il pretore investito del giudizio, ha ritenuto di dover procedere ad integrazioni istruttorie, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, in ordine alla prova degli atti discriminatori oggetto della doglianza esposta dai lavoratori ricorrenti.

Le ragioni, giuridiche e di fatto, poste a fondamento della sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio risultano espresse in detto provvedimento, la cui interpretazione è riservata alla competenza del giudice superiore, investito, in caso di impugnazione, del riesame dell'atto decisorio. Va aggiunto, infine, che nelle more la controversia è stata conciliata per 34 su 40 ricorrenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

RUSSO SPENA e RUSSO FRANCO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dall'1 luglio 1988 gli uffici di collocamento facenti parte della sezione circoscrizionale di Anagni, con provvedimento del direttore dell'UPLMO di Frosinone, sono stati chiusi. Da quella data, i compiti di istituto degli uffici chiusi vengono svolti autonomamente dai singoli responsabili presso i locali dell'ufficio di collocamento di Anagni;

per questo motivo sempre su disposizione del direttore UPLMO è stato trasferito presso l'ufficio di Anagni il seguente materiale relativo ai 12 uffici chiusi:

- 1) schedario dei disoccupati disponibili;
- 2) registri protocollo;
- 3) registri delle iscrizioni;
- 4) registri del servizio disoccupazione.

Detta operazione ha comportato anche un aumento di organico da 5 a 14 unità;

i locali dell'ufficio di Anagni misurano circa mq. 45 dove già esisteva la seguente attrezzatura: n. 3 armadi metallici, n. 3 scrivanie, n. 1 tavolo, n. 13 sedie, n. 2 *personal computer* M. 24 Olivetti con relative stampanti. Considerato quanto premesso, e dopo aver effettuato alcuni semplici calcoli, si deduce che svolgere una qualsiasi attività lavorativa in simili condizioni è praticamente impossibile;

non si può evadere una richiesta avanzata con l'articolo 6 o l'articolo 3 della legge 863/84 non avendo la possibilità di controllare la cartella della ditta;

né si può pagare l'indennità di disoccupazione o rilasciare un certificato storico di iscrizione non potendo consultare lo schedario dei cancellati;

nella sezione di Anagni regna il caos e gli atti accumulati relativi ai singoli

uffici di collocamento per le ragioni esposte, non sono stati archiviati per cui è divenuto praticamente impossibile evadere anche le pratiche più semplici;

gli impiegati sono costretti a lavorare in piedi;

le disposizioni fin qui impartite dal direttore dell'UPLMO sembrano avere quale unico obiettivo la paralisi del servizio;

la Commissione circoscrizionale insediata solo a novembre è attualmente nell'impossibilità di approvare una qualsiasi graduatoria in quanto la sezione circoscrizionale non è più in possesso delle dichiarazioni dei disoccupati in quanto quest'ultime — sempre su disposizione del direttore del competente UPLMO — sono state consegnate ad una ditta autorizzata per l'inserimento nella banca dati del centro elettronico del Ministero —:

se non ritiene il Ministro interrogato approssimativo il metodo con il quale il direttore dell'UPLMO impartisce disposizioni che spesso risultano contraddittorie ed illogiche e se non ritiene di dovere avviare un'indagine ministeriale sulla situazione sopra descritta al fine di verificare l'operato del direttore suddetto e quali provvedimenti intende adottare per ristabilire il normale funzionamento del collocamento di Anagni dovendo già da oggi rilevare numerosi disguidi e danni per i disoccupati locali, incluso il non avviamento sulla base di alcune richieste numeriche già inoltrate da aziende operanti nella circoscrizione (come per esempio la richiesta di 19 unità da parte della ditta Videocolor SpA), una circoscrizione che comprende 3 mila disoccupati e una realtà occupazionale tra le più difficili del nostro paese. (4-10672)

RISPOSTA. — *Effettivamente, quanto lamentato corrisponde alla reale situazione in cui si è trovata ad operare la sezione circoscrizionale per l'impiego di Anagni, allorché, presso la propria sede è stato trasferito tutto il personale ed il materiale di ben dodici uffici di collocamento soppressi ai*

sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Comunque la questione deve intendersi in parte superata dopo che, alla fine del febbraio 1989, la sede dell'ufficio è stata trasferita in locali più ampi e più funzionali messi a disposizione dal comune di Anagni.

Per quanto riguarda le altre disfunzioni ed inadempienze si fa presente che la sezione circoscrizionale di Anagni è stata sottoposta a visita ispettiva, disposta a suo tempo dall'ufficio regionale di Roma. Le carenze organizzative e funzionali rilevate sono state notificate al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone, a cui la predetta sezione circoscrizionale fa capo, il quale ha fornito le proprie giustificazioni. Dopo una loro attenta valutazione, l'amministrazione ne ha preso atto e tuttavia, pur tenendo conto della delicatezza della fase di avvio della ristrutturazione organizzativa disposta dalla legge n. 56 del 1987, ha ritenuto di richiamare il dirigente ad una più oculata organizzazione degli uffici allo scopo di evitare quanto più possibile disagi sia al personale che all'utenza, e ad un suo maggior impegno per assicurare uniformità di indirizzo negli adempimenti delle sezioni circoscrizionali e degli altri uffici operanti della provincia di Frosinone.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

gli interroganti hanno con l'interrogazione 4-12458 del 28 marzo 1989 sollecitato un'indagine sui termini della presunta crisi dell'ALFACAVI SpA Telecomunicazioni Sud di Battipaglia e un accertamento sulla possibilità che l'ALFACAVI avesse aggirato l'INPS, relativamente al trattamento straordinario di integrazione salariale degli operai Del Vecchio e Palmentieri;

alcuni ispettori, presumibilmente ministeriali, il 10 aprile 1989, con una

procedura quantomeno insolita si sono rifiutati di fissare un appuntamento con l'operaio Del Vecchio, che non ha mai firmato l'accettazione di cassa integrazione guadagni, mentre il signor Palmentieri è stato ascoltato negli uffici dell'azienda;

il 15 aprile, in seguito alle succitate circostanze, l'ALFACAVI ha comunicato a entrambi i lavoratori che « gli importi a lei spettanti, derivanti da indennità CIGS e/o da competenze arretrate e indennità di FFR sono depositate sul libretto al risparmio denominato ..., presso la Banca commerciale italiana, Agenzia di Battipaglia, e possono essere ritirate in qualsiasi momento » —:

se siano a conoscenza della procedura seguita dai due ispettori e se essa sia da considerarsi regolare;

quale era lo scopo della visita dei due ispettori, per quale motivo è stato rifiutato al signor Del Vecchio l'appuntamento da lui richiesto, quali sono state le risultanze dell'indagine degli ispettori;

se, al contrario, gli accertamenti non sono stati ancora effettuati, se non intenda disporre il loro urgente svolgimento. (4-13659)

RISPOSTA. — Gli accertamenti ispettivi effettuati il 10 aprile 1989 presso lo stabilimento di Battipaglia della Alfacavi SpA sono stati svolti da ispettori dell'INPS — sede di Salerno. Lo scopo dell'ispezione è consistito nell'accertamento dell'effettiva percezione della indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria da parte dei lavoratori signori Carmine Palmentieri ed Emilio Del Vecchio. I predetti, infatti, contestando la sospensione dal lavoro, si sono rifiutati di accettare, per un certo periodo, il trattamento d'integrazione salariale, respingendo i ripetuti solleciti dell'azienda a ritirare le rispettive competenze.

Dagli accertamenti compiuti è emerso che entrambi i lavoratori hanno percepito il trattamento in questione. Il signor Palmentieri lo ha ricevuto insieme con la busta-paga di gennaio 1989 ed il signor Del Vec-

chio in seguito all'offerta della società e all'ordinanza del pretore di Eboli del 18 novembre 1988.

Relativamente al periodo novembre-dicembre 1988, perdurando da parte del signor Del Vecchio il mancato ritiro delle proprie competenze, la ditta ha versato gli importi relativi su libretto bancario intestato al medesimo. Gli ispettori INPS hanno rinvenuto sul posto di lavoro solamente il signor Palmentieri poiché l'altro lavoratore non era più in forza presso l'azienda per essere stato licenziato il 14 dicembre 1988.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RUSSO SPENA, TAMINO e CIPRIANI.

— Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso che:

l'industria NEWCO di Avellino, appartenente ad una multinazionale USA, specializzata nella produzione di compressori ad aria, ha comunicato il licenziamento a 66 operai;

attualmente lavorano presso lo stabilimento circa 152 persone;

solo pochi mesi fa la direzione comunicava al consiglio di fabbrica l'ottimo andamento produttivo dell'azienda ed infatti nel 1988 sono stati realizzati, nel solo stabilimento di Pianodardine, 200 mila compressori a testimonianza della validità produttiva e della positiva richiesta di mercato;

la NEWCO ha ricevuto tramite la GEPI circa 17 miliardi di finanziamento per l'avvio della produzione per essere subentrata alla società tessile Imatex, fallita nel 1983 —:

se siano stati compiuti interventi, e quali, per salvaguardare i livelli occupa-

zionali di tale azienda per evitare l'uso dei licenziamenti come mezzo per ottenere più facili finanziamenti pubblici;

se non si ritenga opportuna una valutazione attenta, di concerto tra i vari ministeri e gli organi parlamentari competenti, per valutare quanto sta avvenendo in Irpinia, visto che si continuano ad attuare licenziamenti: ricordiamo i 330 dell'Isochimica, i 130 della MCS di Solofra, i 40 della Metalrame, i 100 dei calzaturifici Calbi a cui, non da ultimo, sono da aggiungere i licenziamenti alla Mulat di Lacedonia, azienda questa realizzata quasi completamente con i fondi della legge n. 219 del 1981;

quali provvedimenti urgenti intendano dunque prendere, visto che per tutte queste situazioni finora non si sono trovate soluzioni. (4-13927)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Avellino ha comunicato quanto segue:

Società NEWCO. Nel mese di maggio 1989 questa società ha aperto la procedura prevista dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 per pervenire al licenziamento di 66 unità su un organico di 150 unità, licenziamenti motivati da una irreversibile perdita di quote di mercato e da negativi risultati economici.

Nello stesso mese di maggio 1989, presso la prefettura di Avellino, è stato raggiunto un accordo relativo alla predisposizione di un piano di riassetto aziendale ed alla revoca dei licenziamenti con conseguente ricorso al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni che viene anticipato dall'azienda ed ai prepensionamenti per gli aventi diritto. La società ha richiesto tale beneficio solo per 46 delle 66 unità, mentre le rimanenti 20 sono state reinserite nel ciclo produttivo per la produzione nello stabilimento di Avellino di un particolare tipo di compressori.

Isochimica. A seguito di un accordo stipulato tra le parti nel mese di giugno 1989 è stato revocato il licenziamento dei 330

lavoratori interessati che godono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

MCS Ha cessato definitivamente l'attività e i lavoratori fruiscono del trattamento di disoccupazione speciale. A seguito, però, di accordo stipulato nel mese di ottobre 1989, 14 dipendenti sono stati collocati presso altre aziende del settore.

Metalrame. Dei 105 lavoratori che hanno fruito per cinque anni del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito di rientri, dimissioni volontarie e prepensionamenti, ne sono rimasti 39 per i quali è stato richiesto il trattamento di disoccupazione speciale.

Calbi. Ha cessato definitivamente ogni attività produttiva nel mese di novembre del 1989. Dei 198 dipendenti:

22 sono passati al calzaturificio S. Mango di San Mango sul Calore (Avellino);

170 sono stati assunti dalla ditta Arcade e 40 di essi svolgono già attività lavorativa, mentre gli altri sono in cassa integrazione guadagni straordinaria. Infatti la ditta Arcade opera negli stessi capannoni della ex Calbi ed il trattamento straordinario durerà fino al completamento della ristrutturazione dell'azienda, diretta ad ottenere una produzione qualitativamente diversa da quella precedente.

Mulat. Si son verificati soltanto alcuni casi di dimissioni volontarie e, di recente, ha proceduto all'assunzione di due impiegati di concetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RUSSO SPENA. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in data 15 settembre 1989 è stata notificata, a firma del direttore comparti-

mentale dell'Ente delle Ferrovie dello Stato Augelli, l'avviso di licenziamento ai lavoratori delle grandi officine delle Ferrovie dello Stato di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (NA) Biagio Montoro, segretario della sezione PCI delle grandi officine delle Ferrovie dello Stato di Santa Maria La Bruna e Salvatore Visco dell'esecutivo sindacale di fabbrica;

le motivazioni addotte riguardano una presunta aggressione compiuta dai due lavoratori nei confronti di un capo tecnico;

i lavoratori in questione risultano totalmente estranei al fatto loro addebitato;

essi sono da lungo tempo impegnati attivamente nella lotta contro i rischi derivanti dalla lavorazione e utilizzazione dell'amianto —:

quali provvedimenti intendano adottare per far revocare i licenziamenti, palesemente illegittimi, dei due lavoratori, contro i quali non è stata sporta denuncia di nessun genere;

se intendano effettuare un'indagine conoscitiva per chiarire cosa effettivamente sia avvenuto, in quanto gli oggettivi comportamenti antisindacali dimostrati dall'ente sembrano celare la volontà dell'amministrazione di colpire le giuste lotte dei lavoratori impegnati nella conquista di migliori condizioni di salute in fabbrica. (4-15477)

RISPOSTA. — Il giorno 14 giugno 1989, all'interno della palazzina dello spogliatoio dell'officina Grandi riparazioni dell'Ente ferrovie dello Stato di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco, a seguito di specifiche disposizioni ricevute, il capo dell'area produzione di detta officina stava procedendo a defiggere da una parete un manifesto di propaganda politica concernente le elezioni del Parlamento europeo. Tale operazione è stata all'improvviso impedita fisicamente dall'operaio Visco Salvatore che, coadiuvato dal collega Montuoro Biagio, si è parato davanti al manifesto ed

ha afferrato il polso del capo area allontanandolo con determinazione.

In relazione a tale comportamento, in data 15 settembre 1989, il direttore compartimentale ha notificato formale contestazione ai due operai per essere passati a vie di fatto nei confronti di un superiore, configurandosi nella fattispecie una violazione dell'articolo 62/E del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'ente, che prevede anche la sanzione del licenziamento senza preavviso.

A seguito delle giustificazioni presentate dagli interessati, tenuto anche conto dei loro buoni trascorsi, ai lavoratori in questione è stata comminata la sospensione di tre giorni dal servizio. Il provvedimento disciplinare è stato emesso in data 26 settembre 1989 e regolarmente notificato ai destinatari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RUSSO SPENA. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i contratti di formazione lavoro, secondo l'articolo 3 della legge 863 del 1984, interessano la fascia d'età tra i 18 ed i 29 anni;

alla Comind Sud Alfa Lancia Indle SPA, Via Domenico De Roberto 71, Napoli, si stanno svolgendo selezioni per 350 assunzioni;

113 donne interessate alla selezione, avendo superato la prima fase delle selezioni, consistente in test psico-attitudinali, soltanto al momento del colloquio sono venute a conoscenza dei criteri di selezione e cioè:

1) età richiesta inferiore ai 21 anni;

2) possesso della licenza media inferiore;

la normativa vigente impone alle aziende selezioni basate esclusivamente

su titoli e qualifiche professionali, mentre, al contrario, sono state effettuate visite mediche presso laboratori privati e sono state eseguite analisi del sangue e delle urine, che hanno portato all'esclusione di donne in stato di gravidanza ed ex tossicodipendenti;

la società in oggetto ha utilizzato in tal modo criteri discriminatori e razzisti nei confronti di donne incinte ed ex tossicodipendenti —:

quali iniziative intenda intraprendere in relazione al mancato rispetto dei limiti di età previsti dalla legge e se non vi siano da riscontrare discriminazioni sessuali che violano le norme sulle pari opportunità e violazioni di legge in riferimento ai criteri di selezione adoperati.

(4-15622)

RISPOSTA. — La COMIND sud, azienda facente parte del gruppo FIAT, non è interessata alla questione sollevata, in quanto i contratti di formazione-lavoro, cui si fa cenno nell'interrogazione, riguardano esclusivamente l'ALFA-LANCIA di Pomigliano d'Arco. La COMIND Ssud, infatti, ha solo messo a disposizione della FIAT un locale nel quale effettuare le prove selettive.

L'ALFA-LANCIA di Pomigliano d'Arco, dopo l'assorbimento dell'ALFA ROMEO nel gruppo FIAT per incrementare i livelli occupazionali, nel marzo 1988 ha presentato un primo progetto di formazione-lavoro teso all'assunzione di trecentocinquanta operai, nell'ambito di un unico generale progetto di assunzione di mille dipendenti con qualifica di operaio, in età compresa tra i 18 ed i 29 anni, muniti di diploma di scuola dell'obbligo. Le selezioni, iniziate poco dopo l'approvazione del progetto da parte della commissione regionale per l'impiego (17 marzo 1989) sono state effettuate sia presso la COMIND sud che presso la sede FIAT commerciale di Napoli.

I candidati risultati idonei, sono stati successivamente sottoposti a visita medica presso strutture mediche convenzionate con l'ALFA-LANCIA. A tale proposito, è opportuno precisare che le selezioni si compongono di prove psico-attitudinali (compila-

zione di schede riportanti domande e quiz), di un colloquio e di una visita medica. Alla selezione è preposta una commissione composta da funzionari del gruppo ALFA-LANCIA e da consulenti esterni; essa opera stabilmente, in quanto, dopo il reclutamento dei primi trecentocinquanta operai, ha proseguito con la selezione degli aspiranti a due successivi progetti di formazione, di cui si dirà più avanti. È inoltre, opportuno far presente che sottoposti a tale selezione sono tutti coloro che negli anni precedenti avevano già presentato domanda di assunzione. All'inizio il loro numero si aggirava intorno alle venticinquemila unità, attualmente risultano essere più di trentamila.

L'ufficio del personale dell'azienda ha provveduto ad una prima selezione del personale in base all'età, al titolo di studio ed almeno per i primi trecentocinquanta di essi, anche al sesso con esclusione delle donne. Questa discriminazione è stata motivata dalla mancanza di strutture idonee a poter ospitare operai di sesso femminile nei reparti (spogliatoi separati con docce, WC ed altro), ciò in quanto l'ex ALFA sud non aveva mai assunto questo personale.

I primi trecentocinquanta assunti, pertanto, erano tutti maschi; da ciò è seguita una denuncia di oltre cento aspiranti donne al pretore di Pomigliano d'Arco, il quale ha annullato il progetto di formazione e tutte le relative assunzioni per disparità di trattamento uomo/donna, ai sensi della legge n. 903 del 1977. I predetti rapporti di lavoro, dopo la sentenza pretorile sono stati quindi trasformati dalla società in contratti della durata di un anno con decorrenza dall'agosto 1989 e tutt'ora in corso. Si prevede, comunque, che gli stessi, alla scadenza, saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato.

L'azienda, intanto, nel mentre veniva definita giudizialmente la questione, ha presentato, come già detto, in data 19 marzo 1989, un secondo progetto di formazione e lavoro per altri trecento giovani tutti operai addetti alla produzione che è stato approvato dall'organo competente il 2 giugno 1989. Per questo ultimo progetto, essendo state terminate le opere di adeguamento delle attrezzature interne dello stabilimento.

in precedenza citate, sono state ammesse a selezione anche le candidate donne. Difatti, su trecento assunti, diciotto sono donne.

È stato successivamente presentato ed approvato un altro progetto per trecentocinquanta operai, analogo al primo; le relative selezioni si sono svolte secondo le modalità cui si è già fatto cenno. Dei trecentocinquanta posti disponibili, ne sono stati coperti inizialmente duecentoventidue e successivamente gli ulteriori centoventotto.

Va precisato che tra il personale femminile assunto nella fase iniziale venti donne appartengono al gruppo che ha fatto ricorso al pretore per disparità di trattamento.

Per quanto concerne in modo particolare la ipotizzata discrimi nazione nei confronti di donne in stato di gravidanza o ex tossicodipendenti, come riportato dal quotidiano *Il Mattino* del 26 settembre dello scorso anno e richiamato dall'interrogante i funzionari dell'ispettorato hanno condotto degli specifici accertamenti a seguito dei quali è emerso che, all'atto della selezione che precede l'assunzione con contratti di formazione e lavoro, la società in parola non ha sottoposto i lavoratori ad alcun esame di metaboliti urinari per droghe, mentre ha sottoposto le lavoratrici a test di gravidanza nei casi in cui le stesse dovevano essere destinate a lavorazioni faticose, pericolose ed insalubri previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1978, n. 1206. In proposito, si fa presente che effettivamente le attività di produzione dello stabilimento (esempio assemblaggio, verniciatura, lastroferatura, presse, eccetera) presentano rischi lavorativi da non consentire il lavoro alle donne in stato di gravidanza sin dall'inizio della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RUSO SPENA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la nuova Fibres srl è un'impresa chimica con stabilimento in località Nera

Montoro — comune di Narni — che fino al 1981 era di proprietà ENI e successivamente fu privatizzata;

già all'indomani della firma degli accordi sottoscritti al ministero del lavoro, per il ritiro dei 34 licenziamenti, la direzione aziendale iniziava la sua politica discriminatoria mettendo in cassa integrazione tutti quei lavoratori che in modo più evidente si erano opposti in passato alle manovre aziendali ma, cosa ancora più grave, mettendo in cassa integrazione guadagni l'intero consiglio di fabbrica, tenendolo così lontano dai problemi aziendali e riducendo quindi a zero ogni possibilità d'intervento;

successivamente poneva in atto una turnazione di lavoro a ciclo continuo non rispettando nè l'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nè l'organico necessario, mettendo quindi in grave pericolo l'incolumità dei lavoratori in materia di norme antinfortunistiche —:

se il signor Ministro non intenda intervenire nei confronti della direzione della nuova Fibres per invitarla a una gestione non discriminatoria degli accordi sottoscritti in sede ministeriale e riconvocare le parti per discutere e ricercare tutte quelle azioni da cui possono scaturire le giuste soluzioni ai problemi sorti tra i lavoratori e la direzione aziendale.

(4-16261)

RISPOSTA. — *L'aumento dell'orario di lavoro realizzato presso la fabbrica Nuova Fibres di Nera Montoro (Terni) non contrasta, allo stato attuale, con l'osservanza delle norme antinfortunistiche.*

Con riferimento a pretesi comportamenti antisindacali l'ufficio ha precisato che non risultano episodi specifici in tal senso, anche se risulta vera la circostanza che due rappresentanti del consiglio di fabbrica su tre (l'organico aziendale complessivo ammonta a 56 unità), sono stati posti in cassa integrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo PLINC nel settore tessile con oltre 600 dipendenti quasi tutte donne include tre società:

a) PLINC snc: Borgo a Mozzano (Lucca) n. 220 dipendenti; Castelnuovo Garfagnana (LU) n. 230 dipendenti; Maglie (Lecce) n. 80 dipendenti;

b) CORS-ELITE srl: Barga (Lucca) n. 36 dipendenti;

c) Consorzio Liguria: Consorzio in cui la Plinc è presente al 50 per cento insieme ad un'altra società n. 82 dipendenti;

va sottolineato che il gruppo PLINC ha un ricorso strutturale al lavoro decentrato (Lucchesia, Campania) che rappresenta quasi il 50 per cento delle sue produzioni;

il gruppo PLINC è partito agli inizi degli anni 60 con una piccola industria collocata a Borgo a Mozzano che produceva abbigliamento civile integrato con commesse militari;

il gruppo si è sviluppato intorno agli anni 70 raggiungendo le dimensioni attuali, abbandonando il civile (salvo una breve esperienza agli inizi degli anni 80) e orientandosi sulle commesse militari, tant'è vero che oggi si è in presenza di una monoproduzione;

la produzione è rappresentata da abbigliamento militare, tende, zaini, ecc.; i Ministeri interessati sono: difesa, interno, agricoltura e foreste ed in parte anche la protezione civile;

in data 23 settembre 1989 sono state presentate le domande di concordato che riguardano la Plinc, la Cors-Elite, l'Immobiliare Serrador e la Panamarket sempre facenti capo ai titolari della Plinc;

si tratta per la Plinc e la Cors-Elite di un concordato garantito al 50 per

cento per i chirografari attraverso la Serador ed il Panamarket;

le aziende sono state ammesse alla procedura con la fissazione delle udienze (per la PLINC è prevista il 9 aprile 1990) e la nomina di quattro commissari giudiziari (uno per ogni società, tra cui quello della Plinc ha un ruolo di coordinamento);

si ipotizza un passivo di circa 50 miliardi di cui 31 con gli istituti bancari e 9 miliardi privilegiati;

al momento della presentazione delle domande oltre ad avere una qualità di produzione già completata nei magazzini, l'azienda dichiara di avere 34 miliardi di commesse già acquisite ed ulteriori 10 miliardi di commesse anche queste già acquisite, ma da perfezionare;

le responsabilità della situazione di crisi vanno attribuite soprattutto alla proprietà;

siamo di fronte ad un gruppo dirigenziale che è stato incapace di adeguarsi sul terreno della gestione aziendale, dell'organizzazione produttiva, dell'innovazione tecnologica e che non si è misurato con un necessario processo di diversificazione produttiva (vedi civile);

le difficoltà per la Plinc non sono sorte oggi, ma sono cominciate a manifestarsi attorno al 1983-1984, con l'ingresso di Spagna, Portogallo e Grecia nella CEE e la relativa partecipazione di aziende di questi paesi alle aste e che ha determinato la rottura degli equilibri consolidati da anni sul mercato;

infine è da ricordare che un elemento di appesantimento nella situazione finanziaria è stato determinato dal venimento con il 31 dicembre 1988 della legge Malagodi che permetteva alle aziende di avere un anticipo del 20 per cento sulle commesse acquisite —:

quali iniziative intenda mettere in essere il Governo per salvare i 600 posti di lavoro messi in pericolo dalla crisi del gruppo PLINC, crisi che oltretutto incide

in un contesto sociale, quello della Garfagnana, in cui sono avvenuti nel corso di questi anni processi che hanno determinato un impoverimento del tessuto produttivo e nel quale sono aperti da sempre grossi problemi di sviluppo. (4-16547)

RISPOSTA. — Il giorno 16 novembre scorso presso il ministero è stato raggiunto un accordo tra le parti interessate in merito alle società Plinc e Cors Elite le quali, pur avendo effettuato un processo di ristrutturazione ricorrendo al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni dal novembre 1985 al novembre 1988, a causa di una crisi economico-finanziaria hanno dovuto richiedere l'ammissione al concordato preventivo all'autorità giudiziaria che nel mese di giugno del 1990 comunicherà l'esito delle votazioni dei creditori sul concordato stesso. Sulla base del citato accordo, peraltro, le imprese predisporranno un progetto di rilancio aziendale che avrà come obiettivo principale la soluzione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti attualmente sospesi dal lavoro e chiederanno lo stato di crisi aziendale ed il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per un anno, a far tempo dal 25 settembre 1990.

Si precisa, inoltre, che le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente entro i primi 15 giorni di luglio 1990 per un esame complessivo della situazione aziendale, al fine di definire un progetto concreto di rilancio dell'azienda e di sistemazione del personale sospeso dal lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

RUSSO SPENA e CIPRIANI. — Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in questi giorni sono state recapitate a numerosissimi inquilini degli alloggi di proprietà della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) siti in Padova, richieste di pagamento di somme relative a

fitti e spese che risulterebbero non pagate;

nelle medesime lettere si minacciano gli inquilini che non ottemperassero a tali richieste, entro il perentorio termine di 15 giorni dalla data delle stesse, di attivare procedure giudiziarie tese al recupero coattivo dei vantati crediti e allo sfratto dei presunti morosi;

risulta invece che esiste da numerosi anni una vertenza sindacale che vede opposti a livello nazionale migliaia di inquilini, aderenti a una «Piattaforma contrattuale collettiva» sostenuta dall'Unione Inquilini e da numerosi Comitati, alla medesima CPDEL;

tale vertenza contesta l'esosità dei fitti rispetto ai redditi dei locatari, anche se ad equo canone, l'impossibilità di controllare le spese, la carenza di manutenzioni e di adeguamento degli immobili alle normative di legge (antincendio, risparmio energetico nel riscaldamento, ecc.), il clientelismo con cui vengono assegnati gli alloggi, l'assenza di chiarezza rispetto all'acquisto degli immobili e ai criteri con cui vengono espletati gli appalti per la fornitura dei servizi e delle (rare) manutenzioni, e a come ne vengono verificati gli esiti;

la suddetta Piattaforma rivendica una gestione sociale e democratica degli alloggi di proprietà degli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso il passaggio della loro gestione agli Enti locali, assimilandola all'Edilizia residenziale pubblica;

ma, nonostante le ripetute richieste dell'Unione Inquilini e dei Comitati di giungere a un tavolo di trattative politico, non vi è mai stata una risposta in tal senso dal Governo, costringendo gli inquilini ad azioni di lotta più incisive che si concretizzano nel pagamento in forma ridotta di fitti e spese;

la CPDEL, anzichè verificare lo stato di malcontento generalizzato, ha preferito attivare procedure amministrative coattive

favorendo in questo modo l'acuirsi della tensione sociale, non la soluzione del problema, in un momento in cui l'emergenza casa è tutt'altro che superata —:

quale sia lo stato del contenzioso relativo al rapporto locativo tra inquilini ed Enti Previdenziali e Assicurativi, in particolare della CPDEL: il numero delle controversie, la loro natura, l'ammontare complessivo delle somme in contestazione, suddiviso per città e per anno;

il Bilancio consuntivo degli anni 1988-89 e il Bilancio preventivo per il 1990 della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, in particolare della sua gestione immobiliare;

di bloccare immediatamente tutte le procedure coattive in questione al fine di contribuire a non accrescere la tensione sociale sul fronte casa;

di stabilire al più presto un tavolo di trattative politico tra l'Unione Inquilini, i Comitati, il Ministero del Tesoro e il Ministero dei Lavori Pubblici al fine di discutere sulla base della «Piattaforma contrattuale collettiva» e, più in particolare, dell'omogeneizzazione alla gestione ERP degli alloggi in questione. (4-17647)

RISPOSTA. — La finalità degli investimenti effettuati dalle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del tesoro è volta a sostenere, unitamente ai versamenti contributivi, l'onere del pagamento delle prestazioni previdenziali degli attuali e futuri pensionati. In relazione a tali finalità, non sono consentite deroghe alle disposizioni previste dalla legge n. 392 del 1978, anche perché in sede di adeguamento del canone si è tenuto già conto sia del reddito degli inquilini che delle zone ad alta tensione abitativa.

Per quanto concerne, poi, l'assegnazione degli alloggi, che in periferia è demandata alle direzioni provinciali del tesoro ed alle intendenze di finanza, si precisa che la legge n. 61 del 21 febbraio 1989 prevede l'assegnazione del 50 per cento degli immobili disponibili agli sfrattati, lasciando il

residuo 50 per cento alla libera determinazione dell'ente assegnante.

Si soggiunge, infine, che la gestione del patrimonio immobiliare, dati gli alti costi, deve essere necessariamente fondata sui criteri di redditività che comportano per l'amministrazione la responsabilità di attivarsi, nei modi di legge, per il recupero delle somme indebitamente non pagate da coloro che utilizzano un bene o un servizio. In proposito, si comunica che, alla data del 5 marzo 1990, nei confronti dei locatari delle casse per il settore abitativo e per quello per usi diversi, sono state emesse 6.965 diffide per morosità varie, come può rilevarsi dalle accluse note.

Abitativo: 6.593; non abitativo: 372; totali: 6.965.

Le morosità ascritte nelle diffide succitate, riguardano sia il canone, nonché il rimborso di spese varie (riscaldamento, portierato, eccetera). Detti importi ammontano a lire:

abitativo: 41.170.134.507; non abitativo: 7.557.528.121; totali: 48.727.662.628.

Territorialmente, inoltre, la distribuzione delle controversie sopra descritte è la seguente:

Ascoli Piceno:

abitativo: numero 6, importo 36.455.188; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 6, importo 36.455.188.

Asti:

abitativo: numero 76, importo 269.197.924; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 76, importo 269.197.924.

Bergamo:

abitativo: numero 103, importo 374.332.109; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 103, importo 374.332.109.

Bologna:

abitativo: numero 144, importo 1.785.383.652; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 144, importo 1.785.383.652.

Brindisi:

abitativo: numero —, importo —; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero —, importo —.

Brescia:

abitativo: numero 88, importo 252.541.234; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 88, importo 252.541.234.

Chieti:

abitativo: numero 75, importo 79.511.506; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 75, importo 79.511.506.

Ferrara:

abitativo: numero 10, importo 62.325.896; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 10, importo 62.325.896.

Firenze:

abitativo: numero 203, importo 731.804.674; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 203, importo 731.804.674.

Genova:

abitativo: numero 41, importo 462.540.929; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 41, importo 462.540.929.

Gorizia:

abitativo: numero 7, importo 11.860.542; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero: 7, importo 11.860.542.

Milano:

abitativo: numero 1000, importo 9.524.044.848; non abitativo: numero 1, importo 43.322; totali: numero 1001, importo 9.524.088.170.

Modena:

abitativo: numero —, importo —; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero —, importo —.

Oristano:

abitativo: numero 49, importo 17.793.363; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 49, importo 17.793.363.

Palermo:

abitativo: numero 26, importo 260.757.594; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 26, importo 260.757.594.

Padova:

abitativo: numero 121, importo 1.863.125.091; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 121, importo 1.863.125.091.

Perugia:

abitativo: numero 54, importo 599.814.032; non abitativo: numero —, importo —; totali: 54, importo 599.814.032.

Pordenone:

abitativo: numero —, importo —; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero —, importo —.

Pesaro:

abitativo: numero 17, importo 154.802.490; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 17, importo 154.802.490.

Ravenna:

abitativo: numero: —, importo —; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero —, importo —.

Reggio Calabria:

abitativo: numero 38, importo 75.153.883; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 38, importo 75.153.883.

Reggio Emilia:

abitativo: numero 24, importo 96.205.158; non abitativo: numero —, importo —; totali: 24, importo 96.205.158.

Roma:

abitativo: numero 3879, importo 16.099.733.862; non abitativo: numero 368, importo 7.557.053.021; totali: numero 4247, importo 23.656.786.883.

Rovigo:

abitativo: numero 34, importo 57.392.475; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 34, importo 57.392.475.

Trento:

abitativo: numero 41, importo 107.109.833; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 41, importo 107.109.833.

Torino:

abitativo: numero 421, importo 6.641.378.572; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 41, importo 6.641.378.572.

Terni:

Abitativo: numero 31, importo 153.239.584; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 31, importo 153.239.584.

Udine:

abitativo: numero 8, importo 110.816.480; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 8, importo 110.816.480.

Venezia:

abitativo: numero 43, importo 625.714.239; non abitativo: numero —, importo —; totali: numero 43, importo 625.714.239.

Vicenza:

abitativo: numero 26, importo 319.638.756; non abitativo: numero 3, importo 431.778; totali: numero 29, importo 320.070.534.

Verona:

abitativo: numero 24, abitativo 298.058.686; non abitativo: —, importo —; totali: numero 24, importo 298.058.686.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
Pavan.

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la grave carenza di personale nel Ministero per i beni culturali e ambientali, soprattutto tra i custodi, non consente l'apertura al pubblico di Musei e luoghi di cultura specialmente nei periodi di alto afflusso turistico;

i recenti fatti di Ercolano hanno evidenziato la cattiva gestione delle risorse umane che denotano una scarsa attenzione ai patrimoni di rilevanza storica —:

se non ritenga urgente una revisione degli organici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

come mai nonostante tali gravi lacune amministrative, si concedono comandi e nulla osta alla mobilità verso altri Ministeri (tesoro, lavoro, finanze) ed Enti (comuni) nelle province del Sud (Cosenza, Potenza, eccetera). (4-19543)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne gli organici, con decreto ministeriale 29 dicembre 1989, è stata costituita presso la direzione generale per gli affari generali, ammi-*

nistrativi e del personale di questa amministrazione una commissione di studio per l'esame delle procedure relative all'ampliamento delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali, in relazione ai carichi di lavoro dei vari uffici.

Relativamente ai comandi, in data 4 dicembre 1990, la predetta direzione generale ha provveduto a far pervenire a tutte le amministrazioni interessate gli elenchi nominativi del personale appartenente ai ruoli di questo ministero ivi comandato, con preghiera di volerlo invitare a riprendere servizio presso gli uffici di provenienza, in coincidenza della scadenza del comando fissata per il 31 dicembre 1989.

Per quanto riguarda, poi, i nulla osta alla mobilità, si precisa che essi sono stati concessi in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, esclusivamente a seguito della accertata posizione di esubero degli interessati, tenuto conto della situazione globale del personale nella provincia sede di servizio gli interessati stessi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

RUTELLI, CALDERISI, ANDREIS e NEGRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 7 dicembre la Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, udite le dichiarazioni del Ministro De Michelis sulla politica di cooperazione allo sviluppo e dopo un approfondito dibattito ha riscontrato una generale convergenza di posizioni politiche e ristabilito la necessaria correttezza del flusso delle informazioni e nelle relazioni istituzionali con il Governo, approvando tra l'altro il punto 10 della risoluzione 7-00306 che impegna il Governo a « incrementare in termini reali nel 1990 l'ammontare complessivo dei contributi volontari alle agenzie ed enti del sistema della cooperazione multilaterale »;

nel bollettino della cooperazione « DIPCO » del 29 dicembre 1989 si riportava la delibera n. 34 del Comitato inter-

ministeriale per la cooperazione allo sviluppo che prevede la concessione alle organizzazioni internazionali di 350 miliardi « comprensivi di una quota destinata al finanziamento di progetti specifici » e quindi con un drastico ridimensionamento dei contributi volontari rispetto agli anni precedenti;

nella citata seduta della Commissione Affari esteri del 7 dicembre 1989 il Ministro affermava che « i 350 miliardi previsti, prevalentemente, per contributi volontari non finalizzati contengono i 309 miliardi. Dunque nella peggiore delle ipotesi consentono di mantenere il livello dello scorso anno o di aumentarlo leggermente »;

ad oggi solo l'Unicef sembra avere ricevuto formale comunicazione circa l'ammontare dei contributi volontari stabiliti dal Governo italiano in conformità con il deliberato sopra citato e che per altre organizzazioni internazionali non è pervenuta alcuna comunicazione circa la conferma o l'aumento dei contributi —:

quali sono le ragioni che determinano i ritardi nella decisione e nella successiva comunicazione alle agenzie ed enti della cooperazione multilaterale circa l'ammontare dei contributi volontari loro destinati;

se risponde a verità la notizia secondo la quale l'amministrazione degli esteri spingerebbe perché siano confermati i drastici tagli dei contributi volontari previsti prima del dibattito del 7 dicembre, in particolare per quanto riguarda l'UNDP, l'UNFPA, il PAM e il CDF;

se rispondono al vero le notizie concernenti un vero e proprio boicottaggio da parte di alcune strutture dell'amministrazione e della diplomazia nei confronti del reale accertamento della situazione economica ed amministrativa interna alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento agli impegni di spesa assunti a pioggia

negli ultimi anni tanto da non consentire al Sottosegretario delegato senatore Agnelli di riferire adeguatamente alla Commissione Affari esteri della Camera in data 7 febbraio 1990 e da indurla a rinviare a data da destinarsi tali comunicazioni;

quali iniziative intenda adottare per mantenere fede agli impegni assunti in sede parlamentare e particolarmente per dare attuazione alla risoluzione 7-00306;

se ritenga di dover convocare il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo al fine di precisare effettivamente che gli stanziamenti previsti per le organizzazioni internazionali consentiranno di mantenere i contributi volontari al livello dello scorso anno o di aumentarli leggermente. (4-18170)

RISPOSTA. — La definizione dell'entità delle risorse da destinare alla cooperazione multilaterale è stata subordinata — al pari di quanto verificatosi per la cooperazione bilaterale — ad una approfondita verifica degli impegni e dei programmi in atto, volta a consentire anche una valutazione aggiornata sull'utilizzazione dei contributi italiani da parte dei singoli organismi e sull'impatto delle iniziative promosse.

Conformemente alle indicazioni fornite dal ministro degli affari esteri in Parlamento circa il mantenimento, per il 1990, dei contributi volontari al livello dell'anno precedente, l'ammontare complessivo di detti contributi si è attestato appunto sullo stesso livello raggiunto nel 1989. All'interno di tale immutato volume globale di risorse si sono peraltro avuti casi di organismi i quali sono risultati assegnatari di contributi maggiori o minori rispetto all'anno scorso. Ciò è avvenuto in base a specifiche rilevazioni — effettuate d'intesa con gli enti in questione — della portata, dei tempi e delle priorità di attività e programmi di cooperazione in corso. Aumenti e riduzioni di alcuni contributi volontari sono stati pertanto valutati anche in relazione ai rispettivi contributi finalizzati, concessi o in corso di trattativa da parte italiana.

Il Ministero degli affari esteri, e in particolare la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ha profuso grande attenzione e notevoli energie nel lavoro di ricognizione degli impegni e nell'elaborazione di orientamenti previsionali. Tale lavoro è stato svolto con competenza e piena lealtà dalle componenti diplomatica, amministrativa e tecnica della direzione generale. Su questa base — a fronte della nota, critica congiuntura finanziaria — e alla luce degli elementi contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il 1990, sono state concretamente impostate le linee della programmazione finanziaria per il triennio 1990-92, illustrate in Parlamento dal ministro De Michelis il 14 giugno scorso.

Una prima puntuale comunicazione sulle iniziative adottate a seguito degli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare in materia di cooperazione era stata da me fornita alla Commissione esteri della Camera dei deputati il 22 febbraio e il 21 marzo 1990.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

SANTORO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:*

che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 1987 sono stati istituiti nella provincia di Salerno 56 recapiti periodici;

che la istituzione di detti recapiti, avvenuta con decreti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno in data 28 febbraio 1989, 31 marzo 1989 e 21 luglio 1989, non ha tenuto conto della complessità della provincia, nè di criteri obiettivi, con particolare riferimento alle situazioni socio-economiche ed alle distanze chilometriche intercorrenti tra sezione circoscrizionale e recapito ed infine tra recapito e recapito, giacchè con la istituzione di questi si potevano accorpere più comuni limitrofi;

che il criterio da seguire per l'apertura di detti recapiti non doveva avere

carattere discrezionale, e magari clientelare, ma doveva favorire una ristrutturazione che da un lato accentrasse i servizi generali presso la circoscrizione, e dall'altro creasse uffici recapito comprendenti più comuni limitrofi per venire incontro ai bisogni degli utenti, soprattutto quelli più distanti dalla circoscrizione;

che il direttore dell'UPLMO di Salerno si accinge ad istituire altri recapiti nella suddetta provincia, tra cui Teggiano e Ceraso, senza richiedere adeguate proposte alla commissione regionale per l'impiego della Campania ed anzi in qualche caso finanche in contrasto con il parere della commissione circoscrizionale per l'impiego competente;

che in provincia di Salerno, infine, l'amministrazione non appare in grado di assicurare efficacemente i servizi dell'impiego, come la vicenda dell'istituzione dei recapiti conferma ampiamente —:

se non intenda, alla luce delle suddette considerazioni, intervenire al più presto affinché in provincia di Salerno vengano rispettate, anche nel loro spirito, le disposizioni impartite e sia salvaguardata l'immagine della pubblica amministrazione, che nel caso in specie, doveva provvedere a garantire una omogenea e razionale ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro in ragione di una migliore funzionalità del servizio e non di pure ragioni clientelari. (4-16724)

RISPOSTA. — *L'istituzione dei recapiti periodici in provincia di Salerno è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure stabilite dalla normativa. Infatti, così come dispone l'articolo 1, comma terzo, della legge n. 56 del 1987, l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno ha decretato l'istituzione dei recapiti tenendo conto della proposta formulata dalla commissione regionale per l'impiego della Campania che prevedeva, in luogo delle 155 soppresse sezioni comunali e frazionali di collocamento, l'istituzione di 119 recapiti periodici accanto alle 9 sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, istituite, a quella*

data, sempre ai sensi della legge n. 56 del 1987.

Nei limiti della proposta complessiva formulata dalla commissione regionale ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali che consigliavano un assetto territoriale basato su un ridotto numero di nuove strutture, l'ufficio del lavoro ha operato alcune scelte finalizzate ad una duplice esigenza:

a) limitare il numero delle strutture da istituire, contemperando problemi geografico-territoriali e condizioni socio-economiche locali;

b) assicurare la massima funzionalità delle strutture per l'impiego, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione del mercato del lavoro che hanno ispirato la citata legge n. 56.

Pertanto, tenuto conto della estensione territoriale della provincia, è stata rivolta particolare attenzione al problema dei collegamenti, privilegiando, ai fini della scelta dei comuni da destinare a sede di recapiti periodici, quelli che presentavano — e presentano tuttora — le maggiori carenze rappresentate dalla totale assenza e dalla inadeguatezza di un servizio pubblico di trasporto.

Per quanto concerne, in particolare, la istituzione dei recapiti di Teggiano e Ceraso, si precisa che gli organi collegiali delle circoscrizioni Vallo del Diano e Vallo della Lucania, a cui, rispettivamente, appartengono i comuni citati, hanno espresso il proprio parere favorevole sulla proposta della commissione regionale per l'impiego, relativa alla istituzione di un recapito periodico in entrambe le località.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

SERRA, LODI FAUSTINI FUSTINI e MASINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Crevalcore (Bologna), in seguito a processi immigratori, risie-

dono oggi numerosi bambini in età scolare, figli di lavoratori extracomunitari;

l'avvenuto inserimento scolastico da parte delle istituzioni scolastiche locali è reso molto problematico dalla mancata conoscenza della lingua italiana, fatto che comporta un'insuperabile barriera rispetto all'integrazione;

il sindaco del comune, unitamente alle autorità scolastiche, ha chiesto da oltre un mese un incontro con il provveditore agli studi di Bologna per concordare i possibili interventi tesi al superamento della barriera linguistica;

il provveditore non ha, inspiegabilmente, ancora concesso l'incontro, lasciando le locali istituzioni scolastiche in gravi difficoltà —:

cosa ne pensa il ministro;

se intende intervenire al fine di provocare l'incontro con il provveditore;

quali sono gli indirizzi del Ministero per favorire la piena integrazione scolastica e sociale dei bambini figli dei lavoratori extracomunitari. (4-17943)

RISPOSTA. — La questione riguardante l'integrazione scolastica e sociale dei figli dei lavoratori extracomunitari è stata e continua ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questo ministero.

Con circolare dell'8 settembre 1989, n. 391 infatti questa amministrazione, dopo aver riassunto la normativa vigente in materia con riferimento in particolare alla legge n. 943, del 30 dicembre 1986, ha sottolineato la necessità che gli uffici scolastici provinciali « attuino le opportune modalità di coordinamento al fine di promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa, progetti operativi interistituzionali, che utilizzino e valorizzino ogni forza presente nel territorio ». Con decreto ministeriale 10 giugno 1989 è stato, inoltre, costituito un gruppo di lavoro, con il compito di coordinare le iniziative in atto riguardanti il problema dell'inserimento degli stranieri nelle scuole dell'obbligo, e di individuare future

modalità di intervento idonee a garantire il diritto allo studio degli stranieri.

Quanto al caso evidenziato, il provveditore agli studi di Bologna ha fatto presente che l'unica istanza a lui pervenuta in merito alla problematica concernente allievi extracomunitari riguarda quella relativa alle difficoltà di inserimento di un allievo marocchino nella scuola media di Crevalcore avanzata in data 14 novembre 1989 dall'amministrazione provinciale. L'assessore alla pubblica istruzione infatti riprendendo le preoccupazioni espresse dalla preside della scuola media in parola, proponeva un incontro di carattere operativo con gli organi e le istituzioni interessate.

Avendo nel frattempo, il provveditore promosso una indagine a vasto raggio — demandata ad un ispettore tecnico — intesa a valutare l'entità del fenomeno, la natura degli interventi tecnicamente apprezzabili e la quantificazione degli stessi, il medesimo dette mandato alla preside della scuola media di Crevalcore di partecipare all'incontro al fine di acquisire ogni elemento di valutazione e di conoscenza sulle possibilità di intervento degli enti locali.

Detto incontro si è svolto in data 15 dicembre 1989 e la preside, che aveva partecipato anche a nome del provveditore, riferì che in quella sede era stato concordato un progetto di alfabetizzazione a favore dell'alunno in questione realizzabile con il contributo dell'ente locale e dell'unità sanitaria locale consistente nell'assicurare all'allievo un sostegno con l'impiego di uno studente universitario di nazionalità marocchina al fine di accelerare il processo di trasposizione delle simbologie della scrittura araba con quella dell'alfabeto latino. L'allievo, del resto, nonostante l'inserimento fosse avvenuto ad anno scolastico inoltrato, aveva già acquisito una discreta conoscenza della lingua italiana orale.

Il provveditore agli studi ha, inoltre, precisato che presso la scuola elementare dello stesso comune di Crevalcore si era nel contempo proceduto all'inserimento di altre tre bambine provenienti dal Marocco rispettivamente in una quinta, in una quarta ed in una prima classe. Per due di tali alunne era stato possibile avvalersi dell'ausilio di

una insegnante di sostegno operante nella scuola.

Si ritiene di dover precisare, infine, che presso l'ufficio scolastico provinciale di Bologna è stato costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di studiare le problematiche didattico-pedagogiche relative alla integrazione scolastica dei figli dei lavoratori extracomunitari in vista dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari in un processo di coordinamento interistituzionale inteso a favorire al massimo tale integrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

SINATRA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il conservatorio di musica « Scontrino » di Trapani è una sezione staccata del conservatorio « V. Bellini » di Palermo;

l'istituto, che ha una popolazione di 450 alunni e un insieme di 80 docenti, è al dodicesimo anno di attività;

essendo, quindi, un istituto popoloso, posto in provincia diversa dalla sede centrale, anch'essa molto popolosa, possiede le caratteristiche di base previste dalla legge per raggiungere l'autonomia;

il comune di Trapani ha presentato entro i termini di legge del 10 novembre 1988 la domanda all'assessorato regionale ai beni culturali e pubblica istruzione per ottenere la detta autonomia;

la pratica era naturalmente corredata dalla delibera, dalla relazione e dalla planimetria dei locali igienicamente approvati;

per via gerarchica la pratica è stata di fatto mandata al provveditorato agli studi di Trapani, che l'ha inviata all'assessorato regionale;

il 17 gennaio 1989 l'assessorato regionale ha scritto al Ministero competente per richiedere il cosiddetto « parere d'intesa »;

l'elevazione ad istituto autonomo spetta infatti alla regione siciliana, essendo la Sicilia regione a statuto speciale, ma il Ministero è chiamato per l'appunto in causa per dare il parere;

non si è saputo più nulla nè si è ricevuta alcuna risposta dall'assessorato regionale o dal Ministero;

è ovvio che l'autonomia è un'esigenza particolarmente sentita, anzi addirittura indispensabile, per tanti motivi e in particolare per la ingovernabilità quasi raggiunta dai due istituti (Palermo e Trapani) che hanno un solo direttore, un solo direttore amministrativo e un solo consiglio di amministrazione;

a questo punto non resta che sperare nell'autonomia a partire dall'anno scolastico 1990-1991 —:

quali iniziative concrete intende intraprendere perchè venga con urgenza espresso il «parere d'intesa» necessario al fine di ottenere la chiesta autonomia.

(4-16906)

RISPOSTA. — *Questo ministero, in ottemperanza a quanto disposto dalla ordinanza ministeriale 11 ottobre 1989 — articolo 1, ultimo comma — non ha istituito per l'anno scolastico 1990/91 nuovi conservatori in attesa della riforma di dette istituzioni.*

Va segnalato anche, che la sezione staccata di Trapani svolge la propria attività in locali presi in affitto e non risultano proposte in ordine alla concessione dei locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

SOAVE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la signora Marja Hrvatin nata a Kurgent il 4 dicembre 1924, ha attivato una pratica per ottenere la concessione della pensione italiana, all'Istituto nazionale della previdenza sociale sede regio-

nale Friuli VGRCI reparto convenzioni internazionali — via Di Toppo, 33 — Udine, 4iferimento in Italia n. 16242, domanda ricevuta a Udine il 18 giugno 1987, per la reversibilità della pensione di Giuseppe Hrvatin, nato a Villa del Nevoso il 6 novembre 1923, foglio matricolare n. 26431;

la signora Marja Hrvatin è vedova con un figlio trentacinquenne in dialisi continua —:

che cosa osti alla concessione del beneficio richiesto, e dovuto per legge.

(4-16237)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla signora Marija Kurent vedova del signor Giuseppe Hrvatin, non può essere definita dalla sede regionale INPS di Udine, in quanto l'organismo assicuratore jugoslavo non ha ancora comunicato gli importi della pensione jugoslava, necessari ai fini della determinazione del pro-rata italiano.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin

SOLAROLI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

per numerosi dipendenti del Servizio sanitario nazionale provenienti dagli enti locali permane una immotivata interpretazione ministeriale riferita all'età pensionabile con conseguenza di forte ingiustizia e malessere;

una interpretazione immotivata, in quanto la disposizione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 ha abrogato ogni normativa tendente a mantenere in vigore le norme dei regolamenti organici degli enti di provenienza, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; immotivata in quanto la stessa Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 63241/6.2.31/290/SD del 23 marzo 1988, in risposta ad un quesito posto dalla regione Emilia-Romagna, confermava la forza abrogativa di norme precedenti da parte dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 —:

se non intendano urgentemente prendere una chiara decisione di adeguamento del proprio comportamento alle norme di legge e ai provvedimenti interpretativi emessi dalla Presidenza del Consiglio, compiendo così anche una scelta di giustizia nei confronti dei tanti lavoratori interessati al rispetto di queste norme.

(4-17364)

RISPOSTA. — *La legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, stabilì il trasferimento nei ruoli nominativi regionali di tutto il personale, comunque, operante nel settore dell'assistenza sanitaria, già dipendente da enti diversi, al fine della omogenizzazione dei vari stati giuridici ed economici.*

Successivamente, in virtù di una specifica delega legislativa contenuta nella citata legge n. 833 del 1978, è stato emanato il decreto legislativo n. 761 del 1979, recante appunto la normativa fondamentale in materia di stato giuridico del personale delle nuove unità sanitarie locali, disciplinando, in modo unitario, i vari aspetti del rapporto di lavoro del personale confluito nel comparto della sanità.

Per ciò che attiene, in particolare, all'età pensionabile, l'articolo 53 della citata legge n. 761, comma secondo e terzo, stabilisce due diversi limiti, rispettivamente di 65 e 60 anni, a seconda delle diverse categorie di personale, confermando, comunque, nell'ultimo comma, le diverse e più favorevoli disposizioni di cui beneficiava, negli ordinamenti di provenienza, il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale.

In ordine, poi, al rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e quelle previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, che ha recepito le

norme risultanti dall'accordo per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali, si è dell'avviso che il citato articolo 70 non abbia avuto alcun effetto abrogativo nei confronti delle disposizioni recate dall'articolo 53, in quanto trattasi di norme contenute in un decreto presidenziale emanato in attuazione dell'articolo 47 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Infatti, il richiamato articolo 70, nel disporre la cessazione delle norme specifiche dei settori di provenienza del personale confluito nel comparto, fa riferimento soltanto ed esclusivamente a quelle norme regolanti il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale disciplinabili mediante il contratto di lavoro, nel cui ambito non possono, peraltro, essere fissati i limiti di età per il collocamento a riposo del personale.

In relazione a quanto surriferito, non sembra, pertanto, che sussistano disparità di trattamento tra i dipendenti delle unità sanitarie locali in ordine all'età pensionabile in quanto, come stabilito dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, il limite di età per il collocamento a riposo del personale confluito nel comparto sanità è quello previsto per gli altri dipendenti delle unità sanitarie locali, a meno che gli stessi, provenendo da altri enti, non optino per il limite di età e, quindi, per il trattamento eventualmente più favorevole previsto dalla precedente amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse dal defunto pensionato Donato Profeta (certificato n. 2013882/cat. PS) in favore della moglie di questi, Antonietta Montani, residente a Bisenti (Teramo), la quale ha a tal fine presentato la relativa domanda alla sede INPS di Teramo, fin dal 23 gennaio 1987.

(4-16140)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la propria sede di Teramo ha già provveduto a liquidare a favore degli eredi del signor Profeta Donato i ratei non riscossi pari a lire 12.586.150, a seguito delle istruzioni impartite dall'istituto con le quali le dipendenze periferiche sono state autorizzate a procedere al pagamento nei confronti degli eredi di invalidi civili ultrasessantacinquenni dei ratei di pensione sociale maturati e non riscossi dal date causa.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il ministro interrogato rese noto, con propria circolare n. 525/B del 25 marzo 1986, di aver adottato un provvedimento che consentiva al personale docente, non docente, direttivo, educativo della scuola e delle istituzioni educative proveniente da altro ruolo, di prorogare la data di collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età;

di tale facoltà si avvalsero numerosi dipendenti, le cui richieste di permanenza in servizio, accolte dai provveditori agli studi, sono state regolarmente registrate dalla Corte dei conti fin dall'anno scolastico 1986-1987, inducendo gli interessati a programmare il proprio futuro su tali basi di certezza;

improvvisamente, con provvedimento del tutto unilaterale, lo stesso ministro, con circolare n. 10 del 9 gennaio 1989, fondata sul parere espresso dal Consiglio di Stato — VI sezione — in data 27 luglio 1988, ordinava ai provveditori agli studi la revoca dei citati decreti di mantenimento in servizio, disponendo contestualmente il trasferimento su posti non sicuramente vacanti, in quanto ancora soggetti alle decisioni dei tribunali amministrativi regionali aditi dagli interessati;

al riguardo, i citati tribunali, di diverse regioni, hanno emesso sospensive

favorevoli ai ricorrenti, eccedendo la legittimità delle proroghe accanto alla nullità delle revoche per mancanza di registrazione da parte della Corte dei conti, che non può annullare un decreto già registrato perchè pienamente legittimo;

le proroghe in oggetto erano, peraltro, ispirate a sani criteri economici, finalizzate al ritardo nel pagamento del pensionato e del subentrante;

operando come sopra descritto, il ministro in indirizzo non ha evidentemente tenuto conto della vera intenzione del Consiglio di Stato che così si era espresso, usando il futuro: « occorrerà tenere conto di tutti i servizi utili a pensione, nel pieno rispetto del principio giuridico sulla irretroattività della norma »;

lo stesso ministro ha inesattamente ritenuto di scorgere il fondamento delle sue disposizioni nella possibilità di revoca per autotutela, consueta in presenza di interessi legittimi, ma non anche di diritti soggettivi perfetti, quali quelli dei ricorrenti, che il Torrente definisce « di funzione », e come tali irrevocabili;

sul piano pratico si registra una situazione fortemente caotica, dal momento che, per effetto delle sospensive dei vari TAR, molti ricorrenti sono stati reintegrati « nel grado e nella funzione precedenti al collocamento a riposo », ma altri attendono ancora il giudizio di merito —:

se non ritenga opportuno rivedere le proprie decisioni ed emanare, conseguentemente, una circolare che sciogla ogni dubbio in materia, disponendo l'annullamento delle revoche illegittime, oltre che ingiuste. (4-17247)

RISPOSTA. — *In ordine, al mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età — previsto in via transitoria per il personale della scuola dall'articolo 15 della legge n. 477 del 1963 — si ritiene opportuno ricordare che questo ministero, sulla base del parere in merito espresso dal Consiglio di Stato — sezione seconda — n. 788, del 27 luglio 1988 — aveva chiarito, con la circolare n. 68 del 18 febbraio 1989, che*

l'anzidetta norma non trova applicazione nei casi in cui l'insieme dei servizi e periodi valutabili ai fini pensionistici, consenta il raggiungimento del trattamento di quiescenza che la legge intende assicurare. Con la stessa circolare veniva, altresì, precisato che i provvedimenti di mantenimento in servizio eventualmente già emessi in difformità del succitato parere avrebbero dovuto essere revocati, previa l'immediata cessazione dal servizio per limiti di età del personale interessato.

Alle istruzioni come sopra impartite si sono attenuti gli uffici scolastici provinciali i quali hanno disposto di conseguenza la revoca dei provvedimenti con i quali era stata in precedenza prorogata la permanenza in servizio di detto personale. Tuttavia, avverso tale revoca alcuni tribunali amministrativi regionali, ai quali è stato proposto ricorso, hanno accolto le istanze di sospensiva dei provvedimenti impugnati.

Si fa, ad ogni modo, presente che la questione, oggetto della segnalata controversia, è da ritenere al momento superata a seguito del recente accoglimento da parte del Consiglio di Stato, dell'appello proposto da questa amministrazione per l'annullamento della sospensiva, come sopra concessa.

Alla questione è stata data, com'è noto, soluzione anche in via legislativa, in occasione dell'emanazione del disegno di legge 6 novembre 1989, n. 357 convertito e modificato con la legge n. 417, del 27 dicembre 1989. Infatti tale normativa, all'articolo 10 — comma 6 — ha esplicitamente previsto che il « servizio utile da prendere in considerazione insieme con il servizio effettivo ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale ».

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la corresponsione al pensionato ENPALS Mario Berghella (nato a S. Vito Chietino l'11 dicembre 1923 ed ivi residente, titolare della pensione n. 316397) della quota aggiuntiva che gli spetta in qualità di ex combattente, nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare l'iter della relativa pratica. (4-18509)

RISPOSTA. — *La domanda di maggiorazione della pensione, presentata dal signor Mario Berghella, in qualità di ex combattente, è stata definita favorevolmente.*

Si precisa, in particolare, che la maggiorazione liquidata nella misura prevista dalla legge per lire 30 mila mensili è stata erogata con il ruolo di pagamento dello scorso mese di marzo, mentre gli arretrati maturati saranno corrisposti non appena l'interessato avrà restituito, debitamente compilato, il modello inviatogli dall'ente concernente la eventuale attività lavorativa prestata dallo stesso nel periodo di riferimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **Donat-Cattin.**

TAGLIABUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di intervenire con urgenza per la revoca della restrizione, applicata dal piano di razionalizzazione predisposta dal provveditore agli studi di Como, che vincola allo stradario, per la preiscrizione alla prima classe per l'anno scolastico 1990-1991, solo tre scuole — rispetto alle dodici esistenti sul territorio del comune di Como — di istruzione secondaria di primo grado, ed esattamente le scuole: « Baden Powell-Giuseppe Parini e Cesare Cantù » e che ha sollevato le giuste e legittime proteste delle molte famiglie interessate, che non possono essere costrette ad iscrivere i propri figli secondo assurdi vincoli di carattere territoriale. (4-18567)

RISPOSTA. — *L'attuale situazione di edilizia scolastica della città di Como, pur*

essendo quantitativamente adeguata alle esigenze dalla popolazione scolastica, presenta un esubero di strutture destinate alle scuole medie inferiori ed una carenza di aule destinate agli istituti superiori. Tale problematica è particolarmente accentrata nel centro storico ove funzionano tre scuole medie (Parini, Cantù, Powell) che si trovano allineate su uno stesso asse, perpendicolare alla via di penetrazione in città ad una distanza globale di 500 metri.

Presso le tre scuole in parola vengono iscritti prevalentemente allievi provenienti da altre zone; nello scorso anno risultavano iscritti 492 allievi provenienti da zone diverse da quelle di competenza ed altri 450 allievi provenienti da altri comuni vicini. Tale artificiosa situazione di gonfiamento di dette scuole sottrae spazi che potrebbero essere utilmente destinati agli istituti superiori, collocati a ridosso di tali scuole e carenti di strutture e si ripercuote negativamente sia sulle scuole medie periferiche strutturalmente più funzionali ma sottoutilizzate, che sulle scuole medie dei comuni vicini le cui amministrazioni più volte hanno lamentato difficoltà e sottoutilizzo degli edifici scolastici.

Ciò ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione dell'uso degli edifici scolastici in conformità di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (legge n. 426 del 1988 e legge n. 464 del 1988).

Il provvedimento, con il quale il provveditore agli studi di Como ha invitato i capi d'istituto delle tre scuole succitate a limitare le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico 1990/91 ai soli obbligati residenti nelle zone di rispettiva competenza, tende a muovere un primo passo nella direzione di una effettiva razionalizzazione dalle risorse disponibili, consentendo di fare chiarezza sulle reali esigenze del centro storico e delle zone cittadine ad esso contigue.

Esso risulta conforme alla disposizioni vigenti in materia (circolare ministeriale 20 ottobre 1986, n. 364) la quali prevedono che possono essere accolte domande di preiscrizione a scuola comprese in zone diverse da quelle di pertinenza purché siano

compatibili con le disponibilità delle strutture ricettive delle scuole.

Si ritiene di dover precisare, infine, che l'intervento del provveditore, ha trovato il più largo consenso sia dagli organi scolastici distrettuali e provinciali che dell'amministrazione comunale di Como.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

TAMINO e RONCHI. — Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno. — Per sapere — premesso che

da notizie stampa, da documentazione raccolta e da testimonianze riferite agli interroganti, si apprende che dallo stabilimento della Farmoplant (Montedison) di Massa sono stati trasferiti numerosi carichi di rifiuti tossici e nocivi, grazie a bolle d'accompagnamento inadatte che li definivano «speciali» o addirittura senza alcuna forma di specifica o autorizzazione;

tali trasferimenti hanno riguardato in parte lo smaltimento (ditta Pool ecologico) presso Giugliano (NA) di fanghi tossici derivati dal ciclo produttivo dei pesticidi dello stabilimento (la Farmoplant ha dichiarato invece che si trattava di 22 chili di fanghi di caustificazione da smaltire in discarica di II categoria tipo C);

Luigi Mara, rppresentante della provincia di Massa, nella commissione tecnica istituita dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, ha affermato che migliaia di ton 4 e di altri rifiuti tossici e nocivi sono stati illegalmente trasportati fuori dallo stabilimento con ignota destinazione, ed in particolare ha indicato (mettendo a confronto le relazioni presentate dalla Farmoplant dopo il 14 giugno 1989 con i relativi inventari delle sostanze immagazzinate nello stabilimento) che sono scomparsi: 1.170 metri cubi di acque inquinate dagli impianti polivalente e 2.269 metri cubi di acque dagli impianti ammine (pari al 14,6 per cento di quanto dichiarato nel novembre

1988), 850 metri cubi di acque inquinate destinate ad incenerimento, 3.500 fusti contenenti o inquinati da pesticidi (37,4 per cento del totale), 1.700 tonnellate di scorie solide (41 per cento del totale), 3.000 tonnellate di fanghi (12,8 per cento del totale);

questa consistente qualità di rifiuti pericolosi è scomparsa, come abbiamo già accennato, senza alcuna autorizzazione e/o controllo —

dove sono stati trasportati tutti i rifiuti scomparsi dalla Farmoplant e come e da chi sono stati eventualmente smaltiti;

quali provvedimenti si intendono adottare affinché le procedure di bonifica e di risanamento della zona siano efficaci e trasparenti;

quali sono i controlli attivati sia sulla Farmoplant che sulle ditte coinvolte nell'eventuale smaltimento. (4-17296)

RISPOSTA. — Nel corso di circa dieci anni, all'interno dello stabilimento Farmoplant sono stati stoccati in una vasca di cemento (denominata D1) internamente impermeabilizzata, circa diecimila tonnellate di fanghi di caustificazione inorganica, provenienti dall'impianto di depurazione fumi dell'inceneritore Farmoplant. Tali operazioni di stoccaggio sono state condotte sino al 24 novembre 1988.

Le analisi effettuate nel corso dell'anno 1987 da tecnici dell'USL n. 2 hanno consentito di classificare i fanghi come rifiuti speciali, costituiti da solfato e fosfato tricalcico; è stata, altresì, rilevata la presenza di metalli pesanti e pesticidi, in concentrazioni inferiori ai limiti previsti per la classe dei rifiuti tossico nocivi.

Per verificare un'eventuale variazione della composizione relativa agli stoccaggi successivi al 1987 sono stati effettuati prelievi di campioni in diversi punti della vasca dei fanghi al fine di procedere ad analisi che hanno confermato la classificazione precedente come rifiuti speciali e non tossico-nocivi. Di tali risultanze sono stati informati il sindaco di Massa, il presidente

dell'amministrazione provinciale di Massa-Carrara e la procura della Repubblica.

Quanto al trasporto di tali rifiuti al di fuori dello stabilimento della Farmoplant, da informazioni assunte dalle autorità locali, risulta che è stato effettuato dalla ditte: Pool ecologica di Massa, in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Massa-Carrara il 21 gennaio 1989, e Edilchimica, titolare anch'essa di regolare autorizzazione, rilasciata dallo stesso ente il 25 gennaio 1989 e il 2 agosto 1989. La ditta Setri Srl, che ha rilasciato regolare dichiarazione di accettazione per lo smaltimento di rifiuti speciali in data 18 maggio 1989, dispone di autorizzazione della giunta regionale campana n.1371 del 4 marzo 1989.

In definitiva, nel corso dell'anno 1989 sono state trasportate all'esterno dello stabilimento Farmoplant:

1) sostanze che l'azienda ha potuto trasferire ad altre attività produttive o vendere;

2) fanghi dell'impianto biologico;

3) fanghi di caustificazione provenienti dall'impianto Lurghi; non risulta, dai controlli effettuati dai tecnici dell'USL, che siano stati trasportate all'esterno rifiuti tossici e nocivi non autorizzati.

Per quanto riguarda, infine, i provvedimenti da adottare per garantire la trasparenza delle operazioni di bonifica, si precisa che il Ministero della protezione civile ha costituito una commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, della sanità, dell'ambiente, della Regione Toscana, delle amministrazioni comunali di Massa-Carrara, della USL, per riesaminare il piano di bonifica dello stabilimento Farmoplant, alla luce delle perplessità ed esigenze, avanzate dagli enti locali e dell'opinione pubblica. Le risultanze dei lavori di tale commissione, sono state inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le iniziative di competenza.

È allo studio poi la proposta di costituire una commissione di tecnici che dovrebbe essere incaricata della supervisione e del controllo delle operazioni di bonifica e

di una commissione di garanti, composta anche da rappresentanti di organizzazioni ambientaliste.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TASSI. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato, della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere se sia noto ai ministri interrogati per la loro specifica competenza, quanto è avvenuto e sta avvenendo in Pandino (Cremona) in merito alla « ristrutturazione » edilizia e industriale della ditta ONIX ITALIANA SRL di Pandino. Infatti, colà con il paravento di una « ristrutturazione » e di un « ampliamento » come di legge (20 per cento del costruito) oggi risulta più che raddoppiato il volume costruito, moltiplicata la capacità produttiva, anche per prodotti inquinanti che prima non erano nemmeno programmati, con la conseguenza che questa nuova industria inquinante si trova al centro di una zona a destinazione puramente residenziale, di fatto già realizzata, con l'insediamento esistente di centinaia di famiglie. Sembra che l'animatore dell'etna ONIX ITALIANA SRL abbia notevoli appoggi politici, si da poter indenne superare i vincoli ediliziourbanistici, nonché le gravi difficoltà che pone e porrà l'inquinamento. Per sapere se in merito siano in atto inchieste amministrative anche sanitarie, indagini di polizia tributaria e giudiziaria, nonché istruttorie e procedimenti penali. (4-08507)

RISPOSTA. — Il 6 ottobre 1986 la ditta Tubettificio Europa SpA, presso i cui locali opera anche la ditta Onyx italiana Srl, specializzata nella miscelazione e nel conferimento di prodotti detergenti, presentava al comune di Pandino domanda di concessione edilizia per ampliamento e modifiche interne dei capannoni di proprietà dello stesso tubettificio.

In data 4 marzo 1987 il comune di Pandino — acquisiti i pareri favorevoli della commissione edilizia comunale e della competente unità sanitaria locale n. 53 di

Crema — concedeva al predetto tubettificio l'autorizzazione ad eseguire le opere richieste alle condizioni specificate nel relativo provvedimento.

Dopo l'inizio dei lavori (19 marzo 1987), il tubettificio Europa richiedeva al cennato comune ulteriori integrazioni alla concessione edilizia, precedentemente accordata in data 12 febbraio 1988 — visto il parere contrario della commissione edilizia comunale — determinava di respingere le suindicate richieste integrative, disponendo l'immediata sospensione dei lavori (ordinanza del 5 febbraio 1988).

Al riguardo si ritiene di evidenziare che già in precedenza (28 gennaio 1988) la vigilanza urbana del cennato ente aveva inviato un rapporto al pretore del mandamento di Cremona, denunciando il predetto tubettificio per violazione degli articoli 7 e 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernenti l'effettuazione di opere edilizie in assenza della prevista concessione. Successivamente il comune, interessatosi, ravvisava di non dar luogo ad una ulteriore prosecuzione dell'ordinanza di sospensione adottata; e ciò non solo perché, nel frattempo, l'azienda aveva presentato istanza diretta ad ottenere la relativa sanatoria (articolo 13 legge n. 47 del 1985), ma anche perché gli abusi edilizi relativi non risultavano in contrasto con il nuovo piano regolatore generale, adottato dal consiglio comunale ed in fase di approvazione.

In proposito si precisa che la richiesta di sanatoria edilizia, prodotta dal tubettificio Europa, comprende due varianti alla concessione precedentemente accordata, denominate, rispettivamente, I e II stralcio:

il I stralcio, che riguarda il fabbricato utilizzato dalla ditta Onyx, concerne la diversa disclocazione dei serbatoi di stoccaggio ed opere di modifica allo stabile;

il II stralcio, riguardante sia la parte di immobile occupata dal tubettificio che quella adibita alle esigenze operative della Onyx, concerne l'ampliamento dello stabilimento di produzione di quest'ultima ditta, nonché ulteriori modifiche, afferenti la disclocazione dei serbatoi e la tipologia di prodotto contenuto negli stessi.

In ordine al primo stralcio, la competente USL, in data 5 maggio 1988, formulava parere favorevole, ponendo alcune condizioni da rispettare ai fini della validità del parere stesso, successivamente confermato dopo un sopralluogo effettuato in data 31 maggio 1988.

Circa il secondo stralcio, la predetta unità socio-sanitaria locale esprimeva invece, parere sospensivo, per problemi inerenti lo scarico dei servizi igienici, autorizzando provvisoriamente la ditta a seguito di specifica istanza allo scarico in acque superficiali.

In tale contesto va rilevato, inoltre, che l'amministrazione comunale di Pandino, ha rilasciato alla Onyx, in data 20 novembre 1989, il nulla-osta per l'espletamento dell'attività produttiva su conforme parere del responsabile del servizio igiene pubblica ambientale e il direttore del PMIP di Cremona indicando le prescrizioni cui la ditta stessa doveva attenersi.

Nel contempo, con delibera del 26 ottobre 1989, il comitato di gestione dell'USL n. 53 ha autorizzato la produzione di detergenti sintetici, a completamento della precedente autorizzazione alla miscelazione, diluizione e confezionamento, rilasciata dal medesimo presidio sanitario con delibera del 14 maggio 1988.

Per quanto concerne la ristrutturazione e l'ampliamento dell'attività industriale da parte dell'azienda in parola, si informa che la medesima ha presentato al locale comando provinciale dei vigili del fuoco istanza per il conseguimento, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, del certificato di prevenzione incendi per le attività preesistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge. Successivamente, ha ottenuto l'approvazione preventiva di detto comando su alcuni progetti di ampliamento e di ristrutturazione dello stabilimento per i quali venivano imposte le prescrizioni tecniche, atte a garantire un sufficiente grado di sicurezza e, comunque, un miglioramento delle condizioni preesistenti.

In relazione alle istanze sopraindicate, la ditta sta attualmente predisponendo la documentazione tecnico-illustrativa prevista

dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982 per il rilascio del cennato certificato. Detto comando, in data 17 agosto 1988, dopo aver esaminato i conclusivi elementi, ipotizzanti un incidente coinvolgente le sostanze stoccate all'interno dello stabilimento in esame, elaborati a mezzo del sistema SIGEM della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha inoltre, comunicato che la ditta Onyx di Pandino non rientra tra le industrie classificate a rischio, soggiungendo che per la stessa non sussistono problematiche particolari ai fini della sicurezza all'esterno dello stabilimento.

Per completezza d'informazione si comunica, infine, che sull'intera vicenda il comando stazione carabinieri di Pandino ha inoltrato alla competente autorità giudiziaria due rapporti, rispettivamente in data 29 marzo 1988 e 13 luglio 1988 — concernenti la violazione degli articoli 7 e 9 della legge 28 febbraio 1985 (abusivismo edilizio), dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti adottati dall'autorità comunale), nonché dell'articolo 324 del codice penale (interessi privati in atti d'ufficio) — i cui procedimenti risultano, tutt'ora, pendenti presso la procura della Repubblica di Crema.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere come mai a Piacenza (e probabilmente anche nei territori di Parma, Reggio nell'Emilia e Modena, e nel resto della regione) di fatto la Commissione per il collocamento obbligatorio al lavoro degli appartenenti alle categorie previste dalla legge come aventi diritto a posti riservati sia esautorata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale, ignorando la norma di cui all'articolo 17 lettera d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, e la competenza assegnata

in merito a Qttta commissione provvede personalmente alla « individuazione » delle « scoperture » di posti assegnabili e assegnandi a dette categorie privilegiate. Altrettanto, in violazione della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della citata legge, per la compilazione degli elenchi dei disoccupati relativi, così ancora per quanto attiene le denunce degli enti locali commissione, e ciò in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge (si che da anni ormai la Commissione non riesce più ad esaminare alcuna denuncia) e ancora lo stesso avviamento materiale viene fatto senza nessun rispetto della vicinanza o meno degli aventi diritto al posto assegnabile, con la conseguenza che contemporaneamente devono allontanarsi in senso opposto degli aventi diritto, tra luogo di abitazione e del lavoro;

se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti giudiziari. (4-11077)

RISPOSTA. — *Nella provincia di Piacenza l'attività relativa al collocamento obbligatorio, ha avuto pieno e regolare svolgimento, non essendosi verificata alcuna difficoltà.*

Nel corso del 1989, presso la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, si sono tenute undici riunioni valide, una delle quali convocata presso la locale prefettura allo scopo di sensibilizzare gli enti pubblici locali rispetto ad una problematica troppo a lungo trascurata o solo marginalmente trattata. Si precisa, in proposito, che delle undici riunioni citate quattro sono state dedicate all'esame e definizione dei problemi relativi al cosiddetto scorrimento, che comporta, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, la copertura dei posti disponibili con unità appartenenti alle altre categorie (articolo 17, lettera C, della legge n. 482 del 1968).

Si rende noto, inoltre, che complessivamente sono stati effettuati presso aziende private centotrenta avviamenti con esito positivo, per la maggior parte dei quali si

sono consolidati i relativi rapporti di lavoro. Si fa presente, infine, che nel mese di novembre scorso, in alcuni locali siti al pianterreno dell'ufficio provinciale del lavoro di Piacenza è stato sistemato il settore del collocamento obbligatorio, integrando così la fattispecie di legge dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se sia nota ai ministri interrogati, per la loro specifica competenza, la gravissima situazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della piena occupazione di Piacenza, specie da quando è diretto dall'attuale funzionario, che ha già determinato diversi interventi in sede parlamentare per il di lui dichiarato e conclamato disprezzo per ogni attività di commissioni e attività, pur previsti da precise norme di legge.

Per sapere come abbia potuto accadere che il predetto direttore abbia iscritto, con certificazione, lavoratori « cassintegrati » di Castel San Giovanni (Piacenza) negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, conseguendo poi il risultato di dover revocare tali iscrizioni e conseguite certificazioni, anche se così facendo, pur in illecito, aveva consentito a costoro di partecipare a selezioni pubbliche riservate ad appartenenti a categorie protette. Tra l'altro la revoca suindicata, necessitatamente comunicata alle autorità pubbliche interessate dalla predetta selezione non ha certo contribuito a migliorare l'immagine e alla stima per quel pubblico ufficio e funzionario.

Per sapere se sia nota al Governo la situazione determinata dal comportamento di detto direttore in merito alla situazione della invalida Campitello presso la clinica di Piacenza che ebbe a licenziare la stessa, sostituendola con altra persona ancor prima che la predetta potesse adire l'autorità giudiziaria per ot-

tenere la sua doverosa riassunzione. Il predetto direttore forse oltre a danneggiare la situazione già precaria della predetta invalida, si propose di favorire illecitamente il datore di lavoro che aveva provveduto a un illegittimo licenziamento.

Per sapere, infine, come mai il predetto direttore e, conseguentemente l'ufficio da lui diretto, non abbia mai curato e vigilato per l'applicazione delle norme di cui alla legge 118/71 articolo 26 per ottenere l'eliminazione delle cosiddette « barriere architettoniche » quanto meno per l'utilizzazione da parte dei difficoltàati nei movimenti negli uffici e nei locali meno gravosi per la loro infermità.

Per sapere se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali. (4-12105)

RISPOSTA. — *Non risulta che all'ufficio provinciale del lavoro di Piacenza si sia venuta a creare una gravissima situazione, in quanto non vi sono questioni pendenti, in forma di gravame amministrativo od altro, relative a provvedimenti di competenza dell'ufficio stesso che continua a svolgere compiti d'istituto secondo i principi della cronologicità, della riservatezza e della imparzialità.*

Ciò premesso, si fa presente che non si sono verificati casi di disprezzo per l'attività delle commissioni, poiché tutti gli atti e provvedimenti soggetti a deliberazione degli organi collegiali vengono sottoposti all'esame di ciascuna commissione e la consultazione dei relativi documenti istruttori è sempre possibile presso ciascuna segreteria nei giorni precedenti le riunioni, per dar modo a tutti i commissari di svolgere gli approfondimenti tecnico-giuridici e le riflessioni del caso.

Per quanto concerne la revoca di iscrizioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni, negli elenchi previsti dall'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non ricorrono casi di illecito, in quanto la fattispecie denunciata si è verificata in una sola circostanza, risalente all'agosto del

1988 e relativa al signor Politi Lorenzo, la cui certificazione allegata alla domanda di iscrizione è risultata poi incompleta, poiché non ne riportava la condizione di lavoratore posto in cassa integrazione.

Per quanto riguarda, poi, la situazione della signora Campitello non sono stati riscontrati irregolarità né favoritismi da parte dell'ufficio citato. Infatti, il provvedimento di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stato disposto l'avviamento al lavoro di un'altra avente diritto, ha la sua giustificazione nella necessità di ricoprire il posto esistente presso la clinica di Piacenza, poiché l'assunzione della nuova unità è avvenuta a distanza di oltre due mesi dal licenziamento della signora Campitello e non può, perciò, essere considerato alla stregua di una sostituzione intesa a favorire l'azienda. In proposito si fa, comunque, presente che la lavoratrice in questione non ha assunto servizio presso la clinica e ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al posto di lavoro.

Non risulta, infine, che l'ufficio del lavoro di Piacenza non abbia mai curato e vigilato per l'applicazione delle norme previste dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 per il seguente ordine di motivi:

a) *la problematica relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche è stata affrontata e considerata prioritaria, come recepito dalla stessa stampa locale;*

b) *l'ufficio ha fatto varie richieste e solleciti per ottenere da parte dell'amministrazione comunale di Piacenza l'assegnazione di locali, che consentirebbero di strutturare diversamente la dislocazione dei diversi uffici e di dare una sistemazione definitiva alla sezione circoscrizionale agricola di Piacenza;*

c) *le sedi delle sezioni circoscrizionali, ad eccezione di quella di Bobbio, non presentano problemi di barriere architettoniche.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano state rispettate le procedure previste per le assunzioni da parte dell'industriale Lucchini, di Brescia, già presidente della Confindustria, il quale è stato intervistato dal TG 2 delle ore 13 del 29 agosto 1989, per aver assunto, agli altiforni di una delle sue acciaierie, dieci lavoratori nordafricani immigrati. Infatti, non risulta che Brescia sia, come tutte le città italiane anche del settentrione, immune dalla piaga della disoccupazione e non è da escludere che tra gli aventi diritto all'assunzione ci fossero cittadini, padri di famiglia con gravissimi problemi di sopravvivenza, stante la pessima situazione occupazionale;

la qualifica assegnata a detti lavoratori immigrati nordafricani, assunti come sopra, dal momento che sono stati addetti a manovre di grossi macchinari per il carico degli altiforni;

se detti lavoratori immigrati nordafricani si trovano in Italia nel rispetto delle leggi vigenti per l'immigrazione da paesi extracomunitari;

se, in merito, siano in atto controlli o inchieste amministrative anche da parte di organi o enti regionali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti giudiziari, anche penali.

(4-15244)

RISPOSTA. — *Le assunzioni di lavoratori extracomunitari sono state effettuate nel periodo maggio-ottobre scorso e sono state operate da due imprese siderurgiche del gruppo Lucchini, la Bisider di Brescia e la ditta Lucchini siderurgica di Sarezzo (Brescia).*

I nove lavoratori complessivamente assunti, tutti con la qualifica di operaio di secondo livello, sono stati avviati al lavoro in conformità alla disciplina dettata dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari

immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

Otto delle predette assunzioni sono state attuate dalle ditte citate mediante il ricorso all'istituto del passaggio diretto da altra azienda, ovvero in virtù delle norme che consentono la richiesta nominativa. In relazione ad esse, pertanto, non sono venute in considerazione le posizioni rispettivamente occupate dai lavoratori nelle graduatorie di precedenza operanti esclusivamente con riguardo agli avviamenti al lavoro da operare su richiesta numerica.

È significativo comunque sottolineare che anche nell'unico caso in cui l'avviamento è stato effettuato in seguito a richiesta numerica, evasa secondo le modalità stabilite dalla commissione regionale per l'impiego e cioè in base alla graduatoria all'uopo formata fra i lavoratori presentatisi nel giorno fissato, nessun lavoratore italiano si è dichiarato interessato all'offerta di lavoro in questione.

Gli accertamenti in proposito svolti dall'ispettorato del lavoro hanno confermato la regolarità della procedura seguita. Tra l'altro, sono stati sentiti i rappresentanti sindacali aziendali i quali hanno precisato che presso i vari stabilimenti del gruppo gli organici sono in genere sottodimensionati in relazione alle effettive esigenze produttive e che esistono grosse difficoltà di reperire manodopera italiana disponibile a svolgere mansioni particolarmente gravose come quelle presso i reparti delle acciaierie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TEALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la circolare ministeriale relativa all'anno scolastico 1988-1989 (n. 296 del 21 ottobre 1988) riguardante i corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici prevede che detti corsi vengano obbligatoriamente tenuti da docenti dei rispettivi istituti con orario di cattedra inferiore a 13 ore:

in risposta ad un quesito del provveditore agli studi di Cuneo il Ministero conferma quanto sopra detto ribadendo l'incompatibilità, per i presidi, con l'esplorazione della funzione docente in tali corsi (nota n. 5953 del 14 novembre 1988);

che le disposizioni su menzionate innovano nello specifico la materia finora regolamentata dalla circolare ministeriale 31 maggio 1979, n. 13, che reca: « I docenti il cui orario di cattedra sia inferiore a 18 ore settimanali e che ne facciano richiesta, possono completare l'orario d'obbligo d'insegnamento anche mediante la prestazione del servizio nei corsi integrativi »;

l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 399/88 prevede l'utilizzo del docente con orario di cattedra inferiore a 18 ore anche « per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario »;

i corsi integrativi non possono considerarsi classi collaterali dell'istituto magistrale o del liceo artistico per le ragioni di seguito esposte:

1) l'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale 5 ottobre 1976 recante norme per l'elezione dei consigli di istituto reca: « I corsi integrativi... non sono da considerarsi parte integrante delle prelette Istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti interessate ai predetti corsi non partecipano alle elezioni degli organi collegiali dell'Istituto »;

2) l'annuale ordinanza ministeriale concernente la formazione dell'organico per il personale docente ignora completamente i corsi integrativi;

3) la ripartizione dei fondi ministeriali da assegnare al bilancio della scuola non tiene conto dei corsi integrativi;

4) i corsi integrativi non vengono presi in considerazione, come classi della scuola, per la determinazione del compenso incentivante spettante al preside, al

collaboratore, al coordinatore amministrativo, come risulta dalle precisazioni fornite dallo stesso Ministero della pubblica istruzione;

5) la circolare ministeriale 15 maggio 1987, n. 146, nel fissare le norme relative al pagamento delle tasse scolastiche e all'esonero da esse, stabilisce che « La tassa di iscrizione è dovuta anche da coloro che, avendo conseguito la maturità magistrale o artistica, intendano frequentare i corsi integrativi previsti dall'articolo 1 legge 910/69, trattandosi di iscrizione a nuovo corso di studi, seguiti sempre nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado »;

6) ai corsi integrativi non si applica la normativa generale delle iscrizioni (preiscrizione entro il 25 gennaio);

7) il periodo delle lezioni dei corsi integrativi non ha alcun aggancio col calendario scolastico;

8) i docenti dei corsi integrativi non fanno parte del collegio docenti, anzi, in analogia con quanto avviene per le altre componenti non godono di elettorato attivo o passivo. Del resto, l'aver affidato al coordinatore universitario la competenza a determinare l'indirizzo didattico e culturale dei corsi, comporta che tale responsabilità sia sottratta al collegio docenti della scuola, cui invece è affidato il « potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto » articolo 4/1 c.p.v. del decreto del Presidente della Repubblica 416/74;

9) la presenza del coordinatore universitario, infine, sottolinea e ribadisce la netta distinzione fra i corsi integrativi e le classi collaterali dell'istituto magistrale o di altre scuole interessate;

tutto ciò crea grave disagio per l'utenza, cui vengono negati docenti spontaneamente disponibili all'effettuazione dei corsi, specificatamente preparati e quindi nella condizione migliore per offrire un tipo di insegnamento non ripetitivo dell'ultimo anno dell'istituto magistrale (o del liceo artistico) bensì veramente prope-

deutico alla libera scelta della facoltà universitaria più congeniale; è quindi, a giudizio dell'interrogante, una palese ingiustizia verso gli insegnanti degli istituti magistrali e dei licei artistici, i quali vengono di fatto obbligati ad un completamento d'orario di servizio in turni pomeridiani; l'interrogante giudica quindi illegittima la norma che equipara i corsi integrativi a classi collaterali delle citate scuole, il che non è, come sopra richiamato —:

se non ritiene il Ministro adito di modificare quanto disposto nella nota 5953 e nella circolare ministeriale 296, anche in considerazione del fatto che essa non costituisce effettivo contenimento della spesa pubblica, in quanto, utilizzando in siffatto modo i docenti con orario inferiore alle 18 ore settimanali, si determina in parallelo un incremento della spesa nelle supplenze ed in taluni casi anche la creazione di un nuovo e ricorrente precariato. (4-10397)

RISPOSTA. — *La circolare ministeriale 16 ottobre 1989, n. 348, con la quale si impartiscono disposizioni in merito alla organizzazione ed al funzionamento dai corsi integrativi per i diplomati negli istituti magistrali e nei licei artistici, individua varie categorie di docenti a cui i competenti provveditori agli studi possono affidare l'insegnamento nei corsi integrativi. Tra dette categorie, al terzo posto in ordine di priorità, rientrano i docenti di ruolo e non di ruolo con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali.*

Poiché la suddetta circolare precisa che l'assegnazione di tali docenti ai fini del completamento dell'orario d'obbligo potrà essere disposta d'ufficio solo nell'ambito dell'istituto di titolarità o di servizio, in subordine rispetto alla utilizzazione dei docenti medesimi in classi collaterali ma prioritariamente rispetto alla sostituzione dei colleghi assenti, sono sorte perplessità interpretative, circa la legittimità di detta disposizione in relazione a quanto stabilito dal settimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23

agosto 1988, n. 399 sul completamento dell'orario d'obbligo. Per tale motivo l'amministrazione scolastica ha ritenuto opportuno sospendere l'applicazione della disposizione succitata e richiedere in merito parere al Consiglio di Stato.

In attesa di un definitivo chiarimento da parte dell'organo consultivo adito, al fine di non pregiudicare l'andamento dei corsi già attivati e regolarmente funzionanti, con circolare ministeriale n. 42, del 28 febbraio 1990 è stato previsto che i docenti in parola possano scegliere tra il mantenimento della situazione attuale o la retribuzione delle ore di servizio prestate su corsi integrativi ai sensi dei punti E e G della circolare n. 348 del 1989. In tale ultimo caso, il docente è tenuto al completamento dell'orario d'obbligo secondo le modalità previste dalla circolare ministeriale n. 266 del 23 settembre 1988.

Il Ministro della pubblica istruzione: **Mattarella.**

TEALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

con legge n. 140 del 15 aprile 1985, articolo 6, è stato concesso un assegno agli ex combattenti titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968 da erogarsi a cura dell'INPS;

con successiva legge n. 544 del 29 dicembre 1988 tale beneficio è stato esteso anche agli ex combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore alla predetta data del 7 marzo 1968;

di tale nuovo provvedimento legislativo hanno potuto beneficiare anche gli anziani pensionati per lo più ex combattenti della prima guerra mondiale;

a seguito di ciò sono state presentate alle sedi INPS numerose domande di concessione molte delle quali sono rimaste inevase perché i richiedenti risultavano in possesso del modello MSP/89 INPS relativo alla concessione della maggiorazione sociale prevista dalla citata legge n. 544 del 29 dicembre 1988;

tali pratiche per effetto della circolare n. 47 del 6 marzo 1989 del servizio elaborazione automatica dati della direzione generale dell'INPS, sono attualmente in attesa di accoglimento;

ciò provoca giustificate proteste e notevole disagio nella categoria degli interessati per lo più molto anziani e spesso in condizioni di bisogno —

quali provvedimenti si intendano adottare per sbloccare la sopra illustrata situazione e consentire il sollecito accoglimento delle domande legittimamente presentate secondo quanto previsto dalle norme legislative sopra richiamate.

(4-14944)

RISPOSTA. — *In merito all'erogazione dei miglioramenti previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, a favore degli ex combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° aprile 1968.*

L'INPS ha assicurato di avere impartito disposizioni alle sedi periferiche per l'attribuzione dei suddetti miglioramenti, previo aggiornamento della procedura automatizzata, con circolare del 13 maggio 1989, n. 98. L'istituto ha comunicato, inoltre, che nei confronti dei titolari di pensione integrata al minimo, per i quali è stata disposta la erogazione della maggiorazione sociale di lire 50 mila, prevista dall'articolo 1 della stessa legge n. 544, non può, per il momento, farsi luogo alla riliquidazione della pensione per l'attribuzione dei benefici combattentistici, prima che venga effettuata la memorizzazione in archivio delle informazioni relative alla effettiva corrispondenza della maggiorazione sociale in argomento.

Al fine di evitare aspettative destinate ad essere per la maggior parte disattese, l'INPS fa rilevare che la concessione dell'aumento di lire 30 mila per benefici combattentistici interferisce sulla misura della già citata maggiorazione sociale di lire 50 mila. Ciò, in quanto, in sede di liquidazione della anzidetta maggiorazione di lire 50 mila, viene valutato, in base alla legge, anche l'aumento di lire 30 mila mensili già attribuito sulla pensione ai sensi dell'articolo 6

della legge 15 aprile 1985, n. 140 o dell'articolo 6 della legge n. 544.

Ciò comporta che agli ex combattenti ultrasessantacinquenni, titolari di pensione al minimo, la maggiorazione di cui all'articolo 1 della legge n. 544 può essere attribuita solo nella misura ridotta risultante dalla differenza tra l'importo massimo di lire 50 mila mensili previsto dalla legge e l'aumento di lire 30 mila mensili attribuito per benefici combattentistici, quale per altro risulta a seguito dell'applicazione delle perequazioni automatiche.

Nei confronti poi degli ex combattenti ultrasessantenni, titolari di pensione al minimo, l'attribuzione dei benefici combattentistici esclude la possibilità di poter usufruire anche della maggiorazione sociale di lire 30 mila mensili prevista dal comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 544.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TORCHIO e GELPI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per la funzione pubblica e del tesoro. — Per conoscere — premesso che:*

la riforma del collocamento ha portato alla pratica abolizione degli uffici comunali del lavoro ed alla creazione degli uffici circoscrizionali dell'impiego su tutto il territorio nazionale;

tale nuova organizzazione si prefigge lo scopo di fornire una risposta più adeguata ai tempi alle complesse esigenze del mercato del lavoro nel nostro Paese attraverso una positiva opera di riforma;

l'evoluzione tecnologica, che ha portato una serie di positive innovazioni nel sistema dei servizi e nell'organizzazione degli uffici, non sembra potersi estendere al tuttora stesso impenetrabile settore pubblico, con particolare riferimento all'articolazione periferica del Ministero del lavoro, ove risulta impossibile l'installazione di mezzi idonei a fronteggiare le nuove situazioni quali computers, telex, telefax e ove la semplice dotazione di una

fotocopiatrice all'ufficio circoscrizionale dell'impiego di Crema (CR) non può essere garantito in carenza di un appalto generale da parte del Ministero;

tali situazioni di inadeguatezza influenzano negativamente l'utenza e talvolta determinano un rapporto di fastidiosa dipendenza da altri uffici mentre i funzionari periferici del Ministero vengono invitati a convegni a Vieste Garganico dove si tracciano ambiziose linee futuribili —:

se, in presenza delle descritte situazioni, non ritengano di assegnare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione un minimo di disponibilità economica per effettuare le più elementari ed urgenti forniture di mezzi idonei ad affrontare la nuova situazione venutasi a creare con l'accennata riforma ovvero se la richiesta elasticità e flessibilità debba restare una chimera a fronte della perdurante centralizzazione degli appalti per gli acquisti. (4-13246)

RISPOSTA. — *Il Ministero del lavoro da tempo sta portando avanti un programma di ammodernamento delle strutture centrali e periferiche, anche mediante l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche per adeguare i propri servizi alle richieste dei lavoratori e alle mutate esigenze del mercato del lavoro.*

A tal fine è stato elaborato un progetto di sistema telematico dei servizi dell'impiego, denominato Teleporto del lavoro, che è stato presentato e varato in un incontro con i dirigenti centrali e periferici dell'amministrazione, alla fine del 1988 a Vieste del Gargano (Foggia). L'approvazione del progetto ha richiesto tempi lunghi a causa delle procedure connesse al sistema dei controlli.

Allo stato si è in attesa della registrazione dei relativi contratti da parte della Corte dei conti, dopo di che sarà possibile realizzare quanto progettato.

Com'è noto, infatti, in base alle norme di contabilità generale dello Stato, non è consentito autorizzare alle sedi periferiche l'acquisizione di mezzi strumentali e appa-

recchiature informatiche, acquisizione che deve essere programmata al centro, inserita in un progetto globale che va sottoposto ai vari livelli di esame per pareri, autorizzazioni e registrazioni (provveditorato generale dello Stato, Consiglio di Stato, ragioneria centrale, Corte dei conti).

In ogni caso, si assicura l'interrogante che nulla è stato tralasciato per supplire alla carenza di risorse e sono stati adottati tutti i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior servizio possibile all'utenza.

Così, sia pure scontando la ristrettezza dei mezzi strumentali e le carenze numeriche di personale soprattutto del centronord, si è riusciti a far fronte agli adempimenti di legge che in questi ultimi due anni sono stati particolarmente onerosi, se si considera che per costituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo quanto stabilito dalla legge n. 56 del 1987, si è dovuto provvedere a ristrutturare completamente gli archivi degli iscritti nelle liste di collocamento che, per effetto dell'articolo 16 della stessa, sono aumentati complessivamente di circa 1 milione di unità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TORCHIO e NOCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — con riferimento al grave episodio di inquinamento scoperto dal Corpo forestale dello Stato nel territorio comunale di Ricengo, in provincia di Cremona, Parco naturale del Serio — di quali elementi conoscitivi sia venuto in possesso e quali azioni intenda promuovere per attuare una sollecita e radicale azione di bonifica che non può essere in alcun modo garantita dall'ente locale che non ha alcuna responsabilità nella vicenda né capacità finanziaria adeguata ad affrontare la situazione eccezionale che si è venuta a creare. (4-19465)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte dalle autorità locali risulta che il 17 aprile 1990 c'è stata una riunione presso la unità sanitaria locale di Crema fra i responsabili degli enti e degli organismi più specificata-*

mente interessati alla particolare problematica, (amministrazione provinciale, unità sanitarie locali, comune, corpo forestale) al fine di stabilire le responsabilità ed individuare provvedimenti da assumere per la bonifica dell'area. È stato deciso di sequestrare tutta l'area, di disseppellire alcuni bidoni, per analizzare il contenuto e di effettuare prelievi di campioni di acque superficiali e di quelle attingibili dai più vicini pozzi privati, per verificare la presenza di tracce di sostanze tossiche. L'esito delle indagini analitiche esperite ha dimostrato l'assenza di solventi e la presenza di alcuni minerali in concentrazione, comunque, inferiore ai valori limite stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

L'amministrazione provinciale, dal canto suo, ha provveduto al rilevamento della topografia dell'area incaricando la società Geoinvest di Piacenza di effettuare un'indagine geognostica del sito (in corso d'opera), allo scopo di definire, con maggiore chiarezza, la qualità e l'estensione della presenza di rifiuti e determinare le operazioni di bonifica necessarie.

Tale indagine consentirà, inoltre, di acquisire gli occorrenti elementi conoscitivi, ai fini dell'adozione, da parte del sindaco del comune di Ricengo, dei provvedimenti di competenza preordinati allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dell'area, ad opera dei proprietari dei terreni interessati.

Nel caso di inadempienza delle misure disposte dal sindaco, da parte dei proprietari spetterà al comune — al quale l'amministrazione provinciale, opportunamente interessata dalla prefettura di Cremona, ha assicurato la necessaria assistenza tecnico-amministrativa — avviare le procedure di intervento in sostituzione dei proprietari, a norma dell'articolo 31-bis, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99.

Nella considerazione che l'opera di bonifica si presenti oltremodo onerosa, l'intervento sostitutivo del comune — qualora si renda necessario — sarà possibile solo a seguito della concessione di contributi regionali (ai sensi della già citata legge regio-

nale n. 94 del 1980) ovvero statali (in applicazione della legge n. 441 del 1987 come modificata dalla legge n. 475 del 1988), la cui erogazione è, per altro, subordinata alla predisposizione, da parte della regione Lombardia, del piano di bonifica, previsto dalle succitate disposizioni normative.

Si precisa, che il Ministero dell'ambiente è in contatto con le autorità locali per avere informazioni ulteriori e dettagliate sulle operazioni in corso, avviate dagli organi competenti, deputati al controllo. Attende, pertanto, l'esito dello studio commissionato alla Geoinvest di Piacenza, prima di intraprendere i provvedimenti del caso.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per cui il signor Corsi Alfredo nato il 30 giugno 1918, titolare del certificato di pensione n. 10014122 VO attualmente residente in Canada, fino al primo quadrimestre del 1987 abbia percepito la pensione minima e successivamente 7 (sette) dollari canadesi ogni quattro mesi. (4-11399)

RISPOSTA. — La pensione di vecchiaia di cui è titolare il signor Alfredo Corsi è stata, al compimento dell'età pensionabile secondo la normativa italiana, liquidata sulla base dei soli periodi assicurativi fatti valere in Italia, a titolo di anticipazione provvisoria della prestazione derivante, al compimento dell'età pensionabile stabilita dalle norme canadesi, dal successivo cumulo con quelli fatti valere all'estero. Tale prestazione è stata, per altro, integrata al trattamento minimo, secondo quanto stabilito, a questo proposito, dalla legge n. 153 del 1969.

Si precisa, inoltre, che avendo l'interessato maturato l'età pensionabile nello stato estero, è venuto meno, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge, il diritto per lo stesso a percepire il trattamento di integrazione cui fatto cenno e, pertanto, al fine di evitare il costituirsi di somme indebite o quanto meno per contenere l'eventuale eccedenza delle stesse, a carico del pensionato, l'im-

porto della pensione è stato temporaneamente ridotto sulla base della sola contribuzione italiana, in attesa della definizione della pratica di ricostituzione complessiva della pensione.

In rapporto a quanto sopra, l'ente assicuratore canadese ha comunicato all'INPS, in data 31 ottobre 1989, che il signor Corsi era già beneficiario di pensione di invalidità a decorrere dall'1 luglio 1980 ed a seguito di questa notifica è stato determinato l'importo definitivo della prestazione a cui l'interessato ha diritto. Detto importo al 1° luglio 1980 è di lire 61.200 ed attualmente, a seguito delle rivalutazioni di legge, aumenta a lire 172.250.

Effettuati i relativi conguagli, è risultato che il signor Corsi ha percepito a tutto il 31 dicembre 1989, somme eccedenti per l'importo di lire 11.941.040. L'indebito, ai sensi della vigente normativa, sarà recuperato mediante trattenute mensili nella misura di un quinto della prestazione italiana aggiornata nell'importo sopra indicato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere, lo stato delle seguenti pratiche di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale con la Gran Bretagna:

signor Rosselli Antonio nato a Napoli il 27 dicembre 1927; signor Sergianno Raffaele nato a Torre Annunziata (Napoli) il 15 novembre 1927; signor Di Francesco Di Francesco nato a Castel Castagna (Teramo) il 22 aprile 1925; signora Frabotta Irma nata a Frosinone il 4 settembre 1927; signor Cordani Pietro nato a Bardi (Parma) il 24 giugno 1927; signor Torrentino Paolo nato a San Marco in Lamis (Foggia) il 9 settembre 1925.

(4-12448)

RISPOSTA. — Si comunicano di seguito le notizie richieste, con riferimento ai singoli casi segnalati:

Antonio Rosselli: la pratica di pensione è in liquidazione presso la sede regionale INPS di Napoli;

Raffaele Sergianno: la pensione è stata liquidata dalla sede regionale INPS di Napoli ed attualmente sono in corso le procedure per il pagamento all'estero della prestazione stessa;

Francesco Di Francesco: la sede regionale INPS per il Lazio ha provveduto alla operazione di liquidazione della prestazione pensionistica che è stata posta in pagamento;

Irma Frabotta: la domanda di pensione in regime CEE è stata respinta dalla sede regionale di Campobasso, con provvedimento del 24 novembre 1988 notificato all'interessata tramite l'organismo inglese DHSS NEWCASTLE UPON TYNE. Si precisa, altresì, che la signora Frabotta non è risultata assicurata in Italia;

Pietro Cordani: la domanda di pensione in regime CEE è stata respinta dalla sede regionale di Forlì, con provvedimento del 30 gennaio 1989 notificato all'interessato per il tramite del succitato organismo inglese. Il signor Cordani può, infatti, far valere in Italia solo quarantasette contributi settimanali e di conseguenza non sono applicabili nei suoi confronti i regolamenti CEE (articolo 48 regolamento CEE n. 1408 del 1971);

Paolo Torrentino: la domanda di pensione è stata definita favorevolmente e la relativa prestazione è stata posta in pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione italo-argentina della signora Prever Lucia G. nata il 27 settembre 1909, istruita dalla direzione provinciale INPS di Cuneo. (4-12449)

RISPOSTA. — *la domanda di pensione di reversibilità proveniente dall'Argentina, relativa alla signora Lucia Prever è stata già definita dalla sede regionale INPS per il Piemonte e, pertanto, a favore della stessa è stata liquidata la prestazione n. 70215392/SO/S.*

Si precisa, altresì che all'interessata verrà per ora corrisposto un rateo fino al 31 dicembre 1983 in quanto il pagamento di quelli successivi viene tenuto sospeso, in attesa che venga risolta la questione di carattere più generale concernente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche a coloro che fanno valere nell'assicurazione italiana meno di un anno di contribuzione e le cui domande erano in corso di definizione al 1° gennaio 1984, data dalla quale è entrata in vigore la nuova convenzione italo-argentina che non consente l'erogazione delle prestazioni stesse in presenza di dette situazioni.

Nel caso in questione il dante causa della signora Prever, signor Antonio Bonino, poteva, infatti, far valere nell'assicurazione italiana meno di un anno di contribuzione al momento dell'entrata in vigore della nuova convenzione italo-argentina.

Si fa, per altro, presente che nel dicembre 1989 si è tenuta a Buenos Aires una riunione della commissione mista italo-argentina durante la quale è stata prospettata una soluzione positiva — per tutte le situazioni rimaste in sospeso a causa della convenzione sopra citata e tra le quali rientra il caso della signora Prever. Le determinazioni della commissione mista, tuttavia, non saranno immediatamente esecutive in quanto la loro entrata in vigore presuppone uno scambio di note tra i due paesi ed è quindi soggetta ad una lunga procedura internazionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione in convenzione italo-argentina della signora Carmen Toscano ved. De Leone, nata il 24

settembre 1927, istruita dalla sede INPS di Napoli. (4-15441)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la pensione in convenzione internazionale della signora Carmen Toscano, vedova De Leone, sarà messa in pagamento all'estero, all'indirizzo indicato dall'interessata, entro i primi mesi del 1990*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

quali interventi immediati vogliono disporre per modificare il piano del gruppo Peroni che prevede la totale cessazione della produzione di birra presso lo stabilimento Wuhrer di Brescia;

le motivazioni addotte dalla proprietà (e cioè i costi elevati e gli impianti obsoleti) denunciano responsabilità che bisogna ricondurre a quanti hanno fatto negli anni le operazioni finanziarie di acquisto del marchio Wuhrer. In particolare ci si riferisce agli accordi del 1988 con la Ifil e con la multinazionale francese BSN, dimenticando non solo che non si doveva cancellare in un colpo centosessanta anni di storia della vecchia Wuhrer, ma che occorre proprio allora impostare un discorso di ammodernamento degli impianti, perché era proprio in quella circostanza che vennero date, a parole, garanzie di continuità della produttività e per il lavoro dei centocinquanta dipendenti dei quali oggi si vogliono ignorare i diritti;

se intendano accertare le responsabilità sussistenti nella operazione finanziaria del 1988, che alla luce degli avvenimenti di oggi, potrebbe apparire come intesa esclusivamente all'acquisto del marchio con fini speculativi, e se non ritengano di intervenire con decisione perché vengano revocati gli intendimenti di chiusura dello stabilimento, e si deter-

mini al più presto la ripresa delle attività, ritenendo peraltro impraticabile — oltre che gravemente inaccettabili in termini sociali e di giustizia — il trasferimento dei 150 dipendenti in altri stabilimenti del gruppo, a San Cipriano in provincia di Pavia e a Padova. L'interrogante ritiene essenziale comunque la convocazione dei dirigenti della Peroni e dei parlamentari delle circoscrizioni con le rappresentanze sindacali davanti ai ministri per affrontare e risolvere il problema nel rispetto prioritario del lavoro e della unità produttiva bresciana. (4-15614)

RISPOSTA. — *L'attività di mediazione svolta con riferimento alla vertenza concernente lo stabilimento Wuhler di Brescia, del gruppo Birra Peroni industriale, ha concorso alla formazione dell'accordo sindacale siglato nella riunione convocata dal ministero e tenutasi il 24 gennaio 1990.*

I termini dell'accordo prevedono il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori dello stabilimento di Brescia con l'eccezione di 39 dipendenti che hanno richiesto il trasferimento presso le unità produttive di Padova e San Cipriano.

A favore del personale che ha presentato domanda di trasferimento è stato accordato un trattamento agevolato di trasferta pari a lire 60 mila giornaliere per ogni giorno di effettivo servizio e fino alla concorrenza di un importo complessivo massimo di 10 milioni lordi. Allo stesso personale è stato inoltre attribuito un superminimo individuale lordo di lire 100 mila mensili.

L'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria è finalizzato alla effettuazione di un programma di ristrutturazione, della durata di 18 mesi, riferito allo stabilimento aziendale di Padova e diretto a potenziarne la capacità produttiva. L'accordo prevede periodici incontri tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale per l'esame congiunto delle varie fasi della ristrutturazione ed anche allo scopo di valutare le possibilità di recupero lavorativo del personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le occasioni offerte nel territorio di Brescia per le quali

l'azienda si è impegnata ad attivarsi in collaborazione con le istituzioni locali. Per i lavoratori che al termine della ristrutturazione si troveranno ancora a fruire della integrazione salariale è prevista la possibilità di assorbimento nello stabilimento di Padova o in altre unità del gruppo.

Il ministero, nel prendere atto dell'accordo, ha assicurato il proprio interessamento per un sollecito e positivo svolgimento delle procedure per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle maestrate interessate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verrà rimessa in pagamento la pensione n. 3294461 cat. SO di cui è titolare la signora Lita Cartasegna Santa Cruz Perin, nata il 22 novembre 1923, fino al mese di febbraio 1989 regolarmente riscossa a Roma e della quale è stato chiesto il trasferimento in Bolivia. (4-16053)

RISPOSTA. — *Circa il pagamento in Bolivia della pensione in favore della signora Lita Cartasegna Santa Cruz Perin, l'INPS ha comunicato che la propria sede di Roma-Montesacro ha già effettuato tutti gli adempimenti previsti per il pagamento della pensione stessa, unitamente ai ratei maturati a tutto il 30 novembre 1989, pari a lire 3.300.000, e poiché l'interessata ha di recente comunicato di essere rientrata definitivamente in Italia per gravi motivi di salute, la citata sede metterà in pagamento la pensione all'indirizzo romano dell'interessata medesima.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat Cattin.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno suggerito al Console Generale d'I-

talia di Melbourne (Australia) di escludere, dalla recente riunione indetta per la elezione del Comitato per la Festa della Repubblica, il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo (CTIM); e per sapere se non ritenga che ciò rientri in un metodo discriminatorio instaurato dal Console Generale considerato che non è la prima volta che il CTIM è così apertamente e « ufficialmente » ignorato, nonostante la sua regolare registrazione presso l'Albo delle Associazioni italiane esistente in Consolato stesso ed è una delle Associazioni nazionali d'emigrazione. (4-19575)

RISPOSTA. — *In vista delle preparazione della Festa della Repubblica, il console generale d'Italia a Melbourne è solito inviare una lettera circolare alle maggiori associazioni nazionali esistenti in loco — circa cinquanta su un insieme di 170 clubs — specificando l'ora, il giorno ed il luogo della prima riunione nel corso della quale procedere all'elezione del comitato appositamente incaricato d'organizzare la celebrazione.*

Della convocazione della riunione in discorso viene inoltre data tempestivamente notizia in lingua italiana, sia a mezzo stampa sia a mezzo radio, a sottolineare che chiunque abbia interesse a partecipare alle predette come alle successive riunioni, può farlo pur non figurando fra i destinatari della ricordata lettera circolare, peraltro redatta in forma impersonale.

Lo stesso console generale ha invitato, come d'altronde fatto lo scorso anno, con biglietto scritto di suo pugno, il signor Casari — presidente del locale CTIM — e consorte al ricevimento offerto in occasione della Festa nazionale, registrandone il grato assenso. Né mancò di formulare analogo invito al ricevimento dato nella propria residenza il 28 ottobre 1988 in occasione della Conferenza continentale sull'emigrazione tenutasi a Melbourne.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà concessa l'in-

tegrazione per beni perduti in Jugoslavia posizione n. 16949/T.C. al signor Mario Cossi, nato a Fianona il 10 agosto 1918, attualmente in Argentina, il quale ha soddisfatto le richieste fattegli nell'aprile del 1988 dalla direzione generale del tesoro, divisione XIX. (4-19619)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, circa l'integrazione per beni perduti in Jugoslavia dal signor Mario Cossi (pos. n. 16949/TC), in data 14 novembre 1989, ha provveduto ad effettuare, per il tramite del contabile del portafoglio, il pagamento in Argentina dell'integrazione di lire 2.040.000, pari a dollari 1.510,479, depositati presso il corrispondente locale dell'ufficio italiano cambi.*

Di tale operazione è stata data notizia all'interessato con nota n. 204815, del 24 aprile 1990, inviata all'indirizzo di 742 B2 — HIPOLITO — JRIGOJEN 5001 Cordoba (Argentina).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

VALENSISE, FINI, PAZZAGLIA, SERVELLO, TATARELLA, POLI BORTONE, MATTEOLI, PARLATO, MAZZONE, MACERATINI, SOSPIRI, NANIA e MITOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il presidente dell'Ente nazionale assistenza sociale (ENAS) avvocato Bartolo Gallitto, è stato invitato per il 20 luglio 1989 negli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma per essere informato circa la proposta di attribuzione dell'aliquota di ripartizione del fondo patronati relativa all'anno 1986, aliquota da determinarsi in base al decreto-legge 29 maggio 1989, n. 126;

il presidente avvocato Bartolo Gallitto, non è stato in condizioni di accettare o meno l'aliquota propostagli, essendogli stati taciuti sia i dati di attività attribuiti dal Ministero all'ENAS, sia i dati relativi all'attività degli altri patronati per il 1986;

è innegabile non solo l'interesse, ma anche il diritto-dovere del rappresentante dell'ENAS di effettuare valutazioni, assolute e comparative, per formulare un giudizio ed adottare decisioni in ordine alla proposta notificatagli per le vie brevi;

viceversa, la proposta è stata prospettata in modo ultimativo e senza alcun corredo di motivazioni;

a fronte di tale situazione, l'avvocato Gallitto, nella sua qualità di presidente dell'ENAS, ha rivolto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale atto di significazione e diffida, chiedendo di conoscere tutti i dati utili a valutare la proposta ricevuta, con l'invito a non procedere, nelle more, al riparto ed alla distribuzione del Fondo patronati per il 1986, con riserva di tutelare nelle forme di legge l'ENAS per i danni patiti e patienti in conseguenza del comportamento anomalo del competente Ministero e per il pregiudizio derivante dal ritardo nella distribuzione del Fondo patronati per il 1986 —:

quali iniziative urgenti intenda assumere o promuovere per realizzare nelle forme dovute un riparto trasparente e non discutibile del Fondo patronati, sulla base di criteri oggettivi, preordinati e notificati ai rappresentanti degli enti, in modo che l'assegnazione delle risorse agli enti di patronato sia conforme, anche nelle modalità, ai principi di efficienza e di imparzialità prescritti dalla Costituzione, nonché alle finalità pubbliche perseguite dagli enti stessi, al di fuori di pratiche verticistiche, non controllabili dai destinatari, con ritardi pregiudizievole per gli enti, costretti a ricorrere ad onerose anticipazioni bancarie. (4-14984)

RISPOSTA. — L'avvocato Bartolo Gallitto, presidente dell'ENAS, è stato ricevuto, successivamente alla data di presentazione dell'interrogazione stessa, presso gli uffici di gabinetto del ministero e gli sono stati forniti tutti i dati richiesti.

Al riguardo si fa, comunque, presente che con decreto interministeriale (lavoro-te-

soro) del 7 dicembre scorso, è stata stabilita la ripartizione definitiva del fondo patronati relativa all'esercizio 1986.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

VALENSISE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

quali iniziative intenda adottare o promuovere allo scopo di risolvere l'annoso problema della costruzione dell'edificio per la scuola media « Nicola Taccone Gallucci » di Mileto (Catanzaro), istituita da circa cinquanta anni, e tuttora precariamente sistemata in ben cinque diversi plessi, senza biblioteca, senza laboratorio e aule speciali, con la palestra nella sede della scuola elementare, in una situazione di cronico disagio per gli alunni, per il corpo insegnante e per i cittadini che, di recente, a migliaia, hanno sottoscritto una petizione per sollecitare la rapida soluzione del problema che si impone, come sostengono i professori ed il preside della scuola, professor Imperio Assisi, anche nel rispetto della storia della città di Mileto, capitale della contea normanna e sede, dal 1080, di una delle più importanti e vaste diocesi della Calabria.

(4-19310)

RISPOSTA. — Questo ministero, pur sensibile alla questione sollevata circa i problemi logistici e funzionali della scuola media N. Taccone Gallucci di Mileto, si trova istituzionalmente nell'impossibilità di attuare le iniziative necessarie per la costruzione di un apposito ed adeguato edificio.

È noto, infatti che la vigente normativa ed, in particolare, l'assetto istituzionale introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 24 luglio 1977 attribuisce un ruolo preminente, nella definizione degli indirizzi da perseguire in materia di edilizia scolastica, alle regioni e alle province autonome, affidando agli enti locali territoriali la fase esecutiva, sia nel momento della pianificazione operativa sia in quello della realizzazione delle opere. Per-

tanto, per la soluzione di problemi quali quelli segnalati, questo ministero non può che intervenire presso gli enti locali, di volta in volta interessati, per invitarli a provvedere ed a rimuovere, ove necessario, gli ostacoli che possano di fatto impedire il corretto svolgimento dell'attività didattica.

Nel caso specifico, peraltro, il provveditore agli studi di Catanzaro si è proficuamente adoperato affinché i problemi della scuola media suindicata fossero portati a conoscenza dei competenti organi regionali e comunali, ai quali sono state sollecitate, e continueranno ad esserlo, le soluzioni del caso. Si ritiene, ad ogni modo, di aggiungere che al fine di agevolare gli interventi di competenza degli enti locali è stato predisposto uno schema di disegno di legge-quadro per l'edilizia scolastica che, ai fini di cui trattasi, si propone di consentire agli stessi enti l'accesso programmato a mutui presso la cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Su tale iniziativa si è ora in attesa di acquisire il parere delle altre amministrazioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Mattarella.

VESCE e FACCIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

Antonio Ciccarelli, 26 anni, internato nel padiglione « Genova » di Poggioreale, si è ucciso impiccandosi con una coperta tagliata a strisce dopo che si era rifiutato di andare all'ora d'aria;

il Ciccarelli era in attesa di appello e secondo le dichiarazioni della vicedirettrice di Poggioreale, Carmela Tarantino, « non aveva mai presentato problemi psicologici o di ordine medico » —:

quali siano le modalità di questo ennesimo suicidio a Poggioreale, in un carcere già al centro in passato di troppe analoghe tragedie;

in base a quali criteri si afferma che il Ciccarelli non aveva mai presentato

problemi psicologici e per quali motivi si trovava in un reparto riservato a coloro che entrano per la prima volta in un carcere;

se è istituito il presidio psicologico all'interno del carcere di Poggioreale, quanti operatori ne fanno parte e se riescono a seguire i detenuti dopo la prima visita, infine per sapere se il Ciccarelli aveva avuto questo tipo di colloqui e quali ne erano le risultanze. (4-13571)

RISPOSTA. — Il detenuto Antonio Ciccarelli, ristretto presso la casa circondariale di Napoli dal 18 novembre 1988, appellante avverso la sentenza del 21 dicembre 1988 del tribunale di Napoli che lo condannava a cinque anni di reclusione per i reati di tentata rapina, sequestro di persona ed altro, era allocato, al momento del suicidio, in una stanza singola del padiglione Genova - ordinariamente destinato a detenuti primari e fornito solo di celle singole - dove era stato trasferito per motivi precauzionali-disciplinari e previo assenso del sanitario il giorno 11 maggio 1989.

Presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale è istituito il presidio psicologico e vi sono impegnati a turno 11 operatori che espletano 16 ore giornaliere e che seguono, dopo il primo colloquio, i detenuti che ne fanno espressa richiesta o che vengono segnalati dal personale. Antonio Ciccarelli all'atto del suo ingresso aveva avuto il prescritto colloquio con l'esperto del presidio psicologico che aveva evidenziato lo stato ansioso depressivo del detenuto. Tale stato è apparso successivamente superato agli operatori dell'istituto, come comunicato dalla direzione della casa circondariale di Napoli e come emerso a seguito dell'indagine ispettiva disposta dalla competente direzione generale di questo ministero in merito al decesso per suicidio del Ciccarelli. Lo stesso è infatti apparso, durante la detenzione, ben inserito nel contesto penitenziario partecipando, peraltro, anche alle attività scolastiche organizzate nell'istituto.

Per quanto attiene alle modalità del suicidio, peraltro non prevedibile dal sanitario che aveva dato il nulla osta alla nuova e

temporanea assegnazione, si comunica che lo stesso è avvenuto mediante impiccagione con una corda costituita da un lembo di coperta, un fazzoletto ed una cintura per pantaloni e che il Ciccarelli — rinvenuto sospeso all'inferriata della finestra — è stato sollevato dagli agenti di turno che hanno altresì provveduto, tagliato il cappio, a trasportarlo immediatamente al pronto soccorso dell'istituto. Qui il sanitario di turno, dopo aver praticato la terapia di rianimazione cardiorespiratoria e infusiva, ne disponeva l'immediato ricovero al più vicino ospedale mediante ambulanza. Durante il tragitto l'infermiere praticava la respirazione artificiale con pallone ambu e massaggio cardiaco, ma all'ospedale Loreto mare di Napoli veniva constatato il decesso del Ciccarelli il cui cadavere presentava « lesioni da epistassi, cianosi diffusa localizzata al volto con soffusioni emorragiche sottocutanee e al collo segni circolari causati da strozzamento ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

ZUECH, LO BIANCO, ZAMBON, BRUNI FRANCESCO, PELLIZZARI, BORTOLANI, RABINO, DAL CASTELLO, PERANI, SARETTA, RIGHI, TORCHIO e ORSINI GIANFRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che l'amministrazione della difesa — comando dei servizi di commissariato di Padova, ha bandito in data 28 dicembre 1989 una licitazione privata per la fornitura di 259.800 chilogrammi di formaggio da tavola, per un valore stimato di oltre 2 miliardi di lire, di cui il 38,3 per cento di formaggi svizzeri pari ad oltre 800 milioni di lire.

La Svizzera, al pari della Francia e dell'Italia, è senza dubbio un Paese dalle grandi tradizioni casearie, per cui nulla si eccipisce circa la qualità delle loro produzioni, che servirebbero in questo caso all'alimentazione delle nostre forze armate, ma poiché la bilancia commerciale italiana del settore agro-alimentare viene spesso additata come elemento negativo

della nostra economia, non si capisce perché anche la pubblica amministrazione debba pesantemente contribuire a questo deficit; tanto più che anche gli altri comandi di commissariato delle altre regioni militari potrebbero comportarsi analogamente.

Al di là della conclamata unificazione dei mercati non risulta per contro che un simile benevolo o liberale comportamento sia tenuto dagli altri Stati per cui il nostro mercato viene ad essere sempre più invaso e conquistato da produzioni concorrenziali alle nostre senza avere contropartite.

Le produzioni casearie italiane, siano esse quelle tutelate dalla legge n. 125 del 1954 e quindi riconosciute a denominazione di origine o tipica o quelle generiche frutto della fantasia dei nostri produttori, sono sicuramente in grado di soddisfare le esigenze e le richieste alimentari dei nostri militari per cui si ritiene che il comportamento adottato dal comando di Padova, anche se perfettamente legittimo sotto il profilo giuridico-amministrativo, sia invece inopportuno sotto quello economico, in quanto aggravante senza validi motivi la nostra bilancia commerciale. (4-17960)

RISPOSTA. — *Ogni alto comando periferico presceglie i tipi di formaggio più graditi nell'ambito della propria circoscrizione, tenuto conto che presso i magazzini vettovagliamento devono essere disponibili almeno tre varietà di formaggi per corrispondere alle diversità di gusti o di abitudini alimentari del militare.*

La scelta è fatta tra una varietà di nove prodotti, di cui sette formaggi nazionali (provolone, asiago, fontina, grana padano, fontal, ragusano da tavola e pasta pressata) e due esteri, tra i quali il formaggio svizzero. I suddetti tipi di formaggio, definiti in tutti i loro requisiti da appositi capitoli tecnici, sono stati previsti in relazione alle molteplici e peculiari esigenze da soddisfare. Le relative forniture risultano aggiudicate esclusivamente a ditte italiane. Peraltro, allo scopo di limitare gli approvvigionamenti di formaggi svizzeri, si è disposto

con apposita direttiva di contenere tali approvvigionamenti entro un massimo del 25 per cento.

In ordine allo specifico punto dell'interrogazione, nella quale viene evidenziato che la percentuale di formaggi svizzeri posti in approvvigionamento dal comando dei servizi di commissariato di Padova ammonta al 38,3 per cento, si chiarisce che, unitamente alla licitazione privata de qua, è stata esperita licitazione privata in ambito riservato per la provvista di quintali 1.390 di prodotto nazionale. Per entrambe le gare, quindi, il quantitativo complessivo ammonta a quintali 4.996, di cui quintali 996 di gruyere, pari ad una percentuale del 19,9 per cento.

Non è da sottacere, infine, che gli enti e reparti approvvigionano direttamente, con l'impiego dei fondi di propria competenza, congrui quantitativi di formaggi da tavola freschi o di limitatissima stagionatura per lo più di produzione locale (mozzarelle, ricotte, taleggio, stracchino, caciotte, eccete-

ra), tutti, comunque, di esclusiva produzione nazionale. A livello accentrato, inoltre, vengono approvvigionati novetoli quantità di formaggi nazionali da raspa (parmigiano reggiano e grana padano) per una spesa annua di circa lire 12 miliardi.

Gli approvvigionamenti di formaggi esteri da tavola, sulla base delle gare sino ad ora esperite o indette incidono per il 19 per cento circa sul totale delle forniture (quintali 1.495 su complessivi quintali 8.095), percentuale che risulta, in effetti, ancora più bassa tenendo anche conto dei formaggi acquistati direttamente in loco. Sono state comunque impartite disposizioni tese a valorizzare le produzioni nazionali e locali, tenuto conto, peraltro, delle esigenze proprie a questo tipo di approvvigionamento nonché delle preferenze manifestate dagli utenti.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.